

1222·2022
800
ANNI



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Università degli Studi di Padova

Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell'Antichità

Corso di Laurea Magistrale in
Lettere Classiche e Storia Antica

Remedium iam diu neque desideratum nec adhibitum:
la dittatura romana tra tradizione e innovazione negli anni
della II guerra punica

Relatore:

Prof.ssa Francesca Cavaggioni

Laureando/a:

Riccardo Vegro

Matricola: 1238976

ANNO ACCADEMICO 2020/21

Sommario

1. Premessa: Una storia complessa	7
1.1. <i>Le fondamenta dell'analisi sulla dittatura: il pensiero di Mommsen</i>	13
1.2. <i>De Sanctis, Momigliano e la dittatura latina</i>	15
1.3. <i>De Martino e la figura del magister populi</i>	18
1.4. <i>Dictatura popularis vs dittatura repressiva: Meloni e Labruna</i>	20
1.5. <i>M. Hartfield e la trasformazione della dittatura</i>	24
1.6. <i>Lo studio di Wilson e la valenza delle caussae dittatorie</i>	26
1.7. <i>Emergenzialità della figura dittatoria: la posizione di Golden</i>	29
1.8. <i>Emergenzialità della figura dittatoria: la posizione di Cornell</i>	31
1.9. <i>Emergenzialità della figura dittatoria: la posizione di Drogula</i>	34
1.10. <i>Organizzazione del lavoro</i>	37
2. Il “modello” di dittatura militare: alcuni casi	41
2.1. <i>Appio Claudio Cieco Inregillense (362)</i>	48
2.2. <i>Caio Marcio Rutilio (356)</i>	53
2.3. <i>Quinto Publilio Filone (339)</i>	59
2.4. <i>Caio Menio (314)</i>	64
2.5. <i>Lucio Papirio Cursor (310/309)</i>	71
2.6. <i>Aulo Atilio Caiatino (249)</i>	78
3. La dittatura con funzione militare durante la II guerra punica.....	89
3.1. <i>Quinto Fabio Massimo (217)</i>	89
3.1.1. <i>Il racconto delle fonti</i>	89
3.1.2. <i>Modalità di nomina</i>	100
3.1.3. <i>Lex Metilia de aequando magistri equitum et dictatoris iure</i>	115
3.1.4. <i>Deposizione della carica</i>	121
3.1.5. <i>Conclusione</i>	122
3.2. <i>Marco Giunio Pera (216)</i>	123
3.2.1. <i>Il racconto delle fonti</i>	125
3.2.2. <i>Modalità di nomina</i>	130
3.2.3. <i>Presenza di due dittatori in carica contemporaneamente</i>	136
3.2.4. <i>Il dictator a cavallo</i>	139

3.2.5. Deposizione della carica	143
3.2.6. Conclusione	144
3.3 <i>Tito Manlio Torquato (208)</i>	145
3.3.1. Il racconto delle fonti	147
3.3.2. Modalità di nomina e finalità della carica	152
3.3.3. Deposizione della carica	161
3.3.4. Conclusione	162
3.4. <i>P. Sulpicio Galba Massimo (203)</i>	165
3.4.1. Il racconto delle fonti	165
3.4.2. Modalità e ragioni della nomina	168
3.4.3. Deposizione della carica	178
3.4.4. Conclusione	179
4. <i>Conclusioni</i>.....	181
5. <i>Bibliografia</i>.....	191

1. Premessa: Una storia complessa

Il presente lavoro prende spunto dalla complessa storia, alquanto estesa nel tempo, della *dictatura* romana, a partire dagli oscuri primordi della magistratura, da ricondurre ai primi secoli della *res publica*, sino al suo uso estensivo nel corso del IV secolo a.C. e alla caduta in disuso alla fine del III. Tale complessità deriva anche dai cambiamenti che essa avrebbe subito nel corso del I secolo a.C., prodotti dal suo recupero in età sillana e cesariana dopo 120 anni di oblio, la cui rilevanza è ancora oggi oggetto di notevole dibattito tra gli studiosi¹.

La parola e il concetto di dittatura hanno avuto seguito anche in tempi moderni, subendo varie deformazioni, con l'impiego di tale terminologia per indicare esperienze di potere assoluto non regale, sugli esempi di Napoleone I (prima della sua nomina a imperatore) e III, fino alle derive totalitarie e militari del Novecento in diverse parti del mondo (con casi come quelli di Hitler, Mussolini, Peron, Atatürk, etc...).

La *dictatura* romana, tuttavia, nel momento di suo massimo utilizzo (ovvero nell'epoca compresa tra la cacciata di Tarquinio il Superbo del 509² e l'ultima sua apparizione del 202) si presenta in modo assai diverso: essa sarebbe infatti stata una magistratura integrata all'interno del sistema istituzionale romano. Certamente, la sua presenza sembrerebbe di primo acchito singolare, dato che la *res publica* si era caratterizzata, fin dai suoi primordi, per l'insofferenza nei confronti di un potere

¹ Vd. a riguardo M. SORDI, *L'ultima dittatura di Cesare*, *Aevum*, vol. L (1976), pp. 151-153; G. MANCUSO, *Alcune considerazioni sulla dittatura sillana. 'Imperium', dittatura, principato ed esperienze costituzionali contemporanee*, in G. MELONI (a cura di), *Dittatura degli antichi e dittatura dei moderni*, Roma 1983, pp. 137-143; F. HURLET, *La dictature de Sylla: monarchie ou magistrature republicaine? Essai d'histoire constitutionnelle*, Bruxelles-Roma 1993; F. HINARD, *La dittatura costituente di Silla*, in A. CALORE (a cura di), *Seminari di storia e di diritto*, Milano 1995, pp. 1-10; E. GABBA, *Istituzioni politiche romane al tempo di Cesare*, *Humanitas*, vol. LVII (2002), fasc. 1, pp. 39-45; A. BARONI, *La titolatura della dittatura di Silla*, *Athenaeum*, vol. XCV (2007), fasc. 2, pp. 775-792; J.L. FERRARY, *À propos des pouvoirs et des honneurs décernés à César entre 48 et 44*, in G. URSO (a cura di), *Cesare: precursore o visionario? Atti del convegno internazionale, Cividale del Friuli, 17-19 settembre 2009*, Pisa 2010, pp. 9-30; M.B. WILSON, *The Needed Man: the Evolution, Abandonment, and Resurrection of the Roman dictatorship*, New York 2017, pp. 484-509; A. SPINA, *203-82 a.C.: Un secolo senza dittatura*, in L. GAROFALO (a cura di), *La dittatura romana*, vol. II (2018), pp. 533-535; G. ROSSETTI, *Sulla genesi della dittatura di Silla*, in L. GAROFALO (a cura di), *La dittatura romana*, vol. II, Napoli 2018, pp. 537-568; C. PELLOSO, *La dittatura tra modello romano, neo-romano e italico*, in F. BRUNI-L. GAROFALO (a cura di), *Lingua e istituzioni. Aspetti comunicativi, intellettuali, storico-giuridici, religiosi*, Venezia 2020, pp. 231-238.

² Tutte le date di qui in avanti, se non diversamente segnalato, sono da intendersi avanti Cristo.

monocratico³. Malgrado ciò, i poteri e le limitazioni dei quali il magistrato straordinario era investito la resero la soluzione più idonea a cui ricorrere in determinate situazioni (almeno ottantacinque ne contano le fonti in nostro possesso) della storia romana.

Su tutti questi elementi, che caratterizzano l'istituto in esame, si focalizza l'interesse e la discussione della critica: un interesse che si è riaperto negli ultimi decenni, quando alcuni eventi storici – come l'attacco alle Torri Gemelle nel 2001 – hanno riportato in auge l'attenzione nei confronti dello “stato d'emergenza” e delle soluzioni a tali momenti di crisi, rispetto ai quali, la *dictatura* rappresenta per alcuni un esempio appropriato.

Tuttavia, le letture che si danno di questa magistratura risultano essere notevolmente diversificate e, in molti casi, incentrate su singoli aspetti problematici. Ciò è in gran parte dovuto ad una documentazione gravata da numerose criticità.

Innanzitutto, i testi letterari con cui ci si confronta si caratterizzano per la loro eterogeneità: si hanno opere di argomento storico, biografico o antiquario, di genere oratorio o scritti giuridici. Tale varietà porta con sé visioni parziali della magistratura dittatoria e informazioni settoriali sui suoi aspetti specifici (nomina, azioni intraprese, abdicazione, etc...), dovute alle specifiche focalizzazioni e interessi dei diversi autori. Altre notizie, specialmente sulle *dictaturae* più antiche, sono fornite da documentazione come dediche, *elogia* o iscrizioni familiari, le quali sono tuttavia gravate dalle medesime problematiche.

Notevoli ostacoli sono causati, inoltre, dalla perdita di parti delle opere stesse (come, per esempio, la seconda decade liviana). Tali complicazioni affliggono anche le fonti di tipo epigrafico: i Fasti Capitolini, unica fonte epigrafica a noi giunta, sono giunti sino a noi in modo estremamente frammentario⁴.

Tutte queste fonti sono poi viziate dalla loro seriorità: esse, infatti, non risalgono oltre il II secolo a.C., periodo in cui la dittatura (senza considerare l'esperienza sillana e cesariana) aveva già conosciuto il proprio declino⁵. Lo stesso Livio mette in evidenza

³ Eloquentemente a riguardo è il famoso incipit del II libro degli *Ab Urbe condita libri*, dove lo storico patavino si accinge a narrare le gesta, di quello che, dopo la cacciata di Tarquinio, definisce “libero popolo romano” (Liv. II, I, 1: *liberi iam hinc populi Romani res pace belloque gestas, annuos magistratus imperiaque egum potentiora quam hominum peragam.*).

⁴ Mancano, relativamente al periodo di nostro interesse, le notizie relative agli anni 509-484, 449-423, 389-381, 379-372, 357-351, 346-333, 328-321, 292-285, 221-219.

⁵ La datazione dei Fasti risulta essere ancora oggi dubbiosa, anche se la critica sembra concordare – pur con ipotesi diverse da parte degli studiosi circa il momento esatto – nel datarne la composizione all'età augustea (vd. per approfondimenti A. DEGRASSI, *Fasti Capitolini*, Torino 1954, pp. 12-16; F. MORA,

questo aspetto, sottolineando l'oscurità delle notizie precedenti il sacco gallico del 390, dettata dalla penuria di documenti scritti giunti sino a lui⁶.

Si tratterebbe dunque di informazioni provenienti da autori per i quali la *dictatura* era ormai una magistratura in disuso, e per questo forse di difficile comprensione e interpretazione. In più, il ripristino della *dictatura* operato nel corso del I secolo a.C., in contesti radicalmente mutati e a vario titolo traumatici, potrebbe aver influenzato e in parte distorto la visione e l'interpretazione degli autori di quel periodo⁷.

Per questo motivo, le notizie fornite risultano in molti casi contrastanti tra di loro: si rende quindi necessario, a premessa di questo studio, mettere in luce le principali fonti e i principali punti controversi relativi all'istituto dittatorio.

Senza dubbio, lo studio della *dictatura* deve molto alle informazioni fornite dall'opera di Livio, la quale, seppur in modo incompleto, fornisce dati su settantuno delle ottantacinque dittature attestate. Nonostante, come si vedrà più approfonditamente in seguito⁸, si debba tener conto degli intenti narrativi soggettivi di Livio, che vengono ad influenzare i racconti delle varie vicende, il suo lavoro è altresì importante in quanto, indirettamente, egli fornisce accesso agli autori annalistici dei secoli precedenti, da lui utilizzati come fonti. Veniamo così in possesso di elementi, altrimenti sconosciuti, provenienti da autori come Fabio Pittore, Catone, Licinio Macro, Valerio Anziate, Celio Antipatro, dei quali vengono talvolta sottolineate, dallo stesso Patavino, le versioni contrastanti.

Questo è evidente, per esempio, fin dal resoconto liviano della nomina del primo *dictator*: in tale occasione, egli segnala come esistessero dubbi circa alcuni elementi della vicenda, come l'anno di nomina, le motivazioni e l'identità del dittatore. Tuttavia, egli si sofferma su tali problematiche solamente in modo generico. Infatti, pur ragionando su chi tra T. Larcio e M. Valerio fu scelto per tale ruolo – preferendovi il primo⁹ – lo storiografo

Fasti e schemi cronologici: la riorganizzazione annalistica del passato remoto romano, Stuttgart 1999, p. 14; C. SMITH, *The Magistrates of the early Roman Republic*, in H. BECK et al. (ed.), *Consuls and Res Publica. Holding High Office in the Roman Republic*, Cambridge 2011, pp. 19-24).

⁶ Liv. VI, 1, 1-2: *Quae ab condita urbe Roma ad captam eandem Romani sub regibus primum, consulibus deinde ac dictatoribus decemvirisque ac tribunis consularibus gessere, foris bella, domi seditiones, quinque libris exposui, res cum vetustate nimia obscuras velut quae magno ex intervallo loci vix cernuntur, tum quid rarae per eadem tempora litterae fuere, una custodia fidelis memoriae rerum gestarum, et quod, etiam si quae in commentariis pontificum aliisque publicis privatisque erant monumentis, incensa urbe pleraeque interiere.*

⁷ WILSON, *The Needed Man...*, cit., pp. 23-24 e 378.

⁸ Vd. § 2.

⁹ Con tale versione, oltre a Livio e Dionigi, concordano Cic. *rep.* II, 32, 56; Zon. VII, 14; Eutr. I, 12, 3.

di Padova accenna solo vagamente agli altri punti ambigui, cioè la cronologia e il motivo della nomina (per il quale si limita ad accennare ad una presunta inaffidabilità dei consoli, sospettati di parteggiare per i Tarquini)¹⁰.

Al di là dei punti oscuri, egli sceglie di privilegiare soprattutto la valenza militare della carica: a suo dire il ricorso alla *dictatura* sarebbe stato giustificato dalla contemporanea minaccia dei Sabini e di un'alleanza latina attorno alla figura di Ottavio Mamilio, genero di Tarquinio il Superbo¹¹. Il riferimento a problemi di ordine interno (la sospetta collusione dei consoli con i Tarquini) viene invece fatto in modo cursorio, all'interno di una serie di dati presentati come controversi¹². Si sarebbe quindi scelto di affidare la conduzione della campagna militare ad un unico *dux*, verso il quale la *plebs* sarebbe stata più attenta a rispettare gli ordini, dato che esso era privo di un potere equivalente (*qui pari potestate essent*), e non vi era la possibilità di appellarsi al popolo né a qualche altro tipo di protezione (*neque provocatio erat neque ullum usquam nisi in cura parendi auxilium*¹³).

Si discosta da tale versione Dionigi di Alicarnasso, il quale inserisce il ricorso alla magistratura straordinaria, nel 498¹⁴, in un contesto di lotte intestine, con la plebe, gravata dai debiti, che si sarebbe rifiutata di presentarsi alla convocazione dell'esercito¹⁵. A causa di ciò il Senato, per costringere all'obbedienza la *plebs* e aggirare la *lex Valeria de provocatione*, avrebbe istituito quella che, nei fatti, sarebbe stata una vera e propria tirannide (ἦν δ' ἄρα ἡ κρείττων ἀρχὴ τῆς κατὰ τοὺς νόμους τυραννίς¹⁶), scegliendo per

¹⁰ Liv. II, 18, 4-7: *In hac tantarum expectatione rerum sollicita civitate, dictatoris primum creandi mentio orta. Sed nec quibus consulibus quia ex factione Tarquiniana essent—id quoque enim traditur—parum creditum sit, nec quis primum dictator creatus sit, satis constat. Apud veterrimos tamen auctores T. Largium dictatorem primum, Sp. Cassium magistrum equitum creatos invenio. Consulares legere; ita lex iubebat de dictatore creando lata. Eo magis adducor ut credam Largium, qui consularis erat, potius quam M'. Valerium Marci filium Volesi nepotem, qui nondum consul fuerat, moderatorem et magistrum consulibus appositum; quin si maxime ex ea familia legi dictatorem vellent, patrem multo potius M. Valerium spectatae virtutis et consularem virum legissent.*

¹¹ Liv. II, 18, 3: *Super belli Sabini metum id quoque accesserat quod, triginta iam coniurasse populos concitante Octavio Mamilio satis constabat.*

¹² F. CAVAGGIONI, *Tito Livio e gli esordi della dittatura*, in L. GAROFALO (a cura di), *La dittatura romana*, vol. I, Napoli 2017, pp. 11-12.

¹³ Liv. II, 18, 8: *Creato dictatore primum Romae, postquam praeferri secures viderunt, magnus plebem metus incessit, ut intentiores essent ad dicto parendum; neque enim ut in consulibus qui pari potestate essent, alterius auxilium neque provocatio erat neque ullum usquam nisi in cura parendi auxilium.*

¹⁴ Durante il suo secondo consolato, vd. Dion. Hal. V, 75, 2.

¹⁵ Dion. Hal. V, 63, 1; cfr. Zon. VII, 13.

¹⁶ Dion. Hal. V, 70, 5. In seguito (Dion. Hal. V, 73, 2-3), riproporrà questo paragone, definendo la dittatura come una tirannide elettiva (ἐπεὶ τό γε τῆς ἐξουσίας μέγεθος, ἧς ὁ δικτάτωρ ἔχει, ἥκιστα δηλοῦται ὑπὸ τοῦ ὀνόματος: ἔστι γὰρ αἰρετὴ τυραννίς ἢ δικτατορία). Sulla reale valenza del paragone istituito da

tale ruolo il già citato Tito Larcio¹⁷. Tutti i magistrati avrebbero dovuto dimettersi dal proprio incarico e un solo uomo, scelto dal Senato e approvato dal popolo, avrebbe dovuto detenere il potere (superiore a quello consolare) per non più di sei mesi¹⁸. A tale uso coercitivo Livio farebbe riferimento solamente in seguito, in occasione delle *dictaturae* di M. Valerio del 494 e Cincinnato nel 439¹⁹.

Altri racconti sulla vicenda si presentano molto meno specifici: Zonara, per esempio, si limita a riportare la versione di Dionigi in modo più conciso e con alcune differenze rispetto alla definizione dei poteri dittatori, riferendo di una guerra iniziata dai Latini e della richiesta della cancellazione dei debiti da parte del popolo. Per questo motivo, i nobili sarebbero per la prima volta ricorsi a tale magistratura, la quale aveva giurisdizione su entrambi gli schieramenti. Per tale ruolo si sarebbe scelto T. Larcio²⁰.

Questo breve approfondimento mette in evidenza come le fonti forniscano informazioni non solo limitate, ma anche difformi tra loro, creando non pochi problemi agli studiosi per una loro corretta interpretazione. Tali problematiche, tuttavia, investono non solo l'origine²¹, ma anche la storia della magistratura in esame. Oltre ai problemi

Dionigi tra la *dictatura* e la τυραννίς vd. A. KALYVAS, *The Tyranny of Dictatorship: When the Greek Tyrant Met the Roman Dictator*, Political Theory, vol. XXXV (2007), fasc. 4, pp. 419-423; WILSON, *The Needed Man*, cit., pp. 63-67. In generale sulla figura del tiranno vd. S. LEWIS, *Greek tyranny*, Liverpool 2009.

¹⁷ Dion. Hal. V, 70, 1-3: ἐν τοιαύτῃ δὴ καταστάσει τῶν κοινῶν ὑπαρχόντων σκοποῦσα ἡ βουλή, δι' οὗ μάλιστα διαπράττειται τρόπου μηθὲν ἔτι νεωτερίσαι τοὺς δημοτικούς, ἔκρινε τὴν μὲν ὑπατικὴν ἐξουσίαν ἀνελεῖν κατὰ τὸ παρὸν, ἐτέραν δὲ τινα ἀρχὴν ἀποδείξει πολέμου τε καὶ εἰρήνης καὶ παντὸς ἄλλου πράγματος κυρίαν, αὐτοκράτορα καὶ ἀνυπεύθυνον, ὃν ἂν βουλευέσθαι καὶ πράξει. χρόνου δ' εἶναι μέτρον τῇ νέᾳ ἀρχῇ μῆνας ἕξ, μετὰ δὲ τὴν ἐξάμηνον αὐθις ἀρχεῖν τοὺς ὑπάτους. τὰ δ' ἀναγκάσαντα αὐτὴν ἐπὶ τῷ καταλύσει τὸ τυραννικὸν πόλεμον ἀθαίρετον ὑπομεῖναι τυραννίδα πολλὰ μὲν καὶ ἄλλα ἦν, ὑπὲρ ἅπαντα δ' ὁ κυρωθεὶς ὑφ' ἐνὸς τῶν ὑπάτων Ποπλίου Οὐαλερίου τοῦ κληθέντος Ποπλικόλα νόμος [...]. ἐλογίζετο δὲ μένοντος μὲν κυρίου τοῦ νόμου τοῦδε μηθὲν ὑπηρετήσιν ἀναγκαζομένουσιν ταῖς ἀρχαῖς τοὺς πένητας καταφρονοῦντας ὡς εἰκὸς τῶν τιμωριῶν, ἃς οὐ παραχρῆμα ὑφέξειν ἔμελλον, ἀλλ' ὅταν ὁ δῆμος αὐτῶν καταψηφίσῃται, ἀναιρεθέντος δ' αὐτοῦ κατὰ πολλὴν ἀνάγκην τὰ κελεύόμενα ποιήσιν ἅπαντας. ἵνα δὲ μηθὲν ἐναντιωθεῖεν οἱ πένητες, εἴ τις αὐτὸν καταλύσει τὸν νόμον ἐκ τοῦ φανεροῦ, τὴν ἰσοτύραννον ἀρχὴν ἔκρινεν ἐπὶ τὰ πράγματα παραγαγεῖν, ἢ πάντας ἔμελλον ἕξειν ὑφ' ἑαυτῇ τοὺς νόμους.

¹⁸ Dion. Hal. V, 70, 4: ἕνα δ' ἄνδρα, ὃν ἂν ἡ τε βουλή προέλῃται καὶ ὁ δῆμος ἐπιψηφίσῃ [...]; V, 70, 2 trascritto a § 1. n. 17; Zon. VII, 13: οὐκ ἐπὶ πλεον δε τῶν ἐξ μηνῶν ἢ τῆς δικτατορίας ἀρχὴ παρετείνετο, ἵνα μή τις αὐτῶν ἐν τοσοῦτῳ κράτει καὶ ἐξουσίᾳ ἀκράτῳ χρονίσας ὑπερφρονήσῃ καὶ πρὸς ἔρωτα μοναρχίας ἐκκυλισθῇ.

¹⁹ Vd. CAVAGGIONI, *Tito Livio e gli esordi...*, cit., p. 13.

²⁰ Zon. VII, 14.

²¹ Riguardo alla quale si rimanda, oltre agli approfondimenti realizzati nei paragrafi successivi, a TH. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, vol. II. I (ed. Cambridge Library Collection – Classics), Cambridge 2010, pp. 125-129, il quale fornisce le basi per tutti i successivi studi in materia; per contributi recenti vd. G. VALDITARA, *Studi sul magister populi. Dagli ausiliari militari del rex ai primi magistrati repubblicani*, Milano 1989; J.A. EASTON, *A new Perspective on the Early Roman Dictatorship, 501-300 B.C.*, Kansas 2010; T.J. CORNELL, *Crisis and Deformation in the Roman Republic: the Case of the*

riguardanti Livio, da parte di altri autori si hanno informazioni molto più incidentali, a causa della sopravvivenza solo parziale delle loro opere o dei loro interessi che solo sporadicamente vengono a comprendere la *dictatura*.

Per esempio, storici più tardi, come Floro, Tacito, Eutropio e Orosio concentrano la loro attenzione su singole figure dittatorie, senza tuttavia dedicare ampio spazio a dettagli relativi la magistratura in sé. Allo stesso modo, anche scrittori come Svetonio, Valerio Massimo, Frontino, Gellio e Ampelio focalizzano il loro interesse soprattutto su azioni e comportamenti di singoli comandanti, alcuni dei quali dittatori.

Invece, autori come Cicerone e Giovanni Lido, o fonti come il discorso dall'imperatore Claudio tenuto in Senato nel 48 d.C., per favorire la concessione della cittadinanza ai *primores* della Gallia Comata, forniscono rappresentazioni – che saranno oggetto di approfondimento nel capitolo successivo – più teoriche, le quali tuttavia risultano essere poco legate ai determinati contesti storici di applicazione (e in alcuni casi, come quello del Lido, risultano essere imprecise e di difficile comprensione).

Le stesse problematiche riguardano autori come Polibio, Plutarco, Dionigi di Alicarnasso e Diodoro Siculo. Lo storico di Megalopoli dedica un rapido accenno ad alcune caratteristiche della dittatura in occasione della nomina a *dictator* di Q. Fabio Massimo²², rimandando ad un secondo momento l'esposizione sistematica di tale magistratura (descrizione che, almeno per quanto riguarda le scarse parti dell'opera in nostro possesso, non avrebbe tuttavia mai realizzato). Gli interessi di Plutarco si concentrano soprattutto sugli aspetti biografici e caratteriali delle figure dittatorie da lui analizzate (Camillo, Fabio Massimo, Silla e Cesare). Malgrado ciò, le informazioni da lui riportate – come si noterà nel corso di questo studio – risultano comunque essere di grande utilità. Estremamente utile risulta essere anche l'opera del già citato Dionigi, che copre la storia romana dalle origini fino alla metà del III secolo. La perdita della seconda metà dell'opera, giuntaci solamente in modo frammentario, non permette però di ottenere informazioni sulle *dictaturae* del IV e III secolo. La βιβλιοθήκη Ἱστορική di Diodoro Siculo presenta invece in maniera agile gli avvenimenti della penisola italica prima della battaglia di Azio, senza, perciò, una focalizzazione specifica sull'istituto in esame.

Dictatorship, in V. GOUŠCHIN–P.J. RHODES, *Deformations and Crises of Ancient Civil Communities*, Stuttgart 2015, pp. 101-110; CAVAGGIONI, *Tito Livio e gli esordi...*, cit., pp. 1-40; F. PULITANÒ, *Le funzioni del dittatore: riflessioni sulla prima pentade di Tito Livio*, in L. GAROFALO (a cura di), *La dittatura romana*, vol. I, Napoli 2017, pp. 44-48.

²² Pol. III, 87, 8, trascritto a § 2. n. 15, di cui si avrà modo di parlare in modo più approfondito a § 3.1.

Infine, la frammentarietà delle sezioni dei testi di Appiano e Cassio Dione, relative al periodo in esame, impedisce di ricavare notizie utili. Tuttavia, almeno per quest'ultimo, l'opera del bizantino Zonara permette, quantomeno, di recuperare parte dell'opera.

Come si è dunque potuto notare da questa rapida esposizione, le fonti riguardanti la magistratura dittatoria presentano numerose complicazioni (frammentarietà, diversità di intenti, variabilità nelle notizie fornite, seriorità). Ciò ha reso estremamente complesso il lavoro degli studiosi contemporanei, i quali hanno fornito, su queste basi, diverse interpretazioni della magistratura dittatoria, che, a causa della loro estrema prolissità e varietà, mi limiterò qui a tratteggiare per brevi tratti, rimandando, allo stesso tempo, ai contributi specifici²³.

1.1. Le fondamenta dell'analisi sulla dittatura: il pensiero di Mommsen

Una delle prime e più importanti linee di pensiero, che ha fornito la base per tutte le successive riflessioni sulla questione, risulta essere quella offerta da Theodor Mommsen²⁴, autore del capitale *Römisches Staatsrecht*, pubblicato tra il 1871 e il 1888. Egli, constatando la contraddittorietà delle fonti circa il nome e l'anno della prima dittatura e la conseguente inconsistenza delle notizie giunte sino a noi, sostiene che la *dictatura*, così come il consolato e la pretura, fosse parte integrante del sistema istituzionale romano fin dalle sue oscure origini²⁵.

Il dittatore – afferma Mommsen – era nominato solamente dal console. Nomine effettuate dall'*interrex* (come nel caso di Silla) o dal pretore (con Cesare) sono da considerarsi come incostituzionali («werden als verfassungswidrig bezeichnet»), anche se, almeno nel secondo caso, un precedente si potrebbe riscontrare nell'eccezionale situazione venutasi a creare nel 217 con Q. Fabio Massimo, il quale, secondo lo studioso, sarebbe stato nominato, previa votazione comiziale, da un pretore²⁶. Non sarebbe stato obbligatorio né un pronunciamento senatorio (così come invece affermato da Cicerone), né un voto popolare da parte dei comizi (come riporta Dionigi); tale uso sarebbe invece

²³ Per trattazioni generali sulla figura del dittatore vd. W. KUNKEL–R. WITTMANN, *Staatsordnung und Staatspraxis der römischen Republik*, München 1995, pp. 665-717; A.W. LINTOTT, *The Constitution of the Roman Republic*, Oxford 1999, pp. 105-107; L. FEZZI, *Modelli politici di Roma antica*, Roma 2015, pp. 66-67; U. VINCENTI, *Ius Publicum, Storia e fortuna delle istituzioni pubbliche di Roma Antica*, Napoli 2018, pp. 49-50.

²⁴ MOMMSEN, *Römisches...*, cit., pp. 125-153.

²⁵ *Ibid.*, pp. 126-127.

²⁶ *Ibid.*, pp. 130-131. Vd. l'approfondimento dedicato alla vicenda a § 3.1.

invalso nell'ultimo secolo di vita della dittatura, cioè a partire dal caso fabiano, determinando in tal modo la decadenza dell'istituto, dato che la sua principale prerogativa era proprio quella di essere una magistratura non soggetta al voto popolare²⁷.

La procedura di nomina, definita tecnicamente come *dictio*, si sarebbe dovuta svolgere *oriens nocte silentio*²⁸, obbligatoriamente *in agro Romano*. Fatto ciò, il *dictator* avrebbe effettuato la nomina del proprio sottoposto, il *magister equitum*, e ricevuto l'investitura ufficiale tramite la votazione di una *lex curiata de imperio* da parte dei comizi curiati.

A differenza del console, il dittatore aveva delle limitazioni ben precise rispetto alle proprie mansioni, come testimoniato dalle diverse espressioni formulari attestate dai Fasti (*rei gerundae causa, seditionis sedandae et rei gerundae causa, clavi figendi causa, comitiorum habendorum causa, ludorum faciendorum causa, senatus legendi causa* e altre formule dubbie). Tutte queste distinzioni non erano allo stesso livello, dato che, come attestato anche da Cicerone e l'imperatore Claudio, le principali mansioni affidate al dittatore erano di natura militare²⁹.

Tuttavia, il *dictator* non aveva autorità sugli affari civili della città. Ciò sarebbe il segno di una diversa natura tra dittatore e console: quest'ultimo, diretto continuatore del potere del *rex*, era prima di tutto l'arbitro delle incombenze interne dell'*Urbe* (*imperium domi*), mentre il magistrato straordinario era soprattutto il comandante in capo dell'esercito in caso di guerra (*imperium militiae*). Le campagne militari, infatti, soprattutto se molto impegnative (*in asperioribus bellis*), avrebbero necessitato di un comando unificato: ciò sarebbe confermato sia dalla durata di sei mesi del mandato affidato al *dictator*, sufficiente per la conduzione di una campagna militare durante il periodo favorevole dell'anno, sia dalla dicitura alternativa con il quale si designa il dittatore, ovvero *magister populi*. Essa starebbe ad indicare che il comandante in capo

²⁷ MOMMSEN, *Römisches...*, cit., pp. 132-134.

²⁸ Liv. VIII, 23, 15: *consul oriens de nocte silentio diceret dictatorem* (vd. anche Liv. IX, 38, 14; Liv. XXIII, 22, 11 riportato a § 3.2.1., n. 13; Liv. XXVII, 5, 15). Per approfondimenti sul tema vd. F. GIUMETTI, *Prima che il gallo canti. A proposito della dictio del dictator tra diritto, antropologia e storia delle religioni*, in L. GAROFALO (a cura di), *La dittatura romana*, vol. I, Napoli 2017, pp. 69-106.

²⁹ Ciò verrebbe avvalorato ancor di più, secondo MOMMSEN, *Römisches...*, cit., pp. 140-141, dal caso del 363, in cui il *dictator clavi figendi causa* Lucio Manlio Imperioso reclamava il diritto di condurre la guerra contro gli Ernici (Liv. VII, 3, 9: *Qua de causa (clavi figendi causa, vd. VII, 3, 8) creatus L. Manlius, perinde ac rei gerendae ac non solvendae religionis gratia creatus esset, bellum Hernicum adfectans dilectu acerbo iuventutem agitavit; tandemque omnibus in eum tribunis plebis coortis, seu vi seu verecundia victus dictatura abiit*). Questo – secondo lo studioso – darebbe l'idea di come, nonostante la limitazione delle competenze, la vera natura di tale magistratura fosse comunque militare.

dell'esercito era responsabile soprattutto della fanteria, affidando la guida della cavalleria ad un altro magistrato, ovvero il *magister equitum*³⁰.

Almeno inizialmente, a differenza del console, il dittatore non era sottoposto alla *provocatio*, anche se tale situazione, stando ad un passo di Festo³¹, sarebbe in seguito cambiata, diventando – a detta dello studioso – una delle ragioni dell'abbandono della magistratura. Lo stesso si sarebbe verificato con l'*intercessio* tribunitia, da cui il *dictator* era originariamente slegato, dato che si trattava di una legge urbana e civile, estranea alla giurisdizione militare della *dictatura*. Anch'essa, con il successivo rafforzamento del potere tribunitio, iniziò in seguito ad essere applicata anche a tale magistratura³².

La durata del suo incarico – secondo Mommsen – così come per i censori e i *duoviri aedi dedicandae*, dipendeva dal tipo di mansione che veniva loro affidata, al completamento della quale essi avrebbero abdicato alla loro carica³³.

In ogni caso, il *dictator* era soggetto a due limitazioni: la permanenza in carica non poteva durare per più di sei mesi e non poteva proseguire oltre il mandato dei magistrati che lo avevano nominato. Quest'ultima restrizione non sarebbe attestata da nessuna fonte, ma si baserebbe sugli indizi forniti dalle vicende di Camillo del 390 e di C. Servilio del 202³⁴, e deriverebbe dallo status di collega *maior*, ipotizzato da Mommsen per il dittatore, rispetto al console³⁵.

1.2. De Sanctis, Momigliano e la dittatura latina

Alcuni studiosi hanno tentato di gettare luce sulle oscure origini della magistratura dittatoria, così da poterne spiegare anche i poteri e le caratteristiche. A riguardo,

³⁰ MOMMSEN, *Römisches...*, cit., pp. 142-143.

³¹ Fest. p. 216: *Optima lex --- in magistro populi faciundo, qui vulgo dictator appellatur, quam plenissimum posset ius eius esse significabatur, ut fuit Mani Valerii M. f. + Volusuinae genis, + qui primus magister a populo creatus est. Postquam vero provocatio ab eo magistratu ad populum data est, quae ante non erat, desitum est adici, ut optima lege, utpote imminuto iure priorum magistrorum.*

³² *Ibid.*, pp. 147-148: «Es gilt von der Intercession dasselbe, was von der Provocation gesagt ward: als ein wesentlich städtisches dem Kriegsrecht fremdes Rechtsmittel war sie für den Dictator unverbindlich. Aber die spätere abgeschwächte Dictatur ist wie der Provocation, so auch der Intercession unterworfen gewesen und in einzelnen Fällen haben die Volkstribune selbst einen Dictator gezwungen sich ihnen zu fügen» (citando come esempio sicuro Liv. XXVII, 6, 5, mentre come casi possibili Liv. VII, 3; VII, 21; IX, 26).

³³ Sul concetto di *abdicatio dictatoris* vd. A. TRIGGIANO, L'«abdicatio» del «dictator», in L. GAROFALO (a cura di), *La dittatura romana*, vol. I, Napoli 2017, pp. 381-425.

³⁴ Liv. V, 49 e VI, 1 per Camillo; Liv. XXX, 39, 5 per Servilio (vd. MOMMSEN, *Römisches...*, cit., p. 144 n. 2 e 3).

³⁵ *Ibid.*, pp. 143-145.

un'importante ipotesi è quella fornita da De Sanctis (in parte accolta e amplificata da Momigliano), il quale mirava a spiegare «come i Romani abbiano potuto creare una istituzione che non ha riscontro nel diritto pubblico d'altri popoli e che pur s'è mostrata sì vantaggiosa allo Stato, in un momento in cui lo spirito d'iniziativa e la coltura non potevano essere che scarsissimi e l'orizzonte politico non s'estendeva neppure da Porto d'Anzio a Civitavecchia»³⁶. Non poteva trattarsi, a suo parere, di un voluto ritorno temporaneo alla monarchia: non si spiegherebbe, altrimenti, per quale motivo si nominasse un *dictator* anche per compiti non militari, come l'ordinare ferie o ludi, tenere i comizi o affiggere un chiodo nella parete del tempio di Giove Capitolino.

La soluzione da lui prospettata poggia le basi sulla dedica fatta nel bosco di Nemi da parte del dittatore latino Egerio Levio di Tuscolo, di cui riferisce un frammento delle *Origines* catoniane³⁷. Dato che nell'elenco delle popolazioni latine dedicatorie non appare Roma, essa doveva essere anteriore alla stipulazione del *foedus Cassianum*. È dunque impossibile – sostiene il De Sanctis – che la lega latina, allora in rottura aperta con Roma, avesse imitato un'istituzione che nell'Urbe, se già esistente, non aveva tuttavia prodotto prove particolari. Molto più probabile che essa fosse anteriore alla *dictatura* romana, e che sia stata quest'ultima ad essere formata su quella latina³⁸.

La lega politica latina sarebbe stata, originariamente, una lega di carattere religioso, in cui le varie popolazioni erano riunite attorno ad un unico complesso sacrale. È possibile che, prima di stringersi in una associazione politica permanente, esse si associassero occasionalmente per uno scopo determinato, come il comparire all'orizzonte di nuovi invasori che mettersero in pericolo l'intera regione. Si potrebbe dunque sostenere che in queste occasioni di necessità si nominasse, sul modello del *ταγός* tessalo, un comandante supremo comune (ovvero un *dictator*), che riunisse sotto di sé tutte le forze militari federali e coordinasse tutti i magistrati delle varie città collegate³⁹.

³⁶ G. DE SANCTIS, *Storia dei Romani*, vol. I, Firenze 1979³, p. 424.

³⁷ Cato *orig.* II, frag. 21: *Lucum Dianium in nemore Aricino Egerius Laeuius Tusculanus dedicavit dictator Latinus, hi populi communiter Tusculanus, Aricinus, Lanuvinus, Laurens, Coranus, Tiburtis Pometinus Ardeatis Rutulus.*

³⁸ *Ibid.*, pp. 425-426; la maggiore antichità della *dictatura* latina sarebbe confermata anche da un passo di Licinio Macro, riportato da Dion. Hal. V, 74, 4, nel quale egli afferma che la *dictatura* romana sarebbe stata copiata da Albalonga, in cui, dopo la morte di Amulio e Numitore, sarebbe stata creata una magistratura annuale, chiamata dittatura, con lo stesso potere dei re (rivestita, come attestato da Liv. I, 23, 4, da Mezio Fufezio).

³⁹ *Ibid.*, p. 426 e pp. 465-466; cfr. A. MOMIGLIANO, *Ricerche sulle magistrature romane*, in A. MOMIGLIANO (a cura di), *Quarto contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico*, Roma 1969, pp. 274-275.

Ciò spiegherebbe anche la ragione del ricorso alla *dictatura* per i *ludi* o le *feriae*: dato che la lega latina, in origine, non aveva alcun magistrato permanente, essa si trovava costretta a ricorrere alla magistratura straordinaria anche per tali compiti. Tutte queste caratteristiche sarebbero poi state ricopiate dai Romani, in quanto – a parere di De Sanctis – l’esperienza avrebbe dimostrato la sua utilità nei momenti più gravi. Nel corso del tempo, essa si sarebbe venuta a adattare alle istituzioni della città in cui era stata introdotta, con Roma che avrebbe anche tentato di introdurre una denominazione propria accanto a quella latina, ovvero quella di *magister populi*, la quale però non avrebbe attecchito.

I Romani non sarebbero stati gli unici ad introdurre nel loro ordinamento politico tale figura: la *dictatura*, seppur caratterizzata come magistratura ordinaria, sarebbe attestata anche in città come Aricia, Lanuvio, Nomento, Cere e Tuscolo⁴⁰.

A Roma, vi si sarebbe ricorsi in caso di sedizioni o pericoli esterni, limitandone però la durata a non più di sei mesi. Essa sarebbe stata rivestita «di poteri straordinari e superiore a tutti i magistrati in carica, persino ai consoli, che poteva sia tenere a’ suoi ordini, sia obbligare a dimettersi, non soggetto né suoi verdetti alla provocazione al popolo né, da quando ebbe origine il tribunato della plebe, alla intercessione tribunizia». La magistratura dittatoria però, nel corso della sua storia, avrebbe continuamente oscillato tra un uso straordinario e uno ordinario, fino a cadere poi completamente in disuso nel corso della seconda guerra punica⁴¹.

Secondo Momigliano, invece, la motivazione dell’introduzione della magistratura nell’Urbe doveva essere un’altra: a suo giudizio, nel momento in cui Roma si trovò in una condizione di parità con le altre città latine, per effetto della stipulazione del *foedus Cassianum*, «dovette evidentemente cooperare al comando supremo delle guerre», alternandosi con i membri della lega latina, ovvero nominando anch’essa un dittatore, quando il turno la designava. La dittatura sarebbe dunque stata importata non come magistratura civica, ma come magistratura federale, in quanto misura straordinaria presa soltanto nei momenti più gravi, cioè quando Roma aveva bisogno delle città latine o viceversa. Anche quando l’Urbe iniziò a dominare sulle altre città latine, nominando da

⁴⁰ DE SANCTIS, *Storia...*, I, cit., pp. 426 e 469-485; vd. a riguardo anche G. DE SANCTIS, *La dittatura di Caere*, in B. NOGARA, *Scritti in onore di Bartolomeo Nogara*, Città del Vaticano 1937, pp. 147-158; per riflessioni recenti sul tema vd. PELLOSO, *La dittatura tra modello romano...*, cit., pp. 239-263.

⁴¹ DE SANCTIS, *Storia...*, I, cit., pp. 426-427.

sé i magistrati, vi dovette essere un lasso di tempo in cui «si distingueva tra impresa militare della lega, con un dittatore a capo, e impresa militare della città, con i consoli»⁴².

Nel momento in cui – conclude l'autore – si dissolse la coscienza stessa della lega, la dittatura divenne interamente una magistratura romana e fu ritenuta un mezzo eccezionale di difesa. Questo spiegherebbe anche la sua successiva caduta in disuso. I Romani, infatti, perdendo coscienza della sua funzione originaria, la percepirono sempre più come un elemento estraneo al proprio sistema istituzionale, accettandola come una misura da sopportarsi a stento per la salvezza della *res publica*. La volontà di evitare il ricorso a tale magistratura avrebbe favorito la crescita dell'uso dei magistrati ordinari (con l'affidamento ad un solo pretore di una *provincia* o ad un solo console di una campagna militare *extra Italia*) o il ricorso a soluzioni inedite, come la concessione di incarichi a *privati*⁴³.

1.3. De Martino e la figura del *magister populi*

Nel filone relativo alle origini della *dictatura* si inseriscono anche le riflessioni di Francesco De Martino, il quale, prendendo le mosse dalla figura del *magister populi*, verosimilmente il precedente storico del dittatore, affermava che il *dictator* fosse inizialmente un magistrato ordinario con collegialità dispari (con figure come il *magister equitum* e il *praefectus urbi*), al quale sarebbe stata affidata la guida della città in seguito alla cacciata dei Tarquini.

Ciò sarebbe sostenibile, secondo lo studioso⁴⁴, sulla base della *lex vetusta*, riportata nel settimo libro degli *AUC*⁴⁵, che attribuiva al *praetor maximus* il compito di affiggere il chiodo sulla parete del tempio di Giove Capitolino. Tale nome avrebbe indicato la figura magistratuale che in seguito fu chiamata *dictator*⁴⁶, dotata di un *imperium* militare (come indicherebbe il nome *praetor*), non soggetta a *provocatio*, né alle istruzioni del Senato, né a render conto del proprio operato.

⁴² MOMIGLIANO, *Ricerche...*, cit., p. 276.

⁴³ *Ibid.*, pp. 276-277. Per un recente approfondimento sulla *dictatura* nell'assetto istituzionale delle città italiche vd. C. PELLOSO, *Il 'dictator' negli assetti magistratuali italiani*, in L. GAROFALO (a cura di), *La dittatura romana*, vol. I, Napoli 2017, pp. 427-516.

⁴⁴ F. DE MARTINO, *Storia della Costituzione Romana*, vol. I, Napoli 1951, pp. 191-193.

⁴⁵ Liv. VII, 3, 5-6: *Lex vetusta est, priscis litteris verbisque scripta, ut qui praetor maximus sit idibus Septembribus clavum pangat; fixa fuit dextro lateri aedis Iovis optimi maximi, ex qua parte Minervae templum est. Eum clavum, quia rarae per ea tempora litterae erant, notam numeri annorum fuisse ferunt eoque Minervae templo dicatam legem quia numerus Minervae inventum sit.*

⁴⁶ Fonti di ciò in *ibid.*, p. 192 n. 33.

La trasformazione in magistratura straordinaria, alla quale si sarebbe ricorsi in situazioni di estrema necessità, sarebbe avvenuta dopo il 450 a.C., ovvero il momento in cui sarebbero cominciate le aspre battaglie per il potere tra patrizi e plebei e si sarebbe transitati da un sistema basato sul *magister populi*, con i passaggi intermedi dei decemviri e dei *tribuni militum consulari potestate*, verso uno fondato sui due consoli⁴⁷.

Secondo lo studioso, si dovrebbero dunque distinguere due fasi, aventi come spartiacque l'età delle XII tavole: nella prima, il dittatore (ancora identificato come *magister populi*) era il magistrato ordinario della città; nella seconda, in seguito alla limitazione costituzionale dei poteri dei supremi magistrati e ad un potere sempre più accresciuto dei comizi centuriati, il dittatore divenne un magistrato eccezionale, straordinario – la cui nomina, afferma lo studioso, «dipendeva unicamente dalla volontà del pretore o dei tribuni militari, con il consenso politico del Senato», e tale magistrato rimaneva perciò «uno strumento di riserva dell'oligarchia» – sottoposto però a limiti costituzionali e temporali, e dipendente molto di più dal voto del popolo⁴⁸.

Pertanto, conclude De Martino, «nell'età storica il dittatore aveva perduto l'antico carattere di carica suprema con poteri indefiniti, per acquistare quello di magistratura militare straordinaria, o di magistratura con determinate funzioni (per esempio *clavi figendi causa, comitiorum habendorum causa, feriarum constituendarum causa, comitiorum ludorumque faciendorum causa*)» e per questo motivo «l'*imperium* del dittatore era nella sostanza diverso da quello dei consoli, maggiore in senso gerarchico, limitato nelle competenze»⁴⁹. Tale superiorità però non sarebbe derivata da cause di ordine giuridico-costituzionale, ma da un'autorità proveniente dal prestigio personale.

Soltanto in un punto, sotto il profilo giuridico, il *dictator* avrebbe presentato differenze rispetto ai consoli, ed era nel rendiconto delle somme ricevute, che egli non era tenuto a fare. Un'altra differenza sarebbe stata, almeno inizialmente, la non subordinazione del dittatore ai limiti della *provocatio*, come già sostenuto anche dal Mommsen. Tale situazione, però, sarebbe in seguito cambiata e da ciò sarebbe derivata la distinzione – sostenuta dallo studioso sulla base del già citato passo di Festo⁵⁰ – tra *dictator optima*

⁴⁷ DE MARTINO, *Storia della Costituzione...*, I, cit., pp. 193-199.

⁴⁸ *Ibid.*, pp. 223-231.

⁴⁹ *Ibid.*, pp. 380-381.

⁵⁰ Fest. p. 216 trascritto a § 1.1. n. 31.

lege (ovvero il magistrato nominato per mansioni di natura militare) e *dictator imminuto iure* (cioè quello nominato per compiti specifici di minor importanza)⁵¹.

L'autore, tuttavia, non si spiega «perché si trova una distinzione recisa tra il regime dei pretori-consoli, magistratura ordinaria collegiale con poteri limitati, e quello del dittatore, magistratura straordinaria, non collegiale, con un *imperium* senza limiti, perché si relegò la dittatura tra le magistrature straordinarie e si sostituì ad essa il consolato, anziché trasformare la dittatura stessa in magistratura diarchica e collegiale». Lo studioso conclude quindi la sua trattazione con un auspicio: che un lavoro di approfondimento venga a colmare i vuoti ancora estesi della dottrina su questa magistratura⁵².

1.4. Dictatura popularis vs. dittatura repressiva: Meloni e Labruna

L'invito di De Martino viene accolto, tra gli altri, anche da Giovanni Meloni⁵³, il quale nel 1988 pubblica un autorevole articolo dal titolo “*Dictatura popularis*”. In questa pubblicazione, lo studioso concentra i propri interessi sul rapporto esistente tra la *dictatura* e il *populus*. In particolare, con l'intento di confutare una certa parte della dottrina, rappresentata da Loewenstein⁵⁴, che faceva della dittatura una forma di governo della crisi, per mezzo della quale i patrizi avrebbero rintuzzato le richieste plebee e represso le loro lotte, egli prende in analisi le ottanta⁵⁵ *dictaturae* succedutesi tra il 501 e il 202, suddividendole tra dittature con tendenze antiplebee e quelle favorevoli alla plebe e al popolo⁵⁶.

Ciò che Meloni rileva è che, in realtà, il numero di dittatori a cui le fonti attribuiscono comportamenti antiplebei sarebbero in realtà pochissimi: egli individua, tra queste, la vicenda di Cincinnato nel 439, con la repressione della cospirazione di Spurio Melio; quella di Cornelio Cosso nel 385, nominato per soffocare una sospetta cospirazione da

⁵¹ DE MARTINO, *Storia della Costituzione...*, I, cit., p. 383 data la nascita di questa distinzione (e quindi della subordinazione del *dictator* ai limiti della *provocatio*) almeno dopo l'inizio del III secolo.

⁵² *Ibid.*, p. 240.

⁵³ Il quale, già nel 1983, discuteva le problematiche dietro lo studio della magistratura dittatoria in G. MELONI, *Dottrina romanistica, categorie giuridico-politiche contemporanee e natura del potere del «dictator»*, in G. MELONI (a cura di), *Dittatura degli antichi e dittatura dei moderni*, Roma 1983, pp. 77-110.

⁵⁴ K. LOEWENSTEIN, *The Governance of Rome*, The Hague 1973, pp. 75 sgg.

⁵⁵ Lo studioso, per ragioni legate alla loro complessità, esclude dal computo i quattro cosiddetti anni dittatoriali, nonché le dittature di Silla e Cesare.

⁵⁶ G. MELONI, «Dictatura popularis», in F. HINARD (éd.), *Dictatures: Actes de la Table Ronde réunie à Paris les 27 et 28 février 1984*, Paris 1988, pp. 73-74.

parte di Manlio Capitolino; il caso di Camillo nel 368, chiamato a intervenire contro i progetti legislativi di Caio Licinio e Sestio Laterano; la *dictatura* di Manlio Capitolino Imperioso, nel 363, il quale avrebbe effettuato una durissima leva per la gioventù romana in vista di una guerra contro gli Ernici; per ultimo, l'episodio di Papirio Cursor e nel 325, con il tentativo di punire l'animosità del proprio *magister equitum* Fabio Massimo Rulliano⁵⁷. Inoltre, fa notare lo studioso, nella maggioranza di questi casi l'opposizione contro i plebei non avrebbe raggiunto l'obiettivo sperato, venendo ostacolata dai tribuni e dalla plebe⁵⁸.

Assai più numerose sarebbero le *dictaturae* descritte dalle fonti come bendisposte nei confronti della plebe, per i quali cita dodici casi (T. Larcio nel 501, Manlio Valerio nel 494, Mamercio Emilio nel 434, Aulo Postumio nel 431, Mamercio Emilio nel 426, Manlio Capitolino nel 368, Furio Camillo nel 367, Marcio Rutilo nel 356, Valerio Corvo nel 342, Publilio Filone nel 339, C. Menio nel 314 e Q. Ortensio nel 286). Nonostante le fonti in alcune circostanze mettano in evidenza il terrore suscitato nella plebe dalla nomina dittatoria⁵⁹, di ciò, spesso, non si trova riscontro nell'operato del dittatore al quale si riferiscono. Ciò potrebbe essere dovuto – afferma Meloni – all'orientamento antiplebeo della tradizione annalistica, nonché all'influsso che potrebbe aver esercitato l'esperienza sillana⁶⁰.

Alla luce di ciò, lo studioso sostiene che il *dictator* non si configura come uno strumento repressivo, quanto piuttosto come *moderator et magister consulibus oppositus*⁶¹, al quale viene demandata la risoluzione di problemi «che richiedono la definizione di nuovi assetti e di nuovi equilibri»⁶². Tramite la concessione di un *summum imperium*, ammantato di una forte valenza religiosa, egli si pone come risolutore di tutti

⁵⁷ MELONI, «Dictatura popularis», cit., pp. 75-78.

⁵⁸ *Ibid.*, p. 82.

⁵⁹ Vd. Liv. II, 18, 9: *Sabinis etiam creatus Romae dictator, eo magis quod propter se creatum crediderant, metum incussit. Itaque legatos de pace mittunt*; 30, 5: *M. Valerium dictatorem Volesi filium creant. Plebes etsi adversus se creatum dictatorem videbat, tamen cum provocationem fratris lege haberet, nihil ex ea familia triste nec superbum timebat*; III, 29, 6: *Confestim se dictator magistratu abdicasset, ni comitia M. Volsci, falsi testis, tenuissent: ea ne impedirent tribuni dictatoris obstitit metus. Volsciis damnatus Lanuvium in exilium abiit.*; VI, 38, 9: *Terrorem ingentem incusserat plebi: ducibus plebis accendit magis certamine animos quam minuit. Sed re neutro inclinata magistratu se abdicavit, seu quia vitio creatus erat, ut scripsere quidam, seu quia tribuni plebis tulerunt ad plebem idque plebs scivit, ut, si M. Furius pro dictatore quid egisset, quingentum milium ei multa esset.*

⁶⁰ *Ibid.*, pp. 82-83.

⁶¹ Liv. II, 18, 8 trascritto a § 1. n. 13.

⁶² *Ibid.*, p. 84.

quei conflitti tra i *patricii magistratus* e i *plebei magistratus*, per i quali i sistemi ordinari si rivelavano insufficienti⁶³.

Nel momento in cui, però, il Senato trova le necessarie contromisure per garantire la stabilità del sistema politico romano, diventando esso stesso *concordiae auctor*, la *dictatura* perse la sua utilità, cadendo in disuso⁶⁴.

A tale visione di una dittatura “conciliatoria”, si contrappone l’importante articolo di Luigi Labruna, intitolato “*Adversus plebem dictator*”. Lo studioso, con questo contributo, vuole indagare «la reale utilizzazione, nella dinamica dei rapporti politici esistenti tra i ceti al governo ed i governati, fra i gruppi egemoni e quelli dipendenti, di una magistratura il cui esercizio era programmaticamente sganciato da ogni vincolo legale»⁶⁵.

Egli, prendendo in considerazione il peculiare rito di nomina del *dictator*, descritto in più fonti, riscontra innanzitutto che questo eccezionale procedimento di nomina rivela una posizione “altra” del *dictator* rispetto a quella di tutti gli altri magistrati della *res publica*. Questo sarebbe stato «di per se stesso causa e alimento di contrasti non lievi tra la vecchia aristocrazia patrizia e la nuova nobiltà plebea, anche dopo il compromesso istituzionale del 367»⁶⁶.

Concentrando la propria attenzione su alcune vicende emblematiche, Labruna intende stabilire se si possa affermare che, durante i primi tre secoli di vita della *res publica*, tale magistratura sia stata utilizzata non di rado (se non primariamente) *adversus plebem*, ovvero in funzione antiplebea. In particolare, egli si sofferma sull’episodio relativo alla nomina di Ti. Mamercio Emilio, *dictator* del 426: in tale occasione la *civitas maesta* avrebbe chiesto a gran voce il ricorso alla *dictatura*. La motivazione sarebbe stata l’incapacità bellica dei tribuni militari, i quali, cercando ognuno di far prevalere il proprio piano, avevano ottenuto una vergognosa sconfitta contro i Veienti⁶⁷.

⁶³ MELONI, «Dictatura popularis», cit., pp. 84-86. Cfr. C. NICOLET, *La dictature à Rome*, in M. DUVERGER (éd.), *Dictatures et légitimité*, Paris 1982, pp. 74-75; M.A. FENOCCHIO, *Plebità e dittatura: le relazioni nel primo secolo della repubblica romana*, in L. GAROFALO (a cura di), *La dittatura romana*, vol. I, Napoli 2017, pp. 107-134.

⁶⁴ MELONI, «Dictatura popularis», cit., p. 85.

⁶⁵ L. LABRUNA, *Adversus plebem dictator*, in F. HINARD (éd.), *Dictatures: Actes de la Table Ronde réunie à Paris les 27 et 28 février 1984*, Paris 1988, p. 58.

⁶⁶ LABRUNA, *Adversus...*, cit., p. 51.

⁶⁷ Liv. IV, 31, 1-5: *Tribuni militum consulari potestate quattuor creati sunt, T. Quinctius Poenus ex consulatu C. Furius M. Postumius A. Cornelius Cossus. Ex his Cossus praefuit urbi, tres dilectu habito profecti sunt Veios, documentoque fuere quam plurium imperium bello inutile esset. Tendendo ad sua quisque consilia, cum aliud alii videretur, aperuerunt ad occasionem locum hosti; incertam namque*

Tuttavia, Labruna fa notare che proprio la nomina di questi magistrati era stata accolta, alla fine dell'anno precedente, come una vittoria della plebe, la quale aveva ottenuto che non venissero eletti consoli per l'anno seguente⁶⁸. Per questo, a suo avviso, è possibile sostenere che la nomina dittatoriale del 426 fosse non solo un rimedio alla sconfitta militare, quanto «un'occasione di rivincita politica del patriziato nei confronti del quale la *plebs* pochi mesi prima era riuscita ad essere *superior*»⁶⁹.

Altri momenti in cui tale tendenza si sarebbe manifestata sarebbero il 494, con la nomina di M. Valerio Massimo, *dictator adversus se* (rifer. alla plebe) *creatum*, per convincere i plebei secessionisti a prendere le armi e a difendere la città nella guerra contro Volsci, Equi e Sabini⁷⁰, e il 385, quando M. Manlio Capitolino aveva accusato il *dictator* di essere stato nominato non contro i Volsci o i Latini o gli Ernici (*totiens hostes quotiens patribus expediat*), ma *adversus se ac plebem Romanam*⁷¹.

Tali tentativi, seppur appartenenti ad un tempo lontano e forse in parte favolosi, ma nel suo nucleo essenziale storicamente credibili (in quanto rivelatori di una tensione all'interno del patriziato), rendono evidente – sostiene lo studioso – la possibile strumentalizzazione di tale magistratura a favore dei gruppi patrizi egemoni⁷².

aciem, signum aliis dari, receptui aliis cani iubentibus, invasere opportune Veientes. Castra propinqua turbatos ac terga dantes acceperere; plus itaque ignominiae quam cladis est acceptum. Maesta civitas fuit vinci insueta; odisse tribunos, poscere dictatorem: in eo verti spes civitatis.

⁶⁸ Liv. IV, 30, 15-16: *Controversia inde fuit utrum populi iussu indiceretur bellum an satis esset senatus consultum. Peruicere tribuni, denuntiando impedituros se dilectum, ut Quinctius consul de bello ad populum ferret. Omnes centuriae iussero. In eo quoque plebs superior fuit, quod tenuit ne consules in proximum annum crearentur.*

⁶⁹ LABRUNA, *Adversus...*, cit., pp. 62-63.

⁷⁰ Liv. II, 29, 9-12, in cui viene riportato il parere di Ap. Claudio: *Ap. Claudius, et natura immitis et effertus hinc plebis odio, illinc patrum laudibus, non miseris ait sed licentia tantum concitum turbatum et lascivire magis plebem quam saevire. Id adeo malum ex provocatione natum; quippe minas esse consulum, non imperium, ubi ad eos qui una peccaverint provocare liceat. "Agedum" inquit, "dictatorem, a quo provocatio non est, creemus; iam hic quo nunc omnia ardent conticescet furor. Pulset tum mihi lictorem qui sciet ius de tergo vitaeque sua penes unum illum esse cuius maiestatem violarit". 30, 2-5: [...] factione respectuque rerum privatarum, quae semper offecere officientque publicis consiliis, Appius vicit, ac prope fuit ut dictator ille idem crearetur; quae res utique alienasset plebem periculosissimo tempore, cum Volsci Aequique et Sabini forte una omnes in armis essent. Sed curae fuit consulibus patrum, ut imperium sua vi vehemens mansuetum permitteretur ingenio: M'. Valerium dictatorem Volesi filium creant. Plebes etsi adversus se creatum dictatorem videbat, tamen cum provocationem fratris lege haberet, nihil ex ea familia triste nec superbum timebat. La proposta di Claudio viene accolta per "interessi di parte", tuttavia la scelta del *dictator* ricade su una figura moderata, come quella di Valerio, la quale suscita anche nella *plebs* fiducia: del resto, era stato proprio il fratello del *dictator* a far approvare il diritto di *provocatio*.*

⁷¹ Liv. VI, 15, 7-8.

⁷² *Ibid.*, pp. 65-68.

Ciò verrebbe dimostrato anche dall'uso opposto che si sarebbe fatto nel 339 di tale istituto: la nomina di Publio Filone (oggetto di approfondimento più avanti⁷³) sarebbe stata il risultato di un aspro conflitto politico tra la parte patrizia e quella plebea, con quest'ultima che avrebbe beneficiato di una azione dittatoria assolutamente favorevole alle proprie istanze (tanto da meritare, nella versione liviana, la qualifica di *popularis*, da intendersi – secondo lo studioso – non solo come “democratica”, ma “volta a conseguire con ogni mezzo i favori popolari”)⁷⁴.

Da tutto ciò se ne deduce – conclude Labruna – che la *dictatura* risulta caratterizzata nella realtà politica romano-repubblicana da un utilizzo a fini di parte, ciò a causa «del suo essere (o poter diventare) un formidabile e ambiguo strumento istituzionale da impiegare a profitto dei gruppi, dei ceti, delle fazioni di cui il *dictator* è espressione»⁷⁵.

1.5. M. Hartfield e la trasformazione della dittatura

L'impostazione festiana, accolta da De Martino, riguardante le figure del *dictator optima lege e imminuto iure*, sarebbe stata contestata, oltre che dal rilevante e dettagliato lavoro di Giovanni Nicosia⁷⁶, già dall'importante opera di Marianne Hartfield del 1982, dal titolo “*The Roman Dictatorship: Its Character and its Evolution*”.

In tale contributo, l'interesse della studiosa è focalizzato principalmente sull'analisi delle *causae* e delle conseguenti responsabilità di cui sarebbe stato investito il *dictator*. A riguardo, la studiosa fonda la sua trattazione su una constatazione, ovvero che la dittatura, a differenza di quanto lascerebbero intendere i resoconti delle fonti, fermo restando il suo ricorso in situazioni di eccezionalità, si sarebbe modificata e adattata alle diverse contingenze storiche in cui sarebbe stata impiegata⁷⁷.

⁷³ Vd. § 2.3.

⁷⁴ LABRUNA, *Adversus...*, cit., pp. 70-71.

⁷⁵ *Ibid.*, p. 72.

⁷⁶ G. NICOSIA, *Sulle pretese figure di dictatores imminuto iure*, in *Studi in onore di Cesare Sanfilippo*, (Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza / Università di Catania), vol. VII, Milano 1987, pp. 529-592.

⁷⁷ M.E. HARTFIELD, *The Roman Dictatorship: Its Character and Its Evolution*, Berkeley 1982, pp. 3-4: «New, specific functions will be seen to emerge with time and become reflected in the many *causae* expressed in the sources. Never conceived by the Romans as unvarying in form or function, the dictatorship evolved and changed in response to numerous historical circumstances»; pp. 123-124: «Dictators *rgc* are magistrates, extraordinary ones that is true, but magistrates like other regularly elected officials. [...] And as before 367, even after 362 flexibility made *rgc* an effective tool in a variety of crises *militiae* and *domi*».

Nello specifico, si sarebbe venuta a configurare una prima fase nella quale avrebbe predominato l'onnicomprendente dittatura *rei gerundae causa*, in cui erano compresi tanto compiti di natura militare che di politica interna, dato che, a suo parere, le altre magistrature erano sospese (elemento questo che verrà dagli studiosi successivi confutato⁷⁸) e per questo il dittatore, unico magistrato attivo, avrebbe posseduto tutti i diritti e i poteri dei regolari magistrati annuali⁷⁹.

A questo primo periodo sarebbe seguito un cambiamento, collocabile secondo la studiosa dopo il 367, per il quale il *dictator rei gerundae causa*, pur mantenendo gli stessi poteri che aveva in precedenza, nei fatti avrebbe visto le proprie responsabilità convogliate verso la sfera militare, a causa della nascita di diverse nuove *causae*, concepite principalmente per compiti di politica interna⁸⁰.

Questa specializzazione, secondo la studiosa, sarebbe avvenuta per diverse motivazioni. Innanzitutto, per quanto riguarda la conduzione di *quaestiones*, il Senato avrebbe preferito, dopo il 331⁸¹, affidare tale incombenza ai consoli piuttosto che nominare un apposito dittatore (anche se, in situazioni molto particolari, vi si sarebbe ancora ricorsi, come nel caso del 314 con C. Menio⁸²). In secondo luogo, vi sarebbe stato un ricorso sempre più accentuato, tra la fine del IV e tutto il III secolo, alla *dictatura comitorum habendorum causa* per presiedere i comizi elettorali, tendenza che avrebbe ridotto l'impiego per tale mansione del dittatore *rei gerundae causa*. Tale attitudine avrebbe dunque reso l'uso della formula *rei gerundae causa* più esclusivo, circoscritto a mansioni di natura quasi esclusivamente militare⁸³.

Tuttavia, nel corso del III secolo, il ricorso alla *dictatura* avrebbe conosciuto un sensibile calo, fino al suo abbandono alla fine della seconda guerra punica. Le motivazioni di questo fenomeno, secondo Hartfield, sarebbero individuabili innanzitutto nel consolidamento del sistema dei promagistrati, al quale si stava iniziando a ricorrere in maniera sempre più ricorrente e che offriva meno impedimenti e maggiori vantaggi per

⁷⁸ Vd. FEZZI, *Modelli politici...*, cit., pp. 66-67; WILSON, *The Needed Man...*, cit., p. 104; VINCENTI, *Ius Publicum...*, cit., pp. 49-50.

⁷⁹ HARTFIELD, *The Roman Dictatorship...*, cit., p. 74 e 511-512.

⁸⁰ *Ibid.*, pp. 99-100.

⁸¹ Liv. VIII, 18, 1-13 riferisce (pur precisando che solamente alcune delle fonti da lui consultate ne davano notizia) che in quell'anno vi sarebbe stata una terribile malattia che colpiva e uccideva i *primores civitatis*: la colpa di ciò fu attribuita ad una congiura di matrone, che avrebbero preparato veleni e pozioni con cui avvelenare i cittadini.

⁸² Per un'analisi approfondita dell'episodio vd. § 2.4.

⁸³ *Ibid.*, pp. 122-123.

la conduzione di una campagna militare (specie se a lungo termine) rispetto alla soluzione dittatoria. Ad essa si sarebbe ricorso solamente in casi di estrema necessità, ovvero nel momento in cui entrambi i consoli avessero subito una grave sconfitta e nessun magistrato o promagistrato potesse assumere il comando⁸⁴.

Inoltre, data la proliferazione di comandanti in campo, ne consegue che i consoli avevano maggiori possibilità di abbandonare temporaneamente il campo per rientrare a Roma e presiedere le elezioni consolari. Ciò avrebbe portato, dopo aver conosciuto un uso massiccio durante la guerra annibalica, alla caduta in disuso anche della *dictatura comitiorum habendorum causa*, giustificabile, a parere della studiosa, con la volontà del Senato di ripristinare il ricorso a tale magistratura straordinaria in situazioni esclusivamente eccezionali⁸⁵.

1.6. Lo studio di Wilson e la valenza delle *causae dittatorie*

Più di recente, sul problema delle mansioni affidate al *dictator* e della valenza delle *causae* riportate dai Fasti è tornato Mark Wilson, nella sua pubblicazione di dottorato dal titolo “*The Needed Man: the Evolution, Abandonment and Resurrection of the Roman Dictatorship*”⁸⁶.

Nello specifico, lo studioso condivide alcune delle riflessioni di Hartfield, soprattutto sull’adattabilità della magistratura dittatoria alle diverse circostanze e le motivazioni dietro i suoi cambiamenti nel IV secolo e il successivo abbandono. Tuttavia, egli diverge rispetto ad alcune argomentazioni della studiosa, soprattutto in relazione all’importanza accordata alle *causae* dittatorie.

⁸⁴ HARTFIELD, *The Roman Dictatorship...*, cit., pp. 199-201: «The dictatorship remained legally barred from the campaigns and administrative duties outside Italy so the annual magistrates and fluctuating number of promagistrates continued to serve abroad. In the third century dictators rge with military emphasis were only named when both consuls suffered major defeats during the campaigns and when no other magistrate or promagistrate was present to assume command. [...] There was just no need deemed extraordinary enough after 202 for use of the dictatorship rge for a military porpuse».

⁸⁵ *Ibid.*, pp. 261-264: «After 202 Rome reaffirmed her policy of reserving their extraordinary dictatorship for extraordinary problems. In a very real sense such concerted attempts to adhere to ordinary procedures reflected and stressed the extraordinary character of the dictatorship, a quality too recently debased by continual use».

⁸⁶ Si tenga presente l’impossibilità di racchiudere in così poco spazio tutti gli argomenti toccati dallo studioso, che comprendono quasi tutti i temi affrontati dagli autori precedenti e qui esposti. In questa sede si è deciso di concentrare l’attenzione in particolare sulla discussione relativa alle *causae* dittatorie e al loro reale valore, a partire da quanto affermato da Hartfield. Si rimanda, inoltre, ad una recentissima opera dello studioso sul tema, M.B. WILSON, *Dictator: The Evolution of the Roman Dictatorship*, Ann Arbor 2021, la quale, proprio a causa della sua recente pubblicazione, è stata impossibile da reperire.

Secondo lo studioso, infatti, «the *causae* are mostly useless as a means of gaining insight into how the office functioned, and as a taxonomy it is of almost no value»⁸⁷. Questo sarebbe dimostrabile sulla base di due argomentazioni. Innanzitutto, più della metà delle ottantacinque dittature arcaiche sono riportate come *rei gerundae causa*, una formula con cui si sarebbero indicati compiti di natura sia militare sia giudiziaria sia di mantenimento dell'ordine pubblico. In secondo luogo, le *causae* alternative a quella “tradizionale” sono comparse solamente a metà della tricenaria storia della dittatura. Le *causae* non sarebbero dunque totalmente affidabili nell'analisi di una dittatura in quanto non rappresenterebbero efficacemente gli usi che si facevano della dittatura durante i primi secoli della sua esistenza⁸⁸.

La stessa reale valenza della *causa*, continua Wilson, non è ben chiara. Sul loro possibile significato, lo studioso formula tre ipotesi:

1. La *causa* era la mera spiegazione, riportata in un secondo momento dai pontefici negli *Annales*, sui quali gli autori successivi si basano, per cui si era ricorsi ad un *dictator*.
2. Essa era parte della formula ufficiale di nomina del dittatore da parte del console, la quale forse entrava anche nella titolatura della *dictatura*.
3. Essa era compresa nell'espressione rituale di investitura del *dictator* con l'*imperium* da parte dei *comitia curiata*.

Delle tre ipotesi, l'unica che può essere accolta, a parere dello studioso, risulta essere la prima. In primo luogo, non si ha prova nelle descrizioni delle fonti delle altre due supposizioni, né in relazione alla nomina consolare, né al voto della *lex curiata de imperio* da parte dei comizi curiati (cosa che, in quest'ultimo caso, avrebbe creato un *unicum* circa la natura dell'*imperium*, che sarebbe stato così forzato entro limiti altrimenti non attestati)⁸⁹. Secondariamente, la violazione di una condizione per la quale il console aveva chiesto l'approvazione divina avrebbe certamente causato una reazione ben diversa rispetto a quella riscontrata, per esempio, nel 363 – con il tentativo di L. Manlio Imperioso, nominato *clavi figendi causa*, di prendere il comando della guerra contro gli

⁸⁷ WILSON, *The Needed Man...*, cit., p. 24.

⁸⁸ *Ibid.*, pp. 23-25.

⁸⁹ L'unico caso riscontrabile sarebbe stato quello del *maius imperium*, in relazione a quello di cui erano rivestiti altri magistrati (*ibid.*, pp. 39-40).

Ernici – quando, in seguito all'intervento dei tribuni della plebe, il *dictator* sarebbe stato costretto ad abdicare⁹⁰.

Per tali motivazioni, lo studioso afferma che la limitazione del potere dittatorio non sarebbe derivata da restrizioni costituzionali al suo incarico, ma da ciò che lui designa con il termine inglese “mandate”: con tale termine egli indica l'unica e specifica operazione di cui il magistrato straordinario doveva occuparsi, alla quale i funzionari ordinari erano impossibilitati a dedicarsi e la cui risoluzione determinava il termine della carica⁹¹.

Wilson procede quindi ad un'analisi approfondita delle fonti, in modo tale da poter determinare la causa che avrebbe spinto a ricorrere al dittatore, le azioni compiute nel corso del suo mandato e in quali circostanze il magistrato avrebbe abdicato alla propria carica. Ciò che emerge da quest'indagine è, primariamente, la varietà di emergenze e situazioni che avrebbero richiesto la nomina di un *dictator*. In seconda istanza, l'evoluzione della *res publica* avrebbe portato nel tempo ad una variazione dei contesti di uso della *dictatura* (elemento questo, già messo in evidenza da Hartfield): in una prima fase, più antica, la moltitudine di nemici avrebbe richiesto la nomina di un comandante comune; più recentemente, il *dictator* sarebbe invece servito per sostituire i consoli a Roma mentre essi erano impegnati in diversi teatri di guerra (essendo un comandante militare ordinario meno necessario)⁹².

Nonostante la varietà di compiti riscontrabili a partire dalle fonti – conclude Wilson – essi presentano tutti un elemento comune: si trattava di compiti vitali che i magistrati ordinari non potevano in quel momento portare a termine, o per lontananza, o perché

⁹⁰ WILSON, *The Needed Man...*, cit., p. 40. Per l'episodio di L. Manlio Imperioso vd. Liv. VII, 3, 9 (trascritto a § 1.1. n. 29).

⁹¹ *Ibid.*, pp. 40-41: «A taxonomy in which all of these actions are glommed under a single vague umbrella category, describing neither what was done nor what could not be done and overlapping with the more specific categories, is meaningless. [...] The dictatorship was not constrained by standing constitutional limitations on the office but by the mandate, the term used hereinafter: the one, specific thing which this extraordinary magistrate must do that the sitting magistrates are insufficient for, and which must be resolved in order for the dictatorship to subside. Each dictatorship in the three-century history of archaic dictators involved the dictator confronting that need, resolving it if possible, and then resigning».

⁹² *Ibid.*, pp. 42-43: «Not only were dictators called upon to meet a wide variety of emergencies, but the ongoing evolution of the Roman Republic invoked new kinds of dictator-level contingencies and left behind old ones. A shift in the approach to conflict is also suggested by the preeminence during the first half of the archaic period of engaging a dictator when faced with multiple enemies converging on Rome (a situation where a common commander would be an advantage), while in the second half the most common dictatorships involved the dictator standing in for the consuls at Rome while they waged war in different theaters (where a common commander would not be an advantage)».

deceduti o ammalati, o per altre ragioni. Il dovere del *dictator* era dunque quello di eliminare l'emergenza che aveva richiesto la sua nomina e, dopo aver riportato la situazione alla normalità, abdicare alla carica⁹³.

1.7. Emergenzialità della figura dittatoria: la posizione di Golden

Per quanto riguarda, invece, la questione relativa alla natura emergenziale della dittatura, importante risulta essere il contributo di Gregory K. Golden, che ha inserito l'approfondimento della figura dittatoria all'interno di una più vasta analisi del concetto di crisi nel mondo romano e delle soluzioni adottate per rispondervi, a partire da alcuni momenti chiave come la seconda guerra punica, la vicenda dei Gracchi, lo scontro tra Mario e Silla, la congiura di Catilina e la dittatura cesariana⁹⁴.

Lo studioso, concentrando la propria attenzione sulle dittature con finalità prettamente militari, mira a verificare se si possa definire la dittatura una magistratura "straordinaria", a cui si ricorreva in situazioni di estrema difficoltà, e quali fossero le situazioni che la richiedevano⁹⁵.

A tale scopo – definendo la crisi come una situazione in cui un soggetto, o un gruppo, responsabile delle decisioni all'interno di una comunità, percepisce una minaccia per sé o per cose a cui si attribuisce un valore fondamentale⁹⁶ – prende in considerazione alcune vicende nelle quali si sarebbe ricorso alla *dictatura*. Essa viene indicata come un meccanismo di risposta alle gravi difficoltà che minacciavano la sicurezza e la stabilità dello stato, per cui si cedeva tutto il potere ad un unico, straordinario funzionario

⁹³ WILSON, *The Needed Man...*, cit., p. 47: «Dictators were appointed to perform vital tasks that the ordinary magistrates were not in a position to do. Sometimes neither of the consuls was the man to get the job done; sometimes the choice of dictator inspired the Romans where the consuls could not; sometimes the consuls were ill, far away, or dead».

⁹⁴ In questa sede si prende in considerazione l'analisi realizzata in G.K. GOLDEN, *Crisis Management the Roman Republic: The Role of Political Institutions in Emergencies*, Cambridge 2013; per uno studio più approfondito sul concetto di crisi e sulle misure in sua risposta si rimanda alla precedente tesi di dottorato dell'autore (G.K. GOLDEN, *Emergency Measures: Crisis and Response in the Roman Republic (from the Gallic Sack to the Tumultus of 43BC)*, New Brunswick–New Jersey 2008), in cui, però, lo spazio dedicato alla figura del *dictator* è minore (e, per larga parte, le argomentazioni ivi proposte vengono riprese nel successivo contributo).

⁹⁵ GOLDEN, *Crisis Management...*, cit., p. 11.

⁹⁶ *Ibid.*, p. 4: « A crisis, to put it in its simplest terms, is a situation in which a decision maker, or a group designated as the decision makers within a community, perceives a threat to itself or to things upon which the decision maker places very high value (core values)».

esecutivo⁹⁷. Tali problemi sono suddivisi dall'autore in questioni di provenienza esterna (portando gli esempi di L. Quinzio Cincinnato nel 458 e M. Furio Camillo nel 390) e di politica interna (con l'esempio di P. Manlio Capitolino nel 368), concludendo il proprio approfondimento con l'analisi delle dittature a cui si era ricorso durante la seconda guerra punica.

Per quanto riguarda il primo aspetto, lo studioso, pur sottolineando che sia il caso di Cincinnato sia quello di Camillo presentano numerosi elementi dubbi e dai caratteri leggendarî, riscontra una regolarità nelle azioni performate da un *dictator*, a partire dalla nomina di un *magister equitum*, la conduzione di una battaglia contro un nemico esterno e l'abdicazione alla carica una volta portato a termine il proprio compito. Nonostante le potenziali invenzioni e distorsioni, tali racconti dovevano riflettere, a parere dello studioso, la pratica concreta e le aspettative che le generazioni successive avevano rispetto alla dittatura e al suo ruolo di risoltrice di crisi⁹⁸.

Tale situazione sarebbe riscontrabile anche negli eventi del 368: secondo Golden, infatti, nonostante i gravi problemi storiografici che affliggono l'intero resoconto della vicenda, uno degli elementi più probabili sarebbe proprio la nomina di P. Manlio Capitolino a *dictator*. Nonostante l'insuccesso nel risolvere il conflitto interno in corso, ciò che si dedurrebbe dall'episodio è che la classe dirigente romana di allora riteneva – o almeno così sarebbero stati interpretati i loro comportamenti dalle generazioni successive – la dittatura una soluzione a cui ricorrere per risolvere tensioni interne⁹⁹.

A partire dal III secolo, tuttavia, sarebbe sopraggiunto un importante cambiamento, con l'Urbe che si sarebbe proiettata sempre di più fuori dai confini dell'Italia, causando di fatto la desuetudine di una magistratura, come quella della *dictatura*, il cui raggio d'azione era limitato al territorio italico. A ciò si aggiungerebbe una volontà sempre più accentuata da parte del Senato di proporsi come principale organo di risposta a situazioni di crisi. Ciò si dedurrebbe dall'utilizzo sempre più sporadico di *dictatores* in contesti di

⁹⁷ GOLDEN, *Crisis Management...*, cit., p. 11: «from ancient times, their primary response mechanism to severe crises that threatened the safety and stability of the state was to hand over all power to a single, extraordinary executive official: the *dictator*».

⁹⁸ *Ibid.*, pp. 11-22: «Embellished or not, this account probably reflected actual practice (and may very well have been derived from real events). Therefore, it is useful in helping to establish what became normative expectations among later generations for the dictatorship in its crisis response role».

⁹⁹ *Ibid.*, pp. 22-40: «The fact is that the Roman ruling class of that time, at least as much as their attitudes were understood by later generations, saw the dictatorship as an office they could resort to in order to face an internal dispute. At least, before the *lex Valeria de provocatione* of 300 was passed».

grave emergenza, come per esempio la guerra contro Pirro o la prima guerra punica (in cui si sarebbe ricorsi solamente in un'occasione ad un *dictator*, cioè in seguito alla grave sconfitta subita nel 249 dal console P. Claudio Pulcro a Deprana), cui si sarebbe invece sostituito un ruolo molto più attivo del consesso dei *patres*, visibile in particolar modo durante la seconda guerra punica¹⁰⁰.

Ciò però non avrebbe determinato, a detta dello studioso, l'abbandono totale della figura del *dictator*, che sarebbe rimasta, nell'orizzonte politico, una soluzione a momenti di grave crisi interna. Nel riferire della drammatica seduta del Senato nel 133, che avrebbe preceduto l'assassinio di Tiberio Gracco da parte del *pontifex maximus* P. Cornelio Scipione Nasica, Appiano (che, secondo Golden, avrebbe potenzialmente ripreso tale riflessione dalla fonte alla quale egli ha attinto) si chiede per quale ragione i Romani non siano ricorsi alla nomina di un dittatore¹⁰¹. Questa notazione – conclude lo studioso – darebbe l'idea di come la dittatura fosse rimasta nell'immaginario collettivo una soluzione a situazioni problematiche¹⁰².

1.8. Emergenzialità della figura dittatoria: la posizione di Cornell

A tale visione si oppongono però le osservazioni di alcuni studiosi, come Timothy Cornell, autore nel 2015 di un rilevante contributo dal titolo “*Crisis and Deformation in the Roman Republic: The Example of the Dictatorship*”.

In esso, lo studioso americano mira a mettere in dubbio l'assunto secondo cui la dittatura sarebbe stata una risposta emergenziale ad uno stato di crisi. Egli rileva infatti che nel resoconto liviano degli anni dal 366 al 300 (ovvero quelli in cui si sarebbe maggiormente ricorsi alla soluzione dittatoria), solamente in pochissime occasioni vi sarebbe stata traccia di qualcosa che possa essere ragionevolmente descritto come momento di grave crisi o pericolo, tale, appunto, da richiedere l'intervento di un *dictator*. Delle quaranta occorrenze di tale magistratura, la maggior parte avrebbe invece

¹⁰⁰ GOLDEN, *Crisis Management...*, cit., pp. 40-41 e 207-209: «It is during this century that the senate began to assert itself more as a primary crisis decision-making authority and not a body that handed off responsibility to deal with crises to an executive officer who was free to do as he wished. [...] The importance of the senate as the prime responder to a crisis situation, however, comes sharply into focus when we examine their active role in deciding policy during the Second Punic War».

¹⁰¹ App. BC, I, 16: καί μοι θαῦμα καταφαίνεται τὸ πολλάκις ἐν τοιοῖσδε φόβοις διὰ τῆς αὐτοκράτορος ἀρχῆς διασεσωσμένους τότε μηδ' ἐπὶ νοῦν τὸν δικτάτορα λαβεῖν, ἀλλὰ χρησιμώτατον τοῖς προτέροις τότε τὸ ἔργον εὐρεθὲν μηδ' ἐν μνήμῃ τοῖς πολλοῖς ἄρα γενέσθαι μήτε τότε μήθ' ὕστερον.

¹⁰² *Ibid.*, pp. 40-41.

riguardato la risoluzione di «minor tasks», come la conduzione delle elezioni, la celebrazione di giochi e festività o l'affissione del chiodo al muro del tempio di Giove Ottimo Massimo, compiti che potevano essere portati a termine da magistrati regolari se non fossero stati impegnati o comunque impossibilitati in quel momento¹⁰³.

Anche per quanto riguarda la conduzione di campagne militari – secondo l'opinione dello studioso – l'importanza della *dictatura* sembrerebbe doversi in parte rivedere: dal resoconto liviano emergerebbe come nel IV secolo (sicuramente nel 360, 358, 353, 345 e 334) molti dei dittatori con funzioni militari siano stati nominati in un momento in cui i consoli erano impegnati altrove¹⁰⁴.

Sarebbero pochi i casi in cui si ricorse alla magistratura straordinaria per situazioni autenticamente serie. Per esempio, nel 362 Appio Claudio Crasso Inregillense (come si vedrà più approfonditamente in seguito¹⁰⁵) fu nominato dittatore *rei gerundae causa* dopo che il console L. Genucio era stato sconfitto e ucciso da un'imboscata degli Ernici¹⁰⁶. Anche la vicenda del 349 lascerebbe intendere ciò: essendo deceduto ancora in carica il console Appio Claudio Crasso, il Senato non giudicò necessario nominare un dittatore (anche se, come il testo sembra sottintendere, tale situazione lo avrebbe normalmente richiesto), lasciando il potere nelle mani dell'altro console L. Furio Camillo¹⁰⁷.

¹⁰³ CORNELL, *Crisis and Deformations...*, cit., pp. 110-115: «This is the idea, presupposed in all accounts, ancient and modern, that the dictatorship was a response to crisis, and reflects a state of emergency, a state of siege, or a state of exception. [...] what has not been noticed is the more striking and very surprising fact that in the period when the dictatorship was most regular and frequent (that is, from c. 366 to 300) there is almost no trace in the record of anything that could reasonably be described as a serious crisis or emergency. [...] Few if any of the 40 dictators who held office between 363 and 300 were appointed in response to what could reasonably be described as a serious emergency. Indeed, during this period an increasing number of dictators were appointed for minor tasks [...]. These were routine tasks that would otherwise have been performed by regular magistrates; and it would seem obvious that dictators were called upon because the regular magistrates were otherwise engaged [...]». Sul punto vd. anche F.K. DROGULA, *Commanders and Command in the Roman Republic and the Early Empire*, Chapel Hill 2015, pp. 178-179.

¹⁰⁴ Cornell, *Crisis and Deformations...*, cit., p. 116.

¹⁰⁵ Vd. § 2.1.

¹⁰⁶ Liv. VII, 6, 9-10: *Forte ita tulit casus, ut Genucius ad hostes magno conatu profectus in insidias praecipitaret et legionibus necopinato pavore fuis consul circumventus ab insciis quem interceptissent occideretur. Quod ubi est Romam nuntiatum, nequaquam tantum publica calamitate maesti patres, quantum feroces infelici consulis plebeii ductu, fremunt omnibus locis: irent crearent consules ex plebe, transferrent auspicia quo nefas esset.*

¹⁰⁷ Liv. VII, 25, 10-12: *Inter cetera tristia eius anni consul alter Ap. Claudius in ipso belli apparatu moritur; redieratque res ad Camillum, cui unico consuli, vel ob aliam dignationem haud subiciendam dictaturae vel ob omen faustum ad Gallicum tumultum cognominis, dictatorem adrogari haud satis decorum visum est patribus. Consul duabus legionibus urbi praepositis, octo cum L. Pinario praetore diuisis memor paternae virtutis Gallicum sibi bellum extra sortem sumit, praetorem maritimam oram tutari Graecosque arcere litoribus iussit.*

Cornell ne deduce quindi che «most of the known dictators *rei gerundae causa*, just like those appointed to hold elections or perform religious duties, seem to have more-or-less routine substitutes for the regular magistrates»¹⁰⁸. Tale asserzione verrebbe supportata anche dal fatto che, anche in occasione di importanti campagne militari in risposta a momenti di difficoltà, il comando veniva solitamente affidato ai consoli (*e.g.* la campagna del 340 contro i Latini, culminata nella battaglia del Vesuvio)¹⁰⁹.

Inoltre, lo scarso uso della dittatura *rei gerundae causa* dalla fine del 300 all'inizio della seconda guerra punica, nonostante le importanti campagne militari condotte, dimostrerebbe che il *dictator* non era più ritenuto (o non lo era mai stato) il mezzo migliore per la risoluzione di importanti campagne militari. Ortensio sarebbe stato nominato dittatore in occasione di una nuova secessione plebea; l'unico altro dittatore *rei gerundae causa* prima del 217 sarebbe stato A. Atilio Caiatino, il quale però, secondo Zonara, non avrebbe compiuto nulla di memorabile¹¹⁰.

Il ricorso alla *dictatura* avrebbe dunque risposto ad una necessità, ovvero il bisogno, in determinate circostanze, di avere un comandante militare aggiuntivo, la cui autorità fosse uguale a quella dei due consoli annuali. Ciò trova conferma anche nell'esiguo numero di dittatori (cinque) che, secondo i Fasti Trionfali (che coprono il periodo dal 363 al 264), avrebbero condotto un trionfo¹¹¹.

L'inaugurazione di nuove modalità di gestione di impegni militari concomitanti avrebbe infine decretato la crisi definitiva dell'istituto dittatorio. Dal IV secolo, infatti, il Senato avrebbe introdotto il sistema dei promagistrati, insieme ad una più chiara definizione delle *provinciae* per i magistrati ordinari. Ciò permetteva al consesso dei *patres* di avere maggiore controllo sui compiti da affidare ai vari funzionari, nonché di mantenere al comando coloro che ne erano ritenuti meritevoli, permettendo così alla *res publica* di avere sempre sufficienti comandanti militari. In caso di estrema necessità, poi, si sarebbe ricorso anche alla concessione di *imperia a privati*¹¹².

Per quale motivo, dunque, le fonti propongono una visione così diversa della *dictatura*? Certamente, secondo Cornell, la principale motivazione è che nessuno dei

¹⁰⁸ CORNELL, *Crisis and Deformations...*, cit., p. 118.

¹⁰⁹ Liv. VIII, 9-11.

¹¹⁰ *Ibid.*, pp. 116-118; vd. anche DROGULA, *Commanders and Command...*, cit., pp. 172-173. Sulla figura di Caiatino vd. § 2.6.

¹¹¹ CORNELL, *Crisis and Deformations...*, cit., pp. 118-119.

¹¹² *Ibid.*, p. 119.

primi storiografi romani (Fabio Pittore, Cincio Alimento, Catone) aveva visto la magistratura dittatoria in azione nel momento di suo massimo utilizzo, essendo vissuti durante la seconda guerra punica. Proprio in quel periodo, a causa della grave crisi sopraggiunta, si sarebbe operato il recupero di tale istituto «perhaps with a residual memory that in the earliest years of the republic it had functioned as an emergency measure»¹¹³. Le esperienze successive al Trasimeno e a Canne avrebbero condizionato la percezione degli storici contemporanei e successivi, i quali le avrebbero ritenute autentiche riprese dell'originale istituto emergenziale e dando perciò per assodato che avesse sempre avuto tale funzione. Infine, e ancor più importante delle motivazioni precedenti, l'esperienza sillana e cesariana nel I secolo avrebbero cambiato per sempre l'idea della dittatura nella mentalità degli autori antichi, esercitando molto più potere di quanto avessero mai fatto i loro predecessori, con nuove *causae* e durata indefinita¹¹⁴.

Tale distorsione, conclude Cornell, avrebbe influenzato anche le opinioni degli studiosi moderni, i quali, proprio su queste basi, avrebbero raffigurato un *dictator* caratterizzato da poteri emergenziali senza restrizioni e da un *maius imperium*¹¹⁵.

1.9. Emergenzialità della figura dittatoria: la posizione di Drogula

Come Cornell, anche un altro studioso, Fred Drogula, si distacca dalla raffigurazione totalmente “emergenziale” della dittatura. Nella sua monografia intitolata “*Commanders & Command in the Roman Republic and Early Empire*”, in cui approfondisce complessivamente il concetto di *provincia* e autorità militare nella Roma repubblicana e della prima parte dell'Impero, l'autore prende in considerazione anche l'istituto della *dictatura*.

Egli, innanzitutto, mette in luce come molti elementi di questa magistratura siano per noi oscuri. Ciò è dovuto ad una tradizione estremamente problematica, caratterizzata dalla seriorità rispetto al periodo di massimo utilizzo della dittatura, la quale avrebbe portato ad accogliere, accanto ad elementi veritieri, notizie provenienti da miti, leggende, vecchie storie costruite su tali avvenimenti¹¹⁶. Drogula sottolinea per esempio come Polibio, una delle fonti più importanti per quanto riguarda la storia della repubblica, fornisca una

¹¹³ CORNELL, *Crisis and Deformations...*, cit., p. 119.

¹¹⁴ *Ibid.*, p. 120; cfr. anche DROGULA, *Commanders and Command...*, cit., p. 179.

¹¹⁵ CORNELL, *Crisis and Deformations...*, cit., pp. 120-123.

¹¹⁶ DROGULA, *Commanders and Command*, cit., p. 163 e 179.

descrizione della dittatura che risulta essere chiaramente scorretta, probabilmente distorta da una tradizione popolare che, nei sessant'anni che dividevano l'ultimo suo impiego (nel 202) dall'arrivo a Roma dello storico greco (nel 168), aveva attribuito a tale obsoleta magistratura caratteristiche che in realtà non possedeva.

In alcuni casi, fa notare lo studioso¹¹⁷, sarebbero le stesse fonti a segnalare come le notizie circa la conduzione di determinati conflitti siano confuse. Per esempio, nel resoconto del 322, Livio fa notare come gli autori antichi divergessero nel riferire se il *dictator* Aulo Cornelio Cosso Arvina fosse stato nominato per la conduzione della guerra contro i Sanniti o per sostituire il pretore malato nel dare il segnale di inizio alla gara dei carri nei *Ludi Romani*¹¹⁸. Ciò, secondo lo studioso americano, andrebbe non solo a sottolineare la difficoltà delle fonti nell'identificare con sicurezza la mansione affidata al magistrato, ma dimostrerebbe soprattutto come fosse quantomeno contemplata la possibilità di nominare un *dictator* per compiti di minor importanza.

Su queste basi, Drogula arriva a sostenere come questo magistrato non avrebbe agito in virtù di un *maius imperium*, come riferito da parte delle fonti e della dottrina precedente, ma quasi come collega del console. Questa affermazione, oltre che sulla base di alcune dichiarazioni degli *auctores* antichi¹¹⁹, sarebbe verificabile anche a partire dalla vicenda di Fabio Massimo del 217, il quale, come dittatore, avrebbe ricevuto il compito di combattere contro Annibale, mentre al console Gemino, il precedente detentore di tale *provincia*, sarebbe stato affidato un nuovo incarico (ovvero il comando della flotta)¹²⁰.

Secondo lo studioso, questo trasferimento di competenze dimostrerebbe che era il possesso della titolarità della *provincia*, e non un ipotetico *maius imperium*, la ragione della superiore autorità di un magistrato rispetto ad un altro. Questa asserzione, applicata alla *causa* dittatoria, porta lo studioso a concludere che il *dictator* aveva la facoltà di applicare i propri poteri limitatamente all'adempimento della mansione per la quale era

¹¹⁷ DROGULA, *Commanders and Command*, cit., pp. 164-165.

¹¹⁸ Liv. VIII, 40, 1-3. Vd. anche il resoconto della conquista di Nola del 313 (Liv. IX, 28, 2-6), secondo alcuni portata a termine dal dittatore C. Petelio Libone Visolo, per altri dal console C. Giunio Bubulco Bruto, con il *dictator* che, secondo questa versione alternativa, sarebbe stato nominato per affiggere il chiodo sul muro del tempio di Giove (vd. T.R.S. BROUGHTON, *The Magistrates of the Roman Republic*, vol. I, New York 1951-60, p. 158; HARTFIELD, *The Roman Dictatorship...*, cit., pp. 443).

¹¹⁹ Cic. *Rep.* II, 56: *magnaque res temporibus illis a fortissimos viris summon imperio praeditis, dictatoribus atque consulibus, belli gerebantur; leg. 3, 3, 9: si senatus creverit, idem iuris quod duo consules teneto, isque ave sinistra dictus populi magister esto.*

¹²⁰ Liv. XXII, 31-32, che attribuisce tale ordine al Senato; Pol. III, 96, 8 (il quale però, come riferisce a III, 88, 8-9, ascrive la disposizione a Fabio).

stato nominato e che non poteva farne un uso indiscriminato. Ciò spiegherebbe anche per quale motivo non vi è testimonianza, se non in rari casi, di tentativi da parte di un *dictator*, nominato per compiti di natura civile, di condurre una campagna militare in virtù della loro autorità¹²¹.

Ai dittatori si sarebbe dunque ricorsi per tali motivazioni:

1. Risolvere conflitti militari per i quali sarebbe stato impossibile richiamare i consoli, perché impegnati altrove¹²².
2. Sostituire un console che fosse troppo malato per mantenere il comando (senza tuttavia avere un potere di comando superiore rispetto a quello del console, ma fungendo solamente da subentrante)¹²³.
3. Aiutare un console (o un tribuno con potestà consolare) contro un nemico particolarmente potente e pericoloso; nella maggior parte dei casi ciò sarebbe avvenuto con la divisione della *provincia* in due specifici e indipendenti compiti (come avveniva per i consoli)¹²⁴.

Prima dell'introduzione della *prorogatio* nel 327, i Romani avevano un numero limitato di magistrati annuali che potevano esercitare annualmente il comando militare; perciò, la dittatura era probabilmente utilizzata per aumentare, quando necessario, il numero di comandanti legali¹²⁵.

¹²¹ DROGULA, *Commanders and Command...*, cit., pp. 170-173: «Furthermore, why did none of the dictators created to perform relatively minor civilian tasks in Rome ever try to use their dictatorial authority to obtain a military command? [...] The answer must be that dictators – like regular magistrates – could use the full force of their *imperium* only in the tasks or purposes assigned them by the state». L'unica eccezione attestata in Livio sembrerebbe essere la già citata *dictatura* di L. Manlio Capitolino Imperioso nel 363 (vd. Liv. VII, 3, 9 trascritto a § 1.1. n. 29).

¹²² *Ibid.*, p. 176 n. 147 cita il caso del 333, quando si sarebbe ricorsi ad un dittatore (P. Cornelio Rufino) per rispondere ad un improvviso attacco da parte dei Sanniti (Liv. VIII, 17, 1-4); i consoli avrebbero mantenuto nel frattempo la *provincia* che era stata loro assegnata, ovvero la guerra contro i Sidicini (anche se, vi è da segnalare, il *dictator* sarebbe stato dichiarato *vitio creatus*, e si sarebbe quindi ricorsi, secondo Livio, all'interregno. Il racconto della vicenda in questo punto sembra assai confuso: non sembra comprendersi il motivo per il quale, in sostituzione di un *dictator* nominato per motivazioni belliche, si sia ricorsi ad un interregno per eleggere i nuovi consoli dell'anno seguente).

¹²³ Vd. Liv. VIII, 29, 9, in cui si riferisce della nomina nel 325 di L. Papirio Corsore a dittatore in luogo del malato L. Furio Camillo per condurre la guerra contro i Vestini; 40, 2-3, con la già citata nomina di Aulo Cornelio Cosso Arvina nel 322 a *dictator* per dare il segnale di inizio, secondo una delle versioni attestate dagli annalisti, della gara dei carri al posto del malato pretore; IX, 29, 3, dove si racconta che nel 312 si sarebbe ricorsi alla dittatura di C. Giunio Bubulco (anche se secondo i Fasti Capitolini il *dictator* sarebbe stato C. Sulpicio Longo, vd. DEGRASSI, *Fasti...*, cit., pp. 48-49) per condurre la guerra contro gli Etruschi, a causa della malattia del console P. Decio Mure (vd. BROUGHTON, *The Magistrates...*, cit., pp. 147-148 per il 325; *ibid.*, pp. 149-150 per il 322; *ibid.*, pp. 159-160 per il 312).

¹²⁴ Liv. IV, 27, 2; VI, 2, 7-8; 6, 12-15; VII, 11, 5-9; 15, 9.

¹²⁵ DROGULA, *Commanders and Command...*, cit., p. 175.

Ciò verrebbe dimostrato, a suo parere, anche dalla durata della magistratura, fissata, nella sua massima estensione possibile, a sei mesi. La coincidenza di questo dato con l'originaria durata della proroga dell'*imperium* concessa ai primi promagistrati fa supporre che, nell'ideale romano, entrambe fossero intese come soluzioni di breve durata alla mancanza di comandanti militari. La maggiore fortuna della soluzione promagistratuale, così come già sostenuto anche da Hartfield, avrebbe provocato il lento declino del ricorso a tale magistratura¹²⁶.

Così come Cornell, anche Drogula termina la propria disamina interrogandosi sul perché di tale discrasia tra la rappresentazione della dittatura fornita dalle fonti e la sua reale applicazione. Oltre alla lontananza cronologica, argomento già messo in evidenza dal primo, egli attribuisce parte della responsabilità all'esemplarità delle figure che avevano rivestito la *dictatura* (come Cincinnato, Furio Camillo e Manlio Torquato, per fare qualche esempio), i quali avrebbero trasferito a tale magistratura un'aura di potere e autorità che essa in realtà non aveva¹²⁷.

In aggiunta a ciò, il fatto che si trattasse di una magistratura priva di un collega di pari grado la rendeva maggiormente esclusiva e, dunque, più simile alla monarchia di quanto non fosse il consolato, rivestendola di un forte prestigio (deducibile anche dalla locuzione greca στρατηγός αὐτοκράτωρ, utilizzata per indicare il *dictator*)¹²⁸.

Infine, le dittature di Silla e Cesare, rivestite di poteri eccezionalmente ampi rispetto all'originale dittatura, dovevano aver cambiato per sempre l'idea della dittatura nella mentalità romana¹²⁹.

1.10. Organizzazione del lavoro

Come si è dunque potuto notare dall'analisi appena condotta, le difficoltà create dalle scarse (e discordanti) notizie delle fonti (delle quali si è cercato di evidenziare le diverse criticità) hanno portato gli studiosi a fornire interpretazioni differenti della figura dittatoria sia riguardo la sua nascita sia sul reale valore e importanza di tale magistratura all'interno degli eventi politico-militari dell'Urbe.

¹²⁶ DROGULA, *Commanders and Command...*, cit., p. 176.

¹²⁷ *Ibid.*, p. 179.

¹²⁸ *Ibid.*, p. 179.

¹²⁹ *Ibid.*, pp. 162-163.

In particolare, si sono innanzitutto messe in luce le diverse teorie sulla nascita di tale magistratura, la quale è stata vista o come un retaggio dell'epoca monarchica, o il risultato di un'importazione da un originale istituto latino, oppure la trasformazione di una magistratura ordinaria in straordinaria. In seguito, si è cercato di dar conto delle diverse opinioni sulle caratteristiche della *dictatura*, sia circa un suo possibile uso politico di parte, sia sui compiti a lei affidati. Accanto ad una linea interpretativa che vedeva nel *dictator* una figura di grande rilievo, a cui ricorrere in situazioni di emergenza e di crisi, si è sviluppata di recente un'ulteriore corrente di pensiero volta a ridimensionare l'importanza della *dictatura*, rappresentandola come una carica a cui si ricorreva per sostituire un funzionario regolare nell'espletamento di una determinata funzione o nei momenti in cui fosse necessario un magistrato aggiuntivo. Secondo tale indirizzo esegetico, il mutamento della dittatura in magistratura emergenziale e dotata di poteri eccezionali sarebbe da collocare nel periodo della seconda guerra punica, a partire dall'esperienza fabia. Nel III secolo, poi, si rileva da parte di alcuni studiosi anche un ulteriore cambiamento della dittatura, che, almeno nella sua declinazione militare, avrebbe conosciuto per diverse motivazioni un calo sensibile del suo utilizzo fino al momentaneo abbandono dopo il 202.

All'interno di questo quadro dibattuto ha avuto origine questa ricerca, con cui ci si pone l'obiettivo di contribuire, per quanto possibile, ad approfondire taluni nodi complessi dell'istituto. Nello specifico, si intende verificare se e in quali termini si possa attribuire alle esperienze dittatorie della seconda guerra punica, così come prospettato da alcuni studiosi, l'immagine emergenziale della tradizione – la quale sarebbe stata priva, nell'età precedente, di consistenza storica – e quali cambiamenti (qualora vi siano stati) esse avrebbero apportato alla *dictatura* come strumento di gestione di momenti di difficoltà.

Si è deciso di limitare la casistica alle dittature nelle quali fossero comprese mansioni di natura militare. Nonostante anche i *dictatores* nominati per altri compiti (soprattutto di natura elettorale) risultino importanti nel contesto della seconda guerra punica, ritengo che una scelta di questo tipo permetta di mettere maggiormente in evidenza le eventuali modificazioni occorse all'istituto come soluzione ad eventi di crisi e a situazioni di emergenza, che in tale periodo erano primariamente di natura militare.

Inoltre, quello del conflitto annibalico è certamente un momento cruciale per la storia non solo della *res publica* ma anche della magistratura in esame, che in questo periodo, nella sua accezione militare, conoscerà contemporaneamente la sua ripresa (dopo trent'anni dal suo ultimo utilizzo) e la sua (temporanea) caduta in disuso.

Per ogni vicenda riscontrata nelle fonti, si tenteranno di mettere in luce i potenziali aspetti di innovazione e cambiamento rispetto alle modalità di nomina del magistrato, alle mansioni a cui fu chiamato a dedicarsi, alle azioni da lui intraprese per risolvere la crisi e al contesto in cui abdicò alla carica.

Questa ricerca, infine, non si pone l'obiettivo di offrire una soluzione definitiva ad una questione su cui, da oltre un secolo, si interrogano gli studiosi e che non ha ancora trovato una risposta definitiva. Si auspica tuttavia che essa possa offrire utili argomentazioni a riguardo e possa costituire un punto di partenza per indagini più approfondite sulle singole vicende esaminate.

2. Il “modello” di dittatura militare: alcuni casi

Nel capitolo precedente ho voluto fornire un prospetto generale delle principali fonti che forniscono informazioni sulla magistratura dittatoria, mettendone in luce i principali punti critici e mostrando come, a partire da questi, la dottrina corrente abbia assunto diverse posizioni a riguardo.

Prima di procedere all'analisi puntuale delle dittature con funzione militare durante la seconda guerra punica, si rende necessario delineare, per prima cosa, quali fossero le sue caratteristiche nel periodo precedente, ovvero dal V alla metà del III secolo, in modo tale da poterne poi valutare eventuali modificazioni come strumento di risposta a momenti di crisi nel corso della guerra annibalica.

Nostro punto di partenza non può che essere l'opera liviana, la quale conserva i maggiori dati sulla *dictatura* militare: pur dovendo rinunciare a certi dati, andati irrimediabilmente perduti nel corso del tempo, il Patavino riesce comunque a far emergere il ricordo e la tradizione che di tale istituto si è conservata nel suo tempo¹.

Ciò viene sviluppato nel corso della sua narrazione non tanto con vere e proprie spiegazioni teoriche o elencazioni delle caratteristiche della dittatura (come invece avviene in alcuni casi, come quello di Cicerone, Dionigi o, più tardivamente, Zonara e Giovanni Lido), ma attraverso rappresentazioni vivide e azioni concrete delle varie personalità coinvolte².

Con questa affermazione intendo dire che, attraverso alcune figure dittatorie, in particolare appartenenti ai primi secoli di vita dell'istituto (come Cincinnato o Camillo), il Patavino sembra delineare un “modello” di dittatore, caratterizzato da elementi precipui e rimasto ben presente nell'immaginario dell'epoca (se ancora Appiano, come già detto in precedenza, nel raccontare la tragica vicenda di Tiberio Gracco, si chiederà per quale motivo i Romani non siano ricorsi alla nomina di un *dictator*³).

¹ G.B. MILES, *Livy. Reconstructing Early Rome*, Ithaca–London 1995, pp. 14-20; T.J. CORNELL, *Political Conflict in Archaic Rome and the Republican Historians*, in G. ZECCHINI (a cura di), *'Partiti' e fazioni nell'esperienza politica romana*, vol. VII, Milano 2009, pp. 3-30; CAVAGGIONI, *Tito Livio e gli esordi...*, cit., pp. 8-9.

² CAVAGGIONI, *Tito Livio e gli esordi...*, cit., pp. 18-19; WILSON, *The Needed Man...*, cit., p. 19.

³ Vd. § 1.7. n. 101.

Alla costruzione di tale schema contribuiscono anche le descrizioni offerte dai già citati Cicerone, Giovanni Lido, Dionigi e Zonara: questo è possibile, nei primi due casi, grazie alla loro natura generale, non essendo connesse ad alcuna vicenda specifica; negli ultimi due, pur essendo inserite in resoconti specifici (riguardanti la nomina del primo *dictator*), esse forniscono dettagli che assumono una portata generale.

Quali sono dunque queste peculiarità, costituenti il succitato “modello” dittatorio⁴? Esse sembrano concentrarsi soprattutto in alcuni aspetti chiave.

In primo luogo, si sottolinea l’eccezionalità delle situazioni che provocano la nomina di un *dictator*. Esse si configurano, secondo alcune fonti, come momenti di forte crisi militare o di tensioni interne: l’imperatore Claudio nel noto discorso rivolto ai senatori nel 48 d.C. parla di *asperiora bella aut civilis motus difficilior*⁵; Cicerone, in un noto passo del *de legibus*, li definisce come *duellum gravius discordiaeve civium*⁶; Giovanni Lido, nel suo *Περὶ ἀρχῶν τῆς Ῥωμαίων πολιτείας*, allude genericamente a sconvolgimenti degli affari pubblici⁷.

Il racconto liviano, pur concordando con questa visione, sembra tuttavia aggiungere ulteriori dettagli: se, infatti, è indiscutibile la gravità di alcune circostanze motore della *dictio dictatoris* (come il rischio concreto di perdere un esercito consolare e il console Minucio nel caso di Cincinnato del 458, o il drammatico assedio gallico in quello di Camillo del 390), ciò che sembra essere soprattutto decisivo, a suo parere, è il *pavor* suscitato nell’Urbe⁸, l’“impatto” emotivo provocato dalla *res* nel popolo⁹.

Tale turbamento psicologico rendeva di fatto inadeguate le modalità ordinarie di intervento, facendo optare per una soluzione, quella dittatoria, che doveva permettere di far fronte alla situazione e, prima di tutto, alla perdita di fiducia del popolo. Non si trattava di una magistratura elettiva, ma vi si accedeva tramite una nomina consolare (definita come *dictio*), solitamente d’intesa con il consesso senatorio. Alla nomina seguiva la scelta

⁴ GOLDEN, *Crisis Management...*, cit., pp. 12-13 parla dell’esistenza di uno “script”, ovvero di alcune azioni che tutti i dittatori con funzioni militari avrebbero performato in modo sempre identico.

⁵ CIL, 13, 1668.

⁶ Cic. *leg.* 3, 3, 9.

⁷ Lyd. *Mag.* 37: Οὕτως οὖν Ῥωμαίοις, ταραττομένων τῶν πραγμάτων, συνήρεσε τὸν καλούμενον προστήσασθαι δικτάτωρα.

⁸ Liv. III, 26, 5 in relazione alla nomina di Cincinnato nel 458; per le ulteriori attestazioni di *metus* in relazione alla nomina di un *dictator* vd. WILSON, *The Needed Man...*, cit., p. 244 n. 156.

⁹ *Ibid.*, pp. 243-244; CAVAGGIONI, *Tito Livio e gli esordi...*, cit., pp. 16-17; PULITANÒ, *Le funzioni del dittatore...*, cit., pp. 50-51.

del *magister equitum* e l'approvazione da parte dei *comitia curiata* di una *lex*, per l'investitura formale del *dictator* e del suo sottoposto.

In secondo luogo, viene messa in risalto la singolarità del potere affidato al magistrato¹⁰. Esso si caratterizzava, secondo le informazioni riportateci dagli autori antichi, per l'esenzione (almeno nel primo periodo di esistenza dell'istituto)¹¹ dalla *provocatio* e dall'*intercessio* tribunizia¹², l'assenza di un collega con pari *imperium* e, quindi, della possibilità di veto¹³, e l'impossibilità di essere perseguito una volta abdicato alla carica¹⁴.

Tale *imperium* permetteva, nella pratica, una maggiore velocità nell'organizzazione delle operazioni militari, con la sospensione dell'attività giudiziaria e delle attività private¹⁵, la convocazione degli uomini in età da combattimento e il compimento di tutti i preparativi necessari per le attività belliche¹⁶.

¹⁰ Cic. *leg.* 3, 3, 9 parla di *idem iuris quod duo consules teneto*. Con questa espressione l'Arpinate sembra riferirsi soprattutto ad un'uguaglianza nella manifestazione concreta dell'*imperium*, ovverosia quella dei littori, che per il *dictator* erano in numero di ventiquattro, la somma di quelli dei due consoli; Claudio (vd. § 2. n. 5) invece lo definisce un *imperium hoc ipso consulari valentius*; Liv. III, 26, 12 lo definisce genericamente – e forse anche polemicamente (vd. CAVAGGIONI, *Tito Livio e gli esordi...*, cit., pp. 28-30) – *imperium nimium* nella vicenda di Cincinnato (vd. anche Liv. XXX, 24, 3).

¹¹ EASTON, *A new Perspective...*, cit., pp. 54-55; Vd. anche WILSON, *The Needed Man...*, cit., pp. 71-74 e 214-217, sulla scia di Mommsen, secondo cui una delle cause della decadenza della carica sarebbe stata proprio l'introduzione della possibilità di *provocatio* anche nei confronti del *dictator*.

¹² Liv. II, 18, 8 (trascritto a § 1. n. 13); 29, 11; III, 20, 8; IV, 13, 11; Dion. Hal. V, 70, 1 trascritto a § 1. n. 17; Zon. VII, 13: καὶ οὐτ' ἐγκαλέσαι τις αὐτῷ οὐτ' ἐναντίον τι διαπράξασθαι ἴσχυεν, οὐδὲ οἱ δήμαρχοι, οὐτε δίκη ἐφέσιμος ἐγένετο ἀπ' αὐτοῦ. Vd. a riguardo R. FERCIA, *Profili giuridici e contenuti politici del rapporto tra 'coercitio' del 'dictator' e 'tribunicia intercessio'*, in L. GAROFALO (a cura di), *La dittatura romana*, vol. I, Napoli 2017, pp. 135-156.

¹³ Cic. *rep.* I, 63: *gravioribus vero bellis etiam sine collega omne imperium nostri penes singulos esse voluerunt*; Liv. VI, 39, 4. Il *magister equitum* avrebbe invece avuto un *imperium* pari a quello di un pretore, vd. Cic. *leg.* 3, 3, 9: *Equitatumque qui regat habeto pari iure cum eo quicumque erit iuris disceptor*.

¹⁴ CAVAGGIONI, *Tito Livio e gli esordi...*, cit., pp. 18-19; WILSON, *The Needed Man*, cit., pp. 77-78.

¹⁵ Secondo Dionigi (come si è già sottolineato a § 1), Polibio e Cicerone, la nomina del *dictator* avrebbe determinato anche la sospensione dell'*imperium* consolare e la destituzione di tutti gli altri magistrati in carica (Dion. Hal. V, 70, 4: Λάρκιον μὲν καὶ Κλοίλιον τοὺς τότε ὑπατεύοντας ἀποθέσθαι τὴν ἐξουσίαν, καὶ εἴ τις ἄλλος ἀρχὴν τινα εἶχεν ἢ πραγμάτων τινῶν κοινῶν ἐπιμέλειαν; Pol. III, 87, 8: τούτῳ δ' εἴκοσι καὶ τέτταρες, κάκεῖνοι μὲν ἐν πολλοῖς προσδέονται τῆς συγκλήτου πρὸς τὸ συντελεῖν τὰς ἐπιβολάς, οὗτος δ' ἔστιν αὐτοκράτωρ στρατηγός, οὗ κατασταθέντος παραχρῆμα διαλύεσθαι συμβαίνει πάσας τὰς ἀρχὰς ἐν τῇ Ῥώμῃ πλὴν τῶν δημάρχων, il quale però afferma che sarebbero rimasti in carica solamente i tribuni; Cic. *leg.* 3, 3, 9: *Reliqui magistratus ne sunt*).

¹⁶ Liv. III, 27, 2-4. Cfr. Liv. V, 19, 3-5 (I dittatura di Camillo del 396) e Liv. V, 48, 5 (II dittatura di Camillo del 390). Topico è il paragone realizzato da Cic. *rep.* I, 63 con il nocchiere e il medico: proprio come all'incresparsi del mare o all'aggravarsi del malato si richiedeva l'intervento di un solo uomo, così il popolo, nel caso di gravi minacce affida il potere ad uno solo: *sed ut ille qui navigat, cum subito mare coepit horrescere, et ille aeger ingravescente morbo unius opem inplorat, sic noster populus in pace et domi imperat et ipsis magistratibus, minatur, recusat, appellat, provocat, in bello sic paret ut regi; valet enim salus plus quam libido. Gravioribus vero bellis etiam sine collega omne imperium nostri penes singulos esse voluerunt, quorum ipsum nomen vim suae potestatis indicat*.

La sua straordinaria intensità era in parte moderata da alcuni limiti: innanzitutto, la brevità della permanenza in carica, fissata a sei mesi¹⁷. Oltre a ciò, il *dictator* non avrebbe potuto esercitare il proprio potere fuori dal territorio italico; la prima eccezione a tale *usus* si sarebbe verificata con la *dictatura* di A. Atilio Caiatino, di cui si discuterà in seguito¹⁸. Zonara aggiunge poi altre due limitazioni: l'impossibilità da parte del *dictator* di salire a cavallo¹⁹ e di accedere ai fondi pubblici senza un voto da parte del popolo²⁰. Infine, un'ulteriore limitazione, fonte di notevoli discussioni tra gli studiosi, avrebbe riguardato l'esercizio del potere dittatoriale, il quale sarebbe stato circoscritto alla mansione per la quale il magistrato era stato nominato²¹. Tali limitazioni, tuttavia, non avrebbero intaccato l'immensa potenza di cui godeva la *dictatura*.

Nonostante, però, la possibilità di poter rimanere in carica per un periodo di sei mesi, ciò che viene sottolineato a più riprese, specie dal racconto liviano, è la rapidità con la quale i *dictatores* assolvevano al proprio compito e abbandonavano la carica. Addirittura, come nel caso di Cincinnato nel 458²², ciò poteva avvenire in tempi estremamente contenuti.

Tale enfasi mette certamente in evidenza l'integrità morali di coloro che rivestivano tale magistratura, i quali evitavano in ogni modo di dare adito a sospetti di abuso del potere dittatoriale, abbandonando la carica una volta portato a termine il compito per cui erano stati nominati. Su tale punto insisteva anche Dionigi²³, il quale affermava che prima di Silla nessun *dictator* aveva mai ecceduto nell'esercizio del proprio *imperium*. Nei rari

¹⁷ Cic. leg. 3, 3, 9: *oenus ne amplius sex menses*; caratteristica riferita anche da Liv. XXIII, 23, 2: [...] *dictatori nisi rei gerendae causa creato in sex menses datum imperium*, quando riferisce che nel 216 il *dictator senatus legendi causa* Fabio Buteone – di cui si tratterà meglio in seguito a § 3.2.3. – sarebbe stato investito del potere dittatorio per la durata di sei mesi, cosa che sarebbe stata prevista, a suo dire, solamente per la *dictatura rei gerundae causa*; Lyd. Mag. 37.

¹⁸ Vd. § 2.6.

¹⁹ Per un approfondimento in tal senso si rimanda a § 3.2.4.

²⁰ Zon. VII, 13: ἦ μὲν οὖν, ὡς εἴρηται, ἡ δικτατορία κατὰ γε τὴν ἐξουσίαν τῆ βασιλείᾳ ἰσόρροπος, πλὴν ὅτι μὴ ἐφ' ἵππον ἀωαβῆσαι ὁ δικτὰτωρ ἠδύνατο, εἰ μὴ ἐκστρατεύεσθαι ἔμελλεν, οὔτε ἐκ τῶν δημοσίων χρημάτων ἀωαλωσαί τι ἐξῆν αὐτῷ, εἰ μὴ ἐψηφίσθη.

²¹ Per tutti vd. M. MILANI, *Anomalie nelle dittature tra il V e il III secolo a.C.* in L. GAROFALO (a cura di), *La dittatura romana*, vol. II, Napoli 2018, p. 372 n. 9.

²² Liv. III, 29, 7, dove si afferma che *Quinctius sexto decimo die dictatura in sex menses accepta se abdicavit*. Cfr. Mam. Emilio nel 426, che avrebbe abdicato alla carica anch'egli dopo quindici giorni (Liv. IV, 34, 5: *iussoque magistro equitum abdicare se magistratu, ipse deinde abdicat, die sexto decimo reddito in pace imperio quod in bello trepidisque rebus acceperat*) e Servilio Prisco nel 418, il quale avrebbe rivestito la *dictatura* per soli otto giorni (Liv. IV, 47, 6: *dictator exercitu victore Romam reducto, die octavo quam creatus erat, magistratu se abdicavit*).

²³ Dion. Hal. V, 77, 2. Sui limiti "informali", di natura morale e religiosa, della *dictatura* vd. M. DE WILDE, *The Dictator's Trust: Regulating and Constraining Emergency Powers in the Roman Republic*, HPTH, vol. XXXIII (2012), fasc. 4, pp. 555-577.

casi in cui tale limite di tempo veniva violato, ciò avveniva su richiesta del Senato (come accaduto nel caso di Camillo del 390, al quale il consesso dei *patres* richiese di rimanere in carica *ne rem publicam in incerto relinqueret statu*²⁴).

Ciò emerge, in particolare, in un autore come Livio, estremamente interessato agli aspetti morali e i *mores* degli antichi, che potevano servire da esempio per un'epoca, la sua, dove ormai non si riusciva più a sopportare *nec vitia nec remedia*²⁵. Si veda, per esempio, la narrazione di alcune vicende specifiche, come quella relativa alla figura di L. Quinzio Cincinnato, nominato dittatore nel 458. In essa, il Patavino sottolinea soprattutto la deferenza e il rispetto nutrito da Cincinnato nei confronti della *res publica*: topica a riguardo è la scena dell'annuncio²⁶, da parte dei legati senatori, della nomina a *dictator* mentre egli era intento a lavorare i campi del proprio piccolo podere. Richiesta immediatamente la toga alla moglie, cambiatosi d'abito e ascoltate le richieste senatorie, egli sarebbe immediatamente partito per Roma per poter adempiere al proprio dovere senza esitazione, sebbene fin lì avesse subito non pochi dispiaceri dalla vita politica romana²⁷.

Simile sotto molti punti di vista risulta essere il racconto relativo ad un altro personaggio esemplare, che rivestì la *dictatura*, ovvero M. Furio Camillo. La sua nomina a *dictator*, con il conseguente richiamo dall'esilio²⁸, risulta essere, allo stesso modo di

²⁴ Liv. V, 49, 9. Molto più complessa risulta essere la questione relativa ai cosiddetti "anni dittatori".

²⁵ Liv. *praef.* 9; lo stesso Liv. *praef.* 10 sottolinea come sia questa la cosa più utile nello studio della storia, ovvero l'avere davanti agli occhi esempi testimoniati da un'illustre tradizione in alcuni casi da imitare, in altri da evitare. Per ulteriori approfondimenti vd. J.D. CHAPLIN, *Livy's Exemplary History*, Oxford 2000.

²⁶ Attribuita da Liv. III, 26, 7-11 alla prima dittatura, altre fonti (Cic. *Cato* 56) la riferiscono alla seconda dittatura (cfr. Cic. *fin.* 2, 4, 12; Val. Max. IV, 4, 7; Colum. I, *praef.*; Plin. *nat.* XVIII, 20; Dio V, 23, 2; Zon. VII, 17).

²⁷ Il figlio Cesone era stato chiamato in giudizio per aver provocato la morte in una rissa del fratello del tribuno M. Volscio Fittore. Fuggito in esilio il giorno prima del processo, il padre Cincinnato sarebbe stato costretto a vendere tutti i suoi beni per pagare la pena pecuniaria inflittagli, vivendo da quel momento in poi in una capanna isolata al di là del Tevere (Liv. III, 3, 1-10; cfr. Val. Max. IV, 4, 7). In seguito, all'assunzione del consolato nel 460, Liv. III, 19, 3 sottolinea come la plebe fosse turbata dall'aver un console *iratum*, forte dell'appoggio dei *patres* e della propria *virtus* (*perculsa erat plebes consulem habitura iratum, potente favore patrum, virtute sua, tribus liberis, quorum nemo Caesoni cedebat magnitudine animi, consilium [et modum] adhibendo, ubi res posceret, priores erant*). Tale turbamento si sarebbe ripresentato anche al momento della nomina a *dictator* (Liv. III, 26, 12: *Et plebis concursus ingens fuit; sed ea nequaquam tam laeta Quinctium vidit, et imperium nimium et virum ipso imperio vehementiorem rata*).

²⁸ Così come Cincinnato, anche Camillo, seppur in modo molto più grave, fu danneggiato da diversi attacchi politici, al punto da subire un processo e ricevere una condanna (che lo avrebbe costretto ad andare in esilio ad Ardea). Diverse versioni sono riportate dalle fonti circa la motivazione della sanzione: secondo Liv. V. 32, 8, egli sarebbe stato citato in giudizio dal tribuno della plebe L. Apuleio

quella di Cincinnato, salvifica. Dopo aver guidato la resistenza degli Ardeati contro i Galli²⁹, Camillo, per ordine del Senato, sarebbe stato richiamato dall'esilio e nominato dittatore dai comizi curiati. Giunto al momento opportuno per impedire la conclusione del trattato tra Brenno e i Romani, avrebbe respinto e sconfitto i Galli in due battaglie, salvando così l'Urbe ed ottenendo il titolo di *Romulus, parens patriae* e *conditor alter urbis*³⁰.

Il Patavino insiste in più punti del suo racconto nel sottolineare la fortissima *religio* del *dictator* (*diligentissimus religionum cultor*), la grandissima abilità bellica (gli *humana consilia* che avrebbero permesso a Roma, insieme alla *fortuna* favorevole e alle *opes deorum*, di ribaltare la situazione) e il sacro rispetto per la patria e per la sua conservazione³¹.

Sotto questo punto di vista, dunque, la dittatura appare paradigmatica: essa viene rivestita da personaggi caratterizzati da una *virtus vera*³², da una profonda conoscenza dell'arte bellica e in grado di affrontare con lucidità e autocontrollo gli eventi avversi che avevano richiesto il suo intervento. Allo stesso tempo però egli deve essere in grado di riportare l'ordine e la calma tra gli animi agitati dei soldati e della popolazione, antepo-
nendo il proprio esempio³³, operando delle punizioni nei confronti dei soldati

per il bottino di Veio (senza tuttavia specificare quale sia stata la violazione del *dictator* a riguardo); Plut. *Cam.* 12, 1 riporta l'accusa di appropriazione di parte del bottino; Flor. *epit.* 1, 22, 3 ed Eutr. 1, 20, 2 affermano che la causa sarebbe stata l'ingiusta divisione del bottino; Diod. XIV, 117, 6 narra che il motivo sarebbe stato l'uso durante il trionfo di un carro trainato da quattro cavalli bianchi, uguali a quelli che si usavano per trasportare le statue di Giove e del Sole, cosa, questa, ritenuta sacrilega.

²⁹ Liv. V, 43, 6-45, 8.

³⁰ Liv. V, 49, 1-7.

³¹ Liv. V, 49, 3: *Suos in acervum conicere sarcinas et arma aptare ferroque non auro recipere patriam iubet, in conspectu habentes fana deum et coniuges et liberos et solum patriae deforme belli malis et omnia quae defendi repetique et ulcisci fas sit.*

³² Liv. IV, 31, 5 (trascritto a § 1.4. n. 67) racconta della nomina di Mamerco Emilio, affermando che *fortuna civitatis virtute vera eguit.*

³³ Liv. III, 27, 6 sottolinea che *legiones ipse dictator ducit*, il quale avrebbe poi preparato e condotto in modo scrupoloso le operazioni di battaglia. Cfr. Postumio al lago Regillo nel 499 (Liv. II, 20, 4-13) e Mamerco Emilio nel 426 a Fidene (Liv. IV, 32, 10-33, 12).

timorosi o di quelli che erano mancati al proprio dovere³⁴ e, infine, agendo nella sfera religiosa³⁵.

A volte emerge che già la sola nomina del *dictator* porta un effetto positivo tra i cittadini, rinvigorendone lo spirito (*omnia repente mutaverat imperator mutatus: alia spes, alius animus hominum [...] videri*)³⁶, e causando terrore tra le fila nemiche (*ingens erat magistratus eius terror*)³⁷. Nel caso di Camillo, poi, *dux fatalis*³⁸, a tutto questo si somma anche il mutamento della *fortuna*³⁹ e l'ottenimento della protezione divina ([...] *deorum opes [...] rem Romanam adiuvabant*)⁴⁰.

Si deve però considerare come questi racconti (tanto quello di Cincinnato quanto quello di Camillo e non solo) siano per larghi tratti frutto di integrazioni provenienti da miti e leggende, tali da racchiudere tutti gli elementi e le caratteristiche che costituiscono il vero *vir romano*⁴¹.

Ciò fa inevitabilmente sorgere il dubbio sulla reale attendibilità di questo “modello”. L'operazione a cui sono chiamati gli studiosi è dunque quella di “spogliare” i racconti dei loro elementi mitici per ottenere dati storici utili alla corretta definizione della magistratura in esame. Tale compito, come è ovvio, non risulta però essere così semplice da portare a termine.

³⁴ Vd. e.g. la punizione esemplare inflitta da Cincinnato, una volta uscito vittorioso contro gli Equi, al console e al suo esercito, rei di essersi lasciati sopraffare dal nemico per la paura (Liv. III, 29, 1-3: *Castris hostium receptis plenis omnium rerum—nudos (nдр. Equos) enim emiserat—praedam omnem suo tantum militi dedit; consularem exercitum ipsumque consulem increpans «carebis» inquit «praedae parte, miles, ex eo hoste cui prope praedae fuisti. Et tu, L. Minuci, donec consularem animum incipias habere, legatus his legionibus praeeris». Ita se Minucius abdicat consulatu iussusque ad exercitum manet. Sed adeo tum imperio meliori animus mansuete oboediens erat, ut beneficii magis quam ignominiae hic exercitus memor et coronam auream dictatori, libram pondo, decreverit et proficiscentem eum patronum salutaverit); anche Camillo nella sua prima dittatura, nel 396, avrebbe punito i soldati che erano fuggiti di fronte al nemico a Veio, in modo tale – scrive Liv. V, 19, 4 – *ne hostis maxime timendus militi esset*.*

³⁵ Liv. II, 20, 12, dove Postumio promette di consacrare un tempio di Aulo Postumio in caso di vittoria; Liv. V, 19, 6, dove Camillo promette la celebrazione di giochi straordinari e la ricostruzione e consacrazione del tempio della *mater Matuta*.

³⁶ Liv. V, 19, 3.

³⁷ Liv. IX, 26, 7 in relazione alla nomina di C. Menio nel 314 per condurre inchieste contro i congiurati di Capua; vd. anche Liv. V, 49, 4-5, quando l'arrivo improvviso del *dictator* Camillo a Roma avrebbe disorientato i Galli (*nova re trepidi*), i quali avrebbero attaccato i Romani *ira magis quam consilio*, venendo così sconfitti.

³⁸ Liv. V, 19, 2.

³⁹ Liv. V, 19, 8: *omnia ibi summa ratione consilioque acta fortuna etiam, ut fit, secuta est*.

⁴⁰ Liv. V, 49, 5.

⁴¹ R.M. OGILVIE, *A Commentary on Livy 1-5*, Oxford 1965, p. 441; CORNELL, *Crisis and Deformations...*, cit., p. 119; DROGULA, *Commanders and Command*, cit., p. 179; WILSON, *The Needed Man...*, cit., pp. 126-127.

In tale prospettiva, si è dunque deciso di prendere in analisi alcune vicende emblematiche, relative alla nomina e all'esercizio della *dictatura*, comprese tra il 367 (data a partire da cui, secondo Cornell, "we can place serious trust in the historical record")⁴² e il 249, data dell'ultima *dictatura rei gerundae causa* prima del recupero operato durante la seconda guerra punica. In tal modo si intende comprendere quanto del modello dittatorio, soprattutto riguardo al suo carattere emergenziale, abbia trovato effettiva applicazione nella pratica dell'istituto precedente la nomina di Q. Fabio Massimo nel 217, ritenuto da alcuni studiosi un momento di svolta della magistratura in esame.

2.1. Appio Claudio Cieco Inregillense (362)

La nomina di Ap. Claudio Cieco Inregillense⁴³ a *dictator* nel 362 – racconta Livio – era seguita alla grave sconfitta subita dal console L. Genucio, caduto insieme alle sue truppe in un'imboscata e ucciso per mano degli Ernici⁴⁴.

Il *dictator*, bandita la leva e sospesi tutti gli affari pubblici, raggiunse il campo dove i soldati superstiti, sotto il comando del legato C. Sulpicio, stavano resistendo in modo eroico contro il nemico⁴⁵. A questo punto, riuniti i due eserciti, Claudio iniziò la battaglia contro gli Ernici: lo scontro, a detta del Patavino, restò a lungo equilibrato. Alla fine, i Romani riuscirono a mettere in fuga gli avversari, non però senza gravi perdite anche tra le loro fila (un quarto delle truppe, alle quali si aggiunsero molti *equites*) e senza riuscire ad ottenere una vittoria decisiva⁴⁶.

Ciò che risulta di primario interesse per la nostra disamina è la motivazione della nomina di Claudio, ovvero la morte di un console in un'imboscata e la messa in fuga dell'esercito. A veder bene, però, il principale motivo di preoccupazione e di *turbatio*, motore del ricorso alla magistratura dittatoria, non appare essere tanto la sconfitta in sé,

⁴² CORNELL, *Crisis and Deformations...*, cit., pp. 109-110.

⁴³ Importante personaggio politico del periodo, nipote del decemviro (Liv. VI, 40, 2), avrebbe avuto una lunghissima carriera politica. Egli era infatti stato *tribunus militum consulari potestate* nel 403 (BROUGHTON, *The Magistrates...*, cit., p. 81) e sarà successivamente eletto console nel 349, morendo durante la carica (*Ibid.*, cit., p. 128). Data la straordinaria lunghezza della sua carriera, S.P. OAKLEY, *A Commentary on Livy. Books VI-X*, vol. I, Oxford 1997, pp. 696-697, sulla base di F. MÜNZER, *Claudius*, in *RE*, III, coll. 2697, ipotizza, pur con qualche riserva, che la tradizione abbia in realtà fuso la carriera di due Appii.

⁴⁴ Liv. VII, 6, 7-9.

⁴⁵ Liv. VII, 7, 1-5.

⁴⁶ Liv. VII, 7, 7-8, 7.

quanto che ad averla subita fosse stato un plebeo; anzi, il *primus de plebe consul* a condurre una guerra sotto i suoi auspici⁴⁷.

Nel racconto, infatti, Livio mette in particolare rilievo i risvolti politici della vicenda, nei termini di una dicotomia patrizio-plebea: del resto, siamo nel periodo immediatamente successivo l'approvazione delle *leges Liciniae-Sextiae*, che avevano generato un forte dibattito e scontro, ancora in corso nel 362, in seno alla classe politica romana⁴⁸. La stessa conduzione della campagna militare da parte di Genucio viene presentata dal Patavino come una sorta di prova finale, per verificare se la decisione di aprire il consolato a tutti fosse stata *pro bene aut secus*⁴⁹.

Per questo motivo il fallimento del console viene interpretato dai patrizi come un segnale per cui non si sarebbe dovuto concedere gli *auspicia quo nefas erat*⁵⁰. La stessa scelta di nominare Appio Claudio sembra leggersi in quest'ottica: egli, infatti, era stato un accanito oppositore delle *leges* al momento della loro approvazione, con un famoso discorso, pronunciato *odio magis iraque quam spe ad dissuadendum*⁵¹, in cui aveva aspramente criticato i tribuni per la decisione di imporre l'elezione obbligatoria di almeno un console plebeo⁵².

Proprio per questa sua opposizione alle *leges Liciniae Sextiae (quia dissuaserat legem)*, il console Servilio avrebbe proceduto alla nomina di Claudio, il quale, appena entrato in carica, avrebbe rinfacciato l'esito rovinoso al quale avevano portato le deliberazioni approvate (*maiore nunc auctoritate eventum reprehensi ab se consilii incusantem*)⁵³.

Tale interpretazione dell'episodio ha portato alcuni studiosi⁵⁴ a dubitare dell'autenticità di questa dittatura. Essi fanno notare come Livio eccezionalmente non riporti il nome del *magister equitum* che sarebbe stato scelto da Claudio. Data l'abitudine

⁴⁷ Liv. VII, 6, 8.

⁴⁸ Liv. VI, 35, 1-41, 14.

⁴⁹ Liv. VII, 6, 8.

⁵⁰ Liv. VI, 42, 9-14.

⁵¹ Tema tipico questo, sia per la gens Claudia in generale (vd. Liv. II, 29, 9 trascritto a § 1.4. n. 70; II, 58, 5; IV, 36, 5; Dion. Hal. X, 9, 2), sia per Ap. Claudio Cieco Inregillense, il quale durante tutta la sua carriera politica sarebbe stato un fiero oppositore delle iniziative tribunizie (vd. Liv. IV, 48, 5; V, 2, 13).

⁵² Liv. VI, 40, 3-41, 12. Per approfondimenti sulla retorica di Ap. Claudio in Livio vd. C. SMITH, *Rhetorical History: The Struggle of the Orders in Livy*, in D.H. BERRY-A. ERSKINE (ed.), *Form and Function in Roman Oratory*, Cambridge 2010, pp. 273-276.

⁵³ Liv. VII, 6, 12.

⁵⁴ F. BANDEL, *Die römischen Diktaturen*, Breslau 1910, pp. 53-54; F. MÜNZER, *Claudius*, in *RE*, III, coll. 2697.

del Patavino nell'utilizzare una certa formularità in relazione alla nomina di un *dictator*, la quale comprendeva anche l'identità del comandante della cavalleria, l'assenza di questa informazione farebbe supporre una probabile invenzione della dittatura del 362.

Tuttavia, come fatto notare da Hartfield, la mancanza di tale notizia nel resoconto liviano, seppur inusuale, non determina *ipso facto* l'inattendibilità della *dictatura* di Appio Claudio. Anzi, il fatto che i Fasti riportino la dicitura completa di tale dittatura porta piuttosto a far propendere per la sua storicità, in quanto per il 362 è attestata tale formula:

[*Ap. Claudius P. f. Ap. n. Cr*] *assus Inregillensis dict(ator)*

rei gerundae caussa

*Sca[-]u[-]la mag(ister) eq(uitum)*⁵⁵

Pur dando per certa la storicità della nomina del 362, alcuni elementi del resoconto tramandatoci da Livio gettano un'ombra sul grado di affidabilità del suddetto racconto. Innanzitutto, come si è fatto notare in precedenza, in questa situazione sembra esservi una forte polarizzazione dello scontro attorno agli schieramenti patrizi e plebei, con l'affidamento per la prima volta di una campagna militare ad un console plebeo, che sarebbe stato fortemente osteggiato da parte dei *patres*. Tale dicotomia viene espressa dalla contrapposizione tra Genucio e Claudio, a vario titolo rappresentanti emblematici ed esemplari di un modo d'essere.

In secondo luogo, sembra piuttosto strano, come fatto notare da Oakley⁵⁶, che nessuno dei consoli plebei precedenti il 362 – come invece sostiene Livio – abbia mai condotto una campagna militare sotto i suoi auspici. Secondo lo storiografo patavino, ciò sarebbe stato impedito già nel 366 dai patrizi, che avevano ostacolato e protratto in ogni modo le attività politiche per evitare che si affidasse ad un console plebeo la conduzione delle operazioni di guerra⁵⁷. I successivi consoli si sarebbero concentrati nella risoluzione di

⁵⁵ DEGRASSI, *Fasti...*, cit., pp. 42-43.

⁵⁶ S.P. OAKLEY, *A Commentary on Livy. Books VI-X*, vol. III, Oxford 1998, p. 102 n. 1.

⁵⁷ Liv. VII, 1, 4: *Cum de industria omnia, ne quid per plebeium consulem ageretur, proferrentur, silentium omnium rerum ac iustitio simile otium fuit [...]*. Vd. per ulteriori approfondimenti a riguardo T.C. BRENNAN, *The Praetorship in the Roman Republic*, vol. I, Oxford 2000, pp. 24-25.

una grave pestilenza, risoltasi solamente nel 363, con la nomina a *dictator clavi figendi causa* di L. Manlio Imperioso⁵⁸.

In questo lasso di tempo, poi, anche lo stesso Genucio aveva già rivestito il consolato: i Fasti, infatti, riportano che L. Genucio nel 362 era stato eletto console per la seconda volta⁵⁹. Per quanto riguarda la datazione del primo consolato, l'unica ipotesi plausibile è egli lo abbia rivestito nel 365, per il quale la fonte epigrafica riporta frammentariamente il *cognomen* di uno dei due consoli come *ntinensis*, integrabile plausibilmente come [*L. Genucius M. f. Cn. n. Av*]entinensis. Tale ipotesi verrebbe confermata dalle fonti letterarie, ovvero Livio⁶⁰, Eutropio⁶¹ e, seppur con qualche confusione nei *praenomina*, Diodoro⁶².

Dato che Roma si trovava in uno stato continuo di guerra, sembra quindi difficile che egli sia stato davvero il primo plebeo a condurre un esercito *suis auspiciis* (a meno di dar credito alla versione liviana della pestilenza). Tuttavia, questi argomenti non mi sembrano da soli sufficienti a respingere *in toto* la ricostruzione liviana della vicenda.

Infine, vi sarebbe un ulteriore elemento che potrebbe far sorgere qualche dubbio sulla narrazione liviana. I Fasti, infatti, a differenza di molti altri casi⁶³, non segnalano per Genucio la morte durante il suo consolato. Senza dubbio, questa argomentazione non risulta essere di per sé probante: del resto, non sempre i Fasti Capitolini riportano la notizia del decesso di un magistrato (e.g. la morte per pestilenza di Sesto Quintilio nel 453)⁶⁴.

Ciò che sembra dover essere limata è, piuttosto, la rappresentazione dicotomica fornita da Livio, dato che il quadro politico dell'epoca doveva essere, in realtà, assai più eterogeneo. Secondo alcuni studiosi, come Toynbee, si potrebbe ipotizzare – alla luce

⁵⁸ Liv. VII, 1, 7–3, 9.

⁵⁹ DEGRASSI, *Fasti...*, cit., pp. 42-43: [*Q. Servilius Q. f. Q. n.*] *Ahala II* – *L. Genucius M. f. Cn. n. Aventinens(is) II*.

⁶⁰ Liv. VII, 1, 7.

⁶¹ Eutr. II, 4: *L. Genucio et Q. Servilio consulibus mortuus est Camillus. Honor ei post Romulum secundus delatus est.*

⁶² A Dion. Hal. XV, 90, 1, in riferimento all'anno 365, è riportato il *praenomen* Λεύκος, mentre a XVI, 4, 1, per l'anno 362, un non altrimenti attestato Κόιντος.

⁶³ Vd. 478 (C. Servilio Ahala), 460 (P. Valerio Publicola, ucciso contro Appio Erdonio), 458 (Carveto), 315 (il *magister equitum* Q. Aulio Cerretano morì in battaglia contro i Sanniti), 305 (Ti. Minucio Augurino morto per le ferite riportate contro i Sanniti), 299 (T. Manlio Torquato morto in Etruria per una caduta da cavallo), 268 (Ap. Claudio Russo), 257 (Q. Cedicio), 253 (il censore L. Postumio Megello), 236 (il censore Q. Lutazio Cercone), 217 (C. Flaminio, morto al Trasimeno), 215 (il pretore L. Postumio, ucciso in Gallia).

⁶⁴ Vd. Liv. III, 32, 4; Dion. Hal. X, 53, 3; cfr. DEGRASSI, *Fasti...*, cit., pp. 30-31.

dell'alternanza ripetuta di alcuni personaggi politici alla massima magistratura⁶⁵ – che alcuni esponenti politici di rilievo (compreso Genucio) fossero parte di una “coalizione”, composta dall'ambizioso strato superiore della plebe e una minoranza patrizia aperta e lungimirante. In questo quadro, la débâcle di Genucio avrebbe potuto essere sfruttata dall'ala più tradizionalista del patriziato come occasione per rimettere in discussione la condivisione del consolato.

Più di recente però Develin ha messo in dubbio questa visione, sottolineando come il prospetto della situazione sia in realtà molto più sfumato. Di fatto, accanto a personaggi vicini alle istanze plebee (come M. Fabio Ambusto, che però viene eletto console solamente dal 360 in poi) vi sono personalità che ne dovevano essere fortemente ostili (per esempio L. Emilio Mamercino, il quale nel 368 era stato *magister equitum* di M. Furio Camillo, fiero oppositore delle aspirazioni della *plebs*)⁶⁶. Anzi, ciò che sembra emergere (come si vedrà in modo più approfondito in relazione alla vicenda di C. Marcio Rutilo) è la volontà da parte dei patrizi di evitare che un magistrato plebeo conducesse i comizi per le elezioni consolari⁶⁷.

Tralasciando la spinosa questione relativa al “conflitto tra gli ordini”, non affrontabile in questa sede a causa della sua estrema problematicità ed estensione⁶⁸, ciò che in ogni caso sembra potersi sostenere, al netto di possibili rielaborazioni retoriche, è che il racconto liviano sia nella sostanza credibile e che si possa avallare la notizia della nomina di Claudio in seguito alla cocente sconfitta subita (e, forse, alla morte) dal console Genucio.

Tale evento avrebbe prodotto una situazione di emergenza seria, caratterizzata non solo come militare, ma rivestita, in un contesto tormentato da una prolungata *pestilentia* e da vari *prodigia*, di un forte significato sacrale e politico. Vi sarebbe dunque stata la necessità di provvedere immediatamente alla nomina di un *dictator* per costituire un

⁶⁵ L. Emilio Mamercino era stato eletto nel 366 e 363; Q. Servilio Ahala nel 365-362; C. Sulpicio Petico nel 364, 361, 355, 353, 351; C. Licinio Stolone nel 364 e 361.

⁶⁶ R. DEVELIN, *The Integration of Plebeians into the Political Order after 366 B.C.*, in K.A. RAAFLAUB (ed.), *Social Struggles in Archaic Rome: New Perspectives on the Conflict of the Orders*, Malden 2005², pp. 302-303.

⁶⁷ R. RILINGER, *Der Einfluss des Wahlleiters bei den römischen Konsulwahlen von 366 bis 50 v. Chr.*, München 1976, pp. 27-28 e 52-53.

⁶⁸ Su tutti vd. i contributi contenuti in K.A. RAAFLAUB (ed.), *Social Struggles in Archaic Rome: New Perspectives on the Conflict of the Orders*, Malden 2005², in partic. T.J. CORNELL, *The Value of the Literary Tradition Concerning Archaic Rome*, pp. 52-76; vd. anche SMITH, *Rhetorical History...*, cit., pp. 264-280.

esercito e soccorrere il legato Sulpicio, circondato insieme al resto dell'esercito consolare dagli Ernici. Egli, una volta nominato, avrebbe bandito la leva, sospeso gli affari pubblici e sarebbe partito con l'esercito, ottenendo una vittoria (seppur non decisiva) contro la popolazione latina.

Se dunque la *dictatura* viene a configurarsi primariamente come una risposta ad una situazione di emergenza militare e religiosa, essa si trova anche ad essere sfruttata politicamente a vantaggio dell'ala più radicale del patriziato.

2.2. *Caio Marcio Rutilio (356)*

Se nel 362 vi fu la prima campagna militare (fallimentare) condotta sotto gli *auspicia* di un console plebeo, nel 356 lo scontro tra patrizi e plebei si infiammò nuovamente a causa di una nuova dirimpente decisione, ovvero la nomina del primo dittatore plebeo nella figura di C. Marcio Rutilio.

Si trattava indubbiamente di un personaggio importante per la politica del tempo: quattro volte console (nel 357, 352, 344 e 342)⁶⁹, egli era ricordato soprattutto per essere stato il primo plebeo a rivestire due tra le cariche più importanti, la dittatura e la censura (351)⁷⁰.

Il motivo della sua nomina a *dictator*, secondo Livio, fu la difficile guerra contro i Falisci e i Tarquiniesi, della quale era stato incaricato il console M. Fabio Ambusto. Costui aveva infatti subito una cocente sconfitta, giustificata dalla fonte liviana con l'orrenda visione suscitata nei *milites* romani dai sacerdoti nemici, che si erano avventati su di loro stringendo delle fiaccole e delle serpi tra le mani. A tale vista, i soldati erano fuggiti verso gli accampamenti; tuttavia, incalzato dai tribuni e dal console, l'esercito aveva ripreso coraggio, ritornando sul campo di battaglia, e aveva messo in fuga i nemici, conquistandone l'accampamento e riportando a Roma molte ricchezze⁷¹.

Nonostante ciò, l'entrata in guerra degli Etruschi, alleatisi con Falisci e Tarquiniesi, i quali erano giunti ad accamparsi alla foce del Tevere, aveva quindi spinto l'Urbe a

⁶⁹ BROUGHTON, *The Magistrates...*, cit., p. 122 (357); *ibid.*, p. 125 (352); *ibid.*, p. 132 (344); *ibid.*, p. 133 (342).

⁷⁰ *Ibid.*, p. 127.

⁷¹ Liv. VII, 17, 2-5.

nominare il già citato Marcio come *dictator, primus de plebe dictus*⁷², che, a sua volta, aveva scelto come *magister equitum* un altro plebeo, C. Plautio Proculo⁷³.

Tale nomina fu fortemente osteggiata dai *patres*, restii a concedere anche la dittatura ai plebei: essi cercarono dunque di rimandare in ogni modo l'approvazione dei provvedimenti dittatorii per la guerra. Ciò però non sarebbe bastato: il popolo approvò con la massima celerità le proposte di Marcio, che, raccolto l'esercito, si scontrò con i nemici, sconfiggendoli ed ottenendo il trionfo *sine auctoritate patrum populi iussu*⁷⁴.

Sulla storicità della vicenda, data anche l'assenza di informazioni provenienti dai Fasti (andati perduti per l'anno in esame), alcuni studiosi hanno nutrito numerosi dubbi⁷⁵. Le critiche si appuntano soprattutto sulla scarsa opposizione che avrebbe mostrato il Senato alla nomina di un plebeo: se è pur vero che la nomina di Marcio, presumibilmente ad opera del console plebeo M. Popilio Lenate⁷⁶, sarebbe avvenuta senza il consenso dei *patres*, la loro opposizione si sarebbe però limitata all'ostacolo delle operazioni di allestimento della guerra.

Come fatto notare da Poma, i senatori aveva mezzi più efficaci per bloccare una designazione non gradita. Nel 327, per esempio, gli auguri dichiararono *vitiosus* il primo dittatore dei Claudii plebei, ovvero M. Claudio Marcello, nominato *comitiorum habendorum causa*. I tribuni protestarono inutilmente, affermando che non vi era alcuna prova che un qualche *vitium* avesse reso difettosa una nomina avvenuta lontano nell'accampamento militare lontano da Roma: l'unico motivo doveva essere il fatto che il *dictator* era plebeo⁷⁷.

⁷² Liv. VII, 17, 6: *concitatur deinde omne nomen Etruscum et Tarquiniensibus Faliscisque ducibus ad Salinas perveniunt. Adversus eum terrorem dictator C. Marcius Rutulus, primus de plebe dictus, magistrum equitum item de plebe C. Plautium dixit.*

⁷³ Console del 358 (vd. BROUGHTON, *The Magistrates...*, cit., p. 121).

⁷⁴ Liv. VII, 17, 7-9: *Id vero patribus indignum videri etiam dictaturam iam in promiscuo esse; omnique ope impediabant ne quid dictatori ad id bellum decerneretur parareturve. Eo promptius cuncta ferente dictatore populus iussit. Profectus ab urbe utraque parte Tiberis, ratibus exercitu, quocumque fama hostium ducebat, traiecit multos populatores agrorum vagos palantes oppressit; castra quoque necopinato adgressus cepit et octo milibus hostium captis, ceteris aut caesis aut ex agro Romano fugatis sine auctoritate patrum populi iussu triumphavit.*

⁷⁵ K.J. BELOCH, *Römische Geschichte bis zum Beginn der punischen Kriege*, Berlin 1926, pp. 71-72 e 361-362; H. SIBER, *Römisches Verfassungsrecht in geschichtlicher Entwicklung*, Lahr 1952, p. 52 e 108.

⁷⁶ Già console del 359, 354 (?), 350 e 348 (vd. BROUGHTON, *The Magistrates...*, cit., p. 121).

⁷⁷ Liv. VIII, 23, 13-17; vd. G. POMA, *Su Livio VII, 17, 6: Dictator primus e plebe*, RSA, vol. XXV (1995), pp. 83-84.

Tale situazione ha portato gli studiosi ad avanzare diverse proposte, dividendosi tra chi, per questa ragione, rigetta *in toto* la dittatura⁷⁸ e chi invece suppone che Marcio abbia ottenuto, nella sua lunga e brillante carriera, solamente conquiste personali ottenute per l'appoggio dei patrizi e senza agire in alcun modo a vantaggio della plebe⁷⁹. Più di recente, tuttavia, quest'ultima visione è stata in parte messa in dubbio⁸⁰. Ciò che a mio avviso è necessario evidenziare è soprattutto la complessa trama di relazioni e legami politici in cui si sarebbe trovato ad operare Marcio, tali da non renderlo appartenente ad un "partito" ben definito.

Da un lato, la sua importante carriera politica, culminata con la dittatura e la censura, certamente non può non far supporre l'esistenza di relazioni politiche con membri patrizi: si pensi, soprattutto, alla *gens* dei Manlii, vicina in alcune occasioni alle istanze plebee. Importante era stato, per esempio, il ruolo di M. Marcio Capitolino a favore della plebe, con la denuncia di sottrazioni di parte del tesoro pubblico ad opera di patrizi e il suo intervento in favore dello sgravio dei debiti nei confronti dei plebei⁸¹. Se a questo si associa il fatto che Marcio rivestì sia il consolato del 357 sia la censura del 351 insieme ad un'importante esponente di tale famiglia, ovvero Cn. Manlio Capitolino⁸², l'ipotesi di un'affinità tra queste due famiglie non sembra così remota.

Lo stesso Marcio avrebbe dovuto affrontare, in più occasioni nel corso della sua carriera politica, la questione relativa ai debiti. Durante il suo primo consolato, infatti, i tribuni Marco Duilio e Lucio Menenio avevano fatto approvare una *rogatio* che limitava all'8,5% il tasso di interesse dei prestiti⁸³. Nel 352, eletto al suo secondo consolato insieme a P. Valerio Publicola, cercando una *solutionem alieni aeris*, aveva istituito la

⁷⁸ SIBER, *Römisches Verfassungsrecht...*, cit., p. 108; cfr. J.S. RICHARDSON, *The Triumph, the Praetors and the State*, JRS, vol LXV (1975), pp. 58-59, il quale dubita che il dittatore abbia celebrato il trionfo senza la concessione da parte dei *patres*.

⁷⁹ F. MÜNZER, *C. Marcius Rutilus*, in *RE*, XIV 27, coll. 1588; E. FERENCZY, *From the Patrician State to the Patricio-plebeian State*, Amsterdam 1976, p. 49.

⁸⁰ POMA, *Su Livio VII...*, cit., pp. 73-79.

⁸¹ Vd. Liv. VI, 14, 11-12; 15, 1-13; 18, 9. Vd. POMA, *Su Livio VII...*, cit., pp. 75-76 n. 22; WILSON, *The Needed Man...*, cit., pp. 137-142 e 261-262.

⁸² Già console del 359 (vd. BROUGHTON, *The Magistrates...*, cit., p. 121; DEGRASSI, *Fasti...*, cit., pp. 42-43); riguardo il consolato del 357, BROUGHTON, *The Magistrates...*, cit., pp. 122-123 segnala che nelle fonti non vi è nessun riferimento ad una iterazione del consolato da parte di Cn. Manlio; tuttavia, nonostante i Fasti siano per quest'anno andati perduti, le fonti letterarie (Liv. VII, 16, 1 trascritto sotto a § 2.2. n. 83; Diod. XVI, 28, 1) riportano il suo nome per il consolato di quell'anno.

⁸³ Liv. VII, 16, 1: *Haud aequae laeta patribus insequentibus anno C. Marcio Cn. Manlio consulibus de unciario fenore a M. Duillio L. Menenio tribunis plebis rogatio est perlata; et plebs aliquanto eam cupidius scivit.*

commissione dei *quinqueviri mensarii*, composta da patrizi e plebei. L'intensa attività di questi magistrati aveva richiesto l'anno successivo il bando di un censimento: dai comizi sarebbero stati nominati i già citati Cn. Manlio Capitolino e, pur con una feroce opposizione dei consoli e dei patrizi, C. Marcio⁸⁴. Nel 344, durante il suo terzo consolato, sarebbero iniziati per la prima volta i processi degli edili contro gli usurai⁸⁵. Infine, nel suo ultimo consolato, sarebbe stato incaricato di sedare la ribellione dei *milites* in Campania, insorta anche a causa delle difficili condizioni economiche nelle quali si trovavano⁸⁶.

Queste azioni, oltre ad avvicinarlo ad istanze care alla *gens* Manlia, sembrano contraddire l'assunto del Münzer, secondo cui Manlio, nel corso della sua carriera politica, non avrebbe agito in alcun modo a vantaggio della plebe, in accordo con i patrizi⁸⁷. Sembra invece delinearsi una figura politica estremamente complessa, al centro di un'intricata rete di relazioni e legami politici che caratterizzarono il periodo immediatamente successivo l'approvazione delle *leges Liciniae-Sextiae*, negli anni in cui si veniva a plasmare, seppur con momenti conflittuali, una nuova classe dirigente patrizio-plebea. Mi sembra perciò che non vi siano gli estremi per ritenere infondata la storicità di tale dittatura⁸⁸.

Molto più complessa risulta però essere l'interpretazione degli avvenimenti raccontati da Livio in relazione alla dittatura del 356, nonché, alla luce di quanto detto in precedenza, del rapporto tra Marcio e la *gens* Fabia e di come esso abbia influenzato la narrazione della vicenda nella storiografia annalistica. Il rapporto con i Fabii sembra, effettivamente,

⁸⁴ Liv. VII, 21, 5: *Inclinatis semel in concordiam animis novi consules fenebrem quoque rem, quae distingere una animos videbatur, levare adgressi solutionem alieni aeris in publicam curam verterunt quinqueviris creatis quos mensarios ab dispensatione pecuniae appellarunt*; 22, 6-8: *Ita posita duorum bellorum quae imminebant cura, dum aliqua ab armis quies esset, quia solutio aeris alieni multarum rerum mutaverat dominos, censum agi placuit. Ceterum cum censoribus creandis indicta comitia essent, professus censuram se petere C. Marcus Rutulus, qui primus dictator de plebe fuerat, concordiam ordinum turbavit; quod videbatur quidem tempore alieno fecisse, quia ambo tum forte patricii consules erant, qui rationem eius se habituros negabant.*

⁸⁵ Liv. VII, 28, 9: *Iudicia eo anno populi tristia in feneratoribus facta, quibus ab aedilibus dicta dies esset, traduntur.*

⁸⁶ Liv. VII, 38, 4-10, in partic. 7: *An aequum esse dediticios suos illa fertilitate atque amoenitate perfrui, se militando fessos in pestilenti atque arido circa urbem solo luctari aut in urbe insidentem labem crescentis in dies fenoris pati?*

⁸⁷ Vd. § 2.2, n. 79.

⁸⁸ Così HARTFIELD, *The Roman Dictatorship...*, cit., pp. 378-379; cfr. S.P. OAKLEY, *A Commentary on Livy. Books VI-X*, vol. II, Oxford 1998, p. 188.

già compromesso⁸⁹ a partire dal primo consolato, quando Marcio venne chiamato a sanare una situazione – quella di Falisci, Tarquinesi e Privenati – assai critica, dopo la sconfitta subita dal console C. Fabio Ambusto, l’uccisione di 400 soldati fatti prigionieri (oltre alle perdite già subite in battaglia) e le conseguenti scorrerie in territorio romano⁹⁰. La stessa situazione si sarebbe venuta a creare nel 356, con M. Fabio Ambusto, fratello di Caio, inizialmente sconfitto dai Tarquinesi, il quale sarebbe risultato in seguito vincitore ma non in grado di fermare l’avanzata nemica, ormai arrivata alle foci del Tevere.

Le due sconfitte vengono descritte in Livio in modo opposto: nel primo caso, probabilmente sulla base di una tradizione antifabiana, viene messa in evidenza soprattutto l’inadeguatezza del comandante militare, il quale *incaute atque inconsulte adversus Tarquinienses pugnavit*. Il successivo intervento di Marcio si rivelò risolutivo, con il successo sui Privenati e la celebrazione del trionfo. Livio – forse sulla base di una versione favorevole a Marcio, che voleva metterne in risalto la *munificentia*, oppure di una contraria a lui, che ne avrebbe invece messo in evidenza il disinteresse nei confronti della *res publica* – sottolinea più volte la decisione del console di concedere il bottino interamente ai soldati, senza riservare nulla all’erario pubblico⁹¹.

Nella seconda vicenda, invece, la *débâcle* subita viene ammantata di prodigi ed eventi leggendari, come l’intervento dei sacerdoti nemici con in mano torce e serpi, presentati come la vera causa della sconfitta insieme al *pavor* che avrebbe investito i *milites*. Sembra

⁸⁹ *Contra* J. SUOLAHTI, *The Roman Censors, a Study on Social Structure*, Helsinki 1963, pp. 200-201; più articolata la visione di R. DEVELIN, *The Practice of Politics at Rome 366-167 B.C.*, Bruxelles 1985, pp. 180 sgg. secondo cui la dittatura di Marcio sarebbe stata uno stimolo per la decisione patrizia di combattere per riottenere entrambi i seggi consolari.

⁹⁰ Liv. VII, 15, 9-11: *Eodem anno et a consulibus vario eventu bellatum; nam Hernici a C. Plautio devicti subactique sunt, Fabius collega eius incaute atque inconsulte adversus Tarquinienses pugnavit. Nec in acie tantum ibi cladis acceptum quam quod trecentos septem milites Romanos captos Tarquinienses immolarunt; qua foeditate supplicii aliquanto ignominia populi Romani insignitior fuit. Accessit ad eam cladem et vastatio Romani agri, quam Privernates, Veliterni deinde, incursione repentina fecerunt.*

⁹¹ Liv. VII, 16, 2-6: *Ad bella nova priore anno destinata Falisci quoque hostes exorti duplici crimine quod et cum Tarquiniensibus iuventus eorum militaverat et eos qui Falerios perfugerant cum male pugnatum est, repetentibus fetialibus Romanis non reddiderant. Ea provincia Cn. Manlio obvenit. Marcus exercitum in agrum Privernatem, integrum pace longinqua, induxit militemque praeda implevit. Ad copiam rerum addidit munificentiam, quod nihil in publicum secernendo augenti rem privatam militi favit. Privernates cum ante moenia sua castris permunitis consedisent, vocatis ad contionem militibus "Castra nunc" inquit "vobis hostium urbemque praedae do, si mihi pollicemini vos fortiter in acie operam navaturos nec praedae magis quam pugnae paratos esse." Signum poscunt ingenti clamore celsique et spe haud dubia feroces in proelium vadunt. Ibi ante signa Sex. Tullius, de quo ante dictum est, exclamat "Adspice, imperator" inquit, "quemadmodum exercitus tuus tibi promissa praestet", piloque posito stricto gladio in hostem impetum facit. Sequuntur Tullium antesignani omnes primoque impetu avertere hostem; fusum inde ad oppidum persecuti, cum iam scalas moenibus admoverent, in deditionem urbem acceperunt. Triumphus de Privernatibus actus.*

evidente il tentativo, da parte dell'annalistica filofabiana, di lenire in parte l'onta della sconfitta nei confronti di uno dei suoi membri⁹².

Sorge però a questo punto un ulteriore quesito, che coinvolge direttamente l'argomento di cui ci stiamo occupando: è possibile comprendere all'interno di questa "rilettura" favorevole a Fabio anche la successiva vittoria che il console avrebbe ottenuto dopo aver spronato i soldati e riorganizzato l'esercito?

Del resto, nonostante il successo romano, Falisci e Tarquinesi vengono presentati poco dopo mentre, alla guida degli Etruschi, entrano nel territorio romano e si accampano presso la foce del Tevere⁹³. Ciò rende, a mio avviso, fortemente dubbiosa la notizia relativa alla vittoria fabiana su Falisci e Tarquinesi: non si capisce infatti per quale motivo, nonostante la vittoria ottenuta da Fabio, l'Urbe decida comunque di ricorrere alla nomina di un *dictator*. Sebbene il pericolo costituito dagli Etruschi potesse essere reale, le altre popolazioni coinvolte dovevano essere state notevolmente indebolite dal grande successo ottenuto dal console, e il problema poteva essere risolto da Fabio stesso.

Se invece si ritenesse la notizia del trionfo frutto di una revisione di parte filofabiana, il ricorso alla *dictatura* verrebbe motivato in modo molto più convincente di quanto non avvenga nel resoconto liviano. Un'alleanza tra queste due popolazioni, forti della vittoria appena ottenuta, e gli Etruschi avrebbe certamente costituito un pericolo rilevante, tale da richiedere l'impiego della magistratura straordinaria, da far rivestire ad un comandante militare esperto e addirittura plebeo, il quale pochi anni prima aveva ottenuto un importante trionfo.

Queste ultime riflessioni appartengono però al campo delle mere ipotesi. La narrazione liviana della vicenda è caratterizzata infatti da due limiti, che non permettono di formulare affermazioni certe: da un lato, essa si contraddistingue per la scarsità di dettagli forniti (per esempio, non viene chiarito chi sia il console incaricato della nomina, anche se si può supporre che sia stato il console plebeo M. Popilio Lenate a formalizzare la procedura⁹⁴).

Dall'altro, l'intreccio di diverse tradizioni, tendenti a favorire ora l'una ora l'altra parte politica in causa, ha dato origine ad una narrazione estremamente confusa e di difficile interpretazione. Accanto ad un filone volto a mitigare la sconfitta fabiana, mettendo in

⁹² Così anche POMA, *Su Livio VII...*, cit., pp. 85-86 e n. 71.

⁹³ Liv. VII, 17, 5.

⁹⁴ Così *ibid.*, pp. 80-81.

buona luce l'intraprendenza del *consul*, ve n'è uno che valorizza il ruolo del *dictator*, vittorioso su un numero importante, ma molto probabilmente esagerato⁹⁵, di nemici e primo dittatore a celebrare il trionfo senza il consenso dei *patres*.

Ciò rende dunque l'idea della complessità nel giungere ad una lettura univoca degli eventi in esame. In questa sede, ci si limita a sottolineare come nel 356 il ricorso alla dittatura sarebbe stato richiesto da una situazione assai critica (ovvero un'alleanza di nemici accampati alla foce del Tevere), alla quale il console incaricato (M. Fabio Ambusto) non era stato in grado di porre rimedio. Il *dictator* avrebbe agito – elemento questo comune a molte altre dittature, e proprio per questo tra i meno attendibili, perché viziato da una rappresentazione esemplare e patriottica – con estrema rapidità (come si può notare dall'estrema concisione e velocità con cui Livio riporta le sue azioni), preparando l'esercito, attraversando il Tevere e conquistando gli accampamenti nemici.

2.3. Quinto Publio Filone (339)

La lotta tra gli schieramenti patrizi e plebei, già centrale nelle vicende precedenti, avrebbe raggiunto uno dei suoi punti più intensi (e problematici, a causa della sua complessa interpretazione) nel corso del 339, in relazione alla *dictatura* di Q. Publio Filone.

Dal resoconto liviano, unica nostra fonte sulla vicenda, emerge come in quell'anno si fosse consumato un aspro scontro tra la coppia consolare, formata da Ti. Emilio Mamercino⁹⁶ e lo stesso Q. Publio Filone – presentati già dall'inizio in termini negativi, in quanto *aut suarum rerum aut partium in re publica magis quam patriae memores*⁹⁷ – e il Senato. I consoli, infatti, avevano prima di tutto sconfitto, sotto gli auspici di Publio, i Latini ai *campi Fenectani*; in seguito, mentre Filone accettava la resa di quei popoli, Emilio aveva condotto l'esercito contro la città di Pedo. Essendo però venuto a conoscenza della concessione del trionfo al collega, il Mamercino era tornato immediatamente a Roma per pretendere il medesimo onore, pur non avendo ancora conseguito la vittoria.

⁹⁵ Il numero di ottomila prigionieri, registrato da Livio e riportato anche da Eutr. II, 5 e Oros. III, 6, 3, sembra improbabile per l'epoca (vd. POMA, *Su Livio VII...*, cit., p. 84).

⁹⁶ Egli era stato in precedenza pretore nel 341 (BROUGHTON, *The Magistrates...*, cit., p. 135).

⁹⁷ Liv. VIII, 12, 5.

Il Senato, indignato da tale richiesta, si rifiutò: a quel punto, racconta il Patavino, il console si comportò *seditiosis tribunatibus similis*, infiammando gli animi popolari contro i *patres* nei suoi discorsi nelle *contiones*, senza che il collega si opponesse in alcun modo (in quanto *et ipse de plebe erat*, e quindi poco interessato a contrastare il comportamento antisenatorio e filotribunizio del collega, il quale invece era un patrizio). A fornire materia per attaccare il Senato vi era stata la recente distribuzione dell'agro pontino e falerno, la quale era stata operata *maligne plebei*⁹⁸.

A questo punto il Senato, *finire imperium consulibus cupiens*, ordinò di nominare un dittatore per condurre la guerra contro i Latini ribelli. Emilio, però, scelse per tale ruolo il suo stesso collega, Publio Filone, con D. Giunio Bruto come *magister equitum*⁹⁹. Il neodittatore, secondo la versione liviana, continuò l'attacco nei confronti dei patrizi, fino ad arrivare alla presentazione di tre leggi, le quali prevedevano rispettivamente l'obbligo per tutti i cittadini di rispettare i plebisciti, il vincolo per il Senato di ratificare un provvedimento legislativo solamente prima che questo venisse votato e l'elezione di almeno un censore plebeo¹⁰⁰.

La reale portata di questi provvedimenti, fatti approvare dal *dictator*, è da lungo tempo oggetto di discussione da parte degli studiosi¹⁰¹. Non essendo possibile, per ovvie ragioni, procedere in questa sede a un'analisi esaustiva della questione, ci si limiterà a rilevare e discutere gli elementi utili per la nostra indagine.

Ciò che emerge, in un contesto di elevata conflittualità politica, è la volontà da parte del Senato di servirsi della soluzione dittatoriale come "freno" alle ambizioni e, soprattutto, all'orientamento antisenatorio dei due consoli, funzionale a procacciarsi il favore popolare.

⁹⁸ Liv. VIII, 12, 6-12.

⁹⁹ In seguito, console nel 325 (BROUGHTON, *The Magistrates...*, cit., p. 147).

¹⁰⁰ Liv. VIII, 12, 13-15: *postquam senatus finire imperium consulibus cupiens dictatorem adversus rebellantes Latinos dici iussit, Aemilius, [tum] cuius fasces erant, collegam dictatorem dixit; ab eo magister equitum Iunius Brutus dictus. Dictatura popularis et orationibus in patres criminosis fuit, et quod tres leges secundissimas plebei, adversas nobilitati tulit: unam, ut plebi scita omnes Quirites tenerent; alteram, ut legum quae comitiis centuriatis ferrentur ante initum suffragium patres auctores fierent; tertiam, ut alter utique ex plebe – cum eo ventum sit ut utrumque plebeium fieri liceret – censor crearetur.*

¹⁰¹ Vd. tra gli altri L. TWYMAN BRIGGS, *The Consular Elections for 216 B.C. and the Lex Maenia de patrum auctoritate*, CPh, vol. LXXIX (1984), pp. 292-293; C. WILLIAMSON, *The Laws of the Roman People: Public Law in the Expansion and Decline of the Roman Republic*, Ann Arbor 2005, pp. 305-306.

La finalità anticonsolare avrebbe quindi costituito il vero obiettivo dell'instaurazione della dittatura: tuttavia, tale obiettivo è mascherato dietro una motivazione tradizionale, la necessità di muovere guerra *adversus rebellantes Latinos*.

Stando al racconto liviano, mi sembra configurarsi una situazione che, per alcuni aspetti, richiama le vicende di T. Manlio Torquato, nel 353, e C. Giunio Iullo¹⁰², nel 352. Nel primo caso, infatti, vi sarebbe stata la necessità di provvedere a molteplici minacce esterne, da parte di Etruschi e Volsci, la cui risoluzione sarebbe stata affidata ai consoli Sulpicio Petico, nel caso etrusco, e Valerio Publicola, in quello dei Volsci. Si sarebbe però aperto un ulteriore fronte di guerra, dato che parte dei Ceriti avevano partecipato ai saccheggi operati dai Tarquiniesi: il Senato avrebbe pertanto ordinato al console Valerio di nominare un dittatore, nella figura di Tito Manlio Imperioso Torquato, con il compito di condurre la guerra contro la città di Cere. Tuttavia, non appena nominato, il conflitto si sarebbe agevolmente risolto per via diplomatica, con i Ceriti che attribuirono la responsabilità ai Tarquiniesi e i Romani che concessero loro una tregua di cento anni¹⁰³. Il racconto liviano si concentra quindi sul problema elettorale, con il *dictator* che avrebbe tentato di dirottare i voti dei comizi a favore dell'elezione di due consoli patrizi. L'obiettivo però non sarebbe stato raggiunto: prima il *dictator* e in seguito gli *interreges* non sarebbero riusciti nel loro intento, con l'undicesimo interrè, L. Cornelio Scipione, che si vide costretto a nominare un console patrizio e uno plebeo¹⁰⁴.

Nella seconda vicenda, si sarebbe ricorsi alla nomina dittatoria per il timore di una guerra contro gli Etruschi, *cum coniurasse duodecim populos fama esset*; il conflitto, però, non vi sarebbe stato. A questo punto, così come l'anno precedente, anche in questo caso il *dictator* avrebbe tentato di far nominare nei comizi elettorali due consoli patrizi.

¹⁰² Personaggio altrimenti oscuro. Il successivo interregno, secondo alcuni studiosi (BELOCH, *Römische...*, cit., p. 66) avrebbe reso di fatto la dittatura inutile, e per questo motivo essi ne rigettano l'autenticità. Tuttavia, secondo OAKLEY, *A Commentary...*, vol. II, cit., p. 213, la sequenza degli avvenimenti presentata da Livio non sarebbe inverosimile, tenuto conto del periodo estremamente travagliato dal punto di vista politico. Inoltre, proprio l'oscurità di C. Giunio renderebbe estremamente difficile l'invenzione di una dittatura per lui.

¹⁰³ Liv. VII, 19, 6–20, 9.

¹⁰⁴ Liv. VII, 21, 1–4. L'autenticità della dittatura è stata messa in dubbio da alcuni studiosi (BELOCH, *Römische...*, cit., p. 65; F. MÜNZER, *Torquatus*, in *RE*, VIA 12, coll. 1184), dato che non si capisce per quale motivo i consoli non fossero in grado di occuparsi di tale fronte di guerra. Inoltre, tranne che per una sortita nel territorio dei Falisci, il dittatore rimase impegnato a Roma nella fortificazione delle mura e delle torri (Liv. VII, 20, 1–9). OAKLEY, *A Commentary...*, cit., p. 204 preferisce mettere maggiormente in dubbio la reale ragione dietro la sua nomina, affermando che, dato anche il confronto con il 352, il reale intento fosse quello di impedire la nomina a console per l'anno successivo di un plebeo.

Seppur egli avesse fallito, l'intento, a differenza del 353, sarebbe comunque stato raggiunto tramite il successivo interregno¹⁰⁵.

Per quanto Livio non accenni, in queste vicende, al conflitto contro i Ceriti e al *bellum Etruscum* come ad un escamotage (come invece fa nel racconto del 339), la subitanea risoluzione del conflitto – nel primo caso – e l'infondatezza della minaccia – nel secondo – potrebbe far pensare che anche in quelle circostanze si sia tentato di sfruttare un'espedito esterno, forse inconsistente o artificiosamente aggravato, per giustificare il ricorso alla magistratura straordinaria, la quale avrebbe però avuto obiettivi del tutto diversi, ovvero condizionare il risultato elettorale.

In tutti questi episodi, ciò che si evidenzia è, comunque, il clima politico ancora estremamente incandescente: nel contesto di una Roma faticosamente emergente dallo scontro tra gli ordini, in cui stava lentamente venendo a formarsi una nuova classe dirigente, non mancarono momenti di tensione e riacutizzazioni di tale lotta.

In questo quadro, l'elemento certamente più rilevante è che il paradigma emergenziale della *dictatura*, pur continuativamente riproposto, non sembra essere del tutto giustificato dal successivo svolgersi degli avvenimenti. Nonostante la difficoltà di ricostruire fatti senza dubbio distorti e in buona parte sfuggenti, resta comunque l'idea di un uso "politico" della dittatura, variamente sfruttata per portare avanti obiettivi politici di parte.

Se il peso dei motivi politici sembra essere significativo, se non cogente, in tutte e tre le vicende, gli obiettivi specifici sono di tenore opposto. Nell'episodio del 339, infatti, l'obiettivo sarebbe stato piuttosto quello di bloccare una politica eccessivamente *popularis* dei due consoli, sfruttando un pretesto esterno che avrebbe suscitato nell'Urbe il *terror*, tradizionalmente movente della nomina dittatoriale¹⁰⁶.

Mi chiedo però per quale motivo il Senato sia ricorso, per tale scopo, alla nomina di un *dictator*: nonostante la possibilità, da parte del consesso, di esprimere una preferenza circa il miglior candidato per tale ruolo, la scelta finale sarebbe spettata al *consul*, il quale

¹⁰⁵ Liv. VII, 21, 9–22, 1.

¹⁰⁶ Sfortunatamente, nessuna informazione ci viene fornita dai Fasti Capitolini, perduti per entrambe le date in esame. Le *causae* dittatorie avrebbero infatti potuto gettare ulteriore luce sulle vicende: mi chiedo se la fonte epigrafica riportasse la *caussa* data come "ufficiale" da Livio (ovvero, il pretesto della nomina), oppure la reale mansione performata dai due *dictatores*. Nel caso di Iullo, si potrebbe immaginare una dicitura tanto *rei gerundae causa* quanto *comitiorum habendorum causa*, in quello di Filone, basandoci sul precedente del 368, forse un'espressione *seditionis sedandae et rei gerundae causa*.

(come poi effettivamente successo) avrebbe potuto scegliere una figura a lui gradita, diversa rispetto a quella indicata dai *patres*.

Come nella vicenda di Marcio, vista in precedenza, mi sembra che anche in questo caso il quadro sia molto più complesso di quanto lasciato intendere dal resoconto di Livio. La sua narrazione appare, infatti, essere particolarmente concentrata sulla figura di Filone, dipinto come un personaggio politico fortemente *popularis*. La rappresentazione, che ne deriva, dello scontro politico risulta quindi fortemente dicotomica, venendo, cioè, a configurarsi come un contrasto *nobilitas-plebs*.

Nella realtà, però, la situazione doveva essere molto più sfumata: del resto, data anche la lunga e importante carriera politica¹⁰⁷, Publilio doveva godere di un importante sostegno politico, non solo negli ambienti popolari ma anche in quelli patrizi¹⁰⁸. Certamente, si doveva trattare di un gruppo caratterizzato da tendenze riformiste, dato l'appoggio a provvedimenti così innovativi (seppur sussistano dubbi sulla reale attribuzione di tutti e tre le *leges* al 339¹⁰⁹), come quelli fatti approvare dal *dictator*¹¹⁰. Verosimile, perciò, che l'avversione ai consoli provenisse da ambienti conservatori, ostili ad un programma politico estremamente riformatore, lo stesso ambiente che probabilmente, nel successivo contesto della dittatura di C. Menio¹¹¹, avrebbe coinvolto nell'inchiesta contro il *dictator* anche lo stesso Filone¹¹².

Se, perciò, questo gruppo conservatore aveva cercato di sedare l'opposizione consolare proponendo la nomina di un *dictator* (sperando, forse, di riuscire a nominare un personaggio loro gradito), l'altra fazione, rappresentata dal Mamercino, patrizio ma con tendenze da tribuno, aveva sfruttato tale tentativo per scegliere una personalità che

¹⁰⁷ Egli avrebbe rivestito per ben quattro volte il consolato una volta la pretura (primo plebeo ad esservi eletto) e la censura. Per le fonti a riguardo vd. BROUGHTON, *The Magistrates...*, cit., p. 137 per il consolato e la dittatura del 339; *ibid.*, p. 139 per la pretura del 336; *ibid.*, p. 145 per il consolato del 327; *ibid.*, p. 152 per il consolato del 320; *ibid.*, p. 156 per il consolato del 315.

¹⁰⁸ Ipotesi sull'identificazione dei gruppi a sostegno di Filone, a cui si rimanda, sono state formulate da F. CASSOLA, *I gruppi politici romani nel III secolo a.C.*, Trieste 1962, pp. 121-128 (per la discussione di ulteriori proposte di altri studiosi vd. pp. 127-128 n. 16 e 19); A. GUARINO, *La rivoluzione della plebe*, Napoli 1975, p. 248; L. LORETO, *Osservazioni sulla politica estera degli Emilii Mamercini e di Publilio Filone*, Prometheus, vol. XVIII (1992), pp. 60-66.

¹⁰⁹ Vd. § 2.3. n. 101.

¹¹⁰ Così LORETO, *Osservazioni...*, cit., p. 62; parlano invece di "rivoluzionari" TOYNBEE, *L'eredità...*, cit., p. 334 e FERENCZY, *From the Patrician State...*, cit., p. 55.

¹¹¹ Vd. § 2.4.

¹¹² LABRUNA, *Adversus...*, cit., pp. 70-72.

portasse avanti un piano di riforme evidentemente malvisto dai loro avversari politici (e, del resto, dalla tradizione cui Livio si rifà¹¹³)¹¹⁴.

Si configurerebbe, dunque, una differenza importante rispetto ai casi precedentemente visti e all'uso che il Senato si proponeva di fare della nomina dittatoriale. Se in essi, infatti, la *dictatura* era rappresentata come strumento antiplebeo, per impedire nomine a ruoli di potere o comportamenti magistratuali eccessivamente favorevoli alla plebe (e antisenatori), nel 339 essa viene impiegata in un'ottica opposta, ovvero per portare avanti progetti riformistici dello stato. Non necessariamente essi dovevano configurarsi come filoplebei: come si è fatto notare in precedenza, credo piuttosto si trattasse di riforme estremamente divisive, avversate da una parte più o meno rilevante della politica romana, e che per essere ratificate con successo avessero bisogno (come già accaduto altre volte¹¹⁵) di essere presentate da un *dictator*.

In conclusione, nella vicenda mi sembra configurarsi (come già in precedenza) un uso "politico" della dittatura, concepito però in due modi diversi: da un lato, come strumento di coercizione e di opposizione nei confronti di un console riottoso (o, probabilmente, della coppia consolare nella sua totalità, nonostante l'apparente iniziale disinteresse di Filone); dall'altro, come espediente per portare avanti, in modo più agevole, un progetto di riforma dello stato divisivo e per questo, forse, di difficile attuazione senza lo sfruttamento di tale stratagemma.

2.4. *Caio Menio (314)*

Un'ulteriore vicenda che merita un approfondimento per l'importanza rivestita all'interno della storia della *dictatura*, nonché della lotta patrizio-plebea, risulta essere la *dictatura* di Caio Menio nel 314¹¹⁶. La nascita di una congiura segreta a Capua, ordita dai capi dell'aristocrazia, avrebbe spinto il Senato, che non avrebbe sottovalutato il pericolo (*haudquaquam neglecta res*), a ricorrere alla nomina di un dittatore per condurre un'inchiesta (*quaestiones decretae dictatoremque quaestionibus exercendis dici*

¹¹³ LABRUNA, *Adversus...*, cit., p. 71.

¹¹⁴ Non necessariamente, secondo LORETO, *Osservazioni...*, cit., pp. 62-63, si deve intendere questa amicizia tra Mamercino e Filone come una co-militanza serrata (come invece CASSOLA, *I gruppi politici...*, cit., p. 127; E. S. STAVELEY, *The Political Aims of Appius Claudius Caecus*, *Historia*, vol. VIII (1959), p. 427), ma potrebbe essersi configurata come "una benevola reciproca neutralità".

¹¹⁵ MELONI, «Dictatura popularis», cit., pp. 78-79.

¹¹⁶ I Fasti riportano una dittatura di C. Menio, con M. Folio Flaccinatore come *magister equitum*, anche nel 320, per la quale però non si è preservata la *caussa* (vd. DEGRASSI, *Fasti...*, cit., pp. 46-47).

placuit)¹¹⁷. Per tale ruolo si scelse Caio Menio, già console del 338, quando avrebbe sbaragliato in battaglia gli Aricini, i Lanuvini e i Velletrani, ottenendo l'onore del trionfo¹¹⁸. Egli, a sua volta, nominò come *magister equitum* M. Folio Flaccinatore, console del 318¹¹⁹.

Appena venuti a conoscenza dell'evento, i capi della congiura, Ovio e Novio, membri della famiglia dei Calavii, spinti dalla grande paura che tale magistratura suscitava (*ingens erat magistratus eius terror*), si diedero alla morte prima ancora di essere denunciati¹²⁰.

Diversamente dal Patavino, Diodoro riferisce che non si sarebbe trattato di *occultae coniurationes*, ma di una vera e propria ribellione, con il tentativo da parte dei Capuani di sfruttare le difficoltà che i Romani stavano affrontando nello scontro contro i Sanniti, essendo però ignari del fatto che Roma aveva appena sconfitto in battaglia i nemici vicino Terracina¹²¹. L'Urbe sarebbe quindi ricorsa alla nomina di Menio¹²² non per un'inchiesta, ma per portare guerra alla città e sedare la ribellione. Venuti a conoscenza dell'evento, i Campani si sarebbero arresi, chi attendendo la conclusione dell'indagine nei loro confronti e chi, invece, suicidandosi senza attendere il verdetto. La città, alla fine, avrebbe ottenuto il perdono e sarebbe stata ripristinata la precedente alleanza¹²³.

Con tale versione sembrerebbe accordarsi la formula attestata nei Fasti per la dittatura di Menio¹²⁴, ovvero:

C. Mainius P. f. P. n. II dict(ator)

¹¹⁷ Liv. IX, 26, 5-7.

¹¹⁸ Liv. VIII, 13, 5-9; Plin. *nat.* 34, 20; Eutr. II, 7, 3; *Act. Tr.* in DEGRASSI, *Fasti...*, cit., p. 95 (vd. BROUGHTON, *The Magistrates...*, cit., p. 138).

¹¹⁹ *Ibid.*, p. 157.

¹²⁰ Liv. IX, 26, 9.

¹²¹ Diod. XIX, 76, 3: καὶ τῆς μάχης ἀγνοουμένης ἔτι Καμπανοὶ μὲν καταφρονήσαντες τῶν Ῥωμαίων ἀπέστησαν, ὁ δὲ δῆμος εὐθὺς δύνάμιν τε τὴν ἰκανὴν ἐξέπεμψεν ἐπ' αὐτοὺς καὶ στρατηγὸν αὐτοκράτορα Γάιον Μάνιον καὶ μετ' αὐτοῦ κατὰ τὸ πάτριον ἔθος Μάνιον Φούλβιον ἵπαρχον. La dittatura di Menio viene inserita da Diodoro all'interno della narrazione relativa al 313. La notizia dello scontro presso Terracina non trova riscontro in Livio.

¹²² Riportato però erroneamente da Diod. XIX, 76, 3 come Μάνιον Φούλβιον.

¹²³ Diod. XIX, 76, 4-5: τούτων δὲ πλησίον τῆς Καπύης καταστρατοπεδευσάντων οἱ Καμπανοὶ τὸ μὲν πρῶτον ἐπεχείρουν ἀγωνίζεσθαι, μετὰ δὲ ταῦτα πυθόμενοι τὴν τῶν Σαμιτιῶν ἦταν καὶ νομίσαντες πάσας τὰς δυνάμεις ἤξιν ἐπ' αὐτοὺς διελύσαντο πρὸς Ῥωμαίους: τοὺς γὰρ αἰτίους τῆς ταραχῆς ἐξέδωκαν, οἱ προτεθείσης κρίσεως οὐ περιμείναντες τὴν ἀπόφασιν αὐτοὺς ἀνεῖλαν. αἱ δὲ πόλεις τυχοῦσαι συγγνώμης εἰς τὴν προϋπάρχουσαν συμμαχίαν ἀποκατέστησαν.

¹²⁴ Sulla quale però vd. § 3.3.2.

*M. Foslius C. f. M. n. Flaccinator II mag(ister) eq(uitum)*¹²⁵

Livio però, a differenza di Diodoro, prosegue il racconto, riferendo che, essendo mancata la materia d'indagine a Capua, l'inchiesta si estese all'individuazione di tutti coloro che in qualsiasi luogo si fossero accordati o avessero congiurato contro la *res publica*. In tale indagine vennero comprese anche le *coitiones honorum adipiscendorum causa factas*¹²⁶.

Su tale allargamento, gli studiosi si sono a lungo interrogati: da quanto sembra intendersi dal testo liviano, infatti, l'accusa di *coniuratio* e *defectio* sarebbe da intendersi nel senso di connivenza con i nemici¹²⁷, tanto più grave se, dando credito al Cassola, Ovio e Novio appartenevano alla parte filoromana della nobiltà capuana¹²⁸. Tuttavia, se interpretata in questo modo, la *coniuratio* sembra non avere alcun legame con le successive indagini su eventuali corruzioni elettorali a Roma. Non è nemmeno chiaro chi sia il soggetto di tale interpretazione estensiva del *senatusconsultum* (anche se si potrebbe legittimamente supporre che sia Menio stesso¹²⁹) e neppure i poteri che tale dittatore avrebbe potuto avere, dato che non era in grado di annullare le elezioni precedenti né di interferire in alcun modo su quelle successive.

Per questo motivo, alcuni studiosi sostengono che solamente quest'ultima sia la ragione della nomina di Menio, come risultato e risposta all'accesa competizione politica ed elettorale degli anni precedenti, nei quali i patrizi avrebbero fatto un uso intenso dell'istituto dell'*interregnum* per controllare la competizione elettorale¹³⁰. Altri invece hanno ipotizzato che l'inchiesta condotta a Roma mirasse in realtà a scoprire accordi segreti tra la *nobilitas* romana e quella di Capua¹³¹. Infine, si sarebbe ipotizzato che il Senato avesse in realtà emanato due *s.c.*, relativi ai compiti da affidare al dittatore: il primo, avente per oggetto le *coniurationes* capuane, il quale sarebbe stato oggetto

¹²⁵ DEGRASSI, *Fasti...*, cit., pp. 46-47. A sostegno della versione attestata da Diodoro e dai Fasti anche OAKLEY, *A Commentary...*, vol. III, cit., pp. 300-301.

¹²⁶ Liv. IX, 26, 7-9.

¹²⁷ Così L. LORETO, *Sui meccanismi della lotta politica a Roma tra il 314 e il 294 a.C.. Considerazioni su quattro casi*, AFLM, vol. XXIX (1991), pp. 62-63.

¹²⁸ CASSOLA, *I gruppi politici...*, cit., pp. 126, n. 14.

¹²⁹ Così DEVELIN, *The Practice...*, cit., p. 145; STAVELEY, *The Political Aims...*, cit., p. 428; R.A. BAUMAN, *The Lex Valeria de provocatione of 300 B.C.*, Historia, vol. XXII (1973), p. 38.

¹³⁰ HARTFIELD, *The Roman Dictatorship...*, cit., pp. 441-442 e n. 8-9 per gli ulteriori studiosi.

¹³¹ STAVELEY, *The Political Aims...*, cit., pp. 427-429; CASSOLA, *I gruppi politici...*, cit., p. 125.

dell'interpretazione estensiva di cui sopra; il secondo, che affermava invece il divieto di accordi preelettorali, dato che questi ultimi «compromettevano le possibilità di elezione alle cariche dei più qualificati quanto a competenza e in particolare dei migliori generali, o per lo meno ne impedivano la certezza»¹³².

In ogni caso, tale inchiesta – dando credito alla narrazione liviana – sfociò in un nuovo scontro tra patrizi e plebei. I *nobiles* al completo, non solo quelli incriminati, respinsero tale accusa, affermando che l'incriminazione andava mossa piuttosto contro gli *homines novi*, dato che i patrizi avevano la via aperta alle cariche nel caso le elezioni si svolgessero senza brogli. Di tale crimine sarebbero stati colpevoli, a loro parere, anche il dittatore e il *magister equitum*, i quali sarebbero stati oggetto di un processo se non fossero stati in carica¹³³.

Menio, a questo punto, decise di dimettersi dalla propria carica, per poter permettere lo svolgimento dell'indagine (affidata dal Senato ai consoli) e difendersi da tali accuse. Prima di ciò, Livio fa pronunciare al *dictator* in assemblea un discorso che, sebbene riportato da una fonte seriore e, probabilmente, frutto di rielaborazione ideologica, presenta degli elementi interessanti per la nostra discussione. Innanzitutto, viene sottolineata la vera ragione dietro la sua nomina come dittatore, ovvero la propria *innocentia*, essendo necessaria una figura politica che si distinguesse non tanto per le sue capacità belliche, quanto per aver vissuto *procul ab his coitionibus*¹³⁴.

Sembrerebbe dunque intendersi che vi fosse la necessità di un personaggio *super partes*, lontano tanto dalla parte della *plebs* che da quella dei *nobiles*, nonostante la sua origine plebea (o, perlomeno, è così che Livio intende presentarlo). La scelta di M. Folio, di provenienza patrizia, sembrerebbe confermare questa volontà di neutralità nei confronti di entrambe le fazioni¹³⁵.

Le parole di Menio mettono però in luce un ulteriore fattore: egli, infatti, non fa alcun riferimento all'indagine condotta nei confronti dei nobili di Capua. Ciò su cui viene posto l'accento è l'inchiesta nei confronti dei *nobiles homines* e la reazione che tale *quaestio*

¹³² LUZZATO, *Sui meccanismi...*, cit., pp. 64-65.

¹³³ Liv. IX, 26, 10-12: *Postulabantur ergo nobiles homines appellantisque tribunos nemo erat auxilio quin nomina reciperentur. Inde nobilitas, nec ii modo in quos crimen intendebatur sed universi, simul negare nobilium id crimen esse quibus, si nulla obstetur fraude, pateat via ad honorem, sed hominum novorum; ipsos adeo dictatorem magistrumque equitum reos magis quam quaesitores idoneos eius criminis esse intellecturosque ita id esse simul magistratu abissent.*

¹³⁴ Liv. IX, 26, 14.

¹³⁵ LORETO, *Sui meccanismi...*, cit., p. 66.

avrebbe suscitato, con l'iniziale tentativo di ricorrere all'*appellatio* e al *tribunicium auxilium*, e, in seguito, l'accusa nei confronti del dittatore, del maestro di cavalleria e altri personaggi politici (tra cui Q. Publilio Filone, autore delle *leges Publiliae Philonis* del 339¹³⁶). Se certamente ciò può essere dovuto ad un interesse specifico di Livio per lo scontro politico in atto, tuttavia mi sembra evidente come la principale motivazione di questa *dictatura* fosse divenuta proprio quella di andare a colpire non solo i complici dei capuani, ma anche coloro che avessero formulato accordi preelettorali.

Del resto, il problema delle elezioni si era presentato a più riprese nel corso del IV secolo. In più occasioni, infatti, secondo il giudizio liviano, vi sarebbero stati tentativi da parte della *nobilitas* di ostacolare il normale svolgimento dei comizi elettorali, come, per esempio, nel caso già citato del 327, quando i tribuni insinuarono che la dichiarazione di irregolarità della nomina a *dictator* di M. Claudio Marcello fosse dovuta a nessun altro motivo se non quello di essere plebeo¹³⁷, o nel 356, quando si sarebbe ricorsi all'interregno *quia nec per dictatorem plebeium nec per consulem comitia consularia haberi volebant*, ottenendo così due consoli entrambi patrizi. Anche la stessa dittatura sarebbe stata utilizzata per tale scopo, pur se con scarso successo: sia nel 353 sia nel 352 un dittatore, rispettivamente i già citati¹³⁸ T. Manlio Imperioso Torquato, nominato per la guerra contro Cere, e C. Giulio Iullo, per un *terror vanus belli Etrusci* non effettivamente verificatosi, avrebbe tentato di far eleggere due consoli patrizi. In entrambi i casi, il progetto sarebbe stato portato a termine tramite l'*interregnum*, pur se solo nel 352 con successo.

Si profilerebbe dunque una funzione sia inquisitoria (per la quale sarebbe stata formulata da alcuni studiosi¹³⁹ la dicitura *quaestionis exercendis causa*, sulla base del testo liviano¹⁴⁰) sia, per alcuni aspetti, coercitiva, in quanto l'obiettivo era anche quello di reprimere eventuali tentativi di *coitio*; tutto questo, però, su uno sfondo di grande tensione politica e istituzionale a Roma, che avrebbe portato la *dictatura* a divenire uno degli strumenti di tale lotta.

¹³⁶ Vd. § 2.3. n. 107.

¹³⁷ Vd. § 2.2. n. 77.

¹³⁸ Vd. § 2.3.

¹³⁹ G.I. LUZZATO, *Appunti sulle dittature imminuto iure, spunti critici e ricostruttivi*, in *Studi in onore di P. de Francisci*, vol. III, Milano 1956, pp. 423-424; BAUMAN, *The Lex Valeria...*, cit., pp. 38-39; E.J. PHILIPS, *Roman Politics during the Second Samnite War*, Athenaeum, vol. L (1972), pp. 343-346.

¹⁴⁰ Liv. IX, 26, 6.

Nondimeno, la lettura politica della vicenda mi sembra assai più complessa di quanto non faccia credere la fonte liviana, dalla quale essa viene presentata come un nuovo capitolo dello scontro tra patrizi e plebei. Appare evidente come vi sia piuttosto una grande variabilità nel sostegno a Menio, inizialmente molto ampio e tale da permettergli di ottenere la *dictatura* e il mandato inquisitorio a Capua. Di questa maggioranza senatoria certamente dovevano far parte anche non pochi patrizi: la stessa nomina di un appartenente al loro gruppo a *magister equitum*, ovvero M. Folio, sembrerebbe andare a supporto di ciò.

Tale favore si sarebbe però andato via via disgregando sempre di più nel momento in cui egli avrebbe tentato di incriminare alcuni nobili. L'attacco portato da Menio, il cui obiettivo era probabilmente colpire il grande potere del clientarismo aristocratico¹⁴¹, si sarebbe rivolto contro di lui, facendogli perdere il sostegno in Senato (dato che i *patres* avrebbero dato l'ordine di condurre contro di lui un'inchiesta) e portando lui stesso e i suoi sostenitori (tanto patrizi, come il comandante della cavalleria, quanto plebei, come Publio Filone) ad essere oggetto d'accusa.

Il tentativo del gruppo politico avverso risulta essere straordinario: mai era stato portato un attacco così diretto da privati cittadini ad un *dictator*, con la minaccia di incriminazione¹⁴². Ma quale fu la ragione che spinse Menio alle dimissioni? Si prospettano, infatti, diverse ipotesi a riguardo, a partire dall'affermazione dello stesso *dictator*, secondo cui i suoi accusatori avevano azzardato cose *quae non possint temptari*¹⁴³.

L'interpretazione più immediata sarebbe l'impossibilità legale di portare a processo un *dictator*, e che per questo motivo sia stato necessario che Caio Menio si dimettesse per potersi difendere da tali accuse. Si potrebbe altresì ipotizzare che il gesto del dittatore sia un atto di umiltà (ma allo stesso tempo di sfida): egli rinunciava al suo importante incarico per affrontare i propri querelanti in una posizione equivalente, affidandosi unicamente alla sua *innocentia* e non alla *maiestas honoris*¹⁴⁴. Infine, è possibile che non vi fosse alcuna azione legale nei suoi confronti, ma che si sia deciso di affrontare la questione, sulla base di quanto già avvenuto con Q. Fabio Massimo Rulliano e L. Papirio Cursori¹⁴⁵,

¹⁴¹ A.W. LINTOTT, *Electoral Bribery in the Roman Republic*, JRS, vol. LXXX (1990), p. 4.

¹⁴² WILSON, *The Needed Man...*, cit., pp. 218-219.

¹⁴³ Liv. IX, 26, 18.

¹⁴⁴ Liv. IX, 26, 19.

¹⁴⁵ Per cui vd. § 2.5.

in una *contio*. Anche in questo caso, il *dictator* avrebbe deciso di rimettere il proprio mandato per difendersi in una posizione di parità¹⁴⁶.

Tutte le ipotesi fornite risultano, a mio avviso, essere plausibili, senza che tuttavia vi siano elementi sufficienti che facciano propendere per l'una o l'altra. Ciò che però rimane certo è che, con estrema *virtus*, il *dictator* scelse di abbandonare la carica per poter affrontare il processo, che tuttavia si sarebbe risolto in un nulla di fatto, con l'assoluzione di tutti gli imputati.

Allo stesso modo, anche l'inchiesta nei confronti dei *nobiles* si sarebbe arenata, fino a scomparire del tutto. Probabilmente l'intento della maggioranza degli accusatori non era tanto quello di produrre una condanna degli avversari politici (forse perché poco conveniente, o perché il verdetto di condanna di un ex-dittatore sarebbe stato estremamente difficile da produrre), ma di spegnere del tutto gli attacchi nei confronti delle *coitiones*.

Riuscire ad individuare con certezza quali fossero i componenti di tali gruppi politici risulta però estremamente complicato, proprio a causa dell'estrema fluidità e complessità del quadro politico dell'epoca. L'intero episodio risulta essere di difficile interpretazione, soprattutto per quanto riguarda il legame tra la *quaestio* sulla *coniuratio* capuana e l'allargamento dell'indagine a Roma. Non mancano, infatti, studiosi che dubitano della veridicità del resoconto liviano, ritenendolo per larga parte frutto dell'invenzione degli annalisti "in order to provide a colourful scene in the Struggle of the Orders"¹⁴⁷.

Per ciò che concerne la magistratura dittatoriale, il nostro principale nodo d'interesse, si assiste per la prima volta all'affido di un compito inquisitorio ad un dittatore, nominato su iniziativa senatoria presumibilmente da un console. L'oggetto dell'inchiesta fu la presunta *coniuratio* di alcuni membri dell'aristocrazia di Capua che, dopo quelli di Luceria, miravano a passare dalla parte dei Sanniti. Il *terror* suscitato dalla *dictatura* (che, a mio avviso, deve piuttosto essere letto secondo l'interpretazione diorodea, secondo cui la causa sarebbe stata il sopraggiungere del *dictator* con un esercito alle porte della città) spinse i capi della congiura al suicidio. In seguito, si verificò un allargamento del campo, da Capua a Roma, e dell'oggetto d'indagine, a comprendere non solo la *coniuratio*, ma anche la *coitio*. Tale utilizzo "strumentale" della dittatura avrebbe provocato una

¹⁴⁶ WILSON, *The Needed Man...*, cit., p. 154.

¹⁴⁷ OAKLEY, *A Commentary...*, cit., pp. 304-306.

reazione, tradottasi in una minaccia di impeachment del dittatore al termine del mandato, la quale avrebbe portato alle dimissioni di Menio, alla sua incriminazione, pur se terminata con un'assoluzione, e all'arenamento finale della *quaestio*.

2.5. Lucio Papirio Cursor (310/309)

Altra vicenda di grande interesse, seppur estremamente problematica nella sua interpretazione, per lo studio della magistratura in esame è quella riguardante la dittatura di L. Papirio Cursor¹⁴⁸. Essa, infatti, appare per varie motivazioni sospetta, a causa dei numerosi filoni annalistici che confluiscono nel racconto e del fatto che le imprese militari ascritte al personaggio paiono essere reduplicazioni di episodi successivi¹⁴⁹.

Innanzitutto, sorgono dei dubbi intorno alla datazione. Sia i *Fasti Capitolini* sia i *Fasti Triumphales* pongono la dittatura e il trionfo del Cursor per le vittorie al lago di Vadimone e nel Sannio nel 309, in uno degli anni indicati come *sine consulibus*¹⁵⁰.

Livio, invece, inserisce il racconto della vicenda all'interno della narrazione del 310, durante il consolato di C. Marcio Rutilo Censorino e Q. Fabio Massimo Rulliano (omettendo il resoconto dell'anno 309 e passando direttamente al 308). Un punto di incontro tra le due informazioni potrebbe essere che la nomina sia stata formalizzata alla fine del 310, e che il *dictator* sia rimasto in carica anche nel corso del 309. Per tale spinosa questione, riguardante i cosiddetti "anni dittatoriali", si rimanda però a contenuti più specifici in materia¹⁵¹.

Nella versione degli *AUC*, la nomina fu provocata dalla sconfitta, ampliata nei suoi effetti, che il console Marcio Rutilo aveva subito per mano dei Sanniti, nella quale erano caduti alcuni *equites*, tribuni militari e un legato ed era rimasto ferito lo stesso console¹⁵².

¹⁴⁸ Console per ben sei volte, rispettivamente nel 326 (BROUGHTON, *The Magistrates...*, cit., p. 146), 320, quando sarebbe stato nominato anche *magister equitum* (*ibid.*, pp. 152-153), 319 (*ibid.*, p. 154), 315 (*ibid.*, p. 156), 313 (*ibid.*, p. 158).

¹⁴⁹ HARTFIELD, *The Roman Dictatorship...*, cit., pp. 455-457. A favore dell'autenticità della vicenda F. CAVAGGIONI, *Generali e sconfitta militare a Roma agli albori della repubblica (509-290 a.C.)*, Padova 2010, p. 190 n. 160.

¹⁵⁰ DEGRASSI, *Fasti...*, cit., pp. 48-49 e 96.

¹⁵¹ Vd. A. DRUMMOND, *The Dictator Years*, *Historia*, vol. XXVII (1978), pp. 550-572; per un contributo recente sul tema, con ulteriore bibliografia, vd. WILSON, *The Needed Man...*, cit., pp. 295-300.

¹⁵² Liv. IX, 38, 8: *Itaque armis virisque ad obterendum C. Marcium consulem concurrunt (sogg. Samnites), protinus inde Etruriam per Marsos ac Sabinos petaturi, si Marcus dimicandi potestatem non faciat. Obvius iis consul fuit. Dimicatum proelio utrimque atroci atque incerto eventu est et, cum anceps caedes fuisset, adversae tamen rei fama in Romanos vertit ob amissos quosdam equestris ordinis tribunosque militum atque unum legatum et, quod insigne maxime fuit, consulis ipsius volnus.*

Per questo un *ingens terror* aveva invaso i senatori, i quali decisero quindi di ricorrere ad un dittatore, individuato in L. Papirio Cursor, e di incaricare della nomina l'altro console, il Rulliano, dato che non si era ancora a conoscenza del destino dell'altro console¹⁵³.

Questo avrebbe potuto essere un ostacolo, dato che i due avevano trascorsi piuttosto burrascosi: nel 325, infatti, essi avevano rivestito rispettivamente la *dictatura* e il *magisterium* equestre e in quell'occasione erano entrati in conflitto. Mentre il dittatore era tornato a Roma per ripetere gli auspici, lasciando al comando il *magister equitum* con l'ordine di mantenere la posizione, Fabio aveva disatteso l'ordine impartitogli, attaccando battaglia con i Sanniti e ottenendo un grande successo¹⁵⁴. A questo punto il dittatore si era infuriato per la disobbedienza del proprio sottoposto, chiedendo a gran voce il suo arresto e una punizione per tale violazione. La questione era stata dunque affrontata prima nell'assemblea militare e, in seguito alla fuga di Fabio a Roma, in una *contio*, dato che il padre del Rulliano si era appellato ai tribuni. Lo scontro tra il gruppo più intransigente (il cui atteggiamento richiamava quello di T. Manlio Torquato Imperioso, console del 340, il quale avrebbe punito con la morte il figlio, che gli aveva disobbedito attaccando e sconfiggendo i Latini¹⁵⁵) e quello invece più incline a maggiore indulgenza portò ad un compromesso, che dava ragione al *magister equitum* salvaguardando almeno nominalmente, allo stesso tempo, la *maiestas* dittatoria¹⁵⁶.

A causa di questo precedente (anch'esso probabilmente almeno in parte manipolato dalla tradizione fabiana¹⁵⁷), nel 310/309 il Senato decise di inviare un'ambasceria, composta da ex-consoli, al console per riferirgli la decisione dei *patres* e convincerlo ad accantonare i dissapori passati e a effettuare la nomina. Fabio, *demissis in terram oculis*, si allontanò *tacitus* dagli ambasciatori; la stessa notte nominò dittatore Papirio Cursor, ringraziando e congedando i legati *ut appareret insignem dolorem ingenti comprimi animo*¹⁵⁸.

¹⁵³ Liv. IX, 38, 9-11.

¹⁵⁴ Liv. VIII, 30, 1-10. Lo stesso Livio sottolinea come la tradizione fosse discordante, con alcuni autori che davano la notizia di una doppia vittoria, altri che ne riferivano solamente una e altri ancora che invece non ne facevano cenno. Tale divergenza da lui segnalata rende dubbiosa la notizia di tale vittoria, facendo sospettare che essa sia frutto di una riscrittura della vicenda da parte dell'annalistica profabiana.

¹⁵⁵ Liv. VIII, 7, 1-22.

¹⁵⁶ Liv. VIII, 32-35. Per un approfondimento a riguardo vd. F. PROCCHI, *Dittatura e 'provocatio ad populum'*, in L. GAROFALO (a cura di), *La dittatura romana*, vol. I, Napoli 2017, pp. 187-189 e 225.

¹⁵⁷ HARTFIELD, *The Roman Dictatorship...*, cit., pp. 417-418.

¹⁵⁸ Liv. IX, 38, 11-14.

Effettuata quindi la nomina del *magister equitum*, nella persona di C. Giunio Bubulco¹⁵⁹, arruolate le legioni e fatta approvare la *lex curiata de imperio* dai comizi curiati (nel corso, peraltro, di una seconda votazione, essendo la prima stata sospesa a causa di auspici avversi), il *dictator* diede il via alle operazioni militari.

Due furono soprattutto i momenti cruciali: innanzitutto, la battaglia combattuta presso il lago Vadimone contro gli Etruschi, descritta da Livio come estremamente cruenta e aspra, e la grandiosa vittoria ottenuta nel Sannio contro i Sanniti, in cui il successo fu netto e decisivo anche grazie all'apporto degli ex-consoli del 312 Marco Valerio Massimo e Publio Decio Mure¹⁶⁰. Per tali imprese, il Senato gli avrebbe concesso il trionfo¹⁶¹.

La critica ha però nutrito numerosi dubbi circa la loro storicità. Per quanto riguarda il successo sugli Etruschi, si è ipotizzato una reduplicazione della vittoria ottenuta nel medesimo luogo nel 283 dal console P. Cornelio Dolabella e per la quale gli sarebbe stato accordato il trionfo¹⁶².

Del resto, il resoconto fornito da Livio risulta scarsamente persuasivo: non si vede il motivo per cui Papirio, dopo essersi recato nel Sannio per prendere il comando delle operazioni al posto del console Rutilo, si sarebbe poi spostato in Etruria, dove stava già operando il console Fabio. Inoltre, lo stesso Patavino racconta di una prima vittoria schiacciante da parte di Fabio Rulliano sull'esercito etrusco nei pressi di Sutri all'inizio dell'anno, in cui sarebbero stati uccisi o fatti prigionieri circa sessantamila uomini. In seguito, dopo la vittoria di Papirio, il console avrebbe ottenuto un ulteriore successo contro il resto dell'esercito etrusco a Perugia, segno dei successi che il console stava ottenendo in quella *provincia*.

Ammesso che tali dati – ammantati di propaganda profabia – conservino un'eco di autenticità, sembrerebbe piuttosto inverosimile che nel giro di pochi mesi gli Etruschi siano stati in grado di preparare un nuovo esercito dopo così tante perdite dal punto di

¹⁵⁹ Tre volte console, rispettivamente nel 317 (BROUGHTON, *The Magistrates...*, cit., pp. 155), 313 (*ibid.*, p. 158) e 311 (*ibid.*, p. 161).

¹⁶⁰ BROUGHTON, *The Magistrates...*, cit., p. 159.

¹⁶¹ Liv. IX, 39, 1-11 per la narrazione della vittoria al lago Vadimone; 40, 1-15 per il successo contro i Sanniti.

¹⁶² BELOCH, *Römische...*, cit., p. 414; J. GRÖSELING, *Rom und Etrurien von der Eroberung Vejis bis zur Mitte des 3. Jahrhunderts vor Christus*, Leipzig 1913, pp. 38-40; C. DELPLACE, *L'intervention étrusque dans les dernières années de la deuxième guerre samnite (312-308)*, Latomus, vol. XXVI (1967), fasc. 4, pp. 461-462 e n. 2; W.V. HARRIS, *Rome in Etruria and Umbria*, Oxford 1971, pp. 52-56; HARTFIELD, *The Roman Dictatorship...*, cit., pp. 455-458. Per la battaglia del 283 vd. Dion. Hal. XIX, 12, 2; Flor. I, 8, 21; App. *Sam.* 6; *Gall.* 11; Dio. fr. 38; Eutr. II, 10; Oros. *hist.* III, 22, 12-13.

vista numerico. Un discorso simile può essere applicato ai Romani, i quali, secondo tale versione, sarebbero riusciti a sostenere con lo stesso esercito sia la guerra contro gli Etruschi che quella contro i Sanniti, sebbene in Etruria vi fosse già un esercito consolare operante pressoché intatto (e per di più vincente più volte sul nemico)¹⁶³.

Analoghi dubbi sorgono per quanto riguarda il successo ottenuto nel Sannio. Nello specifico, la descrizione delle armature dei Sanniti, nonché alcuni riferimenti testuali presenti nel testo liviano, fanno sospettare una reduplicazione della vittoria avvenuta nel 293, in cui il protagonista sarebbe stato il figlio dello stesso Cursore, in quell'anno console¹⁶⁴. Sarebbero numerosi i riferimenti da parte del Patavino al successo ottenuto dal padre (e.g.: *Sequitur hunc annum et consul insignis, L. Papirius Cursor, qua paterna gloria, qua sua, et bellum ingens victoriaque quantam de Samnitibus nemo ad eam diem praeter L. Papirium patrem consulis pepererat*¹⁶⁵) e le analogie tra i due racconti, con il riferimento (e la condanna) dello sfarzo delle armi nemiche¹⁶⁶, gli auspici inizialmente sfavorevoli (che nel caso del 293 sarebbero stati addirittura falsati)¹⁶⁷ e la narrazione minuziosa dell'accerchiamento dei nemici da parte dei Romani¹⁶⁸.

L'elemento più sospetto, secondo Coarelli, sarebbe proprio la descrizione delle armi nemiche: in entrambi gli episodi, fa notare lo studioso, si parla di *duo exercitus* per quanto riguarda i Sanniti, che sappiamo, dal racconto del 310, essere uno caratterizzato da armi dorate e vesti multicolori, l'altro da armi argentate e vesti di lino (identificabile come la *legio linteata*, di cui parlano anche altre fonti¹⁶⁹). Nel contesto del 293, tuttavia, Livio indulge nella descrizione soprattutto di quest'ultima, definendo l'altra parte dell'esercito

¹⁶³ GRÖSELING, *Rom und Etrurien...*, cit., p. 462; HARTFIELD, *The Roman Dictatorship...*, cit., pp. 456-457. Cfr. anche D. BRIQUEL, *Aspects politiques et aspects militaires dans le livre IX de Tite-Live: les figures de L. Papirius Cursor et de Q. Fabius Maximus Rullianus*, in O. DEVILLERS-J. MEYER (éd.), *Pouvoirs des hommes, pouvoir des mots, des Gracques à Trajan*, Louvain-Paris-Walpole 2009, p. 345 n. 30.

¹⁶⁴ Liv. X, 38, 1-13.

¹⁶⁵ Liv. X, 38, 1; vd. anche Liv. X, 38, 13-14.

¹⁶⁶ Liv. X, 39, 11-13: *Papirius nuntio misso extemplo contionem habuit; multa de universo genere belli, multa de praesenti hostium apparatu, vana magis specie quam efficaci ad eventum, disseruit: non enim cristas volnera facere; et per picta atque aurata scuta transire Romanum pilum et candore tunicarum fulgentem aciem ubi res ferro geratur cruentari. Auream olim atque argenteam Samnitium aciem a parente suo occisione occisam spoliaque ea honestiora victori hosti quam ipsi arma fuisse.* Cfr. Liv IX, 40, 1-6.

¹⁶⁷ Liv. X, 40, 3-4: *Nullum erat genus hominum in castris intactum cupiditate pugnae; summi infimique aequae intenti erant; dux militum, miles ducis ardorem spectabat. Is ardor omnium etiam ad eos qui auspicio intererant pervenit; nam cum pulli non pascerentur, pullarius auspiciam mentiri ausus tripudium solistimum consuli nuntiavit.* Cfr. Liv. IX, 38, 15.

¹⁶⁸ Liv. X, 41, 1-14. Cfr. Liv. IX, 40, 7-15.

¹⁶⁹ Plin. *nat.* XXXIV, 43; Flor. I, 11, 7; Sil. Ital. IV, 223.

con un generico *alius exercitus*. Lo studioso, portando a supporto anche fonti archeologiche, suppone perciò che le due descrizioni dell'esercito sannita appartengano in realtà ad un unico filone narrativo, ovvero quello del 293. Livio, con l'intento di abbellire il racconto della vittoria di Cursore padre, avrebbe quindi utilizzato una parte del materiale relativo al successo del figlio¹⁷⁰.

A partire da questi elementi, Hartfield sostiene che l'intera dittatura sia frutto di invenzione annalistica, ascrivibile in prima istanza alla *gens Papiria*: questo spiegherebbe, secondo la studiosa, anche il silenzio di Diodoro sull'intera vicenda¹⁷¹. Il motivo dietro questa scelta, oltre che l'esaltazione di un personaggio importante come Papirio Cursore, potrebbe essere, secondo Coarelli, il bisogno di «contrapporre immediatamente un preteso successo romano alla reale sconfitta subita dal console del 310, C. Marcus Rutilus»¹⁷².

Più moderata risulta essere la posizione di Salmon, il quale, seppur concordando sul fatto che la narrazione presenti abbellimenti e dettagli sospetti, ammette quantomeno la possibilità che essa possa essere veritiera. Secondo lui della vittoria, se verificatisi, si dovrebbe piuttosto limitare l'importanza: essa si sarebbe configurata come un successo locale, che avrebbe aiutato Roma a mantenere la pressione sul confine occidentale del Sannio, senza tuttavia risultare così decisiva come la fonte liviana lascerebbe intendere¹⁷³.

Nonostante i dubbi sulla veridicità dell'episodio (a mio modesto parere legittimi), esso presenta comunque degli elementi utili per questa indagine. Ciò che emerge, infatti, anche qualora si rigetti l'autenticità di tale episodio, è la conferma dell'esistenza di un "modello" di *dictatura*, con caratteristiche precipue già messe in evidenza anche nei casi precedenti.

A sentir Livio, in primo luogo, all'origine della nomina vi è una situazione militarmente critica: nella fattispecie, la difficile situazione sul fronte sannita, dove il console Rutilo aveva subito una sconfitta (questa sì senz'altro storica e, probabilmente, più rilevante di quanto dichiarato da Livio, interessato a mitigarne la gravità) ed era rimasto ferito.

¹⁷⁰ F. COARELLI, *Le fonti non annalistiche dell'annalistica*, Eutopia, vol. V (1996), 1-2, pp. 23-30.

¹⁷¹ HARTFIELD, *The Roman Dictatorship...*, cit., p. 457.

¹⁷² COARELLI, *Le fonti...*, cit., pp. 23-24.

¹⁷³ E.T. SALMON, *Samnium and the Samnites*, Cambridge 1967, pp. 245-246.

Anche la procedura di nomina ricalca lo schema noto. Papirio fu detto, *ut mos est*, nel silenzio della notte dal console Fabio Rulliano; a questo punto il *dictator*, dopo aver nominato a sua volta il *magister equitum*, presentò ai *comitia curiata* la *rogatio* per la concessione della *lex de imperio*. Nonostante l'iniziale fallimento della proposta, a causa di *auspicia* sfavorevoli, il giorno seguente essa sarebbe stata approvata.

E "prevedibili" sono anche le azioni del *dictator* e i risultati conseguiti: dopo aver perfezionato il suo insediamento, Papirio allestì in velocità un nuovo esercito, con il quale si recò sul campo, affrontando prima gli Etruschi presso il lago Vadimone e in seguito i Sabini presso Longula. Ottenuti tali successi, fu insignito dell'onore del trionfo dal Senato.

Questo era dunque il modello che la tradizione annalistica, a cui si deve ascrivere l'invenzione (totale o parziale) della vicenda, riteneva reale e a cui si riferisce per la costruzione della vicenda. Resta però una questione da risolvere, non circoscritta solamente al caso in analisi, ma riguardante più in generale l'oggetto del nostro studio. A quando si deve far risalire la delineazione di questo "modello"? Esso è precedente o successivo la dittatura di Q. Fabio Massimo del 217 (di cui ci occuperemo in seguito), la quale, secondo Cornell, avrebbe irrimediabilmente condizionato la visione della dittatura degli storiografi romani successivi a tale data¹⁷⁴? È uno schema, quello appena presentato, realmente applicabile alla magistratura dittatoria della fine del IV secolo, o si deve considerare un anacronismo di III secolo, frutto dell'influsso di una *dictatura* ormai diversa da quella precedente?

Come si può ben immaginare, la risposta a queste domande non risulta essere di così facile formulazione; del resto, questa indagine non ha certo l'ambizione di fornire una risposta ad un quesito a cui storici ben più esperti e importanti non hanno ancora saputo dare un responso definitivo. È però possibile, a mio avviso, limitatamente alla vicenda in esame, fornire qualche suggestione utile a riguardo.

In primo luogo, mi sembra assodato che l'intero episodio sia il risultato di un intreccio di diverse tradizioni annalistiche, volte a mettere in luce da un lato il ruolo di L. Papirio Corsore quale *dux fatalis*, vincitore di due popoli pericolosi come gli Etruschi e, soprattutto, i Sabini (contro i quali la sua *gens* sembrava quasi destinata a lottare, secondo Livio); dall'altro quello di Q. Fabio Massimo Rulliano, vincitore sugli Etruschi che, con

¹⁷⁴ Vd. § 1.8. n. 114.

devozione quasi stoica alla *res publica*, accettò di mettere da parte l'odio personale a vantaggio della *salus publica*.

È possibile poi intravedere una certa logica nella formazione di tali tradizioni: ritengo, infatti, che da alcuni riferimenti testuali emerga come la tradizione fabiana si opponga quasi in risposta a quella papiriana¹⁷⁵. Si veda, per esempio, il racconto liviano della parte finale del 310: concluso il racconto del trionfo di Papirio, lo storiografo patavino recupera la narrazione delle gesta di Fabio, il quale, vincitore a Perugia sui resti dell'esercito etrusco, *praestantior etiam quam dictator victoria triumphans urbem est invectus*¹⁷⁶. Il passo termina con una constatazione: il merito della vittoria sui Sanniti non sarebbe stato del dittatore, ma dei legati Decio Mure e Valerio Massimo, che proprio per questo sarebbero stati nominati rispettivamente console e pretore per l'anno seguente¹⁷⁷. Questo tentativo di attenuare i successi del *dictator* non può che attribuirsi alla tradizione fabiana e far pensare che tale tradizione abbia avuto origine in un momento successivo rispetto a quella di Papirio Cursori.

Tuttavia, pur spingendoci a dare per certa la precedenza del filone papiriano, non sembrano esservi elementi utili per formulare una datazione di queste due tradizioni. L'origine di quella fabiana si potrebbe ipoteticamente attribuire a Fabio Pittore, lo storiografo certamente più interessato a mettere in buona luce membri della propria *gens*, e dunque all'età della seconda guerra punica. Anche dando per assodata questa affermazione, non possiamo però stabilire con certezza se esso sia precedente o successivo al 217, individuata come data di svolta della magistratura dittatoria.

Lo studio di Coarelli, mirante ad individuare le fonti di cui l'annalistica si sarebbe servita per la descrizione della battaglia di L. Papirio Cursori figlio, occorsa nel 293, arriva ad ipotizzare l'esistenza delle armi sannite e di un ciclo pittorico sull'evento nel tempio di Quirino sul Quirinale, inaugurato dallo stesso Cursori¹⁷⁸. Dato che il tempio, e con esso probabilmente anche le pitture ivi contenute, sarebbe stato danneggiato da un fulmine nel 209, tale data potrebbe essere adottata come *terminus ante quem* per l'origine

¹⁷⁵ Già HARTFIELD, *The Roman Dictatorship...*, cit., p. 456.

¹⁷⁶ Liv. IX, 40, 20.

¹⁷⁷ Liv. IX, 40, 21: *quin etiam devictorum Samnitium decus magna ex parte ad legatos, P. Decium et M. Valerium, est versum, quos populos proximis comitiis ingenti consensu consulem alterum, alterum praetorem declaravit.*

¹⁷⁸ Liv. X, 46, 7.

della narrazione della vittoria presso Longula del 293 e, di riflesso, di quella paterna nel 310¹⁷⁹.

Tale supposizione, seppur estremamente interessante, non aiuta però a risolvere la questione, posta all'inizio di questa discussione, sull'influenza o meno della *dictatura* fabiana nella costruzione dell'episodio di Papirio del 310¹⁸⁰.

2.6. Aulo Atilio Caiatino (249)

L'ultima vicenda su cui si è scelto di concentrare l'attenzione, prima di affrontare l'analisi delle dittature con compiti militari durante la seconda guerra punica, è il loro immediato precedente, ovvero la *dictatura* di A. Atilio Caiatino del 249¹⁸¹.

Il contesto storico è quello della prima guerra punica, e più precisamente un momento non felice del conflitto. Infatti, dopo aver strappato un importante successo a Panormo nel 251, e aver confinato i Cartaginesi nella parte occidentale della Sicilia, i Romani non erano riusciti a portare a termine, sotto il comando dei consoli del 250 C. Atilio Regolo e L. Manlio Vulzone¹⁸², l'assedio di Lilibeo, rischiando anzi la disfatta. I Cartaginesi erano riusciti prima a ricevere soccorsi via mare, forzando il blocco navale romano, e poi ad incendiare le macchine d'assedio nemiche¹⁸³.

Per questo motivo, l'anno successivo si sarebbe deciso di cambiare strategia, mirando alla conquista di Drepana. Le fonti in nostro possesso, ovvero Polibio e Diodoro, la presentano come un'iniziativa voluta dal console del 249 P. Claudio Pulcro¹⁸⁴. Secondo lo storico di Megalopoli¹⁸⁵, dopo aver ricevuto i rinforzi da Roma, egli avrebbe deciso di sferrare un attacco via mare a Trapani, in un momento in cui i nemici erano convinti che

¹⁷⁹ COARELLI, *Le fonti...*, cit., pp. 26-30.

¹⁸⁰ Se ciò fosse vero, si sarebbe venuta a configurare una situazione per cui un modello di invenzione fabia fu applicato ad un avversario politico. Oltre a ciò, mi limito ad esprimere un ulteriore dubbio sulla realtà di questa affermazione: si deve infatti immaginare che l'influenza fabia abbia riguardato non solo la vicenda del 310/309, ma anche quella del 325, con il conflitto tra Papirio, *dictator*, e Fabio Rulliano, *magister equitum*. È davvero possibile che la tradizione fabia abbia promosso il ricordo di una vicenda, in cui un *magister equitum* riottoso era rimasto impunito per le proprie azioni, riuscendo a bloccare le iniziative dittatoriali, negli stessi anni in cui un altro *magister equitum*, Minucio, aveva attaccato ferocemente l'autorità di un *dictator* appartenente proprio a quella *gens*? Forse ciò potrebbe dimostrare l'antiorità di tale tradizione rispetto agli eventi della guerra annibalica?

¹⁸¹ BROUGHTON, *The Magistrates...*, cit., p. 215; egli era già stato console nel 258 (*ibid.*, p. 206) e nel 254 (*ibid.*, p. 210), nonché pretore nel 257 (*ibid.*, p. 208) e censore nel 247 (*ibid.*, p. 216).

¹⁸² Già una volta consoli, rispettivamente nel 257 (*ibid.*, p. 207) e nel 256 (*ibid.*, p. 208).

¹⁸³ Pol. I, 44-48.

¹⁸⁴ *Ibid.*, p. 214.

¹⁸⁵ Pol. I, 49.

la flotta romana non fosse in grado di riprendere il mare a causa delle perdite subite l'anno precedente. Diodoro¹⁸⁶ riferisce invece che la scelta fu fatta dopo un ulteriore tentativo di proseguire l'assedio di Lilibeo. Preso atto del fallimento della tattica, Claudio avrebbe quindi scelto di cambiare strategia, orientandosi verso una condotta interventista (dettata, scrive lo storico, anche dalla sua instabilità mentale e dalla sua irrequietezza).

Secondo il racconto delle fonti, in ogni caso, il comandante cartaginese di Trapani, Aderbale, pur sorpreso dalla mossa romana, non si lasciò prendere dal panico, ma, organizzati gli equipaggi e approfittando di una seconda uscita, riuscì ad uscire dal porto mentre le navi romane vi arrivavano e a schierarsi per la battaglia al largo, in posizione favorevole. Dopo una prima fase di equilibrio – scrive Polibio – i Cartaginesi, forti della loro maggior esperienza nei combattimenti navali e della superiorità costruttiva delle loro navi, ebbero la meglio sui Romani, catturando novantatré navi e costringendo il console alla fuga (seguito da altre trenta navi)¹⁸⁷.

Al netto di possibili accentuazioni drammatiche da parte delle fonti¹⁸⁸, la sconfitta sarebbe stata pesante e disastrosa¹⁸⁹. Essa, però, viene giustificata dagli autori antichi in modi differenti.

Lo storico di Megalopoli motiva la sconfitta essenzialmente con fattori strategici e militari, data la miglior dotazione navale e abilità bellica dei Cartaginesi e l'inettitudine del console. Egli, seppur abile nel concepire un buon piano di guerra e nel motivare i soldati, venne tuttavia accusato dagli stessi Romani per la propria avventatezza e incapacità, nel momento in cui fu chiamato a rispondere alla contromossa nemica, venendo colto di sorpresa e dandosi, infine, ad una fuga ignominiosa¹⁹⁰.

¹⁸⁶ Diod. XXIV, 3.

¹⁸⁷ Pol. I, 51, 1-12, in part. 11-12: τοιαύτης δὲ δυσχρηστίας ὑπαρχούσης περὶ τὸν ὅλον ἀγῶνα, καὶ τῶν μὲν καθιζόντων ἐν τοῖς βράχεσι, τῶν δ' ἐκπιπτόντων σκαφῶν, κατιδὼν ὁ στρατηγὸς τῶν Ῥωμαίων τὸ συμβαῖνον ὥρμησε πρὸς φυγὴν, ἀπὸ τῶν εὐωνύμων παρὰ τὴν γῆν ἐξελίξας, καὶ σὺν αὐτῷ περὶ τριάκοντα νῆας, αἵπερ ἔτυχον ἐγγὺς οὖσαι. τῶν δὲ λοιπῶν σκαφῶν, ὄντων ἐνενήκοντα καὶ τριῶν, ἐκυρίευσαν οἱ Καρχηδόνιοι καὶ τῶν πληρωμάτων, ὅσοι μὴ τῶν ἀνδρῶν τὰς ναῦς εἰς τὴν γῆν ἐκβαλόντες ἀπεχώρησαν. Diod. XXIV, 1, 5 parla invece di 210 navi, di cui ne andarono perdute 117; Eutr. II, 26, 1 riferisce di 220 navi, di cui 90 catturate, 100 affondate e 30 messesi in salvo con il console; Oros. IV, 10, 3 concorda con Polibio, aggiungendo che le perdite umane sarebbero ammontate a 8000, con 20000 prigionieri.

¹⁸⁸ F. CAVAGGIONI, *La battaglia di Drepana: immagini di una sconfitta*, AIV, vol. CLXIII (2004-2005), fasc. 1, p. 233 n. 31.

¹⁸⁹ Diod. XXIV, 1, 5: ναυμαχίαν δὲ καρτερὰν καὶ νίκην λαμπροτέραν οὐχ ὅτι Καρχηδονίοις ἀλλ' οὐδ' ἄλλοις τοιαύτην γεγεννημένην ῥαδίως ἂν εὖροις περὶ τοῦτους τοὺς χρόνους [...].

¹⁹⁰ Pol. I, 52, il quale aggiunge che proprio per questo motivo il console, probabilmente nel momento in cui terminò il proprio mandato, fu processato e costretto a pagare una salatissima multa; con tale visione

Un altro filone della tradizione giustifica, invece, la sconfitta in termini religiosi. Il console, infatti, avrebbe intrapreso la battaglia *contra auspicia*¹⁹¹, dato che il responso divino al rito augurale, precedente l'azione militare, aveva dato esito negativo. I galli utilizzati per il rito non avevano beccato il mangime: per questo motivo, il *consul*, in maniera sprezzante, *iussit mergi pullos*, in modo tale che potessero almeno bere¹⁹². Questo comportamento sacrilego sarebbe stata la ragione che avrebbe condotto all'insuccesso nello scontro bellico e alla successiva incriminazione del console¹⁹³.

Tale interpretazione dei fatti risponde ad una concezione della *religio* che faceva della conservazione della *pax deorum* l'elemento necessario per il buon esito di qualsiasi incombenza pubblica¹⁹⁴. Del resto, questa chiave di lettura non sarà limitata al caso del 249, ma tornerà a più riprese anche nel corso del secondo conflitto annibalico, diventando centrale nelle vicende di C. Flaminio e C. Terenzio Varrone, i quali ne diventeranno, al pari di Pulcro, modello paradigmatico¹⁹⁵.

Quale che sia la reale interpretazione delle colpe di Pulcro, ciò che risulta evidente è che un'ampia parte dell'opinione attribuì a lui la responsabilità della sconfitta e si adoperò per una punizione. Su quali azioni siano però state attuate a tal fine, le fonti forniscono

pragmatica concorda anche Diodoro, il quale sembra additare la responsabilità del disastro al carattere irrequieto e lunatico del console.

¹⁹¹ Liv. *Per.* XIX; cfr. Cic. *div.*, II, 71: *Nec vero non moni supplicio digni P. Claudius L. Iunius consules, qui contra auspicia navigaverunt*, il quale attribuisce tale colpa anche all'altro console, successivamente deceduto in un naufragio; Eutr. II, 26, 1: *P. Claudio Pulchro L. Iunio consulibus Claudius contra auspicia pugnavit et a Carthaginiensibus victus est*; Svet. *Tib.* II, 2: *Claudius Pulcher apud Siciliam non pascentibus in auspicando pullis ac per contemptum religionis mari demersis, quasi ut biberent quando esse nollent, proelium navale iniit*; Flor. *epit.* 1, 18, 29: *Appio Claudio consule non ab hostibus, sed a dis ipsis superatus est, quorum auspicia contempserat, ibi statim classe demersa, ubi ille praecipitari pullos iusserat, quod pugnare ab iis vetaretur*; Min. Fel. 7, 4: *Frequentius etiam, quam volebamus, deorum praesentiam contempta auspicia contestata sunt. Sic Allia "nomen infaustum," sic Claudi et Iuni non proelium in Poenos, sed feroce naufragium est [...]*.

¹⁹² Liv. *Per.* XIX; Cic. *nat. deor.*, II, 7: *Nihil nos P. Clodi bello Punico primo temeritas movebit, qui etiam per iocum deos inridens, cum cavea liberati pulli non pascerentur, mergi eos in aquam iussit, ut biberent, quoniam esse nollent*; Svet. *Tib.* II, 2 e Flor. *epit.* 1, 18, 29 riportati a § 2.6, n. 191; Ian. *Nep.* 4.3.

¹⁹³ Di un'incriminazione parla Pol. I, 52, 3, senza però attribuirle a motivazioni religiosi ma a mancanze di tipo bellico; Cic. *nat. deor.* II, 7; *div.* II, 71; Val. Max., VIII, 1, abs 4. Ian. *Nep.* 4.3, in contraddizione però con il dato, diffusamente attestato, del processo, afferma che il console sarebbe deceduto in battaglia. Per un approfondimento relativo al processo vd. R.A. BAUMAN, *The Crimen Maiestatis in the Roman Republic and Augustan Principate*, Johannesburg 1970, pp. 27-29; J. LINDERSKY, *The Augural Law, Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt*, vol. II. 16. 3 (1986), pp. 2176-2177; C.F. KONRAD, *After Drepana*, *Classical Quarterly*, vol. LXV (2015), fasc. 1, pp. 192-203.

¹⁹⁴ N.S. ROSENSTEIN, *Imperatores Victi: Military Defeat and Aristocratic Competition in the Middle and Late Republic*, Berkeley–Los Angeles–Oxford 1990, p. 80.

¹⁹⁵ Vd. per Flaminio § 3.1.2. n. 130, per Varrone § 3.1.1. n. 47. Per approfondimenti relativi alle diverse interpretazioni della sconfitta di Pulcro vd. ROSENSTEIN, *Imperatores Victi...*, cit., pp. 77-87; CAVAGGIONI, *La battaglia di Drepana...*, cit., pp. 237-248.

informazioni estremamente concise e indipendenti tra loro. Risulta che il console fu innanzitutto richiamato a Roma dal Senato¹⁹⁶; in seguito, gli fu ordinato di *dicere dictatorem*¹⁹⁷; infine, trascorso un certo lasso di tempo (probabilmente dopo la fine del mandato), egli fu citato in giudizio¹⁹⁸.

Seppur non specificato dalle *Periochae* liviane, la decisione di richiamare il console da parte del Senato dovette essere senz'altro contigua (e conseguente) alla sconfitta di Drepana. Ciò che però interessa maggiormente la nostra indagine è l'ordine, molto probabilmente impartito al console dallo stesso consesso dei *patres*, di *dictatorem dicere*. Nonostante le fonti non dichiarino esplicitamente la causa principale che avrebbe spinto alla nomina di un *dictator*, mi sembra piuttosto evidente che l'obiettivo fosse quello di nominare un *dictator rei gerundae causa*, che prendesse in mano le redini della guerra dopo la recente *débâcle*.

Suolahti ipotizza per la verità che la volontà del Senato fosse quella di ricorrere ad un *dictator comitiorum habendorum causa*, per evitare che il console Claudio Pulcro presiedesse i comizi elettorali, condizionandone l'esito¹⁹⁹. Tale supposizione mi sembra però scarsamente persuasiva. Le fonti letterarie, infatti, tranne che per un rapido accenno di Polibio (peraltro gravato da una certa confusione²⁰⁰), non fanno alcun riferimento al

¹⁹⁶ Liv. Per. XIX, 2: [...] *revocatus a senatu iussusque dictatorem dicere* [...].

¹⁹⁷ Liv. Per. XIX, 2 (trascritto a § 2.6, n. 196); Svet. Tib. 2: *superatusque, cum dictatorem dicere a senatu iuberetur* [...].

¹⁹⁸ Pol. I, 52, 2-3: Πόπλιος δὲ παρὰ τοῖς Ῥωμαίοις ἠδόξει καὶ διεβέβλητο μεγάλως, ὡς εἰκῆ καὶ ἀλογίστως τοῖς πράγμασι κεχρημένος καὶ τὸ καθ' αὐτὸν οὐ μικροῖς ἐλαττώμασι περιβεβληκῶς τὴν Ῥώμην: διὸ καὶ μετὰ ταῦτα μεγάλας ζημίας καὶ κινδύνους κριθεὶς περιέπεσεν; Cic. nat. deor., II, 7: *Itaque Clodius a populo condemnatus est; divin. II, 71: Nec vero non omni supplicio digni P. Claudius L. Iunius consules, qui contra auspicia navigaverunt; parendum enim religioni fuit nec patrius mos tam contumaciter repudiandus. Iure igitur alter populi iudicio damnatus est, alter mortem sibi ipse conscivit*; Val. Max. VIII, 1, abs 4: *App. Claudius, nescio religionis maior an patriae iniuria, si quidem illius uetustissimum morem neglexit, huius pulcherrimam classem amisit, infesto populo obiectus, cum effugere debitam poenam nullo modo posse crederetur, subito coorti imbris beneficio tutus fuit a damnatione: discussa enim quaestione aliam uelut dis interpellantibus de integro instaurari non placuit. ita cui maritima tempestas causae dictionem contraxerat, caelestis salutem attulit*.

¹⁹⁹ J. SUOLAHTI, "Claudia insons". *Why Was a Fine Imposed on Claudia Ap.f. in 246 BC?*, Arctos, vol. XI (1977), p. 137; ID., *M. Claudius Glicia, qui scriba fuerat, dictator*, Arctos, vol. X (1976), pp. 101-103.

²⁰⁰ Pol. I, 52, 5: διὸ καὶ συνάψαντος τοῦ κατὰ τὰς ἀρχαιεσίας χρόνου, στρατηγὸς ὑπάτους καταστήσαντες παραντίκα τὸν ἕτερον αὐτῶν ἐξέπεμπον Λεύκιον Ἰούνιον, τὰς τε σιταρχίας παρακομίζοντα τοῖς τὸ Λιλύβιον πολιορκουσι καὶ τὰς ἄλλας ἀγορὰς καὶ χορηγίας τῷ στρατοπέδῳ: πρὸς δὲ καὶ παραπομπὸς τούτοις ἐπλήρωσαν ἐξήκοντα ναῦς, dove lo storico indica come console dell'anno successivo L. Giunio, in realtà collega di Pulcro l'anno precedente. In un suo recente articolo, C.F. KONRAD, *Polybios and the Consulship of Iunius Pullus*, Hermes, vol. CXLIV (2016), pp. 178-193 ha ipotizzato che in realtà Polibio conosceva bene la data esatta del consolato di Giunio Pullo: la sua volontà sarebbe stata quella di raccontare, senza interruzioni, la storia dell'assedio di Lilibeo, fino all'esito tragico della battaglia di Drepana, per poi riprendere il racconto delle elezioni consolari del

problema elettorale, mentre mettono in evidenza l'aspetto militare. Per di più, i Fasti²⁰¹ riportano la *dictatura* di Caiatino come *rei gerundae causa*, in accordo con le notizie provenienti dagli *auctores* antichi. Infine, se l'intento fosse stato quello di evitare che Claudio manipolasse le elezioni, il ricorso ad un dittatore *comitiorum habendorum causa* non avrebbe eliminato il problema, dato che la sua nomina doveva essere formalizzata dal console stesso²⁰².

Si sarebbe dunque ricorsi alla *dictatura* in un momento estremamente difficile per la *res publica*, dopo una sconfitta militare che aveva messo in difficoltà Roma, proprio nel momento in cui si contava di poter sconfiggere definitivamente il nemico cartaginese. Se tale elemento appare coerente con le caratteristiche di tale magistratura, quest'ultima viene anche ad assumere, nel nostro caso, un carattere punitivo: le fonti letterarie, infatti, presentano il provvedimento anche come una sanzione nei confronti del console, che avrebbe visto limitato il proprio *imperium* in seguito alla nomina del magistrato straordinario.

Alcuni precedenti sarebbero ravvisabili in alcune *dictaturae* della fine del V secolo²⁰³, a partire dalla già citata²⁰⁴ vicenda del 426, quando, in seguito ad una sconfitta contro i Veienti (pur descritta da Livio come non dannosa²⁰⁵), la *civitas* avrebbe richiesto l'intervento di un *dictator*, Mam. Emilio, per sopperire alle divisioni e all'inadeguatezza militare dei tribuni. Anche nel 418 la *discordia tribunorum*, i quali non sarebbero stati in grado di accordarsi inizialmente sulla conduzione della campagna militare contro i Labicani e, in seguito, sulla strategia militare da adottare, avrebbe condotto i Romani ad una vergognosa fuga e all'abbandono degli accampamenti, conducendo alla nomina di Q. Servilio Prisco a dittatore²⁰⁶.

L'ultimo caso comparabile sembra essere il caso del 321: i consoli T. Veturio Calvino e Sp. Postumio Albino, sconfitti alle forche Caudine, avrebbero proceduto alla nomina di

249 e delle operazioni di Pullo, senza però considerare quanto una scelta di questo tipo avrebbe potuto produrre un fraintendimento nel lettore.

²⁰¹ DEGRASSI, *Fasti...*, cit., pp. 56-57.

²⁰² F. CAVAGGIONI, *Aspetti politici, religiosi e giudiziari nella vicenda di P. Claudio Pulcro*, AIV, vol. CLXIII (2004-2005), fasc.1, p. 357 n. 12.

²⁰³ Si tralascia la vicenda del 431, la quale è caratterizzata da una tradizione estremamente convulsa e di difficile interpretazione (vd. CAVAGGIONI, *Generali e sconfitta militare...*, cit., pp. 43-46).

²⁰⁴ Vd. § 1.4.

²⁰⁵ Liv. IV, 31, 3: *plus itaque ignominiae quam cladis est acceptum*.

²⁰⁶ Liv. IV, 45, 5-46, 12. Vd. per approfondimenti sulle due vicende citate CAVAGGIONI, *Generali e sconfitta militare...*, cit., pp. 47-53.

un *dictator comitiorum habendorum causa*, su ordine del Senato, in modo tale che si effettuasse l'elezione dei nuovi consoli, i quali – *sic enim placuerat patribus* – sarebbero immediatamente entrati in carica²⁰⁷. In questa situazione, però, la punizione si sarebbe sostanziata nella semplice anticipazione dell'entrata in carica dei nuovi consoli, pur se da concretizzare, almeno nelle iniziali intenzioni del Senato, attraverso la nomina di un dittatore *comitiorum habendorum causa*.

In tutte queste vicende, fa notare Rosenstein, sembra evidente la perdita, da parte dei *patres*, della fiducia circa l'adeguatezza come comandanti militari dei personaggi coinvolti²⁰⁸. Il 249, tuttavia, a differenza degli episodi sopracitati, si sarebbe caratterizzato, almeno stando al racconto svetoniano, per una più marcata lotta politica che si sarebbe consumata riguardo la nomina dittatoria. Dalle scarse informazioni in nostro possesso, infatti, risulta che il console avrebbe optato per un altrimenti sconosciuto M. Claudio Glicia, presentato ora come *viator* dello stesso Pulcro²⁰⁹, ora come *sortis ultimae hominem*²¹⁰, ora come *scriba*²¹¹, il quale sarebbe stato subito costretto ad abdicare.

Secondo Svetonio (e, in forma meno esplicita, le *Periochae* liviane), la scelta sarebbe stata motivata dal disprezzo, tipico dei Claudii, del console nei confronti della *res publica*, e, forse, dalla volontà di polemizzare contro la decisione senatoria. Tuttavia, i dati sulla vita e l'identità di Glicia, nonché le motivazioni circa la sua scelta rimangono purtroppo per noi ignote. Non è detto che si trattasse di un personaggio di infima condizione e nemmeno che non avesse esperienze politiche tali da renderlo non idoneo a rivestire tale carica²¹².

Quale che fosse il suo *status*, il fatto che i Fasti eccezionalmente inseriscano nella dicitura il dettaglio relativo alla sua professione rende tale informazione di grande interesse, e spinge a supporre che una delle motivazioni dietro la sua subitanea *abdicatio* fosse legata al fatto che egli non rispecchiasse il profilo dei “normali” candidati alla

²⁰⁷ Liv. IX, 7, 12–8, 1.

²⁰⁸ ROSENSTEIN, *Imperatores Victi...*, cit., pp. 35-36.

²⁰⁹ Svet. *Tib. 2: velut iterum inludens discrimini publico Glycian viatorem suum dixit*.

²¹⁰ Liv. *Per. XIX, 2: revocatus a senatu iussusque dictatorem dicere Claudium Gliciam dixit, sortis ultimae hominem, qui coactus abdicare se magistratu postea ludos praetextatus spectavit*.

²¹¹ I Fasti Capitolini per l'anno 249 riportano la formula: *M. Claudius C. f. Glicia, qui scriba fuerat, dictator coact(us) abd(icavit) sine mag(istro) eq(uitum)* (vd. DEGRASSI, *Fasti...*, cit., pp. 56-57).

²¹² G. DE SANCTIS, *Storia dei Romani*, vol. III.1, Milano 1907, pp.174-175; SUOLAHTI, *M. Claudius Glicia...*, cit., pp. 97-100.

dittatura²¹³. Si sarebbe trattata di una scelta fuori dagli schemi, forse anche in aperta polemica con i *patres*, i quali avrebbero invece promosso un personaggio politico (ovvero Caiatino) maggiormente idoneo. Del resto, era consuetudine – ma non una regola fissa²¹⁴ – scegliere il *dictator* tra coloro che avevano già rivestito il consolato, e Caiatino, oltre ad averne già rivestiti due, aveva già dato prova in essi della sua abilità militare. Nel suo primo consolato (258) aveva conquistato la città di Mitistrato²¹⁵; l'anno seguente fu insignito del trionfo, che celebrò come pretore²¹⁶; nel 254, eletto nuovamente console, catturò insieme al collega la città di Panormo e altre città sicule²¹⁷.

In ogni caso, lo scontro politico originatosi da questa nomina *sui generis* si sarebbe risolto con l'abdicazione di Glicia e la nomina, in sua sostituzione, appunto, di A. Atilio Caiatino, il quale avrebbe scelto come *magister equitum* L. Cecilio Metello²¹⁸. Sulle azioni da lui compiute durante la dittatura, purtroppo, le fonti forniscono scarsissime informazioni, seppur alcune abbiano qualche rilevanza per il nostro studio: tanto le *Periochae* liviane quanto Zonara riferiscono che Caiatino fu il primo *dictator* a comandare un esercito romano al di fuori del territorio italico²¹⁹.

Questo dettaglio è di grande interesse per due ragioni specifiche. In primo luogo, si tratterebbe di una novità assoluta nella storia della magistratura dittatoria²²⁰. Tale apertura rimarrà però circoscritta al caso in questione: le ultime dittature *rei gerundae causa* del

²¹³ CAVAGGIONI, *Aspetti politici...*, cit., pp. 361-362.

²¹⁴ Vd. *ibid.*, p. 362 n. 35.

²¹⁵ Pol. I, 24, 8-13; Zon. VIII, 12.

²¹⁶ *Act. Tr.* in DEGRASSI, *Fasti...*, cit., p. 100.

²¹⁷ Pol. I, 38, 5-10; Diod. XXIII, 18, 3-5; Zon. VIII, 14.

²¹⁸ Console nel 251, quando vinse la battaglia di Panormo (BROUGHTON, *The Magistrates...*, cit., p. 213) e nel 247 (*ibid.*, p. 216).

²¹⁹ Liv. *Per.* XIX, 2: *A. Atilius Calatinus primus dictator extra Italiam exercitum duxit. Commutatio captiuorum cum Poenis facta est.* Dio. XXXVI, 34, 2-3: ἐπὶ πλείω χρόνον ἐξαμήνου κατεστήσαντο. ὥστ' εἰ μὲν τοιούτου τινὸς δεῖσθε, ἔξεστιν ὑμῖν, μήτε παρανομήσασι μήτ' ὀλιγώρως ὑπὲρ τῶν κοινῶν βουλευσαμένοις, δικτάτορα εἴτε Πομπήιον εἴτε καὶ ἄλλον τινὰ προχειρίσασθαι, ἐφ' ᾧ μήτε πλείω τοῦ τεταγμένου χρόνον μήτε ἔξω τῆς Ἰταλίας ἄρξῃ. οὐ γάρ που ἀγνοεῖτε ὅτι καὶ τοῦτο δεινῶς οἱ πατέρες ἡμῶν ἐφυλάξαντο, καὶ οὐκ ἂν εὐρεθείη δικτάτωρ οὐδεὶς ἄλλοσε πλὴν ἐνὸς ἐς Σικελίαν, καὶ ταῦτα μηδὲν πράξαντος, αἰρεθείς.

²²⁰ La novità mi sembra però assai meno dirompente di quanto prospettato da WILSON, *The Needed Man...*, cit., pp. 284-286: egli, infatti, basandosi sul passo delle *Periochae* liviane (in cui però legge *dixit* al posto di *duxit*), sostiene che Caiatino sarebbe stato il primo dittatore ad essere *dictus* fuori dai confini italici. Tale assunto mi sembra però basarsi su una lettura errata del testo liviano: in alcuna edizione critica, né commento al testo, ho trovato riscontro di una possibile lettura *dixit* invece che *duxit*, come attestato dalla totalità dei codici a nostra disposizione, né lo studioso fornisce alcuna spiegazione per la preferenza di tale lezione. Preferisco, pertanto, considerare nella mia riflessione la lezione comunemente attestata, la quale afferma che Caiatino fu il primo a condurre (*duxit*) un esercito fuori dai confini italici e, pertanto, che egli fu nominato dittatore a Roma. Del resto, se tale nomina fosse avvenuta in Sicilia, perderebbe totalmente di senso il richiamo del console Pulcro a Roma.

III secolo, infatti, non faranno uso di questa concessione. Anzi, secondo Drogula, questa limitazione al potere dittatoriale, seppur con l'eccezione rappresentata dal nostro Caiatino, sarebbe stata una delle cause principali dell'abbandono dell'istituto, il quale sarebbe divenuto tanto più inutile quanto più aumentava la tendenza per Roma a combattere guerre lontano dai confini italici²²¹.

Mi sembra, tuttavia, che il precedente del 249 avrebbe potuto essere utilizzato per giustificare la concessione di tale prerogativa anche ai *dictatores* successivi, se ciò fosse stato ritenuto opportuno. Se questo non è stato fatto, lo si deve, a mio avviso, ad altri fattori, come la temporaneità della carica: il limite di sei mesi al potere dittatorio, infatti, rendeva tale magistratura inutilizzabile per la conduzione di campagne militari, sempre più lunghe temporalmente e più lontane geograficamente. Ma, nel contesto successivo alla sconfitta di Drepana, la vicinanza dello scenario di guerra mitigava gli effetti della limitazione temporale. La soluzione dittatoria era quindi dovuta sembrare quella più idonea alla situazione e, per questo motivo, si sarebbe deciso di infrangere quello che, nei fatti, doveva essere un *usus* più che una vera regola²²².

Tali affermazioni, a mio avviso, sono confermate da un passo di Cassio Dione, in cui viene riportato il discorso (probabilmente costruito sulla base delle orazioni ciceroniane *Pro Fonteio* e *Pro lege Manilia*)²²³ di Catulo a sostegno della *lex Gabinia de bello piratico*. Egli, per favorire la concessione di un *imperium* pluriennale, ipotizza inizialmente la nomina a dittatore per Pompeo, salvo poi presentare tutte le limitazioni alle quali essa era soggetta (e che la rendevano, di fatto, inadatta per lo scopo prefissato). Egli cita il limite temporale di sei mesi e la restrizione delle operazioni militari al suolo italico, la combinazione delle quali rendeva di fatto inapplicabile la soluzione dittatoria per Pompeo: per quest'ultima, però, segnala l'eccezione rappresentata da un *dictator* inviato in Sicilia (ovvero Caiatino), il quale, però, non avrebbe compiuto nulla di

²²¹ DROGULA, *Commanders and Command...*, cit., pp. 220-221.

²²² WILSON, *The Needed Man...*, cit., pp. 284-285, pur applicando tali affermazioni alla nomina di Caiatino fuori dal suolo italico (per cui però vd. § 2.6, n. 220).

²²³ Vd. B.S. RODGERS, *Catulus' Speech in Cassius Dio 36.31-36*, GRBS, vol. XLVIII (2008), fasc. 3, pp. 295-318, in partic. 306 sgg.; L. FEZZI, *Pompeo: conquistatore del mondo, difensore della res publica, eroe tragico*, Roma 2019, pp. 66-67.

rilevante²²⁴. Tale giudizio negativo sulle azioni dittatorie viene ripetuto anche da Zonara, nel momento in cui racconta della nomina di Atilio Caiatino²²⁵.

Se dunque una deroga vi era stata, è possibile che anche nel caso di Pompeo essa potesse essere applicata, per di più se il precedente era noto. Sul perché ciò non sia stato fatto, esistono due possibili spiegazioni, entrambe fornite da Dione. Innanzitutto, l'odio nei confronti della magistratura dittatoria, soprattutto a causa della recente esperienza sillana. Tale motivazione, però, come fatto notare da Rodgers, sembrerebbe configurarsi come un anacronismo: nonostante le costanti voci di un desiderio da parte di alcuni personaggi politici (soprattutto Pompeo) di rivestire tale magistratura²²⁶, il sentimento ostile nei confronti del titolo dittatorio non si riscontrerebbe nel contesto repubblicano almeno fino alla morte di Cesare²²⁷.

L'altra causa addotta dallo storico di Nicea è l'infruttuosità della soluzione optata per Caiatino, in quanto egli non era riuscito ad ottenere nulla di rilevante durante la sua permanenza in carica, rendendo di fatto inutile e non conveniente l'allargamento del suo *imperium* al di fuori del suolo italico.

Sulle azioni di Caiatino abbiamo, come si è già detto, pochissime informazioni: le *Periochae* liviane²²⁸ riferiscono che egli avrebbe condotto uno scambio di prigionieri con i Cartaginesi (segno questo, di una crisi anche numerica a Roma²²⁹); Floro riferisce che il dittatore avrebbe in realtà ottenuto importanti successi, sottraendo ai Cartaginesi le città di Agrigento, Drepana, Panormo, Erice, Lilibeo e Camarina²³⁰. Quest'ultima notizia è però da considerarsi scarsamente attendibile, in quanto l'autore sembra qui condensare diversi teatri di guerra, alcuni attribuibili agli anni precedenti, altri agli anni successivi (Camarina sarebbe stata presa durante il primo consolato di Caiatino, Drepana e Panormo sarebbero state contese a più riprese a partire dal suo secondo consolato, la presa di Erice

²²⁴ Dio. XXXVI, 34, 2-3, trascritto a § 2.6. n. 219.

²²⁵ Zon. VIII, 15: καὶ δικτάτωρ μὲν ὁ Κολλατῖνος ἐλέχθη, ἰπάρχησε δέ γε ὁ Μέτελλος: οὐδὲν δὲ μνήμης ἔπραξαν ἄξιον.

²²⁶ Vd. RODGERS, *Catulus' Speech...*, cit., p. 312 n. 42.

²²⁷ RODGERS, *Catulus' Speech...*, cit., pp. 312-313.

²²⁸ Liv. *Per.* XIX, 3: *Commutatio captivorum cum Poenis facta est.*

²²⁹ HARTFIELD, *The Roman Dictatorship...*, cit., p. 128 n. 29; CAVAGGIONI, *La battaglia di Drepana...*, cit., pp. 234-235.

²³⁰ Flor. I, 18, 27: *Calatino dictatore fere omnia praesidia Poenorum Agrigento, Drepanis, Panhormo, Eryce Lilybaeoque detraxit. Trepidatum est semel circa Camerinensium saltum, sed eximia virtute Calpurni Flammarum tribuni militum evasimus. Qui lecta trecentorum manu insessum ab hostibus tumultum occupavit adeoque moratus <est> hostes, dum exercitus omnis evaderet. Ac sic pulcherrimo exitu Thermopylarum et Leonidae famam adaequavit, hoc inlustrior noster, quod expeditioni tantae supervixit, licet nihil inscripserit sanguine.*

viene attribuita da altre fonti al console Giunio²³¹). Le limitate notizie in nostro possesso non permettono perciò di verificare la veridicità o meno della versione di Dione.

Nonostante ciò, il discorso di Catulo mi sembra comunque dimostrare che, per gli scopi di Pompeo (che non si sarebbero limitati solamente al conflitto contro i pirati²³²) e sulla base dell'esempio di Caiatino, l'ostacolo più grande era rappresentato proprio dai vincoli temporali della carica dittatoriale, piuttosto che da quelli legati all'estensione dell'*imperium*, che, come abbiamo visto, almeno una volta erano stati superati.

Il secondo aspetto importante, relativo all'estensione *extra Italiam* del suo *imperium*, sarebbe la conferma, secondo Rosenstein, del fatto che il principale obiettivo del Senato, con la nomina dittatoriale, fosse quello di rimuovere dal comando della guerra il console Pulcro²³³.

La dittatura doveva sembrare lo strumento più veloce ed immediato per risolvere agevolmente la questione relativa al comando delle operazioni militari, in modo tale da intervenire tempestivamente sulla grave situazione presentatasi e sostituire un comandante militare non più ritenuto idoneo a mantenere il comando, a causa di una sconfitta militare estremamente dannosa per la *res publica*.

La *dictio* doveva rispondere anche ad esigenze di ordine religioso: d'altra parte, se la visione delle fonti romane deve essere in parte moderata (in quanto focalizzata primariamente sulla sfera della *religio*), purtuttavia vi doveva essere la necessità di un intervento per ripristinare e salvaguardare la *pax deorum*, messa in crisi da un comportamento (più o meno eversivo) del *consul*, il quale doveva aver prodotto inquietezza e paura nella *civitas*. Come vedremo, tale preoccupazione sarà ben presente anche nelle successive *dictaturae*, tanto in quella fabiana del 217 (mirante a rimediare alla *neglegentia* del defunto Flaminio) quanto in quella di Giunio Pera del 216 (successiva ad una serie terribile di *prodigia*).

Attorno alla nomina dittatoriale, però, si sarebbe consumato un aspro scontro tra il gruppo claudiano e la *pars* avversa, sebbene i modi in cui questa lotta si sia sostanziata siano in parte indecifrabili. La scelta da parte di Claudio di un personaggio come Glicia, al quale sarebbe stato contrapposto dal secondo una figura come Caiatino sembrerebbe primariamente rispondere a tentativi di ottenere la superiorità politica e decisionale

²³¹ Pol. I, 55; Zon. VIII, 15.

²³² FEZZI, *Pompeo...*, cit., p. 70 e n. 41.

²³³ ROSENSTEIN, *Imperatores Victi...*, cit., p. 36.

nell'Urbe. È possibile, però, che le due diverse (e per certi aspetti opposte) preferenze siano il riflesso di due modalità diverse di gestire la crisi e concepire la magistratura dittatoria che, ricordiamo, nella sua declinazione militare, non era utilizzata ormai da quasi cinquant'anni. È possibile, dunque, che vi fosse un vivace dibattito intorno all'istituto o alla sua applicazione in un momento di difficoltà militare e religiosa.

3. La dittatura con funzione militare durante la II guerra punica

3.1. Quinto Fabio Massimo (217)

3.1.1. Il racconto delle fonti

La prima dittatura in cui fossero previsti incarichi militari nel periodo della seconda guerra punica, nonché quella su cui possediamo maggiori informazioni dalle fonti (ma anche la più discussa dagli studiosi per la sua importanza all'interno degli eventi storici) è quella rivestita da Quinto Fabio Massimo Verrucoso, il quale, secondo gli autori antichi, fu scelto come dittatore nel 217, all'indomani della rovinosa disfatta subita nei pressi del lago Trasimeno dal console C. Flaminio.

Secondo la versione liviana, principale fonte, seppur non unica, di questo evento, in seguito a tale sconfitta, cui si aggiunse anche quella del propretore C. Centenio¹, la *civitas* stava attraversando una situazione sempre più critica a mano a mano che le notizie giungevano nell'Urbe². Per questo motivo, essa avrebbe deciso di procedere alla *dictio* di un dittatore, definita nel passo liviano come un *remedium iam diu neque desideratum nec adhibitum*³.

¹ Venuto a conoscenza della battaglia in corso tra il proprio collega e Annibale, l'altro console, ovvero C. Servilio Gemino, avrebbe deciso di muoversi in aiuto a Flaminio, decidendo a tal fine di inviare sul posto il già citato C. Centenio, al comando di quattromila cavalieri. Tuttavia, il commando sarebbe stato intercettato da Annibale e distrutto (Liv. XXII, 8, 1-2; Pol. III, 86, 1-5; Nep. Hann. 4, 3; App. Hann. 10; Zon. VIII, 25).

² Si veda a riguardo Liv. XXII, 7, 6-14 (cfr. Pol. III, 86, 6; App. Hann. 10-11; Zon. VIII, 25).

³ Liv. XXII, 8, 1-5: *Priusquam satis certa consilia essent, repens alia nuntiatur clades, quattuor milia equitum cum C. Centenio propraetore missa ad collegam ab Seruilio consule in Umbria, quo post pugnam ad Trasumennum auditam auerterant iter, ab Hannibale circumuenta. Eius rei fama uarie homines adfecit. Pars occupatis maiore aegritudine animis leuem ex comparatione priorum ducere recentem equitum iacturam; pars non id quod acciderat per se aestimare sed, ut in adfecto corpore quamuis leuis causa magis quam [in] ualido grauior sentiretur, ita tum aegrae et adfectae ciuitati quodcumque aduersi inciderit, non rerum magnitudine sed uiribus extenuatis, quae nihil quod adgrauaret pati possent, aestimandum esse. itaque ad remedium iam diu neque desideratum nec adhibitum, dictatorem dicendum, ciuitas confugit.*

L'ultimo dittatore *rei gerundae causa* era infatti stato il già citato A. Atilio Caiatino⁴ nel 249, nel contesto della I guerra Punica, e ancor prima di lui, Q. Ortensio nel 289 (?)⁵. Il primo fatto che sembra dunque emergere dal racconto liviano è che la figura del dittatore (almeno quella *rei gerundae causa*, visto che Livio non sembra qui tener conto della dittatura *comitiorum habendorum causa* rivestita, per esempio, da Fabio ipoteticamente durante il triennio 221/219⁶) aveva conosciuto un momento di abbandono nel corso del III secolo, e che fu recuperata e reimpiegata solo a causa del grave stato di crisi in cui versava la *res publica*.

Inoltre, il Patavino mette in evidenza un ulteriore elemento nel suo resoconto, ovvero l'aura di timore e riverenza che essa suscitò nel popolo per la vasta autorità e per i poteri lui attribuiti. Ciò sarebbe visibile sia nel momento in cui lo storiografo sottolinea che la dittatura era un rimedio *neque desideratum*, sia quando riferisce che l'incontro tra Fabio, già dittatore, e il console Servilio suscitò una grandiosa rappresentazione della dittatura di fronte ai cittadini e agli alleati, che a causa del lungo tempo trascorso avevano quasi dimenticato quel potere⁷. Pure in altri punti dell'opera liviana abbiamo la medesima notazione: per esempio, nel racconto della nomina del primo dittatore, T. Larcio, Livio sottolinea il timore che la plebe provò nel vedere le scuri del *dictator*⁸.

Anche Polibio ci dà notizia del grande potere di cui godeva il dittatore, da lui definito come il comandante supremo (ἀντοκράτωρ στρατηγός)⁹, libero da qualsiasi obbligo nei confronti degli altri magistrati. Un altro storiografo, Dionigi di Alicarnasso, usa il termine μόνναρχος, affermando che il *dictator* era l'autorità suprema in guerra, in pace e in tutti gli altri affari¹⁰. La questione, però, risulta essere assai problematica: come si è già sottolineato, Polibio, l'autore per noi più vicino al periodo di massimo utilizzo della dittatura, offre una descrizione della magistratura assai distorta (soprattutto per quanto

⁴ Vd. § 2.6.

⁵ Il famoso promotore della *Lex Hortensia* (vd. per informazioni sulla dittatura, da lui attribuita al 287, BROUGHTON, *The Magistrates*, cit., p. 185).

⁶ Si potrebbe quindi ipotizzare che Livio in questo contesto consideri solamente le dittature che prevedessero l'affidamento di un *imperium* militare, senza considerare quelle per mansioni specifiche. Per la dittatura fabiana del 221/20 vd. BROUGHTON, *The Magistrates*, cit., p. 234; HARTFIELD, *The Roman Dictatorship...*, cit., pp. 489-493; L. FRANCHINI, *La dittatura di Quinto Fabio Massimo*, JusOnline, vol. III (2017), fasc. 1, pp. 34-39.

⁷ Liv. XXII, 12, 6: *Qui (scil. Servilio) cum dicto paruisset congressusque eorum ingentem speciem dictaturae apud cives sociosque vetustate iam prope oblitos eius imperii fecisset, [...]*.

⁸ Liv. II, 18, 4-8 (trascritto a § 1. n. 10 e 13); vd. anche Liv. VIII, 32, 9 – 33, 2.

⁹ Pol. III, 87, 8 trascritto a § 2. n. 15.

¹⁰ Dion. Hal. V, 73, 1.

riguarda il rapporto tra il dittatore e gli altri magistrati, i quali, secondo lui, alla nomina di un dittatore, sarebbero decaduti). Così anche gli altri autori in nostro possesso, successivi di alcuni secoli e forse influenzati anche dall'esperienza della dittatura sillana e cesariana, non ne permettono una ricostruzione certa della dittatura fino al 202 e nemmeno di comprendere se e in che misura il popolo fosse riluttante nel ricorrevi nuovamente¹¹.

Tornando al racconto liviano della vicenda, per la nomina del dittatore non si procedette secondo le consuete norme istituzionali, le quali prevedevano che fosse il console a procedere alla *dictio* del dittatore, dopo essersi consultato con il Senato. Nel contesto del 217 questo, secondo la fonte in analisi, non era possibile, poiché il console superstite, Cn. Servilio Gemino, era assente ed era impossibile raggiungerlo con messaggeri o lettere, a causa dell'occupazione cartaginese¹². Si decise quindi di far designare direttamente al popolo (riunito in comizio) non solo il nuovo dittatore, ovvero Quinto Fabio Massimo, ma anche il *magister equitum*, individuato nella figura di M. Minucio Rufo¹³.

¹¹ Vd. le discussioni sviluppate a § 1.

¹² Secondo Polibio (Pol. III, 77), prima della battaglia del Trasimeno, a Servilio sarebbe stata affidata la difesa di Rimini. Venuto a conoscenza dell'avanzata di Annibale, si sarebbe mosso per riunirsi con il collega, premurandosi però di mandare un contingente di 4000 cavalieri al comando del propretore C. Centenio (a cui fa riferimento anche Livio, vd. § 3.1.1. n. 3), il quale sarebbe stato tuttavia sconfitto da Maarbale (Pol. III, 86). A quel punto Servilio sarebbe rimasto tagliato fuori dall'occupazione annibalica e quindi impossibilitato a tornare a Roma e a essere contattato in qualche modo da essa. Nel resoconto plutarcheo viene però aggiunta una notazione: sia Servilio sia il messaggero da lui inviato a Roma avrebbero minimizzato sulla gravità della situazione presentando la vicenda come una vittoria combattuta e dubbia (Plut. *Fab.* 3, 4: [...] ἐψεύσατο τὴν νίκην ἐπίδικον αὐτοῖς καὶ ἀμφίδοξον γενέσθαι). Questa informazione del biografo greco potrebbe essere ritenuta veritiera, sia per la volontà da parte del console superstite di non seminare il panico tra la popolazione (tentativo che, a quanto riporta sia la fonte liviana che quella plutarchea, sembrerebbe essere stato di scarsa efficacia, visto il panico scaturito dalla notizia della sconfitta) sia per la volontà di minimizzare l'accaduto, forse per allontanare da sé eventuali responsabilità. Nonostante ciò, il pretore Pomponio, appena ricevute la notizia della morte del console Flaminio, avrebbe convocato l'assemblea e “οὐ περιπλοκάς οὐδὲ παραγωγὰς ἀλλ' ἀντικρυς ἔφη προσελθῶν” (*ibid.*). Anche Polibio nel suo resoconto conferma come i magistrati romani, data la gravità della situazione, non poterono nascondere l'accaduto o attenuarne l'importanza, essendo invece costretti a rivelare l'accaduto al popolo riunito in assemblea (Pol. III, 85, 7: εἰς δὲ τὴν Ῥώμην προσπεσόντος ἤδη τοῦ γεγονότος ἀτυχήματος, στέλλεσθαι μὲν ἢ ταπεινοῦν τὸ συμβεβηκὸς οἱ προεστῶτες τοῦ πολιτεύματος ἠδυνάτου διὰ τὸ μέγεθος τῆς συμφορᾶς, λέγειν δὲ τοῖς πολλοῖς ἠναγκάζοντο τὰ γεγονότα, συναθροίσαντες τὸν δῆμον εἰς ἐκκλησίαν).

¹³ Egli sarebbe già stato eletto console del 221 e forse dittatore nello stesso anno (vd. BROUGHTON, *The Magistrates...*, cit., p. 243) Per ipotesi sull'allineamento politico di Minucio vd. CASSOLA, *I gruppi politici...*, cit., pp. 363 sgg..

Il primo problema che emerge fino a questo punto dai resoconti in nostro possesso riguarda il soggetto politico che avrebbe operato la nomina del dittatore. Nella versione liviana, infatti, viene dichiarato:

*Et quia et consul aberat, a quo uno dici posse videbatur, nec per occupatam armis Punicis Italiam facile erat aut nuntium aut litteras mitti, quod numquam ante eam diem factum erat, dictatorem populus creavit Q. Fabium Maximum et magistrum equitum M. Minucium Rufum.*¹⁴

Come si può notare, ciò che viene messo in evidenza in modo netto – con l'inciso *quod numquam ante eam diem factum erat* – è l'assoluta novità nella procedura adottata in tale occasione. Tuttavia, Livio manca di fornire dettagli specifici sulle caratteristiche di tale procedimento: egli, infatti, attribuisce genericamente la votazione al *populus*, non specificando quale sia il comizio che operò la *creatio*, se centuriato o tributo¹⁵, e non riportando nemmeno il magistrato che convocò i comizi.

Di tenore non dissimile è la testimonianza plutarchea, che recita:

περὶ δὲ ταύτης ὡς πρῶτον ἤκουσεν ὁ στρατηγὸς Πομπώνιος, συναγαγὼν εἰς ἐκκλησίαν τὸν δῆμον [...] πάντες δ' εἰς μίαν γνώμην συνήχθησαν ἀνυπευθύνου δεῖσθαι τὰ πράγματα μοναρχίας, ἣν δικτατορίαν καλοῦσι, καὶ τοῦ μεταχειριουμένου ταύτην ἀθρόπτως καὶ ἀδεῶς ἀνδρός. [...] ὡς οὖν ταῦτ' ἔδοξεν, ἀποδειχθεὶς δικτάτωρ Φάβιος [...].¹⁶

Nel passo proposto si fa solamente cenno al fatto che il popolo fu riunito εἰς ἐκκλησίαν dal pretore Pomponio¹⁷, per riferire della sconfitta appena avvenuta, e che tutti convennero nel nominare dittatore Fabio.

Le altre fonti in nostro possesso risultano ancor meno specifiche: Polibio parla genericamente di παρέντες e di Ῥωμαῖοι, i quali procedettero (κατέστησαν nel testo

¹⁴ Liv. XXII, 8, 5-6.

¹⁵ Il *concilium plebis* sembra da escludere in quanto, se così fosse, il resoconto liviano avrebbe parlato della *plebs*, non certo del *populus*.

¹⁶ Plut. *Fab.* 3, 4-5; 4, 1.

¹⁷ Sull'identificazione del M. Pomponio Matone pretore *peregrinus* del 217 con l'omonimo console del 231 e l'omonimo pretore del 216 vd. BROUGHTON, *The Magistrates...*, cit., p. 246 n. 4.

polibiano) alla nomina del dittatore¹⁸; anche Cassio Dione si riferisce a Ῥωμαῖοι, che operarono (ἀνεῖπον) la scelta di Fabio come *dictator*¹⁹; Zonara, che riprende la versione di Dione, ampliandola, specifica che la nomina del dittatore avvenne ἐν ἐκκλησίᾳ, giustificando questa decisione con il fatto che coloro che erano in grado di nominare da sé un dittatore (δικτάτορά...αὐτοὶ ἐν ἐκκλησίᾳ αὐτὸν ἀνεῖπον)²⁰ ritennero vi fosse la necessità di avere subito un dittatore; Appiano infine riferisce di οἱ ἐν ἄστει, i quali δικτάτορα [...] Φάβιον εἶλοντο Μάξιμον²¹.

Riguardo l'attribuzione della nomina del *magister equitum*, le fonti sono per la maggior parte concordi nell'attribuire l'operazione al *populus*, che aveva già nominato anche il dittatore²²; unica fonte discordante a riguardo è il biografo Plutarco, che imputa invece la scelta a Fabio stesso, aderendo, con ciò, alla tradizione istituzionale romana che affidava al *dictator* il compito di scegliere il suo sottoposto²³. Questa divergenza rispetto agli altri autori antichi potrebbe essere spiegata però, secondo Xenophonotos, con la volontà dell'autore di creare un rapporto più stretto tra le due personalità, in modo tale da far emergere più chiaramente la superiore etica morale di Fabio²⁴.

¹⁸ Pol. III, 86, 6-7; 87, 6: ἐν δὲ τῇ Ῥώμῃ, τριταίας οὔσης τῆς κατὰ τὴν μάχην προσαγγελίας, καὶ μάλιστα τότε τοῦ πάθους κατὰ τὴν πόλιν ὡσανεὶ φλεγμαινόντος, ἐπιγενομένης καὶ ταύτης τῆς περιπετείας οὐ μόνον τὸ πλῆθος, ἀλλὰ καὶ τὴν σύγκλητον αὐτὴν συνέβη διατραπῆναι. διὸ καὶ παρέντες τὴν κατ' ἐνιαυτὸν ἀγωγὴν τῶν πραγμάτων καὶ τὴν αἴρεσιν τῶν ἀρχόντων μειζόνως ἐπεβάλοντο βουλευέσθαι περὶ τῶν ἐνεστώτων, νομίζοντες αὐτοκράτορος δεῖσθαι στρατηγοῦ τὰ πράγματα καὶ τοὺς περιεστώτας καιροῦς. [...] Ῥωμαῖοι δὲ δικτάτορα μὲν κατέστησαν Κόιντον Φάβιον, ἄνδρα καὶ φρονήσει διαφέροντα καὶ πεφυκότα καλῶς (cfr. Pol. III, 85, 7 riportato a § 3.1.1. n. 12, dove si faceva riferimento al popolo riunito in assemblea). Π παρέντες sembrerebbe far intendere che nuovamente il popolo, alla notizia del nuovo disastro appena avvenuto (ovvero la distruzione del contingente di C. Centenio), sia stato convocato dai magistrati e che da lui sia stato nominato il nuovo dittatore (verosimilmente dietro consiglio del Senato, che, a detta di Polibio nel passo immediatamente precedente, solamente alla notizia del secondo massacro si sarebbe reso conto della gravità della situazione, vd. Pol. III, 86, 6-7). Se considerassimo attendibile questa ipotesi, la ricostruzione polibiana risulterebbe aderente a quella liviana, a lei successiva: questo, tuttavia, non aggiungerebbe nulla a quanto già sappiamo, in quanto nemmeno la fonte polibiana specifica chiaramente quale sia il soggetto politico che abbia proceduto alla nomina del dittatore.

¹⁹ Dio. fr. 57, 8: ὅτι οἱ Ῥωμαῖοι δικτάτορα τὸν Φάβιον ἀνεῖπον, ἀγαπῶντες εἰ αὐτοὶ γε περιγένοιτο οὐδὲ τοῖς συμμάχοις βοήθειαν ἀπέστειλαν οὐδεμίαν οὐδὲ εσθη.

²⁰ Zon. VIII, 25.

²¹ App. *Hann*, 11: πυθόμενοι δὲ οἱ ἐν ἄστει, καὶ δέισαντες μὴ εὐθὺς ἐπὶ τὴν πόλιν ὁ Ἀννίβας ἔλθοι, τό τε τεῖχος ἐπλήρουν λίθων καὶ τοὺς γέροντας ὄπλιζον, ὄπλων μὲν ἀποροῦντες, τὰ δὲ λάφυρα ἐκ τῶν ἱερῶν καταφέροντες, ἃ ἐκ πολέμων ἄλλων κόσμος αὐτοῖς περιέκειτο: δικτάτορά τε, ὡς ἐν κινδύνῳ, Φάβιον εἶλοντο Μάξιμον.

²² Liv. XXII, 8, 6-7; Pol., III, 87.9; Val. Max. V, 2, 4; Zon. 8.25.

²³ Plut. *Fab*. 4, 1.

²⁴ S. XENOPHONTOS, Περὶ ἀγαθοῦ στρατηγοῦ: *Plutarch's Fabius Maximus and the Ethics of Generalship*, Hermes, CLX (2012), pp. 160-183.

In ogni caso, ciò che si riscontra, a partire dagli *auctores* antichi, è che il dittatore, non appena nominato, fu incaricato di occuparsi della campagna militare contro Annibale²⁵. Tuttavia, riguardo la dittatura in esame, i Fasti non riportano la più consueta dicitura *rei gerundae causa*, come ci si sarebbe aspettati dalle notizie fornite dalle fonti letterarie, ma una formulazione del tutto eccezionale, che ancora oggi fa interrogare gli studiosi circa il suo reale significato:

Q. Fabius Q. f. Q. n. Maxim(us) Verrucos(us) II

interregni caus(sa)

*M. Minucius C. f. C. n. Rufus mag(ister) eq(uitum)*²⁶

Essa, se interpretata in senso finale, come avviene per le altre formule riportate dai Fasti, sembrerebbe doversi intendere come “dittatura in virtù di un interregno”; tale lettura però non ne chiarisce il senso rispetto alle notizie in nostro possesso sulla dittatura fabiana (come si vedrà meglio in seguito²⁷).

Ad ogni modo, non appena entrato in carica, Fabio Massimo convocò innanzitutto il Senato e, *ab dis orsus*, giustificò la sconfitta appena subita con la *neglegentia caerimoniarum auspicioorumque* del console deceduto²⁸. A causa di ciò, si diede mandato ai decemviri di interrogare i libri Sibillini e si ordinò al *praetor urbanus* M. Emilio, tramite dei senatoconsulti, di espletare tutte le incombenze religiose ordinate dal collegio²⁹.

Fatto ciò, Fabio consultò il consesso dei *patres* circa l’organizzazione della campagna militare, incontrò il console superstite (che si avvicinò, ci tiene a specificare Livio, senza

²⁵ Liv. XXII, 8, 7.

²⁶ DEGRASSI, *Fasti...*, cit., pp. 60-61.

²⁷ Vd. § 3.1.2.

²⁸ Liv. XXII, 9, 7.

²⁹ Secondo la versione di Liv. XXII, 9, 7-11, il collegio dei decemviri avrebbe ordinato di fare voto di grandi giochi a Giove (secondo Liv. I, 35, 9 istituiti da Tarquinio Prisco), di templi a Venere Ericina e *Mens*, un lettisternio e di una primavera sacra (versione confermata anche da Plut. *Fab.* 5, 1, che motiva queste azioni con la volontà da parte del dittatore di indirizzare lo spirito della gente verso la religione e dare loro una miglior fiducia per il futuro). Pol. III, 88, 5 si limita a ricordare che Fabio, compiuti sacrifici agli déi, sarebbe partito con le legioni arruolate.

littori³⁰), ricevette l'esercito consolare dal legato e diede il via alle operazioni belliche, scegliendo di perseguire la nota tattica della *cunctatio*³¹.

Questa strategia, a detta delle fonti in nostro possesso, provocò tra la popolazione un forte malcontento, di cui si fece carico e principale sostenitore Minucio, il quale aveva conseguito alcuni successi militari, approfittando di un'assenza del dittatore, nel frattempo rientrato a Roma *sacrorum causa*³². Del resto, Fabio non stava vivendo una situazione del tutto facile: oltre alle critiche circa la particolare strategia attendista³³, egli si era appena fatto sfuggire nell'agro Falerno Annibale, il quale, con un geniale espediente, era riuscito a rompere l'accerchiamento³⁴. Inoltre, il *dictator* si era inimicato anche i senatori, dato che aveva deciso, senza la loro autorizzazione, di utilizzare i soldi ricavati dalla vendita di un campo di sua proprietà (appositamente risparmiato da Annibale per instillare nei Romani il dubbio di un accordo segreto tra lui e Fabio) per riscattare i prigionieri romani presso il Barca³⁵.

La coincidenza tra questa chiamata del futuro Temporeggiatore nell'*Urbe* e la difficile situazione politica che egli stava vivendo ha fatto dubitare gli studiosi circa le reali motivazioni di questa convocazione, facendo supporre ad alcuni che in realtà i riti religiosi fossero un pretesto per richiamare a Roma Fabio, per discutere sulla strategia bellica e chiarire la sua posizione riguardo le critiche mossegli³⁶.

Le vittorie conseguite del *magister equitum*, delle quali, secondo alcune fonti³⁷, egli accrebbe l'importanza, gli permisero di conseguire una notevole popolarità presso la fazione interventista. Il *dictator* tentò di disculparsi davanti al consesso dei *patres*,

³⁰ Liv. XXII, 11, 5; anche Pol. III, 88, 8 riporta l'incontro tra il dittatore e il console, pur senza riportare il dettaglio dei littori.

³¹ Liv. XXII, 11, 5 sgg.; cfr. Pol. III, 88, 7 sgg. e Plut. *Fab.* 5, 1-2.

³² Liv. XXII, 18, 8-10; Pol. III, 94, 9; Plut. *Fab.* 8, 1; Sil. *Pun.* VII, 386-407; Zon. VIII, 25 parla molto generalmente di τὸ δημόσιον.

³³ Vd. anche App. *Hann.* 12.

³⁴ Liv. XXII, 16-18; Pol. III, 93-94; Plut. *Fab.* 6.

³⁵ Liv. XXII, 23, 5-8; Plut. *Fab.* 7, 2-5; Sil. *Pun.* VII, 260-267; Dio. XIV, 57, 15. Val. Max. IV, 8, 1 estremizza, dicendo che quella venduto da Fabio era l'ultimo campo da lui posseduto, e che egli, piuttosto di lasciare insoluto il debito dello stato, avrebbe preferito vivere in povertà.

³⁶ G. DE SANCTIS, *Storia dei Romani*, vol. III.2, Milano 1907, p. 51; F.W. WALBANK, *A Historical Commentary on Polybius*, vol. I, Oxford 1957, p. 430; R. SCUDERI, *L' "humanitas" di Fabio Massimo nella biografia plutarcaea*, Athenaeum, vol. XCVIII (2010), fasc. 2, p. 480, nt. 98; P. FRANÇOIS, «Sacrorum causa»: *sur le retour à Rome de Fabius Cunctator en 217*, in J. CHAMPEAUX-M. CHASSIGNET (éd.), «Aere perennius»: *en hommage a Hubert Zehnacker*, Paris 2006, pp. 165-184; M.B. ROLLER, *The consul(ar) exemplum: Fabius Cunctator's paradoxical glory*, in H. BECK *et al.* (ed.), *Consuls and Res Publica. Holding High Office in the Roman Republic*, Cambridge 2011, pp. 189-193; FRANCHINI, *La dittatura...*, cit., pp. 63-66.

³⁷ Liv. XXII, 24; Pol. III, 102-103; Plut. *Fab.* 8; App. *Hann.* 12; Zon. VIII, 25-26.

sostenendo la validità della propria strategia bellica, ricordando la *temeritas atque inscitiam ducum*, che avrebbe causato i precedenti insuccessi, e affermando che il maestro della cavalleria avrebbe dovuto render conto dell'aver combattuto contro il suo ordine³⁸.

Ciò, però, non fu sufficiente: il tribuno Metilio³⁹ convocò in assemblea la plebe per attaccare ferocemente il *Cunctator* e accusarlo, secondo la versione riportata da Livio, di codardia e di voler mantenere *diutius [...] solusque et Romae et in exercitu imperium*, dato che il console superstite (Servilio Gemino) era occupato ad inseguire la flotta cartaginese e due pretori erano occupati in Sicilia e Sardegna⁴⁰.

La versione plutarchea della vicenda aggiunge invece un dettaglio. Il tribuno accusò Fabio addirittura di tradimento (*προσοδίαν*), comprendendo nell'accusa tutti i cittadini più in vista: il Temporeggiatore, a detta di Metilio, avrebbe intrapreso quella guerra per abbattere ἡ ἀρχή τοῦ δήμου. Per questa ragione, alla prima occasione utile, si sarebbe affidato il potere a un solo magistrato e si avrebbe permesso ad Annibale di stabilire una base d'appoggio in Italia e ricevere rinforzi⁴¹.

La notizia riportata da Plutarco riferisce motivazioni molto più specifiche di quella liviana. Il biografo greco infatti rappresenta in modo molto più vivido l'azione del tribuno Metilio, riportandone un discorso di stampo demagogico con cui avrebbe mirato ad aizzare il popolo contro il dittatore. Tale accuratezza si potrebbe giustificare con la volontà da parte del biografo di drammatizzare la situazione e le accuse in un'ottica di

³⁸ Liv. XXII, 25, 12.

³⁹ Nei manoscritti liviani è riportato il nome di *M. Metellus*; la correzione in Metilio, basata su Plutarco, è accettata universalmente (vd. CASSOLA, *I gruppi politici...*, cit., p. 361, n. 1); Metilio rivestì forse il tribunato della plebe anche nel 220 (o 219), durante il quale fu promotore della *lex Metilia de fullonibus* (vd. G. NICCOLINI, *I fasti dei tribuni della plebe*, Milano 1934, pp. 90-91; BROUGHTON, *The Magistrates...* cit., p. 236-244); Plutarco aggiunge che Metilio sarebbe stato parente di Minucio, e che per questo motivo lo avrebbe aiutato (Plut. *Fab.* 7, 5).

⁴⁰ Liv. XXII, 25, 4-6: *non praesentem solum dictatorem obstitisse rei bene gerendae, sed absentem etiam gestae ob stare et in ducendo bello sedulo tempus terere, quo diutius in magistratu sit solusque et Romae et in exercitu imperium habeat; quippe consulum alterum in acie cecidisse, alterum specie classis Punicae persequendae procul ab Italia ablegatum; duos praetores Sicilia atque Sardinia occupatos, quarum neutra hoc tempore provincia praetore egeat; M. Minucium magistrum equitum, ne hostem videret, ne quid rei bellicae gereret, prope in custodia habitum.*

⁴¹ Plut. *Fab.* 8, 4. Confrontabile con tale discorso, attribuito dal biografo greco a Minucio, potrebbe essere il passo liviano (Liv. XXII, 34, 3-11), in cui il tribuno della plebe Q. Bebio Erennio, definito da Livio "cognatus C. Terenti", avrebbe aizzato il *populus* con simili accuse ai nobili per favorire il proprio affiliato alle elezioni consolari per il 216.

esaltazione di Fabio e della sua rettitudine, ponendo in maniera molto più accentuata a confronto i due avversari politici⁴².

Anche la versione di Livio deve essere letta con la dovuta attenzione. Si tenga presente l'influenza che ha avuto, in parte del resoconto liviano della vicenda, la tradizione annalistica e non (con autori come Celio Antipatro, Ennio e Fabio Pittore, congiunto del *Cunctator*), per buona parte filofabiana, la quale fece del Temporeggiatore il salvatore della patria, l'eroe della *prudencia* e del *consilium*, della *pietas* e della *constantia*⁴³, il quale, con la sua saggia scelta di non affrontare direttamente Annibale, ma di sfiancarlo, facendogli mancare gli approvvigionamenti e attaccandolo al momento propizio, avrebbe evitato gravi sconfitte all'esercito romano e, dando credito alla versione del Patavino, arrecato molti danni alle truppe puniche⁴⁴.

Proseguendo nel racconto liviano della vicenda, Metilio concluse quindi il proprio discorso invitando prima di tutto il *dictator* ad eleggere un *consul suffectus*, in luogo del defunto Flaminio (poi effettivamente nominato da Fabio, con la scelta di M. Atilio Regolo)⁴⁵. In seconda istanza, riguardo il comando delle operazioni militari, il tribuno della plebe paventò inizialmente una proposta di *abrogatio imperii* (che però non avrebbe infine presentato), per poi invece optare per una più conciliante (ma comunque dirompente) *rogatio de aequando magistris equitum et dictatoris iure*⁴⁶. Tale mozione fu approvata il giorno seguente grazie al supporto del futuro console C. Terenzio Varrone⁴⁷;

⁴² Volontà che potrebbe essere visibile anche nel costante confronto che Plutarco fa tra Fabio e gli altri generali romani, come Flaminio e Minucio, e nel riportare discorsi e pensieri etici attribuiti a Fabio e non riscontrabili in nessun'altra fonte (vd., e.g. Plut. *Fab.* 5, 7-8; 10, 2-4; 12, 2-3). D'altronde, lo stesso biografo, all'inizio della *Vita di Alessandro* (Plut. *Alex.* 1, 2-3) sottolinea come il proprio interesse sia quello di focalizzarsi sul carattere del personaggio, il quale emerge non tanto dalle azioni quanto piuttosto da un discorso o una battuta. Lecito dunque supporre che egli selezioni, o comunque inquadri la propria opera in modo diverso rispetto ad una esclusivamente storica. Per approfondimenti su questo tema si veda XENOPHONTOS, Περὶ ἀγαθοῦ στρατηγού... cit., pp. 168-169 e SCUDERI, *L' 'humanitas'...*, cit., pp. 467-487.

⁴³ Si veda a proposito il noto passo enniano, nel quale viene affermato che *unus homo (scil. Fabio) nobis cunctando restituit rem* (*Ann.* XII, 370) (vd., inoltre, J. ELLIOTT, *Ennius "Cunctator" and the History of a Gerund in the Roman Historiographical Tradition*, *The Classical Quarterly*, vol. LIX (2009), fasc. 2, pp. 532-542; F. CAVAGGIONI, «Vae Victis!» *Il problema della sconfitta militare a Roma durante lo scontro con Annibale*, Bologna 2013, pp. 65-66).

⁴⁴ Liv. XXII, 32, 1-3; 39, 14; 40, 7; 43, 2-3.

⁴⁵ Liv. XXII, 25, 16.

⁴⁶ Liv. XXII, 25, 10: *Qua ob res, si antiquus animus plebei Romanae esset, audaciter se laturum fuisse de abrogando Q. Fabi imperio; nunc modicam rogationem promulgaturum de aequando magistris equitum et dictatoris iure.*

⁴⁷ Liv. XXII, 25-26 riporta come Varrone, pretore dell'anno precedente, aspirasse con questa mossa a guadagnarsi il favore popolare in vista delle elezioni consolari (vd. G. ZECCHINI, *La figura di C. Terenzio Varrone nella tradizione storiografica*, in M. SORDI (a cura di), *Contributi dell'Istituto di Storia antica dell'Università del Sacro Cuore*, vol. IV, Milano 1976, pp. 118-130).

ad essa seguì un *senatus consultum* e una lettera, con la quale il Senato informava Fabio dell'avvenuta *aequatio imperii*⁴⁸.

La notizia viene tramandata anche dal racconto plutarco, seppur in termini differenti: secondo il biografo, infatti, il tribuno propose effettivamente un provvedimento di *abrogatio imperii* nei confronti del dittatore. Fu il popolo, in seguito, a riformularlo, optando per l'*aequatio imperii*, dato che non voleva privare Fabio del comando⁴⁹.

Ugualmente nell'opera polibiana si fa riferimento a questa vicenda, anche se, a differenza delle altre versioni, lo storico afferma che la misura approvata dal popolo prevede non l'*aequatio* tra dittatore e *magister equitum*, bensì un vero e proprio innalzamento di grado per quest'ultimo, con il risultato che δύο δικτάτορες ἐγγόνεισαν ἐπὶ τὰς αὐτὰς πράξεις⁵⁰.

Anche in questa circostanza, dunque, gli autori antichi non presentano una versione univoca, sia per quanto riguarda il soggetto promotore (anche se si potrebbe ipotizzare che la versione di Appiano, che attribuisce il provvedimento unicamente al Senato, generalizzi, ascrivendo interamente al Senato quello che invece era solo il *senatus consultum* di conferma di quanto votato dal *concilium plebis*), sia per quanto riguarda il suo effetto (se si debba intendere come una *aequatio imperii* o un vero e proprio innalzamento di ruolo a co-dittatore del maestro della cavalleria). Per questo motivo, anche su tale questione gli studiosi hanno notevolmente dibattuto, come si vedrà in modo più approfondito in seguito⁵¹.

In ogni caso, questa situazione straordinaria, stando al racconto delle fonti, non si conservò a lungo: dopo aver concordato la divisione delle truppe, Minucio, perseguendo una tattica aggressiva nei confronti di Annibale, fu colto di sorpresa dal Barcide e, solo grazie all'intervento di Fabio, riuscì ad evitare una grave disfatta⁵².

⁴⁸ Liv. XXII, 25, 17-18; 26, 6-7.

⁴⁹ Plut. *Fab.* 9, 2-3.

⁵⁰ Pol. III, 103, 3-4. Le altre fonti in nostro possesso presentano notizie molto generiche, attribuendo il provvedimento al *populus* (Val. Max. V, 2, 4; Dio, XIV, 57, 16 e Zon. VIII, 26 parlano di πολῖται), senza il riferimento al *senatus consultum* confermativo. Sil. *Pun.* 7, 494-750 attribuisce al popolo anche la decisione di dividere in due l'esercito, che le altre fonti ascrivono invece a Fabio o a Minucio; App. *Hann.* 12 invece attribuisce la decisione unicamente al Senato, senza nominare il passaggio assembleare.

⁵¹ Vd. § 3.1.3.

⁵² Liv. XXII, 29-30, 2.

A questo punto il *magister equitum*, secondo la versione liviana, si rese conto della superiorità di Fabio e dichiarò di voler respingere il *plebeiscitum*, dal quale aveva ricevuto “più oneri che onori”⁵³. In tal modo egli annullò il provvedimento approvato in precedenza dal *populus*, pregando il *Cunctator* e ottenendo da lui di mantenere la carica precedentemente rivestita⁵⁴.

Dopo aver ristabilito l’originaria linea di comando, riferisce Livio, Fabio scrisse ai consoli di presentarsi presso di lui per ricevere gli eserciti, dato che stava ormai per scadere il semestre di carica. Presi gli eserciti, i due consoli continuarono quindi a perseguire la tattica attendista fabiana fino al termine del loro mandato⁵⁵.

Il racconto liviano della dittatura fabiana si conclude, però, con una notazione tecnica, non riscontrabile in nessun’altra fonte. Quasi tutti gli annalisti – dichiara Livio – riportavano come Fabio avesse combattuto in qualità di dittatore, e Celio affermava che il *Cunctator* era stato il primo dittatore ad essere eletto dal popolo. Tuttavia, a suo dire, essi avevano dimenticato che solamente il console superstite Servilio avrebbe potuto nominarlo e, dato che egli non era in grado di raggiungere l’*Urbe*, sarebbe stato il popolo a procedere alla *creatio* di colui che *pro dictatore esset*. Solo la grandiosità delle sue imprese e la gloria ottenuta, conclude Livio, avrebbero permesso che egli, creato prodittatore, fosse creduto essere un dittatore⁵⁶.

⁵³ Liv. XXII, 30, 4, il quale riporta il discorso di Minucio a Fabio: *Itaque plebei scitum, quo oneratus [sum] magis quam honoratus, primus antiquo abrogoque et, quod exercitibus his tuis quod tibi mihique servato ac conseruatori sit felix, sub imperium auspiciumque tuum redeo et signa haec legionesque restituo. tu, quaeso, placatus me magisterium equitum, hos ordines suos quemque tenere iubeas.*

⁵⁴ Liv. XXII, 30, 3-6; Val. Max. V, 2, 4; Sil. *Pun.* VII, 494-750; Pol. III, 105, 9 riferisce brevemente che i Romani presero a prestare ascolto a Fabio e a quanto veniva da lui ordinato, senza che vi fosse un annullamento del provvedimento; Plut. *Fab.* 13, 1-9 riporta un lungo discorso di Minucio, in cui egli dichiara di porsi sotto il comando del dittatore; App. *Hann.* 13, scrive che Minucio, riconoscendo la sua mancanza di esperienza, si dimise dalla carica di dittatore e lasciò la sua parte d’esercito a Fabio; Dio, XIV, 57, 20 e Zon. VIII, 25 affermano invece che Minucio riconsegnò l’*imperium* e Fabio ricevette il potere supremo con un nuovo voto popolare.

⁵⁵ Liv. XXII, 31-32; App. *Hann.* 16; Dio, XIV, 57, 21; Zon. VIII, 26. Polibio (Pol. III, 106, 1-2: τῆς δὲ τῶν ἀρχαιρεσιῶν ὥρας συνεγιζούσης, εἴλοντο στρατηγούς οἱ Ῥωμαῖοι Λεύκιον Αἰμίλιον καὶ Γάιον Τερέντιον. ὃν κατασταθέντων οἱ μὲν δικτάτορες ἀπέθεντο τὴν ἀρχήν, οἱ δὲ προϋπάρχοντες ὕπατοι, Γνάιος Σερουίλιος καὶ Μάρκος Ῥήγουλος ὁ μετὰ τὴν Φλαμνίου τελευτὴν ἐπικατασταθεῖς, τότε προχειρισθέντες ὑπὸ τῶν περὶ τὸν Αἰμίλιον ἀντιστράτηγοι καὶ παραλαβόντες τὴν ἐν τοῖς ὑπαίθεροις ἐξουσίαν ἐχείριζον κατὰ τὴν ἑαυτῶν γνώμην τὰ κατὰ τὰς δυνάμεις.) e Plutarco (Plut. *Fab.*, 14, 1-2: Plut. *Fab.* 14, 1: ἐκ τούτου Φάβιος μὲν ἀπέθετο τὴν ἀρχήν, ὕπατοι δ’ αὐθις ἀπεδείκνυντο. καὶ τούτων οἱ μὲν πρῶτοι διεφύλαξαν ἢν ἐκεῖνος ἰδέαν τοῦ πολέμου κατέστησε, μάχεσθαι.) riportano invece che il dittatore e il *magister equitum* (nel caso di Polibio segnalati entrambi come dittatori) avrebbero deposto la carica solamente dopo l’elezione dei consoli.

⁵⁶ Liv. XXII, 32, 8-11: *omnium prope annales Fabium dictatorem adversum Hannibalem rem gessisse tradunt; Coelius etiam eum primum a populo creatum dictatorem scribit. Sed et Coelium et ceteros fugit*

L'interpretazione di questo passo, vista l'apparente contraddizione con il resto del suo resoconto (dato che il Patavino definisce sempre Fabio come *dictator*), ha creato notevoli problemi esegetici agli specialisti e dato luogo a letture contrastanti⁵⁷.

Dunque, ciò che emerge dal racconto delle fonti è un quadro fortemente incompleto e divergente in alcuni suoi punti fondamentali, sui quali risulta impossibile discutere in maniera completa ed esaustiva in questa sede. Nonostante ciò, a favore della nostra indagine, si sono isolati alcuni nodi cruciali di novità e differenza della magistratura in esame rispetto alla tradizione precedente, i quali saranno a questo punto analizzati e discussi, in modo tale da ottenere, per quanto possibile, alcune basi certe.

3.1.2. Modalità di nomina

Il primo elemento di frattura rispetto alla tradizione, emerso dal racconto delle fonti, risulta essere la modalità di nomina del *dictator*. Infatti, nonostante i testi antichi siano suscettibili di diverse interpretazioni, sembra che il grave stato di emergenza, in cui versava la *res publica* in seguito alla sconfitta del Trasimeno, abbia costretto l'Urbe a ricorrere ad una procedura del tutto nuova e inusitata rispetto a quella tradizionalmente consolidatasi nel tempo.

Tale novità viene sottolineata a più riprese nel resoconto liviano della vicenda, tanto nel momento in cui riferisce dell'azione popolare (riguardo alla quale afferma: [...] *quod numquam ante eam diem factum erat* [...] ⁵⁸), quanto nel momento in cui ascrive a Celio la notizia per cui Fabio sarebbe stato il primo dittatore ad essere "creato" dal *populus* (*Coelius etiam eum primum a populo creatum dictatorem scribit*⁵⁹).

Il processo di nomina del *dictator* avrebbe coinvolto, dando credito alle fonti, anche il *populus*: in che modo però tale coinvolgimento si sia concretamente tradotto è fonte di

uni consuli Cn. Servilio, qui tum procul in Gallia provincia aberat, ius fuisse dicendi dictatoris; quam moram quia exspectare territa tanta clade civitas non poterat, eo decursum esse ut a populo crearetur qui pro dictatore esset; res inde gestas gloriamque insignem ducis et augentes titulum imaginis posteros, ut, qui pro dictatore creatus erat fuisse dictator crederetur facile obtinuisse.

⁵⁷ Vd. § 3.1.2 n. 93 e 94.

⁵⁸ Liv. XXIII, 8, 5.

⁵⁹ Liv. XXIII, 31, 8.

discussione e confronto tra gli studiosi, che hanno formulato alcune ipotesi, sulla base di diversi elementi.

La prima di queste, che si basa principalmente sulla maggior parte delle fonti in nostro possesso, prevede che Q. Fabio Massimo e M. Minucio Rufo siano stati eletti rispettivamente dittatore e *magister equitum* dai comizi, presumibilmente convocati dal *praetor urbanus* M. Emilio, o comunque da un pretore presente in città⁶⁰.

Questa tesi sarebbe suffragata dal resoconto stesso delle fonti, le quali in alcuni casi, come quello liviano, precisano che la procedura adottata nel 217 sarebbe stata quella della *creatio* (*dictatorem populus creavit Q. Fabium Maximum et magistrum equitum M. Minucium Rufum*⁶¹), così come avveniva per gli altri magistrati ordinari.

Tuttavia, si deve considerare che il dato terminologico fornito da Livio non risulta essere di per sé probante: il Patavino dimostra infatti di utilizzare un lessico molto diversificato nel corso della sua opera per riferirsi alla nomina di un dittatore, fatto che ha sollevato numerosi problemi di interpretazione tra gli studiosi. Si veda, a titolo di esempio, il racconto liviano circa la prima dittatura di T. Larcio, dove riporta di aver trovato *apud veterrimos tamen auctores T. Larcium dictatorem primum, Sp. Cassium magistrum equitum creatos*⁶², con l'utilizzo del termine *creatos*; oppure il resoconto della nomina a *dictator* di C. Petelio, per cui impiega il verbo *nomino* (*nominatus dictator C. Poetelius cum M. Folio magistro equitum exercitum accepit*⁶³)⁶⁴.

⁶⁰ Così L. LANGE, *Römische Alterthümer*, vol. I, Berlino 1876³, p. 753; F. DE MARTINO, *Storia della costituzione Romana*, vol. II, Napoli 1954, p. 269; HARTFIELD, *The Roman Dictatorship...*, cit., pp. 495-496; A. DALLA ROSA, «Ductu auspicioque»: *Per una riflessione sui fondamenti religiosi del potere magistratuale fino all'epoca augustea*, *Studi Orientali e Classici*, vol. XLIX (2003), pp. 204-205; F.J. VERVAET, *The Scope and Historic Significance of the Lex Metilia de aequando M. Minuci magistri equitum et Q. Fabi dictatoris iure (217 B.C.E.)*, *SDHI*, vol. LXXIII (2007), p. 199; N. RAMPAZZO, «Quasi praetor non fuerit»: *studi sulle elezioni magistratuali in Roma repubblicana tra regola ed eccezione*, Napoli 2008, pp. 212-213; CAVAGGIONI, «Vae Victis!» ..., cit., pp. 47-53; M. BELLOMO, *La (pro)dittatura di Quinto Fabio Massimo (217 a.C.): a proposito di alcune ipotesi recenti*, *REA*, vol. CXX (2018), fasc. 1, con ulteriore bibliografia a p. 40 n. 11.

⁶¹ Liv. XXII, 8, 5-6 trascritto interamente a § 3.1.1. n. 14.

⁶² Liv. II, 18, 5 trascritto a § 1. n. 10.

⁶³ Liv. IX, 28, 1.

⁶⁴ Le medesime problematiche sono ravvisabili anche nella terminologia adottata per indicare la nomina del *magister equitum*: si veda, a titolo di esempio, la narrazione relativa alla dittatura di Furio Camillo (Liv. VII, 12, 9), per cui il Patavino riferisce *dictator L. Furius Camillus dictus addito magistro equitum P. Cornelio Scipione reddidit patribus possessionem pristinam consulatus* (vd. anche Liv. VII, 22, 10; VII, 24, 11 per la stessa terminologia), dove usa il termine *addito* (vd. C. CASCIONE, *Studi di diritto pubblico romano*, Napoli 2010, pp. 13-15; WILSON, *The Needed Man...*, cit., p. 393).

Se certamente nella maggior parte dei casi egli fa riferimento, tramite i vocaboli utilizzati, ad una *dictio* per il dittatore, in dieci casi⁶⁵ egli fa riferimento ad una *creatio* e in uno si serve del termine *nomino*. Tali differenze nel lessico adottato non sono riconducibili in molti casi ad una diversità della procedura adottata. Perciò, questo elemento, a mio avviso, pone delle cautele nell'affidarsi unicamente a tale fattore per valutare la reale procedura adottata nel 217. D'altronde, come affermato da Wilson, «no great revisions of thought should be built on the seeping sands of Livy's lexical parsimony»⁶⁶.

Anche la restante tradizione letteraria risulta ugualmente controversa sul punto in analisi: Polibio, per esempio, per indicare la nomina del dittatore utilizza il verbo “καθίστημι”, di cui però si serve anche per definire l'elezione consolare⁶⁷. A riguardo, Beck sottolinea come tale parola nello storico greco non sia un termine tecnico procedurale: esso, in realtà, avrebbe tanto il valore di “eleggere” quanto quello di “scegliere”, “nominare”⁶⁸.

Pure per quanto concerne Plutarco⁶⁹ la questione risulta essere complessa. Nel caso fabiano (e non solo)⁷⁰, egli impiega il verbo ἀποδείκνυμι, il quale, secondo Rampazzo, farebbe riferimento ad una “designazione proveniente dal basso”, interpretabile, forse, come una nomina da parte dei comizi⁷¹. Tuttavia, lo stesso termine viene utilizzato da un altro autore, Dionigi di Alicarnasso, per indicare la *dictio* del primo dittatore, ovvero T. Larcio:

ὄν δὲ τρόπον ὁ Λάρκιος ἐχρήσατο τοῖς πράγμασι δικτάτωρ πρῶτος
ἀποδειχθεὶς καὶ κόσμον, οἷον περιέθηκε τῇ ἀρχῇ [...].⁷²

⁶⁵ Liv. II, 18, 5 trascritto a § 1. n. 10; 30, 5 trascritto a § 1.4. n. 59; VI, 11, 9-10; 28, 3; VII, 11, 3-4; 28, 4; VIII, 18, 11-13; 40, 1; XXII, 8, 5; XXIII, 23, 2.

⁶⁶ WILSON, *The Needed Man...*, cit., p. 393. Per un ulteriore inquadramento sul lessico giuridico in Livio vd. C. MASI DORIA, «Spretum imperium». *Prassi costituzionale e momenti di crisi nei rapporti tra magistrati nella media e tarda repubblica*, Napoli 2000, p. 139 n. 16; CASCIONE, *Studi di diritto...*, cit., pp. 17-21.

⁶⁷ Vd. e.g. Pol. III, 75, 5.

⁶⁸ H. BECK, *Karriere und Hierarchie: Die römische Aristokratie und die Anfänge des cursus honorum in der mittleren Republik*, Berlino 2005, pp. 285-286 n. 87.

⁶⁹ Plut. *Fab.* 4, 1.

⁷⁰ Vd. e. g. Plut. *Marc.* 5, 6.

⁷¹ RAMPAZZO, «Quasi praetor non fuerit» ..., cit., p. 221 n. 121.

⁷² Dion. Hal. V, 75, 1. Vd. anche VI, 2, 3 per la dittatura di Aulo Postumio.

Inoltre, pochi paragrafi prima, in cui prende in analisi l'etimologia del termine *dictator*, lo storiografo fa riferimento al fatto che il dittatore è chiamato così in quanto "detto" (ἀποδειχθεὶς) dal console⁷³. Anche Varrone nel suo *de lingua latina* riconosce il legame esistente tra il verbo greco δεικνύμι e quello latino *dicere*, quando afferma *dico originem habet graecam, quod Graeci δεικνύω*⁷⁴. Si potrebbe quindi ipotizzare, secondo Beck, che il lessico adottato da Plutarco in tale occasione sia utilizzato in senso generico e passibile, per questo, di diverse interpretazioni⁷⁵.

Maggiori informazioni sembrano giungere dall'analisi della versione fornitaci da Cassio Dione, il quale sceglie di utilizzare il verbo ἀναλέγω per indicare la procedura adottata nei confronti del *Cunctator* nel 217⁷⁶. Tale passaggio sarebbe confrontabile con un passo plutarco della Vita di Marcello, nella quale il biografo utilizza la stessa parola per riferirsi alla nomina ufficiale da parte dello stesso Marcello, allora console, del dittatore Q. Fulvio Flacco nel 210, successiva alla designazione popolare (indicata con il verbo ὀνομάζω)⁷⁷.

Ulteriore incertezza sull'ipotesi di una nomina popolare, proviene dal fatto che, come si è già potuto notare, le fonti non chiariscono quale sia il soggetto promotore, se i comizi centuriati o tributi. Gli studiosi che supportano la tesi comiziale si sono ulteriormente divisi su questo, sostenendo in parte un'ipotesi⁷⁸, in parte l'altra⁷⁹.

La congettura dei *comitia centuriata* viene motivata dal fatto che la dittatura, in un contesto eccezionale quale quello del 217, poteva essere equiparata alle altre magistrature maggiori (consolato, pretura, censura), la cui elezione era di pertinenza proprio di questa assemblea⁸⁰. L'argomentazione, pur condivisibile, non sembra tuttavia essere sufficiente per poter affermare con sicurezza che questa sia stata effettivamente la procedura attuata

⁷³ Dion. Hal. V, 73, 1-2: [...] εἶτε ὡς τινες γράφουσι διὰ τὴν τότε γενομένην ἀνάρρησιν, ἐπειδὴ οὐ παρὰ τοῦ δήμου τὴν ἀρχὴν εὐρόμενος κατὰ τοὺς πατρίους ἐθισμοὺς ἔξειν ἔμελλεν, ἀλλ' ὑπ' ἀνδρὸς ἀποδειχθεὶς ἐνόσ. Cfr. Varro. *ling.* V, 82: *dictator quod a consule dicebatur, cui dicto audientes omnes essent.*

⁷⁴ Varro. *ling.* VI, 61.

⁷⁵ BECK, *Karriere und Hierarchie...*, cit., pp 285-286 n. 87.

⁷⁶ Dio. fr. 57, 8 riportato a § 3.1.1. n. 19.

⁷⁷ Plut. *Marc.* 25, 1-2: [...] οὕτως ὁ μὲν δῆμος ὀνόμασε δικτάτορα Κόϊντον Φούλβιον, ἡ βουλή δ' ἔγραψε Μαρκέλλῳ κελεύουσα τοῦτον <ἀν>εἰπεῖν. ὁ δὲ πεισθεὶς ἀνείπε καὶ συνεπεκύρωσε τοῦ δήμου τὴν γνώμην, αὐτὸς δὲ πάλιν ἀνθύπατος εἰς τοῦπιόν ἀπεδείχθη.

⁷⁸ Così DE SANCTIS, *Storia...*, cit., vol. III. 2, pp. 45-46; H. H. SCULLARD, *Roman Politics 220-150 B.C.*, Oxford 1951, p. 45; WALBANK, *A Historical Commentary...*, cit., p. 422.

⁷⁹ Così LANGE, *Römische...*, cit., p. 753; G. ROTONDI, *Leges publicae populi romani*, Milano 1912, p. 251.

⁸⁰ FRANCHINI, *La dittatura...*, cit., pp. 44 n. 61.

nel 217: d'altronde, gli stessi studiosi che sostengono questa ipotesi si limitano a darla per assodata, senza tuttavia offrire ulteriori argomenti validi a sostegno⁸¹.

La seconda ipotesi, secondo cui il dittatore sarebbe stato votato dai comizi tributi, presenta tuttavia le medesime problematiche: nessuna fonte vista in precedenza fornisce elementi validi a sostegno di questa tesi, così come nemmeno gli studiosi che la propugnano, i quali si limitano a riportarla senza tuttavia dimostrarla in modo convincente⁸². Dunque, nemmeno in questo caso si può sostenere in modo certo e inequivocabile che esso sia stato il procedimento seguito nella nomina di Fabio a dittatore.

Si deve inoltre considerare che lo stesso Livio, terminata la narrazione degli avvenimenti del 217, ritiene necessario dover intervenire per tentare di giustificare la serie di singolarità riscontrate, arrivando a confutare quanto sostenuto dalla tradizione annalistica e sostenendo che non vi sarebbe stata alcuna dittatura vera e propria, ma solamente una prodittatura. Questa precisazione sembra mettere in luce le difficoltà dell'accogliere la notizia di una nomina popolare, avvertita forse come estremamente eversiva.

Visti i dubbi scaturiti da tale tesi, alcuni studiosi⁸³ hanno ipotizzato che in realtà la votazione popolare sarebbe stata seguita dalla *dictio* effettuata o dal console o da uno dei pretori presenti a Roma. Secondo questo assunto, nel 217 il *populus* in sede comiziale avrebbe soltanto designato il dittatore e il maestro della cavalleria, esprimendo una preferenza, e avrebbe poi affidato – tramite la votazione di una *lex* – il compito di perfezionare la nomina o al console Gemino o ad un pretore (il *praetor urbanus* M. Emilio

⁸¹ De Sanctis, Scullard e Walbank (riferimenti testuali a § 3.1.2. n. 78) forniscono questa ipotesi, senza tuttavia sostenerla con argomentazioni valide: De Sanctis riporta che: «Si procedette cioè alla nomina del dittatore nei comizi centuriati»; Scullard scrive genericamente che «a Dictator could be constitutionally appointed only by the consuls, of whom one was dead and the other cut off from Rome by Hannibal. So, the choice was left to the Comitia Centuriata which elected Q. Fabius Maximus [...]»; Walbank, infine, si limita a commentare Pol. III, 87, 6 affermando che «[i]n Servilius' absence, the comitia centuriata elected Fabius dictator».

⁸² Degli autori che sostengono questa tesi (vd. § 3.1.2. n. 79), Lange, riportandola come “wahrschein”, afferma che «die Wahl des Q. Fabius Maximus zum Dictator durch das Volk, wahrscheinlich unter dem Vorsitz des Praetors in Tributcomitien vollzogen»; Rotondi, riprendendo Lange, sostiene che «il popolo (nei comizi tributi diretti da un pretore?) creò prodittatore Q. Fabio Massimo».

⁸³ MOMMSEN, *Römisches...*, vol. II. I, cit., pp. 139-141; DE MARTINO, *Storia della Costituzione...*, cit., p. 375 n. 120; J. JAHN, *Interregnum und Wahldiktatur*, Kallmunz 1970, p. 116; HARTFIELD, *The Roman Dictatorship...*, cit., p. 496; FRANCHINI, *La dittatura...*, cit., pp. 47-48 propendono per una *dictio* effettuata dal pretore. BRENNAN, *The Praetorship...*, cit., p. 120-121; GOLDEN, *Crisis Management...*, cit., pp. 26-30; J. LESINSKI, *Quintus Fabius Maximus Verrucosus: a dictator in 217 B. C.?* in T. DERDA–J. URBANIK–M. WECOMWSKI, *EYEPΓEΣΙΑΣ XAPIN: Studies Presented to Benedetto Bravo and Ewa Wipszycka by their Disciples*, JJP, supplement 1, Warsaw 2002, p. 137 ipotizzano, invece, un intervento da parte del console.

oppure il *peregrinus* Pomponio), ovvero il magistrato con il più alto *imperium* presente in città⁸⁴.

Vi sarebbe a riguardo un episodio assimilabile a quanto ipotizzato per il caso fabiano, ovvero la nomina del dittatore Q. Fulvio Flacco⁸⁵. Nel 210, infatti, secondo la versione liviana, il Senato non accettò la proposta del console Levino di nominare dittatore *comitiorum habendorum causa* M. Valerio Messalla, dato che egli in quel momento si trovava fuori dall'*ager Romanus*, al comando della flotta romana in Sicilia⁸⁶. Il consesso dei *patres* fece invece richiesta allo stesso Levino di convocare i comizi per far designare il dittatore, di cui egli doveva poi perfezionare la nomina prima di lasciare Roma. Il testo del senatoconsulto, tramandatoci da Livio, riporta anche i soggetti legittimati a fare questo nel caso in cui il console si fosse rifiutato, precisando che, in alternativa a Levino, sarebbe spettato al pretore procedere con la richiesta al *populus* (elemento, questo, confermato anche dalla versione plutarchea). Se nemmeno ciò fosse accaduto, allora tale compito sarebbe stato affidato ai tribuni della plebe, che avrebbero dovuto interpellare sull'argomento la *plebs*:

*M. Lucretius tribunus plebis cum de ea re consuleret, ita decrevit senatus, ut consul, priusquam ab urbe discederet, populum rogaret, quem dictatorem dici placeret eumque, quem populus iussisset, diceret dictatorem; si consul noluisset, praetor populum rogaret; si ne is quidem vellet, tum tribuni ad plebem ferrent.*⁸⁷

Il timore del Senato divenne effettivamente realtà: il console, infatti, si astenne dal convocare i comizi, proibendo di fare ciò anche al pretore. L'*impasse* si risolse con la formulazione della richiesta alla plebe, che designò dittatore Q. Fulvio, la cui *dictio* fu poi stata formalizzata dall'altro console, M. Marcello, richiamato nel frattempo con una lettera a Roma⁸⁸.

⁸⁴ MOMMSEN, *Römisches...*, vol. II. I, cit., pp. 138-139.

⁸⁵ BROUGHTON, *The Magistrates...*, cit., pp. 277-278 per la dittatura del 210.

⁸⁶ Liv. XXVII, 5, 14-15.

⁸⁷ Liv. XXVII, 5, 14-16; cfr. Plut. *Marc.* 24, 11-12: ὁ γὰρ δικτάτωρ οὐκ ἔστιν ὑπὸ τοῦ πλήθους οὐδὲ τῆς βουλῆς αἰρετός, ἀλλὰ τῶν ὑπάτων τις ἢ τῶν στρατηγῶν προελθὼν εἰς τὸν δῆμον ὃν αὐτῶ δοκεῖ λέγει δικτάτορα, καὶ διὰ τοῦτο δικτάτωρ ὁ ῥηθεις καλεῖται [...].

⁸⁸ Liv. XXVII, 5, 17-18.

Quello che sembra dunque emergere da tale episodio è la possibilità concessa tanto al *populus* quanto alla *plebs* di esprimere una preferenza tra i candidati alla dittatura, ma con la necessità che tale designazione fosse poi perfezionata dalla *dictio* di un magistrato incaricato. Tale procedura nel resoconto liviano non viene segnalata come anomala o eccezionale rispetto alla consuetudine: si potrebbe quindi supporre che esistessero dei precedenti nella storia della *res publica* a sostegno di ciò. Vista la somiglianza tra i due contesti (con i consoli per qualche motivo indisposti o impossibilitati ad effettuare la nomina del dittatore secondo la consueta procedura e, in entrambi i casi, l'attestazione del ricorso al voto popolare), ci si potrebbe chiedere se tale precedente non possa essere proprio quello di Fabio nel 217.

Se infatti si ipotizzasse ciò, nonostante la straordinarietà di una nomina del dittatore da parte del *populus* venga, almeno parzialmente, ridimensionata, essa manterrebbe, in accordo con il resoconto liviano della vicenda, la sua eccezionalità rispetto alle procedure tradizionalmente affermatasi nel tempo. Le notazioni liviane attestanti come mai prima di quel momento vi era stato un intervento popolare nella nomina di un dittatore potrebbero anche significare che in nessuna occasione era avvenuto che il popolo operasse una preferenza nei confronti dei soggetti da nominare come *dictator* e *magister equitum*.

Questa ipotesi sembrerebbe maggiormente accoglibile anche alla luce della posizione di Q. Fabio Massimo quale membro del collegio augurale. Viste le critiche da lui rivolte nei confronti del console Flaminio, colpevole di *neglegentia caerimoniarum auspicioorumque*⁸⁹, e la volontà (immediatamente espressa dopo la sua entrata in carica) di provvedere alla restaurazione della *pax deorum*, sembra improbabile che il *Cunctator* non si sia preoccupato, nonostante la situazione di eccezionale crisi, di rendere il più regolare possibile la sua nomina rispetto alla legge augurale – la quale probabilmente non poteva essere considerata completa senza la *dictio* – e di evitare così qualsiasi irregolarità che ne potesse inficiare la validità⁹⁰.

Sulla questione, però, rimangono molti punti oscuri e controversi. Innanzitutto, qualora si considerasse reale la tesi di una *dictio dictatoris*, successiva al voto popolare, le fonti non chiariscono chi avrebbe formalizzato la designazione.

⁸⁹ Liv. XXII, 9, 7.

⁹⁰ LESINSKI, Quintus Fabius Maximus..., cit., pp. 140-144; FRANCHINI, *La dittatura...*, cit., pp. 45-49.

Alcuni studiosi⁹¹ sostengono che sarebbe stato il console stesso, ovvero Servilio Gemino, impossibilitato a raggiungere Roma al momento della convocazione dei comizi, a perfezionare in quell'occasione la nomina raggiungendo Fabio in un secondo momento⁹².

Questo sarebbe stato possibile, secondo Brennan, grazie ad una *lex* fatta approvare dal pretore urbano, che avrebbe permesso a Fabio di agire come *prodictator* fino al perfezionamento della *dictio*, sulla base del passo liviano, visto in precedenza, in cui si faceva riferimento a tale particolare carica⁹³.

Sulla questione, Lesinski dissente, facendo notare come in altre fonti, come l'*elogium* di Fabio, si faccia riferimento ad una seconda dittatura (*dictator bis*), e non ad una prodittatura⁹⁴. Egli ipotizza quindi che Fabio avesse agito nel frattempo come dittatore *designatus*, alla stregua di quanto avveniva nel caso dei consoli⁹⁵.

Gli elementi a sostegno della tesi consolare sarebbero sostanzialmente due. Innanzitutto, lo strano lasso di tempo trascorso tra la nomina di Fabio a dittatore e l'inizio della sua campagna militare, avvenuto dopo lo spostamento di Annibale in Puglia. Si potrebbe sospettare come tale attesa fosse dovuta al fatto che la nomina del futuro *Cunctator* non era ancora stata formalizzata dalla *dictio* e che, per questo motivo, era impossibilitato a dare il via alle operazioni militari⁹⁶. Secondariamente, colpirebbe il silenzio delle fonti riguardo il caso fabiano nelle nomine a dittatore di Silla e Cesare: ciò si spiegherebbe con il fatto che l'assunzione di Fabio della dittatura non aveva configurato una violazione della normale procedura, essendo stata perfezionata dalla *dictio* da parte del console.

Riguardo tale congettura, Bellomo⁹⁷ esprime, però, alcuni dubbi: prima di tutto, il futuro Temporeggiatore, subito dopo la nomina, era stato completamente assorbito

⁹¹ BRENNAN, *The Praetorship...*, cit., p. 120-121; GOLDEN, *Crisis Management...*, cit., pp. 26-30; LESINSKI, *Quintus Fabius Maximus...*, cit., pp. 144-145.

⁹² Liv. XXII, 11, 5 e Pol. III, 88, 8.

⁹³ Liv. XXII, 32, 8-11 trascritto a § 3.1.1. n. 56. La dicitura *pro dictator* risulta essere notevolmente controversa: l'unica altra attestazione nell'opera liviana di tale termine è riscontrabile nell'episodio della dittatura di Camillo (Liv. VI, 6, 16); tuttavia, nello stesso passo essa viene utilizzata in alternanza con il termine *dictator*, non aiutandoci di fatto a chiarirne il reale significato.

⁹⁴ CIL² I, p. 193. Ciò concorderebbe anche con la versione liviana della nomina di Fabio, per la quale il Patavino (Liv. XXII, 9, 7) riportava *Q. Fabius Maximus dictator iterum quo die magistratum iniiit vocato senatu [...]*.

⁹⁵ LESINSKI, *Quintus Fabius Maximus Verrucosus...*, cit., pp. 156-157.

⁹⁶ *Ibid.*, p. 157.

⁹⁷ BELLOMO, *La (pro)dittatura...*, cit., pp. 54-55.

nell'espletamento dei propri doveri religiosi e, soprattutto, nell'arruolamento delle legioni per proseguire la campagna militare. La sua apparante attesa sarebbe quindi servita ad attendere il momento opportuno (ovvero lo spostamento di Annibale) per poter riunire le proprie truppe con quelle del console superstite. Questo, secondo lo studioso, starebbe ad indicare come Fabio in realtà fosse entrato immediatamente in possesso dei suoi pieni poteri. Riguardo il secondo elemento, egli sostiene che quello di Fabio, dal punto di vista di Silla e Cesare, non sarebbe sembrato essere il caso opportuno a cui rifarsi, viste le contestazioni e le problematiche a cui sarebbe andato incontro (per esempio, la *lex Metilia*).

Altri studiosi⁹⁸, vista la già citata e ipotizzata impossibilità per il console Gemino di recarsi nel breve periodo a Roma, sostengono invece che la *dictio* sia stata formalizzata da uno dei pretori. Vi sarebbero anche due casi a suffragare tale congettura: il primo, di cui si è già parlato in precedenza, sarebbe il passo plutarcho⁹⁹ relativo alla nomina del dittatore Q. Fulvio Flacco nel 210, nel quale si fa riferimento alla possibilità da parte del pretore di λέγειν δικτάτορα; il secondo sarebbe la nomina di Cesare a dittatore nel 49, avvenuta proprio tramite un pretore¹⁰⁰.

In tale occasione, infatti, entrambi i consoli (Gaio Claudio Marcello e Lucio Cornelio Lentulo Crure) erano fuggiti con Pompeo, ostacolando in questo modo il progetto di Cesare di essere eletto console. Egli voleva evitare qualsiasi intervento da parte dei propri avversari politici presenti in Senato, i quali, tramite una successione di *interreges*, avrebbero potuto rimandare di molto la sua elezione. L'unica soluzione da lui prospettata, pur fortemente problematica a causa della mancanza a Roma dei consoli, sarebbe stata quella di essere nominato *dictator comitiorum habendorum causa*. Nonostante tale difficoltà, Cesare sarebbe comunque riuscito nel suo intento: il pretore Marco Emilio Lepido avrebbe fatto approvare una *lex* dai comizi che gli avrebbe concesso di formalizzare una *dictio*; a quel punto, avrebbe nominato dittatore lo stesso Cesare.

Applicando tale procedura ai fatti del 217, il *populus* avrebbe non soltanto espresso una preferenza sui soggetti da nominare, ma anche fatto approvare una *lex* per permettere al pretore di effettuare la *dictio*.

⁹⁸ Vd. § 3.1.2 n. 87.

⁹⁹ Plut. *Marc.*, 24, 10-13; 25, 1-2 riportato a § 3.1.2. n. 77 e 87.

¹⁰⁰ Caes. *BC*, II, 21, 5.

Tuttavia, sorgono anche in questo caso delle perplessità che non permetterebbero un'accoglienza incondizionata di tale ipotesi. In primo luogo, nelle fonti¹⁰¹ che raccontano della nomina fabiana a dittatore, non si farebbe alcun riferimento a questa possibilità, nonostante in esse si dedichi ampio spazio alle azioni da parte dei pretori nei giorni sia precedenti che successivi la nomina¹⁰².

In seconda istanza, la terminologia utilizzata per la nomina del 210 da Livio¹⁰³, per la quale parla di *iussus* e *scitus*, risulterebbe diversa rispetto a quella da lui impiegata nel 217 per indicare l'operazione del *populus*, dove parla espressamente di *creatio*¹⁰⁴. Come però si è già potuto far notare in precedenza¹⁰⁵, non pochi risultano essere i problemi dietro l'interpretazione del lessico liviano: oltre alla varietà di termini di cui il Patavino si serve nel corso della sua opera, vi è anche la maggiore profusione di dettagli emergenti nel racconto del 210, dove, a differenza di quanto avviene per il 217, Livio riporta il testo di un senatoconsulto e descrive in modo più approfondito i vari passaggi istituzionali che avrebbero portato alla nomina del *dictator*. È possibile quindi che nel resoconto maggiormente conciso della vicenda fabiana siano state operate, da parte dello storiografo patavino, delle semplificazioni e generalizzazioni dal punto di vista sia del vocabolario adottato sia delle informazioni riportate.

In ultima istanza, il confronto con il caso cesariano del 49, che avrebbe previsto una *lex*, fatta approvare dal pretore urbano, la quale avrebbe permesso a tale magistrato di effettuare la *dictio dictatoris*, presenterebbe non pochi ostacoli. Il più importante di questi risulta essere l'assenza di ogni riferimento all'ipotetico precedente fabiano. Infatti, viste le numerose lamentele mosse a Cesare per questa forzatura istituzionale (non da ultime quelle di Cicerone¹⁰⁶), in un periodo di forte crisi delle regole tradizionalmente adottate (si veda per esempio il consolato *sine collega* di Pompeo nel 52), sembra strano che egli non faccia riferimento a tale precedente, per mettere a tacere qualsiasi critica. «Se ciò non

¹⁰¹ Liv. XXII, 7, 14; Pol. III, 85, 8; Plut. *Fab.* 3, 4.

¹⁰² BELLOMO, *la (pro)dittatura...*, cit., pp. 50-51.

¹⁰³ Liv. XXVII, 5, 16-17.

¹⁰⁴ BELLOMO, *la (pro)dittatura...*, cit., pp. 51.

¹⁰⁵ Vd. § 3.1.2. pp. 101-102.

¹⁰⁶ Cic. *Att.* IX, 9, 3; 15, 2.

è stato fatto», conclude Bellomo, «è perché, evidentemente, era ad essa completamente estraneo»¹⁰⁷.

A mio avviso, però, anche tale obiezione risulta non del tutto probante: se è vero che in quel momento Cesare avrebbe potuto necessitare di un precedente per giustificare qualsiasi forzatura istituzionale, tale silenzio, tuttavia, si potrebbe spiegare anche con la medesima motivazione – addotta dallo stesso Bellomo – riguardo l’ipotesi di una *dictio* consolare, ovvero l’estrema problematicità nel rifarsi ad un caso contestato ed estremamente problematico come quello fabiano.

Difficilmente integrabile all’interno di questa esteso e problematico quadro risulta essere poi la notizia, riportata dai Fasti, secondo cui Fabio sarebbe stato nominato *dictator interregni causa*, nonostante, dal racconto delle fonti, sembri invece emergere come si trattasse di una dittatura *rei gerundae causa*.

Ancora oggi la questione circa la reale interpretazione di questa dicitura risulta essere fortemente controversa, con numerose interpretazioni a riguardo. Alcuni studiosi, infatti, hanno ipotizzato che tale formula debba essere letta in senso causale, e stia quindi ad indicare come Quinto Fabio Massimo fosse stato eletto nel 217 dittatore “in virtù di un *interregnum*”¹⁰⁸. Tale lettura si giustificerebbe per tre motivazioni. In primo luogo, l’impossibilità del console superstite di raggiungere Roma (o addirittura l’incapacità da parte del Senato di verificare che Servilio fosse ancora in vita) avrebbe determinato un vuoto di potere in un momento estremamente pericoloso, tale da richiedere l’instaurazione di un *interregnum*, per permettere una corretta trasmissione degli *auspicia*. In secondo luogo, si potrebbe operare un confronto con la situazione venutasi a creare alla fine del 217, quando i consoli Atilio Regolo e Servilio Gemino sarebbero stati impossibilitati a tornare a Roma per tenere i comizi di elezione dei consoli per il 216 e avrebbero quindi proposto di far tenere i comizi ad un *interrex*¹⁰⁹, reduplicando meccanicamente, secondo gli studiosi, ciò che sarebbe avvenuto all’inizio dell’anno.

¹⁰⁷ BELLOMO, *la (pro)dittatura...*, cit., pp. 52; vd. anche BRENNAN, *The Praetorship...*, cit., pp. 120-121, che cita altri due casi in cui non sarebbe stato un console a nominare il *dictator*: la nomina nel 426 del dittatore Mamercio Emilio da parte di un tribuno militare con potestà consolare (Liv. IV, 31, 5 trascritto a § 1.5. n. 67) e quella di Silla nel 81 tramite un *interregnum*. Tuttavia, fa notare Brennan, «neither of these is really parallel to the situation of 217».

¹⁰⁸ Di questo avviso sono M.C. MAZZOTTA, "Interregnum" e dittatura "comitiorum habendorum causa": il caso di Q. Fabio Massimo nel 217 a.C., *Aevum*, vol. XC (2016), fasc. 1, pp. 125-140; M. GUSSO, *Appunti sulla notazione dei Fasti Capitolini "Interregni caus(sa)" per la (pro-)dittatura di Q. Fabio Massimo nel 217 a.C.*, *Historia*, vol. XXXIX (1990), fasc. 3, pp. 291-333.

¹⁰⁹ Liv. XXII, 33, 9-35, 7.

Oltre a ciò, sostiene Mazzotta¹¹⁰, alcune fonti greche presenterebbero degli indizi a favore di questa interpretazione. Infine, sulla scia di Toynbee¹¹¹, viene valorizzata la fonte epigrafica quale maggiormente fededegna e meno passibile di interpolazioni e manipolazioni rispetto alle fonti storiografiche.

Tuttavia, molti studiosi hanno messo in dubbio tale lettura dei Fasti, o bollandola come un errore¹¹², o parteggiando per una lettura in senso finale (come tutte le diciture dittatoriali nei Fasti¹¹³), intendendola come una “dittatura in vista di un interregno”¹¹⁴. Ciò sarebbe spiegabile con il fatto che Fabio, nel corso della sua dittatura, si sarebbe occupato anche di presiedere le elezioni del *consul suffectus* al posto del defunto C. Flaminio, per cui fu scelto M. Atilio Regolo¹¹⁵. L’elezione di un solo console *suffectus* sarebbe stata più di quanto simile all’istituto dell’interregno (solitamente imposto, tuttavia, quando entrambi i consoli erano deceduti¹¹⁶, pur con qualche eccezione¹¹⁷), a differenza di quanto invece avviene con un *dictator comitorum habendorum causa* (o un console), che presiedeva la nomina di tutti i magistrati curuli per l’anno seguente¹¹⁸. Dunque, con tale dicitura si sarebbe voluto sottolineare proprio questa particolare funzione, ovvero l’elezione di un unico *consul suffectus*, rivestita dal *Cunctator* durante la sua dittatura¹¹⁹.

Ciò che però sembra emergere dal racconto delle fonti risulta essere la varietà dei compiti e delle azioni intraprese da Fabio, che sarebbero andate ben al di là della mera mansione elettorale. Scorrendo infatti le testimonianze degli autori antichi, si può notare come, all’assunzione della carica, la prima preoccupazione di Fabio sarebbe stata rivolta al contesto sacrale. Questo sarebbe giustificabile alla luce della recente sconfitta subita

¹¹⁰ MAZZOTTA, “Interregnum” ..., cit., pp. 133-135.

¹¹¹ TOYNBEE, *L’eredità*..., cit., pp. 399-400.

¹¹² T. MOMMSEN, CIL, I², p. 194, che bolla questa testimonianza come falsa, affermando che «*neque enim tum interregnum fuit consule vivo et, si fuisse, sane non propter id locus fuit dictatori*».

¹¹³ BELLOMO, *La (pro)dittatura*..., cit., p. 43.

¹¹⁴ JAHN, *Interregnum*..., cit., p. 117; HARTFIELD, *The Roman Dictatorship*..., cit., pp. 303-306; VERVAET, *The Scope*..., cit., p. 198, n. 3.

¹¹⁵ Liv. XXII, 25, 16.

¹¹⁶ NICOSIA, *Sulle pretese figure*..., cit., pp. 570 sgg..

¹¹⁷ Si veda e.g. la già citata diatriba tra i consoli e il Senato sulla modalità di elezione dei consoli per il 216, con i primi che avrebbero invitato il consesso dei *patres* ad istituire l’interregno, e quest’ultimi che inizialmente optarono per la nomina di un *dictator comitorum habendorum causa*, la cui nomina sarebbe però risultata irregolare; perciò, essi avrebbero proceduto con l’*interregnum* (Liv. XXII, 33, 9 – 34, 2).

¹¹⁸ VERVAET, *The Scope*..., cit., pp. 198-199, n. 3.

¹¹⁹ Vd. RAMPAZZO, «Quasi praetor non fuerit» ..., cit., pp. 218-219; BELLOMO, *La (pro)dittatura*..., cit., p. 44; MILANI, *Anomalie*..., cit., pp. 390-391.

da Flaminio (e la successiva spiegazione che Fabio ne avrebbe dato nel suo discorso in Senato) e della volontà di riottenere la benevolenza divina¹²⁰. Tale desiderio si sarebbe tradotto in una serie di atti, formulati dai decemviri e tradotti in *senatus consulta*, della cui attuazione sarebbe stato responsabile, secondo la versione del Patavino, il pretore M. Emilio: questo perché, proseguendo nella lettura liviana, Fabio sarebbe stato occupato *belli cura*¹²¹.

Dal racconto delle fonti affiora, dunque, una preoccupazione per la sfera religiosa molto marcata in Fabio, non solo derivante dal suo ruolo di dittatore – già di per sé fortemente legato ad una dimensione sacrale – ma forse dipendente anche dal suo lungo incarico di membro del consiglio augurale, il quale avrebbe potuto motivare ancor di più l'ordine di consultare in via eccezionale i Libri Sibillini (nonostante, precisa il Patavino, non fossero stati annunciati *prodigia*¹²²).

Dopo ciò, egli si sarebbe tuttavia immediatamente volto alla preparazione della campagna militare, con l'arruolamento di due legioni e la riunificazione con l'esercito del console superstite Servilio, il quale sarebbe passato sotto il suo comando¹²³. In seguito, durante la conduzione delle operazioni militari contro Annibale, Fabio sarebbe stato richiamato a Roma *sacrorum causa*, anche se, come abbiamo già riferito, l'attendibilità di questa notizia è stata messa in dubbio dagli studiosi, che vedono dietro ciò motivazioni puramente politiche¹²⁴. In ogni caso, in occasione di tale ritorno a Roma, Fabio sarebbe stato chiamato (o obbligato, se ci si attiene alla testimonianza del Patavino)¹²⁵ ad eleggere il sostituto del console Flaminio.

Le testimonianze antiche ci restituiscono quindi una varietà piuttosto ampia di compiti e doveri attribuiti al dittatore, sia per quanto riguarda la sfera sacrale, sia elettorale, sia (soprattutto) per quanto attiene l'ambito militare, doveri che sembrano rispondere alla grave situazione di emergenza in cui la *res publica* si era trovata ad essere in seguito alla grave sconfitta del Trasimeno. Per questo motivo, Hartfield¹²⁶ ha ipotizzato che l'eccezionale formula dei Fasti sarebbe in realtà stata l'originale dicitura della dittatura:

¹²⁰ ROSENSTEIN, *Imperatores Victi...*, cit. pp. 77-79; CAVAGGIONI, «Vae Victis!»... cit., pp. 74-75.

¹²¹ Liv. XXII, 9, 11; cfr. Plut. *Fab.* 4, 4-7.

¹²² Liv. XXII, 9, 8.

¹²³ Liv. XXII, 11, 1-4.

¹²⁴ Vd. § 3.1.1. n. 32 e 36.

¹²⁵ Liv. XXII, 25, 11.

¹²⁶ HARTFIELD, *The Roman Dictatorship*, cit., pp. 304-306.

un *unicum* nella storia di tale magistratura, con una focalizzazione specifica sulla funzione elettorale, ma volutamente vaga, in modo tale da permettere a Fabio di mantenere la carica anche dopo l'elezione del console suppletivo e di condurre quindi le operazioni militari.

Tuttavia, come sottolinea la stessa studiosa, non vi è traccia nelle fonti di elementi a supporto della sua tesi: nel resoconto fornito dalle testimonianze degli autori antichi, infatti, non si fa riferimento all'elezione del *consul suffectus* come principale compito della dittatura fabiana. Anzi, da tale resoconto sembra emergere come la *creatio* consolare sia stata eseguita in un momento non previsto e non pianificato (le fonti riportano come motivazione ufficiale l'espletamento di doveri religiosi dietro il richiamo a Roma del *Cunctator*), presumibilmente (almeno a quanto riferisce Livio¹²⁷) sotto la costrizione della fazione politica opposta a Fabio, che chiedeva con forza l'elezione del sostituto di Flaminio, per porre fine allo strapotere del Temporeggiatore.

Se dunque il Senato (come sostiene Vervaeet¹²⁸) desiderava che Fabio portasse principalmente a termine due operazioni, ovvero l'elezione del *consul suffectus* e la conduzione della campagna militare, per quale motivo Fabio non ha immediatamente convocato il comizio subito dopo la sua nomina, attendendo invece il suo successivo ritorno a Roma? L'unica spiegazione plausibile mi sembra essere che la classe politica romana fosse convinta che la dittatura fosse la soluzione migliore, indipendentemente dalla successiva elezione del *consul suffectus*: essa doveva essere la soluzione ad un momento di grave crisi, soprattutto militare oltre che politico.

La volontà di eleggere un *consul suffectus*, necessario per sostituire il defunto Flaminio, forse sarebbe giunta in seguito, nel momento di massima tensione politica a causa della tattica fortemente dispendiosa e apparentemente inconcludente di Fabio. Mi sembra dunque improbabile che la dicitura *interregni causa* sia stata originariamente pensata come tale, ma è forse possibile che sia stata formulata alla fine della dittatura fabiana per spiegare questa ampiezza di prerogative assunte durante la sua carica. Purtroppo, il quadro delineato dalle fonti risulta essere fortemente lacunoso di dettagli e, a meno di nuove informazioni, la questione appare essere di difficile risoluzione.

¹²⁷ Vd. § 3.1.1. n. 45.

¹²⁸ VERVAET, *The Scope...*, cit., pp. 196, n.4, appoggiando la proposta di Hartfield.

Ciò che invece sembra emergere con sicurezza dalle notizie forniteci dagli autori antichi è che il *populus* sarebbe stato coinvolto in qualche misura nella nomina del dittatore: dato il grave stato di crisi e la conseguente decisione di ricorrere ad un *remedium iam diu neque desideratum nec adhibitum*, è possibile che vi fosse la volontà di ricercare il più alto consenso possibile e che, per questo motivo, sembrasse opportuno coinvolgere il *populus*¹²⁹.

Nonostante ciò, non è del tutto da escludere che sullo sfondo vi siano stati anche accordi tra le diverse anime politiche dell'Urbe: del resto, indizi della lotta politica imperante a Roma sarebbero visibili, dando credito al racconto delle fonti, fin dall'elezione a console nel 217 di un personaggio fortemente controverso come C. Flaminio¹³⁰.

Per quanto riguarda il nostro caso specifico, si spiegherebbe in questo modo la decisione di rimettere al *populus*, e non al *dictator* come da consuetudine, il compito di selezionare anche la figura del *magister equitum*, per la quale si scelse, come si è detto, Minucio Rufo. Se è possibile che vi fosse la volontà di ricercare il più ampio consenso e accordo possibile anche per la figura del sottoposto di Fabio, tuttavia quello che sembra emergere è il risultato di un punto di incontro tra i due schieramenti politici di

¹²⁹ P. PINNA PAPPAGLIA, *Sulla 'rogatio Metilia de aequando magistris equitum et dictatoris iure'*, S.D.H.I, vol. XXXV (1969), pp. 240-244; DE MARTINO, *Storia della costituzione ...*, I, cit., p. 440; TOYNBEE, *L'eredità...*, cit., p. 422.

¹³⁰ Eletto, secondo il resoconto liviano (Liv. XXI, 63, 2-4), grazie al sostegno che aveva dato al plebiscito del tribuno della plebe Q. Claudio (datato nella maggior parte dei casi all'anno precedente), Flaminio avrebbe fin da subito mostrato ostilità nei confronti del Senato, evitando di espletare i sacrifici propiziatori a Roma ed assumendo il consolato *in provinciam*. A questa insubordinazione, il Senato avrebbe risposto con un'ambasceria per richiamare il console ai propri doveri religiosi, ambasceria che tuttavia non sortì l'effetto sperato: Flaminio si sarebbe così procurato, secondo il Patavino, l'ostilità degli dèi e sarebbe andato incontro ad una sconfitta ormai annunciata al Trasimeno. Tale spiegazione viene fornita anche da Fabio nel suo discorso da dittatore appena eletto, quando afferma che Flaminio aveva peccato *plus neglegentia caerimoniarum quam temeritate atque inscitia* (Liv. XXII, 9, 7-8; cfr. Plut. *Fab.* 4, 4). Questo racconto, tuttavia, sembra essere stato drammatizzato da Livio, per esorcizzare la sconfitta e rappresentare il console come principale colpevole del disastro al Trasimeno: come ha fatto notare RAMPAZZO, «Quasi praetor non fuerit» ..., cit., pp. 11-22, è assai improbabile che il solo supporto al *plebiscitum Claudium* gli abbia permesso di conseguire il consolato, visto il maggior peso nobiliare nelle operazioni di voto del comizio centuriato; molto più probabile che egli godesse del supporto dei pubblicani e degli *equites*, oltre che dell'ala più "progressista" del Senato (vd. per ulteriori approfondimenti M. CALTABIANO, *Motivi polemici nella tradizione storiografica relativa a C. Flaminio*, in M. SORDI (a cura di), *Contributi dell'Istituto di Storia antica dell'Università del Sacro Cuore*, vol. IV, Milano 1976, pp. 103-10; G. CLEMENTE, *Il plebiscito Claudio e le classi dirigenti romane nell'età dell'imperialismo*, Ktèma, vol. VIII (1983), pp. 253-259; F. CENERINI, *Gaio Flaminio, uomo politico*, Homo Religiosus, in A. CALBI-G. SUSINI (a cura di), *Pro populo Ariminense*, Faenza 1995, pp. 129-143; R. FEIG VISHNIA, *A Case of «Bad Press»? Gaius Flaminius in Ancient Historiography*, ZPE, vol. CLXXXI (2012), pp. 27-32).

appartenenza di Fabio e Minucio, con il gruppo fabiano che avrebbe ottenuto la nomina di un proprio membro alla carica istituzionale più elevata, ma con la concessione (più o meno obbligata) al gruppo avversario della nomina di un proprio esponente al grado di maestro di cavalleria¹³¹.

Si sarebbe così determinata un'indipendenza reciproca dal punto di vista della genesi istituzionale e, nei fatti, una certa autonomia operativa di Minucio nei confronti del futuro *Cunctator*¹³². Si spiegherebbe anche in questo modo l'assunzione durante la campagna militare, da parte del *magister equitum* del ruolo di leader del malcontento generatosi in seguito alla tattica fortemente attendista perseguita da Fabio Massimo, malcontento che egli stesso, secondo le fonti, avrebbe alimentato¹³³.

3.1.3. Lex Metilia de aequando magistri equitum et dictatoris iure

Ulteriore elemento di novità, emerso dalle fonti, rispetto alla tradizione è il rapporto istituzionale tra la figura del *dictator* Fabio Massimo e il *magister equitum* M. Minucio Rufo. Come si è visto, le particolari modalità di designazione dei due magistrati sembrano aver posto le premesse per una certa eccezionale autonomia operativa da parte del sottoposto del Temporeggiatore. Egli, infatti, avrebbe assunto l'iniziativa politica, criticando ferocemente la strategia militare del dittatore presso i soldati (e a Roma, grazie

¹³¹ R. SCUDERI, *Per la storia del magister equitum, sottoposto o collega minor del dittatore*, in "Magister: Aspetti Culturali e Istituzionali" *Atti Del Convegno*, vol. II, Chieti 1999, pp. 38-39.

¹³² PINNA PARGAGLIA, *Sulla 'rogatio'...*, cit., pp. 241-242; VERVAET, *The Scope...* cit., pp. 197-200; RAMPAZZO, «Quasi praetor non fuerit» ... cit., pp. 212-213.

¹³³ Liv. XXII, 12, 11; 14, 1-15; Plut. *Fab.* 5, 5-8 sul racconto dei quali bisogna considerare l'influsso dell'annalistica filo-fabiana. Meno specifico il racconto di Pol. III, 94, 8-10, che non attribuisce a Minucio l'origine del malumore nei confronti del *dictator*, ma che tuttavia sottolinea l'insubordinazione del *magister equitum* nei confronti del suo superiore. Non sembrerebbe però sostenibile, sulla base del racconto delle fonti, una vera e propria collegialità nelle decisioni da parte di Minucio Rufo (vd. RAMPAZZO, «Quasi praetor non fuerit» ... cit., p. 213, nt.128): nonostante la fonte liviana riferisca che Fabio *non imperio modo sed consilio etiam ac prope precibus* cercò di convincere il *magister equitum* a non combattere contro Annibale (Liv. XXII, 18, 8-9), e Plutarco riporti come il *Cunctator* avesse affidato τῷ συνάρχοντι l'esercito, VERVAET, *The Scope...* cit., p. 198, n. 3 fa notare come gli autori antichi mettano in evidenza che quello di Fabio è un ordine e che l'averlo formulato in tal modo scaturirebbe dal rispetto e deferenza dell'ordine senatorio, senza la considerazione della subalternità o meno del magistrato a cui ci si riferiva. D'altronde, lo stesso Fabio, venuto a conoscenza della violazione del proprio ordine da parte del suo sottoposto, avrebbe immediatamente richiesto una punizione esemplare per la sua insubordinazione (Liv. XXII, 25, 13-14; Sil. Pun. VII, 504-511).

all'aiuto del tribuno della plebe Metilio), e, contrariamente a quanto ordinatogli dal suo superiore, avrebbe in sua assenza attaccato Annibale, ottenendo alcuni successi.

Forte di tali vittorie, il gruppo politico facente capo a Minucio avrebbe preso il sopravvento, sobillando l'opinione pubblica romana contro Fabio e tentando, tramite l'azione di Metilio, di limitare l'azione politica dell'avversario politico. Il tribuno avrebbe convocato un *concilium plebis*, dove, secondo la versione liviana, avrebbe paventato (ma non effettivamente formulato) una procedura di *abrogatio imperii*, proponendo invece una *rogatio de aequando magistris equitum et dictatoris iure*.

Come si è potuto evincere in precedenza¹³⁴, il racconto delle fonti risulta essere fortemente diversificato, nonché, in alcuni casi come quello liviano, retoricamente rielaborato, e non permette di delineare una versione univoca e certa degli eventi. Nonostante ciò, è comunque possibile evidenziare alcuni elementi importanti per la nostra indagine.

Innanzitutto, seppur non sia chiaro se sia stato proposto o solamente supposto, il provvedimento di *abrogatio imperii* suscita, a detta delle fonti, una forte reazione tra la plebe, dando dunque l'idea del grande peso politico che tale procedura doveva avere. Plutarco, il quale sostiene che la proposta fu effettivamente formulata, riferisce del timore nell'approvare la misura di *abrogatio* da parte del popolo, il quale avrebbe quindi deciso di riformularla in una di *aequatio*. Ancora più eloquente la versione liviana, secondo cui, come abbiamo visto, il tribuno non avrebbe nemmeno tentato di formulare la proposta¹³⁵.

Nonostante le numerose incertezze relative alla delineazione tanto della reale portata di questo provvedimento¹³⁶, quanto della sequenza di eventi avvenuta in quell'occasione, ciò che emerge è l'eccezionalità e il peso politico che una soluzione di tal genere doveva avere nei confronti di un magistrato romano. Il precedente temporalmente più vicino al nostro caso, che presenta tuttavia numerosi dubbi circa la sua attendibilità e la natura del

¹³⁴ Vd. § 3.1.1.

¹³⁵ Plut. *Fab.* 9, 2-3; Liv. XXII, 25, 10 trascritto a § 3.1.1. n. 46.

¹³⁶ La sua reale portata risulta essere ancora oggi dibattuta tra gli studiosi: si è ipotizzato che esso prevedesse una procedura giuridica di esclusione del magistrato dall'apparato decisionale, la quale necessitava di un voto popolare seguito da una discussione e conferma da parte del Senato. Tuttavia, rimangono ancora numerosi punti oscuri e di difficile risoluzione a riguardo (vd. per approfondimenti sulla questione O. LICANDRO, «In magistratu damnari»: *ricerche sulla responsabilità dei magistrati romani durante l'esercizio delle funzioni*, Torino 1999, pp. 387-395; R. FEIG VISHNIA, *State, Society and Popular Leaders in Mid-Republican Rome 241- 167 BC*, London–New York 1996, pp. 82-83; R.A. BAUMAN, *The Abrogation of Imperium: Some Cases and a Principle*, RhM, vol. CXI (1968), pp. 37-50).

provvedimento avanzato¹³⁷, potrebbe essere considerato la già citata vicenda di Quinto Fabio Massimo Gurgite, nel 292, il quale, dopo aver subito una pesante sconfitta durante il conflitto sannita, sarebbe stato oggetto di una discussione in Senato *de removendo eo ab exercitu*¹³⁸.

Più solidi sembrano essere alcuni casi, successivi al 217, in cui si sarebbe invocato tale disposizione: per esempio, in occasione del tentativo da parte del tribuno C. Bibulo di destituire il console Marcello nel 209¹³⁹, o durante la vicenda riguardante il luogotenente di Locri Plemnio e il suo superiore, ovvero il proconsole P. Cornelio Scipione, per il quale sarebbe stata formulata (dallo stesso Fabio) la medesima richiesta, qualora fosse stata accertata la compartecipazione del futuro vincitore di Zama alle azioni criminose del suo sottoposto¹⁴⁰.

Tuttavia, a differenza dei casi appena visti, oggetto dell'ipotesi di *abrogatio imperii* non sarebbe stato un console (forse Fabio Massimo Gurgite), né un proconsole (Marcello e Scipione), ma un dittatore, cosa che, almeno a quanto risulta dalle fonti, mai si sarebbe verificata in altra occasione¹⁴¹. Questo fattore di assoluta novità potrebbe essere una conseguenza delle peculiari modalità di nomina di Fabio a *dictator*: sebbene, come si è già fatto notare in precedenza, l'esatta procedura adottata nel 217 non sia chiara in tutti i suoi passaggi, essa forse poteva essere avvertita come "imperfetta" e non rispettosa della consuetudine stabilitasi con le dittature precedenti, dando così più facilmente adito a critiche e attacchi nei confronti di Fabio¹⁴².

Certamente, però, dietro a tali iniziative non è possibile non scorgere anche tensioni e lotte politiche tra il gruppo anti-fabiano e quello schierato con il dittatore. Indizi di ciò sarebbero riscontrabili già a partire dalla peculiare modalità di designazione del *magister equitum*, il quale sarebbe stato indicato dal popolo e non dal dittatore, come avveniva comunemente. È possibile, come si è già ipotizzato in precedenza, che ciò sia stato il risultato di un compromesso politico tra i due schieramenti, con quello anti-fabiano che avrebbe ottenuto la facoltà di indicare per il ruolo di *magister equitum* una figura loro gradita. Tale "corrente" sarebbe in seguito riuscita ad assumere il controllo, facendosi

¹³⁷ Vd. CAVAGGIONI, *Generali e sconfitta militare...*, cit., pp. 240 sgg..

¹³⁸ Liv. *Per.* XI, 1.

¹³⁹ Liv. XXVII, 20, 11-12.

¹⁴⁰ Liv. XXIX, 19, 3-6.

¹⁴¹ Vd. LICANDRO, «In magistratu damnari» ..., cit., p. 389 n. 4.

¹⁴² MILANI, *Anomalie...*, cit., p. 394.

promotrice di un tentativo di estromettere (o quantomeno di limitare) il *Cunctator* dalle operazioni militari.

Tuttavia, malgrado l'apparente largo sostegno, il tribuno non avrebbe proceduto con l'*abrogatio*, propendendo invece per l'*aequatio*, avvertita probabilmente come meno eversiva. Se dunque l'attacco nei confronti della strategia militare di Fabio fu molto forte, esso tuttavia non fu così prevalente da far escludere del tutto il dittatore dalla linea di comando con l'approvazione di un provvedimento di abrogazione. Probabilmente, la parte più influente della politica romana non propendeva per eliminare totalmente Fabio dalla linea di comando, ma era dell'idea che una combinazione delle due diverse strategie militari avrebbe portato a migliori e più immediati risultati, sollecitando probabilmente il tribuno, sostiene Feig Vishnia¹⁴³, a proporre una *modicam rogationem*.

Nonostante, a detta delle fonti, si trattasse di una soluzione di compromesso, tale *rogatio* approvata dal *concilium plebis* risulta essere fortemente dirompente¹⁴⁴: nel resoconto liviano, infatti, si sottolinea come si fossero presentate difficoltà nel momento dell'approvazione di tale provvedimento. Solo grazie all'intervento di C. Terenzio la proposta sarebbe stata approvata, con grande popolarità per il futuro console del 216.

Si tenga però presente che quest'ultimo elemento della narrazione liviana è probabilmente da ricondursi alla volontà, da parte del Patavino, di esorcizzare la futura sconfitta di Canne, della quale avrebbe presentato come principale colpevole proprio il console e il suo ardente desiderio di combattere (desiderio che, in realtà, doveva essere condiviso dalla gran parte della classe politica romana, vista l'imponente mobilitazione

¹⁴³ FEIG VISHNIA, *State, Society and Popular Leaders...* cit., pp. 84-85; di compromesso tra diverse correnti politiche di Roma, specificate come "l'aristocrazia senatoria e l'elemento democratico-rurale", in tale occasione parla anche PINNA PARGAGLIA, *Sulla 'rogatio'...*, cit., pp. 243-244.

¹⁴⁴ Come denunciato dalle stesse fonti: Liv. XXII, 27, 3: *illum in rebus asperis unicum ducem ac parem quaesitum Hannibali, maiorem minori, dictatorem magistro equitum, quod nulla memoria habeat annalium, iussu populi aequatum*; Id. XXVIII, 40, 10: "*Me dictatorem, cum vigerem adhuc viribus et in cursu maximarum rerum essem, recusantem nemo aut in senatu aut apud populum audivit, quo minus insectanti me magistro equitum, quod fando numquam ante auditum erat, imperium mecum aequaretur*"; Val. Max. V, 2, 4: *dictatori ei magister equitum Minucius scito plebis, quod numquam antea factum fuerat, aequatus*; Pol. III, 103, 3-4: [...] τὸν δὲ Μάρκον ἐπὶ τοσοῦτον ἠῦξον διὰ τὸ συμβεβηκὸς ὥστε τότε γενέσθαι τὸ μηδέποτε γεγονός· αὐτοκράτορα γὰρ κάκεῖνον κατέστησαν, πεπεισμένοι ταχέως αὐτὸν τέλος ἐπιθήσειν τοῖς πράγμασι· καὶ δὴ δύο δικτάτορες ἐγεγόνεισαν ἐπὶ τὰς αὐτὰς πράξεις, ὃ πρότερον οὐδέποτε συνεβέβηκει παρὰ Ῥωμαίοις; Plut. *Fab.* 9, 3: τοιοῦτοις λόγοις κινηθέντες οἱ ἄνθρωποι τὸν μὲν Φάβιον οὐκ ἐτόλμησαν ἀναγκάσαι καταθέσθαι τὴν μοναρχίαν, καίπερ ἄδοξοῦντα, τὸν δὲ Μινούκιον ἐψηφίσαντο τῆς στρατηγίας ὁμότιμον ὄντα διέπειν τὸν πόλεμον ἀπὸ τῆς αὐτῆς ἐξουσίας τῷ δικτάτορι, πρᾶγμα μὴ πρότερον ἐν Ῥώμῃ γεγονός, ὀλίγω δ' ὕστερον αἴθις γενόμενον μετὰ τὴν ἐν Κάνναις ἀτυχίαν.

bellica, a detta di Livio¹⁴⁵, di circa ottantamila uomini, che sarebbe stata organizzata per quell'anno).

Inoltre, dalle versioni di alcuni *auctores* sembra emergere una rielaborazione della vicenda volta ad accentuare le difficoltà nell'approvazione della *lex Metilia*¹⁴⁶: se certamente tale scrupolo poteva essere sorto per quanto riguarda l'*abrogatio imperii* (che, come abbiamo visto, forse appariva come eccessivamente dirompente), ciò sembra non essere accaduto per la *modica rogatio* effettivamente approvata in seguito. Vista l'ostilità, anche in seno al Senato, di cui le fonti danno conto, sembra più plausibile ipotizzare che l'avversione alla tattica fabiana fosse ampiamente condivisa tanto dal popolo quanto da una parte più o meno consistente del Senato, contrari ad una strategia fortemente dispendiosa dal punto di vista delle risorse. Tale ostilità probabilmente doveva essere accentuata anche dalla pressione da parte degli alleati che, seppur rimasti fedeli a Roma, considerando i gravi danni da loro subiti, dovevano chiedere quantomeno un cambio di rotta nella campagna militare, la quale sarebbe effettivamente avvenuta nel 216¹⁴⁷.

Per quanto riguarda il contenuto specifico di questo provvedimento, eccezionale nella storia della *res publica*, sembra che esso nello specifico prevedesse la limitazione del potere dittatoriale tramite la parificazione ad esso dell'*imperium* del *magister equitum*, introducendo, nei fatti, una sorta di collegialità tra le due cariche e portando con sé i medesimi connotati fisiologici e problemi funzionali di un consolato¹⁴⁸. Si sarebbe dunque venuto a creare quello che Rampazzo ha definito come «un *monstrum* costituzionale, una dittatura bicipite destinata a surrogare un consolato inagibile»¹⁴⁹. Per tale motivo vi sarebbe stato bisogno, analogamente a quanto avviene tra i consoli, di un accordo tra i due magistrati per esercitare il comando: al loro primo incontro dopo l'approvazione della proposta, Fabio e Minucio, come attestato dalle fonti, avrebbero

¹⁴⁵ Liv. XXII, 39, 6-8.

¹⁴⁶ Vd. Liv. XXII, 25-26; Plut. *Fab.* 9, 3.

¹⁴⁷ PINNA PARGAGLIA, *Sulla 'rogatio'...*, cit., pp. 244-245 dissente, ipotizzando che l'accordo fosse frutto di una fiducia dei gruppi politici coinvolti nei confronti dei loro rispettivi esponenti, con l'aristocrazia senatoria che avrebbe confidato nella maggior prudenza ed esperienza di Fabio, mentre l'elemento democratico era convinto che la più energica iniziativa di Minucio avrebbe ugualmente portato ad un esito favorevole della guerra.

¹⁴⁸ Così *ibid.*, pp. 242-243; VERVAET, *The Scope...*, cit., pp. 201-204; RAMPAZZO, «Quasi praetor non fuerit»..., cit. p. 215; FRANCHINI, *La dittatura...*, cit., pp. 73-75.

¹⁴⁹ RAMPAZZO, «Quasi praetor non fuerit»..., cit., p. 215.

perciò trovato un'intesa, optando non per la turnazione, ma per la spartizione delle legioni e degli accampamenti tramite sorteggio¹⁵⁰.

Le fonti, tuttavia, divergono sull'effettiva portata del plebiscito fatto approvare dal tribuno: non è chiaro se esso prevedesse l'equiparazione dell'*imperium* dei due magistrati, mantenendone tuttavia invariata la titolatura, oppure se Minucio abbia assunto anche il titolo di *dictator*. Alcune testimonianze antiche, infatti, come quella di Polibio e di un'iscrizione pervenutaci riferita proprio a Minucio¹⁵¹, riferiscono di una vera e propria dittatura (o co-dittatura) di Minucio, divergendo dal resoconto fornito da altri autori, come per esempio Livio e Plutarco, che propendono invece per una *aequatio* senza un mutamento della titolatura¹⁵². La questione, non affrontabile in questa sede a causa delle sue innumerevoli sfaccettature, è stata assai dibattuta tra gli studiosi¹⁵³ senza, tuttavia, che si sia giunti ad una soluzione condivisa. Come sottolineato da Franchini, infatti, per un caso privo di precedenti come il nostro, è possibile che già all'epoca essa fosse realmente suscettibile di interpretazioni diverse da parte dei protagonisti di quella complessa vicenda, cosa che impedisce in tal modo una corretta ricostruzione dell'episodio¹⁵⁴.

Sebbene tale provvedimento limitasse la propria efficacia alla dittatura fabiana del 217, senza estendere la propria validità anche a quelle successive¹⁵⁵, è probabile che esso

¹⁵⁰ Anche se le fonti divergono sull'attribuzione di tale iniziativa: Liv. XXII, 27, 5-7 e Plu, Fab. 10, 5-6 affermano che Minucio, ponendo il problema, avrebbe proposto la turnazione ma Fabio avrebbe dissentito, optando per la divisione dell'esercito. Pol. III, 103, 7-8 invece riporta che fu Fabio a proporre la scelta tra la turnazione dell'*imperium* e la divisione delle truppe, e Minucio avrebbe scelto la seconda; Sil. Pun. VII, 504-516 riporta invece che fu il popolo a decretare la divisione in due dell'esercito.

¹⁵¹ Pol. III, 103, 4: αὐτοκράτορα γὰρ κἀκεῖνον κατέστησαν, πεπεισμένοι ταχέως αὐτὸν τέλος ἐπιθήσειν τοῖς πράγμασι: καὶ δὴ δύο δικτάτορες ἐγεγονέισαν ἐπὶ τὰς αὐτὰς πράξεις, ὃ πρότερον οὐδέποτε συνεβεβήκει παρὰ Ῥωμαίοις.; 106, 1-2: ὃν κατασταθέντων οἱ μὲν δικτάτορες ἀπέθεντο τὴν ἀρχήν; CIL I.2, 607: *Hercolei sacrom M. Minucius C.f. dictator vovit*.

¹⁵² Liv. XXII, 25, 10 trascritto a § 3.1.1. n. 46; Plut. Fab. 9, 3: τοιοῦτοις λόγοις κινηθέντες οἱ ἄνθρωποι τὸν μὲν Φάβιον οὐκ ἐτόλμησαν ἀναγκάσαι καταθέσθαι τὴν μοναρχίαν, καίπερ ἄδοξοῦντα, τὸν δὲ Μινούκιον ἐψηφίσαντο τῆς στρατηγίας ὁμότιμον ὄντα διέπειν τὸν πόλεμον ἀπὸ τῆς αὐτῆς ἐξουσίας τῷ δικτάτορι, πρᾶγμα μὴ πρότερον ἐν Ῥώμῃ γεγονός, ὀλίγω δ' ὕστερον αὐθις γενόμενον μετὰ τὴν ἐν Κάνναις ἀτυχίαν; App. Hann. 12: καὶ ἡ βουλή, ἐπανεληλυθότος ἐς τὸ στρατόπεδον ἤδη τοῦ Φαβίου, ἴσον ἰσχύειν αὐτῷ τὸν ἵππαρχον ἀπέφηνεν.; Val. Max. V, 2, 4: *dictatori ei magister equitum Minucius scito plebis, quod numquam antea factum fuerat, aequatus partito exercitu separatim in Samnio cum Hannibale conflixerat*; Dio. XIV, 16: καὶ διὰ τοῦτο αὐτὸν μὲν οὐκ ἔπαυσαν, τῷ δὲ ἱπάρχω τὴν αὐτὴν οἱ ἐξουσίαν ἔδωκαν, ὥστ' ἀμφοτέρους ἅμα ἀπὸ τῆς ἴσης ἄρχειν.

¹⁵³ Per una presentazione puntuale delle varie posizioni in dottrina si veda FRANCHINI, *La dittatura di...* cit., pp. 76-77, n. 215-216.

¹⁵⁴ *Ibid.*, p. 78.

¹⁵⁵ Segnale di ciò, fanno notare VERVAET, *The Scope...*, cit., p. 214-215 e FRANCHINI, *La dittatura...*, cit., pp. 72-73 n. 199, è che non vi sarebbe stato bisogno di un provvedimento generalmente abrogativo della

possa essere considerato uno dei segnali della crisi e temporaneo abbandono della dittatura. D'altronde, l'unicità di tale magistratura stava soprattutto nel suo svincolarsi dalle problematiche legate alla collegialità¹⁵⁶: con l'approvazione di un provvedimento di tale portata si creava un pericoloso precedente, che da quel momento in poi ne avrebbe condizionato la storia¹⁵⁷.

Tale situazione eccezionale, tuttavia, sarebbe durata per poco tempo: Minucio, dopo aver rischiato di subire una grave disfatta dal Barcide, avrebbe respinto (*antiquo*) e abrogato (*abrogo*¹⁵⁸) il plebiscito precedentemente approvato e ottenuto da Fabio di mantenere la carica di *magister equitum*.

Anche per quanto riguarda tale procedura, come si è visto¹⁵⁹, i resoconti degli autori antichi presentano delle differenze: non è chiaro, infatti, se Minucio abbia concesso a Fabio il comando fino alla scadenza del mandato, pur restando nominalmente suo pari, oppure se egli abbia rinunciato all'*aequatio*, accordatagli dal provvedimento legislativo, e sia tornato a rivestire il ruolo subordinato di *magister equitum*. Sebbene gli studiosi a riguardo abbiano formulato diverse ipotesi, il problema appare lontano dall'essere risolto con una soluzione condivisa¹⁶⁰.

3.1.4. Deposizione della carica

Per quanto riguarda le modalità di deposizione della carica da parte di Fabio, come si è visto, tutto sembra essersi svolto senza procedure singolari: il *Cunctator* avrebbe,

legge (o quantomeno le fonti non riportano notizia di tale delibera): se tale plebiscito, al contrario, avesse avuto un valore anche per le dittature successive, sicuramente ve ne sarebbe rimasto traccia, in quanto le avrebbe snaturate tutte; cfr. MASI DORIA, «Spretum imperium»..., cit., pp. 202-203.

¹⁵⁶ MOMMSEN, *Staatsrecht*..., cit., vol. II, p. 148; SCULLARD, *Roman Politics*..., cit., p. 47; PINNA PARPARGLIA, *Sulla 'rogatio'* ..., cit., pp. 215 sgg.; DE MARTINO, *Storia*..., cit., vol. II, p. 271.

¹⁵⁷ Prova di ciò sarebbe il definitivo abbandono di tale magistratura non molto tempo dopo tale provvedimento, ovvero al termine della II guerra punica, con l'ultima dittatura di Sulpicio Galba del 202 (vd. FRANCHINI, *La dittatura*..., cit., pp. 72 n. 197; MILANI, *Anomalie*..., cit., p. 395).

¹⁵⁸ Liv. XXII, 30, 4 trascritto a § 3.1.1. n. 53.

¹⁵⁹ Vd. § 3.1.1. n. 54.

¹⁶⁰ VERVAET, *The Scope*, cit., pp. 215-218 ipotizza che Minucio non abbia lasciato il comando, ma abbia fatto richiesta al Senato di organizzare un nuovo voto per annullare gli effetti della *lex Metilia*. Tuttavia, contro questa ipotesi ostano alcune notazioni presenti nella versione liviana, fatte notare da FRANCHINI, *La dittatura*..., cit., pp. 81-83, che attestano come i consoli, alla scadenza del semestre, abbiano ricevuto le legioni di Fabio e Minucio nominate separatamente (Liv. XXII, 32, 1: *Consules Atilius Fabiano, Geminus Sevilius Minuciano exercitu accepto*), e in quella polibiana, dove viene dichiarato che i due dittatori, dopo l'elezione dei consoli, deposero la carica (Pol. III, 106, 1-2 trascritto a § 3.1.1. n. 55).

secondo la versione liviana, contattato i consoli con una lettera, in modo tale da accordarsi per consegnare loro l'esercito alla fine del semestre di mandato¹⁶¹.

Tuttavia, le fonti greche, come Polibio e Plutarco, divergono rispetto a tale versione, ponendo il termine della carica dittatoria in seguito all'elezione dei nuovi consoli per il 216 L. Emilio Paolo e C. Terenzio Varrone¹⁶².

Dando dunque credito a tale versione dei fatti, si dovrebbe ipotizzare che Fabio e Minucio abbiano terminato il loro mandato subito dopo le Idi di Marzo, ovvero il momento di entrata in carica dei nuovi consoli, contrariamente a quanto riportato dalla fonte liviana, che sembrerebbe porre la conclusione dell'incarico tra novembre e dicembre. Tale discordanza viene giustificata da De Sanctis con una probabile confusione della fonte polibiana tra la designazione dei nuovi consoli, presumibilmente avvenuta tra novembre e dicembre, e la loro vera e propria entrata in ufficio¹⁶³. Se si ipotizzasse ciò, sembrerebbe verosimile considerare come maggiormente accoglibile la versione liviana¹⁶⁴.

Se quanto osservato risulta corretto, almeno per quanto concerne questo punto, dal racconto delle fonti sembrano non emergere segnalazioni di singolarità nella deposizione della carica¹⁶⁵.

3.1.5. Conclusione

Si riassumono a questo punto i principali elementi controversi che si sono potuti riscontrare nella dittatura fabiana:

1. La modalità di assunzione della carica. Sebbene, come si è potuto constatare, siano molte e diversificate le ipotesi relative alla corretta procedura adottata, ciò che sembra essere certo, fuor d'ogni dubbio, è che nel 217 si ricorse, sia per il

¹⁶¹ Vd. fonti riportate a § 3.1.1. n. 55.

¹⁶² Pol. III, 106, 1-2 e Plut. *Fab.* 14, 1-2 trascritti a § 3.1.1. n. 55.

¹⁶³ DE SANCTIS, *Storia...*, vol. III.2, cit., p. 120-122; vd. a riguardo anche J.F. LAZENBY, *Hannibal's War. A Military History of the Second Punic War*, Warminster 1978, p. 73.

¹⁶⁴ Vd. FRANCHINI, *La dittatura*, cit., p. 90.

¹⁶⁵ La sola questione dibattuta, per cui si rimanda alla discussione precedente, riguarda la situazione relativa a Minucio Rufo: come si è visto, non è chiaro se i consoli abbiano ricevuto le legioni dal solo *Cunctator* o anche da Minucio, ancora formalmente a lui parificato (vd. § 3.1.3). Ciò nonostante, tale incertezza non va ad inficiare la regolarità di una dimissione dalla carica avvenuta secondo le consuete norme costituzionali.

dictator sia per il *magister equitum*, ad un iter di nomina inusitato ed eccezionale. Questo prevede un coinvolgimento più o meno importante del popolo, determinato dalla particolare situazione politico-militare in cui si trovò l'Urbe in seguito alla sconfitta del Trasimeno.

2. Il rapporto con il *magister equitum*. Nonostante le numerose controversie riguardo l'esatto contenuto e gli effetti della *lex Metilia*, si trattò di un provvedimento *quod nulla memoria habeat annalium*¹⁶⁶, che comportò una situazione del tutto nuova nella relazione tra il dittatore e il suo sottoposto. Ugualmente eccezionale, in quanto mai avanzata o paventata nei confronti di un dittatore, fu la possibilità di procedere con una procedura di *abrogatio imperii*, avvertita, tuttavia, almeno a quanto riportato dalla maggior parte delle fonti, come troppo eversiva.
3. L'eccezionale *causa* riportata dai Fasti per la dittatura fabiana del 217. Come si è visto, nonostante la sua accoglienza risulti fortemente controversa da parte degli studiosi, e molti siano i punti oscuri e le problematiche relative a tale titolatura, essa risulta essere senza precedenti nella storia della *res publica* e, vista la notevole importanza accordata alla testimonianza di tale fonte documentaria, è quantomeno da ammettere come possibile il fatto che vi sia stato il ricorso, seppur complesso e notevolmente sfaccettato nella sua esatta ricostruzione, ad una procedura interrinnale.

¹⁶⁶ Liv. XXII, 27, 3 riportato a § 3.1.3. n. 144.

3.2. Marco Giunio Pera (216)

3.2.1. Il racconto delle fonti

Il secondo caso di dittatura per incombenze militari, attestato dalle fonti durante la seconda guerra punica, è quello di Marco Giunio Pera, nominato nel 216 con Tiberio Sempronio Gracco come *magister equitum*.

Livio¹, principale fonte degli avvenimenti in esame, testimonia come, in seguito alla terribile débâcle subita dai Romani a Canne nel 216, si decise nuovamente, come già avvenuto nel 217 in occasione della sconfitta al Trasimeno, di ricorrere alla designazione di un dittatore, che si occupasse della riorganizzazione militare dell'esercito e della difesa della città. Per tale compito, fu quindi scelto il già citato Giunio Pera, console del 230 e censore nel 225², mentre il *magisterium equestre* sarebbe toccato a Ti. Sempronio Gracco, edile curule di quell'anno e futuro console del 215 e 213³:

*inde dictator ex auctoritate patrum dictus M. Iunius et Ti. Sempronius
magister equitum [...].*⁴

Tale versione sarebbe confermata anche dai Fasti Capitolini, che per il 216 riportano tali informazioni:

M. Iunius D. f. D. n. Pera dict(ator)

rei gerund(ae) causa

*Ti. Sempronius Ti. f. Ti. n. Gracchus mag(ister) eq(uitum)*⁵

Il dittatore, appena nominato, si preoccupò innanzitutto dell'espletamento di tutti i riti religiosi necessari; in seguito, fece richiesta al popolo del permesso di poter salire a

¹ Liv. XXII, 56, 1–57, 12.

² BROUGHTON, *The Magistrates...*, cit., p. 226 per il consolato, *ibid.*, p. 231 per la censura e *ibid.*, p. 248 per la dittatura.

³ BROUGHTON, *The Magistrates...*, cit., p. 248 per l'edilità curule, *ibid.*, p. 253 per il consolato del 215 e *ibid.*, p. 262 per quello del 213.

⁴ Liv. XXII, 57, 9; cfr. Zon, IX, 2: καὶ δικτάτωρ μὲν Μάρκος Ἰούνιος, ἵππαρχος δὲ Τιβέριος Σεμπρόνιος Γράκχος ἐλεχθησαν; Oros. *hist.* IV, 16, 7: *Romani ad spem vitae quasi ab inferis respirare ausi dictatorem Decimum Iunium creant.*

⁵ DEGRASSI, *Fasti...*, cit., pp. 60-61.

cavallo, per rivolgersi, infine, all'organizzazione dell'esercito in vista della campagna militare⁶.

Vista la situazione critica delle milizie romane dopo le ingenti perdite subite a Canne, M. Giunio si fece promotore di una *extrema ratio*, ovvero del reclutamento, oltre che degli *iuniores* che avevano compiuto 17 anni e dei soldati inviati dagli alleati, anche di ottomila giovani schiavi volontari, comprati a spese dello Stato, nonché di condannati per debiti o pene capitali, con la promessa ai primi della liberazione alla fine della campagna militare, ai secondi della cancellazione della pena o del debito⁷. Per armare tali soldati, raccontano Livio e Valerio Massimo, si scelse addirittura di divellere le armi, affisse e consacrate alle divinità, dei nemici sconfitti⁸.

A questo punto, prosegue il Patavino, il *dictator* diede il via alle operazioni militari al comando di circa venticinquemila soldati, con l'obiettivo di arginare l'avanzata annibalica, forte del successo ottenuto a Canne.

Riguardo a tali azioni, tuttavia, le informazioni sono scarse: infatti, l'unica campagna militare descrittaci dalla fonte liviana risulta essere quella dell'assedio da parte di Annibale di *Casilinum*, di cui però sarebbe stato protagonista il *magister equitum*, data

⁶ Liv. XXIII, 14, 2-3: *Nam nec consul ulli rei quae per eum agenda esset deerat, et dictator M. Iunius Pera, rebus divinis perfectis latoque, ut solet, ad populum ut equum escendere liceret, praeter duas urbanas legiones quae principio anni a consulibus conscriptae fuerant et servorum dilectum cohortesque ex agro Piceno et Gallico collectas, ad ultimum prope desperatae rei publicae auxilium—cum honesta utilibus cedunt—descendit edixitque qui capitalem fraudem ausi quique pecuniae iudicati in vinculis essent, qui eorum apud se milites fierent, eos noxa pecuniaque sese exsolui iussurum.*

⁷ Liv. XXII, 57, 9-12 e XXIII, 14, 2-4 dove si sottolinea che, sebbene vi fosse la possibilità di riscattare ad un prezzo inferiore i *captivos*, i Romani abbiano invece scelto di reclutare schiavi; Zon. IX, 2, il quale aggiunge che i Romani, in cambio delle truppe ricevute dagli alleati, avrebbero promesso loro di consegnare del grano e denaro, cosa che mai avevano fatto in precedenza (ὄπερ οὐπω πρόσθεν ἐποίησαν), e di aver mandato degli ambasciatori presso i Greci per persuadere o assoldare uomini come loro alleati (dettaglio questo non riferito da nessun'altra fonte); Val. Max. VII, 6, 1: *Cannensis autem clades adeo urbem nostram vehementer confudit, ut M. Iunio Pera dictatore rem publicam administrante spolia hostium adfixa templis deorum numini consecrata instrumento militiae futura convellerentur, ac praetextati pueri arma induerent, addictorum etiam et capitali crimine damnatorum sex milia conscriberentur*; Oros. hist. IV, 16, 8-9: *hunc etiam servos spectati roboris ac voluntatis vel oblatos vel, si ita opus fuit, publico pretio emptos sub titulo libertatis sacramento militiae adegit. arma, quae deerant, templis detraxerunt, egenti aerario privatae opes refusae sunt. ita equester ordo, ita plebs trepida oblita studiorum in commune consuluit. 9 Iunius quoque dictator antiquum Romanae miseriae factum recolens, pro supplemento exercitus edicto velut asylo patefacto homines quicumque sceleribus ac debitis obnoxii essent impunitate promissa militiae mancipavit; quorum numerus ad sex milia virorum fuit*; secondo Liv. XXIV, 14, 5; 16, 9, tali soldati furono effettivamente liberati due anni dopo dal console Quinto Fabio Massimo; secondo App. Hann. 27 lo furono immediatamente.

⁸ Liv. XXIII, 14, 4: *Ea sex milia hominum Gallicis spoliis, quae triumpho C. Flamini tralata erant, armavit, itaque cum viginti quinque milibus armatorum ab urbe proficiscitur*; Val. Max. VII, 6, 1 trascritto alla n. precedente.

l'assenza del dittatore, tornato a Roma *auspicioꝝ repetendoruꝝ causa*⁹. Il comandante della cavalleria si rese autore di un geniale stratagemma per salvare i cittadini assediati dalla fame. Dato che non poteva combattere senza l'ordine del dittatore, si curò di rifornire di notte la città con delle botti, riempite di farro e fatte scorrere nel fiume Volturno. Nonostante ciò, a causa di una notte particolarmente piovosa, che causò l'arenamento delle botti verso la riva nemica, l'espedito fu scoperto dai nemici cartaginesi. Ciò costrinse la città ad accordarsi con Annibale sulla resa¹⁰.

In aggiunta alla grave situazione militare, un altro problema non più trascurabile era lo scarso numero di senatori rimasto in città, a causa delle gravi perdite subite a Canne. L'ultima censura era stata quella di C. Flaminio e M. Emilio, del 220, e, a causa del critico momento che stava vivendo l'*Urbe*, non si era ancora provveduto ad affidare il compito a due nuovi magistrati eletti.

Per ovviare a tale difficoltà, secondo il Patavino, un senatore, Sp. Carvilio, avanzò una proposta provocatoria, ovvero quella di ammettere, vista la mancanza di cittadini romani tra i quali scegliere, due senatori da ogni popolazione latina alleata, in modo tale da ripristinare le fila del Senato e, allo stesso tempo, rinsaldare i rapporti con gli alleati in un momento fortemente critico. Il progetto suscitò grande sdegno tra le fila dei senatori che, per bocca di Q. Fabio Massimo, espressero il loro disappunto per una questione volta ad aumentare, ancor di più di quanto non lo fosse già, l'agitazione negli animi dei confederati¹¹.

Si decise quindi, in maniera inusitata, di affidare la *lectio* ad un dittatore, che fosse il più anziano tra coloro che avevano già rivestito la censura, ovvero M. Fabio Buteone¹², senza però nominare al suo fianco un *magister equitum*. Livio descrive la vicenda in questi termini:

dictatorem, qui censor ante fuisset vetustissimusque ex iis, qui viverent, censoriis esset, creari placuit, qui senatum legeret. Accirique C. Terentium consulem ad dictatorem dicendum iusserunt. Qui ex Apulia

⁹ Liv. XXIII, 19, 3: *castris Romanis Ti. Sempronius praeerat dictatore auspicioꝝ repetendoruꝝ causa profecto Romam.*

¹⁰ Liv. XXIII, 19, 7-18.

¹¹ Liv. XXIII, 22, 1-9.

¹² Console nel 245 e censore nel 241 (BROUGHTON, *The Magistrates...*, cit., p. 217 per il consolato del 245, *ibid.*, p. 219 per la censura del 241, *ibid.*, p. 248 per la dittatura del 216).

*relicto ibi praesidio cum magnis itineribus Romam redisset, nocte proxima, ut mos erat, M. Fabium Buteonem ex senatus consulto sine magistro equitum dictatorem in sex menses dixit.*¹³

Questa notizia sarebbe confermata anche dalla testimonianza dei Fasti, che per il 216, rispetto a questa dittatura, riportano tale dicitura:

*M. Fabius M. f. M. n. Buteo dict(ator) sine mag(istro) eq(uitum) senat(us) leg(endi) caussa*¹⁴

Si sarebbe venuta dunque a creare una situazione del tutto eccezionale, con due dittatori, dotati del pieno potere, in carica nello stesso momento. Tale singolarità – insieme a molte altre, come il fatto che il potere censorio fosse affidato ad un unico soggetto politico e ad un ex-censore, nonché che un dittatore che non fosse *rei gerundae causa* potesse restare in carica per sei mesi – viene segnalata dal racconto liviano della vicenda per bocca dello stesso Buteone:

*is (sott. Buteone), ubi cum lictoribus in rostra descendit, neque duos dictatores tempore uno, quod numquam antea factum esset, probare se dixit, neque dictatorem sine magistro equitum, nec censoriam vim uni permissam et eidem iterum, nec dictatori nisi rei gerundae causa creato in sex menses datum imperium.*¹⁵

Per questa ragione, attesta il Patavino, il dittatore Fabio Buteone si limitò a ricopiare i nomi di coloro che erano stati scelti dai precedenti censori e ad aggiungere ad essi il numero di senatori, scelti per rango, necessari a coprire i defunti di Canne, ovvero centosettantasette. Fatto ciò, egli lasciò immediatamente la carica mescolandosi tra la folla come un privato cittadino.

In seguito, il *dictator* Giunio Pera fu richiamato a Roma per riferire prima di tutto sulla situazione della campagna militare: egli elogiò – riporta Tito Livio – soprattutto le azioni belliche del *magister equitum* a Casilino¹⁶. In seguito, egli si preoccupò di presiedere i

¹³ Liv. XXIII, 22, 10-11.

¹⁴ DEGRASSI, *Fasti...*, cit., pp. 60-61.

¹⁵ Liv. XXIII, 23, 1-2. Cfr. Plut. *Fab.* 9, 4, il quale però non fa riferimento a ulteriori particolarità che non fossero la permanenza in carica di due dittatori contemporaneamente.

¹⁶ Liv. XXIII, 24, 3: *Dictator de se pauca ac modice locutus in magistrum equitum Ti. Sempronium Gracchum magnam partem gloriae vertit [...].*

comizi, dai quali furono eletti L. Postumio Albino, deceduto in Gallia prima di entrare in carica, e lo stesso Ti. Sempronio Gracco, l'allora *magister equitum*¹⁷.

A quel punto, egli tornò presso il proprio esercito a *Teanum* a svernare e, in un momento non precisato dalle fonti, terminò il proprio mandato, consegnando l'esercito a Fabio Massimo, eletto console per il 215 in luogo del defunto Albino¹⁸.

Di difficile interpretazione è la notizia tramandataci da diversi autori come Frontino, Polieno e Zonara, i quali riportano come Annibale, dopo la conquista di Capua, sia riuscito tramite un ingegnoso stratagemma a sbaragliare in battaglia il dittatore e a conquistarne l'accampamento¹⁹. La mancanza di dettagli e di qualsiasi riferimento temporale circa la sua avvenuta non permette infatti una accoglienza di tale vicenda priva di dubbi. Il racconto più dettagliato, ovvero quello di Zonara, forse ripreso da Cassio Dione, riporta che tale *débâcle* ebbe luogo in seguito al ritorno a Roma di Q. Fabio Pittore, inviato a Delfi per interrogare la Pizia su come ripristinare la *pax deorum* in seguito alla sconfitta di Canne. La risposta da parte dell'oracolo fu quella di continuare a combattere contro Annibale, e questo, secondo lo storico bizantino, diede nuova forza all'esercito romano, che decise di lanciare l'offensiva contro il Barcide, terminata tuttavia con una sonora sconfitta. Lascia qualche dubbio il fatto che Livio, nostra principale fonte per gli eventi in esame, non faccia parola di tale episodio, limitandosi a riportare della capitolazione di Capua, per poi dedicarsi alla narrazione della vicenda relativa a Fabio Buteone e, infine, alla sconfitta di L. Postumio Albino. Non si può però del tutto escludere la possibilità che l'omissione di tale episodio dal resoconto liviano possa dipendere dalla volontà di sminuire (o eliminare del tutto) il ricordo di un evento imbarazzante e disonorevole. La questione risulta perciò essere di difficile risoluzione.

Come si è potuto quindi notare dal racconto delle fonti, le informazioni riguardo la dittatura di M. Giunio Pera risultano essere piuttosto vaghe, senza dettagli specifici che permettano una lettura univoca della vicenda. Nonostante ciò, si è tentato, per quanto possibile, di rilevare alcuni elementi utili alla nostra indagine.

¹⁷ Liv. XXIII, 24, 3.

¹⁸ Liv. XXIII, 25, 6-7 e 32, 1.

¹⁹ Frontin. *Strat.*, II, 5, 25; Polyæn. *Strat.*, VI, 38, 5; Zon. IX, 2.

3.2.2. Modalità di nomina

Secondo la testimonianza degli autori antichi, la decisione di nominare M. Giunio Pera dittatore²⁰, in seguito alla gravissima *débâcle* avvenuta a Canne, era stata una delle

²⁰ La decisione senatoria del candidato da nominare sembra essere stata meno dirimpente di quanto accaduto l'anno precedente. Se certo la scelta di un personaggio come Fabio, uno dei più importanti uomini politici del tempo, nonché membro del consiglio augurale, dovette servire per dare un segnale forte, in vista di una difficile campagna militare, sembra però, come abbiamo visto in precedenza (vd. § 3.1), aver dato luogo, in un secondo momento, ad un aspro scontro politico con la parte avversa, la quale avrebbe replicato con il tentativo di ostacolare l'azione dittatoria tramite il *plebiscitum* fatto approvare da Metilio. Il *dictator* del 216 sembrerebbe, invece, dando credito alle scarse notizie a disposizione, aver gestito le operazioni che lo riguardavano senza ostacoli, anche nel momento in cui ricorse a decisioni eccezionali, come il reclutamento degli schiavi e dei condannati per crimini capitali. Lo scontro politico, come si analizzerà meglio in seguito (vd. § 3.2.3), si sarebbe invece consumato, a detta degli autori antichi, in un altro contesto, ovvero quello della *lectio senatoria*, per la cui soluzione si sarebbe scelto di ricorrere ad un ulteriore dittatore, ovvero M. Fabio Buteone. Si potrebbe sostenere che attorno alla figura di M. Giunio Pera, vista l'apparente mancanza di tensioni politiche che lo accompagnano, si sia trovato il maggior gradimento possibile e forse, visto l'ancor più grave stato di emergenza rispetto al 217 e il ricordo dei conflitti e dell'aspra battaglia politica vissuta nell'anno precedente, la volontà di nominare un personaggio politico, comunque, maggiormente "accomodante" rispetto alle posizioni delle varie fazioni politiche. Si tenga però presente la forte incertezza e congetturalità di tali ipotesi: d'altronde, la posizione politica da lui rivestita durante la sua carriera pubblica, a causa delle pochissime informazioni in nostro possesso sul suo conto, è fortemente dibattuta tra gli studiosi: F. MÜNZER, *Römische Adelsparteien und Adelsfamilien*, Stuttgart 1920, p. 163, F. KRAMER, *Massilian Diplomacy before the Second Punic War*, AJPh, vol. LXIX (1948), pp. 12-13 e SCULLARD, *Roman Politics...*, cit., pp. 35-56 affermano che egli sarebbe stato un sodale degli Scipioni; W. SCHUR, *Scipione l'africano e la fondazione dell'impero mondiale di Roma*, trad. it. di A. TREVES, Milano 1937 (ed. orig. *Scipio Africanus und die begründung der römischen weltherrschaft*, Leipzig 1927), pp. 113-116 lo posiziona tra i Claudii-Fulvii; CASSOLA, *I gruppi politici...*, cit., pp. 406, afferma che egli avrebbe fatto parte della cerchia di Fabio. Forse, in quadro politico fortemente fluido e decimato dalle perdite in battaglia, quale era quello della seconda guerra punica (in particolare in quell'anno), il suo orientamento politico è difficilmente definibile con un certo grado di certezza. Ciò non esclude del tutto la possibilità che M. Giunio Pera fosse in qualche modo vicino ad alcune posizioni politiche piuttosto che ad altre. Di fatto, l'unico elemento in nostro possesso è la brevissima descrizione liviana della relazione di guerra di Pera, nel momento in cui tornò a Roma per presiedere ai comizi, dove avrebbe elogiato l'operato di Ti. Sempronio Gracco, che di lì a poco sarebbe stato designato console per l'anno seguente (Liv. XXIII, 24, 3 trascritto a § 3.2.1. n. 16). Questa condotta, al netto di una possibile rielaborazione ideologica di una tradizione annalistica seriore e di parte (forse, ipotizzando che Livio abbia tratto tale elemento dal racconto di Celio, si potrebbe pensare ad una rielaborazione volta a mettere in risalto la figura di un membro illustre della famiglia dei Gracchi, a cui l'annalista di età graccana era legato), potrebbe rivelare la volontà da parte di Giunio di facilitare l'elezione del proprio *magister equitum* a console e, di conseguenza, l'esistenza di un legame politico tra i due. Per questo motivo CASSOLA, *I gruppi politici...*, cit., pp. 405-406 ha tentato di ricondurre tale elemento, insieme ad altre considerazioni sulla carriera politica di Gracco (come l'apparente aiuto fornito a Marcello nel 215, con il rinvio dei comizi, per fare in modo che egli riuscisse a tornare in tempo a Roma, e la nomina nel 213 a dittatore di C. Claudio Centho, che a sua volta avrebbe «dimostrato chiaramente le proprie simpatie scegliendo come proprio *magister equitum* un altro dei fabiani più autorevoli, Q. Fulvio Flacco»), ad un'ipotetica consonanza di intenti dei due con Fabio. Tuttavia, mi sembra che tali argomenti siano suscettibili di diverse letture (SCHUR, *Scipione l'africano...*, cit., p. 113 e SCULLARD, *Roman Politics...*, cit., pp. 37 e 61 ascrivono invece Sempronio Gracco al gruppo dei Claudii-Fulvii), e dunque di difficile valutazione ed interpretazione.

decisioni prese in Senato per provvedere alla riorganizzazione non solo militare e politica dell'Urbe, ma anche, analogamente a quanto avvenuto nel 217 con Fabio, religiosa²¹.

Proprio dal confronto con la situazione dell'anno precedente emergono alcune analogie significative. Come nel 217, anche nel 216 si decise di ricorrere ad un dittatore con incombenze militari – l'ultimo di questa tipologia secondo alcuni studiosi²² - in seguito ad una gravissima sconfitta militare, che avrebbe lasciato lo Stato privo di una linea di comando ben definita ed integra (vista la morte di uno dei due consoli, insieme a parte dell'apparato politico-militare romano²³), e con il bisogno immediato (forse anche più dell'anno anteriore) di predisporre una rapida difesa della città contro la possibile avanzata di Annibale.

A differenza del 217 però, a quanto emerge dalle fonti, la nomina del dittatore non sembra essere avvenuta tramite una procedura straordinaria. Infatti, nonostante si debba tener conto della possibilità di imprecisioni e rielaborazioni di una fonte seriore, quale è quella liviana, la formula qui utilizzata – *dictator ex auctoritate patrum dictus M. Iunius* – non sembra far riferimento a situazioni di eccezionalità e di singolarità circa la nomina di Pera e sembra allinearsi alla terminologia solitamente impiegata dal Patavino per riferirsi ad una procedura di *dictio*.

Si potrebbe quindi ragionevolmente supporre, sulla base di ciò, che sia stato il console superstite C. Terenzio Varrone, una volta rientrato a Roma da *Canusium*, ad operare la

²¹ In questo senso, molto interessanti sono le notazioni liviane sulle azioni compiute per rispondere ai particolari *prodigia* avvenuti quell'anno, tra i quali spicca soprattutto la violazione della castità da parte di due Vestali e un pontefice, che per questo trovarono la morte (una sepolta viva, l'altra suicida e il terzo frustato, vd. Liv. XXII, 57, 2-3). Si sarebbe quindi deciso di consultare nuovamente i libri Sibillini e, contestualmente, di inviare un ambasciatore, ovvero l'annalista Q. Fabio Pittore, a Delfi per interrogare l'oracolo (Liv. XXII, 57, 4); nel frattempo, si sarebbe proceduto, secondo l'indicazione dei libri, ad alcuni sacrifici straordinari, tra cui la sepoltura nel Foro Boario di una coppia di Galli e una di Greci, rito a cui si sarebbe già ricorso in precedenza e definito da Livio *minime Romano sacro* (Liv. XXII, 57, 6-7). Per ulteriori approfondimenti sulla tematica dei sacrifici umani vd. A. FRASCHETTI, *Le sepolture rituali del Foro Boario*, in J. SCHEID et al. (éd.), *Le délit religieux dans la cité antique*, Roma 1981, pp. 51-115; A. ECKSTEIN, *Human Sacrifice and Fear of Military Disaster in Republican Rome*, AJAH, vol. VII (1982), fasc. 1, pp. 69 sgg.; V. ROSENBERGER, *The Gallic Disaster*, The Classic World, vol. XCVI (2003), fasc. 4, pp. 365-373.

²² G. GIANNELLI, *Roma nell'età delle guerre puniche*, Bologna 1938, p. 191; DE SANCTIS, *Storia...*, cit., vol. III. 2, p. 232; JAHN, *Interregnum...*, cit., p. 126; HARTFIELD, *The Roman Dictatorship...*, cit., p. 502.

²³ Liv. XXII, 49, 15-17 riporta che sarebbero caduti entrambi i questori del console di quell'anno, L. Atilio e L. Furio Bibaculo e ventinove tribuni militari, tra i quali figuravano ex consoli, ex pretori ed ex edili come Cn. Servilio Gemino e M. Minucio, rispettivamente ex console ed ex *magister equitum* del 217.

dictio, la quale sarebbe dunque stata compiuta nel rispetto della consuetudine fissatasi nel tempo²⁴.

Per la verità, dal resoconto del Patavino risulta che a Roma, almeno inizialmente, non vi fossero notizie certe circa la sorte dell'altro console, ed anzi, Livio specifica come si fosse inizialmente convinti che anche Terenzio Varrone fosse caduto in battaglia²⁵. Solo in un secondo momento, dopo una prima drammatica riunione del Senato, sarebbe giunta una lettera del console, che dava un più corretto ragguaglio della situazione²⁶.

Non è chiaro se Varrone fosse già presente a Roma al momento della designazione di Pera. Il racconto liviano, infatti, non sembra procedere in ordine cronologico, riferendo prima di tutto della designazione, dopo l'arrivo della lettera del console, del *dictator ex auctoritate patrum*, il quale si sarebbe immediatamente occupato del reclutamento di soldati e della questione relativa ai prigionieri romani catturati da Annibale²⁷. In seguito, all'interno del resoconto sulle defezioni degli alleati, narra l'arrivo a Roma del console, accolto con tutti gli onori per non aver disperato della *res publica*²⁸. Infine, presenta l'inizio della campagna militare del dittatore, riferendo del perfezionamento delle cerimonie religiose, della proposta al popolo di montare a cavallo e, cosa di cui aveva già dato notizia in prima istanza, dell'arruolamento dei condannati per delitti capitali e degli schiavi per debiti²⁹.

Si potrebbe ipotizzare che la decisione di ricorrere alla dittatura sia stata presa dopo un certo lasso di tempo, ovvero dopo essere venuti a conoscenza di informazioni più certe

²⁴ Così CASSOLA, *I gruppi politici...*, cit., p. 406 n. 2; DALLA ROSA, «Ductu auspicioque»..., cit., p. 206; RAMPAZZO, «Quasi praetor non fuerit»..., cit., pp. 221-222; B. BISCOTTI, *Memoria civica e rappresentazione del potere: il dittatore e il cavallo*, in L. GAROFALO (a cura di), *La dittatura romana*, vol. II, Napoli 2018, pp. 144-145; MILANI, *Anomalie...*, cit., p. 413.

²⁵ Liv. XXII, 54, 7: *Romam ne has quidem reliquias superesse ciuium sociorumque sed occidione occisum cum duobus [consularibus ducibus] exercitum deletasque omnes copias allatum fuerat.*

²⁶ Liv. XXII, 56, 1-3: *Cum in hanc sententiam pedibus omnes issent summotaque foro [a] magistratibus turba patres diuersi ad sedandos tumultus discessissent, tum demum litterae a C. Terentio consule allatae sunt: L. Aemilium consulem exercitumque caesum; sese Canusi esse, reliquias tantae cladis uelut ex naufragio colligentem; ad decem milia militum ferme esse incompositorum inordinatorumque; Poenum sedere ad Cannas, in captiuorum pretiis praedaeque alia nec uictoris animo nec magni ducis more nundinantem.*

²⁷ Liv. XXII, 56-61.

²⁸ Liv. XXII, 61, 13-15: *Nec tamen eae clades defectionesque sociorum mouerunt ut pacis usquam mentio apud Romanos fieret neque ante consulis Romam aduentum nec postquam is rediit renouauitque memoriam acceptae cladis; quo in tempore ipso adeo magno animo ciuitas fuit ut consuli ex tanta clade, cuius ipse causa maxima fuisset, redeunti et obuiam itum frequenter ab omnibus ordinibus sit et gratiae actae quod de re publica non desperasset; qui si Carthaginensium ductor fuisset, nihil recusandum supplicii foret.*

²⁹ Liv. XXIII, 14, 2 trascritto a § 3.2.1. n. 6 (cfr. Liv. XXII, 57, 9-12).

circa l'esito della battaglia e soprattutto dopo aver richiamato Varrone nell'Urbe, affinché riferisse in maniera più dettagliata circa gli avvenimenti appena verificatisi e desse ragguagli sul contingente militare sopravvissuto, il quale, in sua assenza, era stato affidato al pretore inviato dal Senato³⁰.

Rimane purtroppo di difficile risoluzione riuscire a comprendere se la designazione di Pera sia stata effettuata senza attendere il rientro del console, rendendolo di fatto nel frattempo un *dictator designatus* (analogamente a quanto prospettato da Lesinski per il caso fabiano del 217)³¹, o se si sia aspettato il ritorno di Varrone a Roma.

A supporto di una *dictio* consolare vi sarebbe la terminologia a cui ricorre il Patavino, che definisce espressamente con il verbo *dicere* il procedimento attuato. L'unica fonte che riferisce di una *creatio* risulta essere Orosio, il quale la attribuisce genericamente ai *Romani*³². Tuttavia, la stringatezza del racconto presentato da quest'ultimo, nonché il fatto che non si tratti di una fonte specialistica in materia, farebbero pensare all'utilizzo di un registro atecnico, creando dunque delle difficoltà nell'accettare incondizionatamente tale dato. Del resto, si deve considerare che anche Livio nella sua opera dimostra di utilizzare terminologie diversificate per indicare la *dictio* di un dittatore (anche attraverso lo stesso verbo *creare*³³). Tale varietà lessicale non permette dunque di basarsi unicamente su tale dato per sostenere la tesi di una *dictio* consolare³⁴.

Dal resoconto liviano emerge però un ulteriore elemento a sostegno, ovvero il fatto che Varrone, a differenza di Servilio Gemino nel 217, era più facilmente in grado di recarsi a Roma, una volta raggiunto dal pretore che avrebbe dovuto sostituirlo al comando dell'esercito a Canosa. Forse aveva ancor più valide ragioni per farlo, vista la gravità della situazione e la necessità di riferire in Senato sulla situazione dell'esercito post-Canne, nonché di provvedere alla difesa dell'Urbe da un possibile attacco del Barca. In tale occasione avrebbe dunque avuto la possibilità di perfezionare la nomina di Pera, scelto dal Senato.

³⁰ Liv. XXII, 57, 1 e 61, 13-15. Sembra inverosimile, come riportato da Val. Max. III, 4, 4 e IV, 5, 2, che a Varrone, al suo ritorno a Roma, sia stato offerto di rivestire la dittatura ed egli, vergognandosi, si sia rifiutato (vd. DE SANCTIS, *Storia dei Romani...*, cit., pp. 231 n. 36).

³¹ Vd. § 3.1.2 n. 95.

³² Oros. *hist.* VII, 16, 7

³³ Vd. *supra* § 3.1.2.

³⁴ CASCIONE, *Studi di diritto...*, cit., pp. 12-15; C. GIOFFREDI, *Diritto e processo nelle antiche forme giuridiche romane*, Roma 1955, pp. 63-65, per il commento dei quali si rimanda all'analisi della vicenda di P. Sulpicio Galba Massimo (§ 3.4.2).

Inoltre, l'assenza di riferimenti nel racconto della fonte liviana ad un'eccezionalità della procedura farebbe propendere per un rispetto delle consuetudini di assegnazione dell'incarico e, quindi, ad un'"ordinaria" *dictio* consolare.

Tuttavia, si tenga presente che tale ricostruzione dei fatti risulta essere non del tutto sicura: viste le incertezze relative all'esatto momento in cui il console sarebbe rientrato nell'Urbe, si potrebbe supporre che, vista l'urgenza di riorganizzare le forze superstiti allo sbando e, forse, l'impossibilità di attendere il rientro del console, si sia fatto ricorso al medesimo procedimento ipotizzato nel caso della dittatura fabiana (e dichiarato come possibile dalla fonte liviana nel caso del 210³⁵), ossia la formalizzazione della *dictio* da parte di uno dei pretori presenti a Roma. Vista l'analogia tra le tre situazioni in esame, si potrebbe quindi sostenere che si sia utilizzata la medesima soluzione per ovviare al medesimo problema (ovvero la lontananza del console da Roma e il bisogno immediato di ripristinare la linea di comando militare).

Tale tesi, evocata come possibile da alcuni studiosi³⁶, presenta, a mio avviso, maggiori difficoltà per una sua accoglienza rispetto a quella di una *dictio* consolare. Innanzitutto, non vi è alcun riferimento ad un intervento dei pretori nel resoconto delle fonti, nonostante nei passi immediatamente precedenti essi siano presentati come partecipi delle vicende post-Canne³⁷. Infine, come già aveva fatto notare Bellomo per il caso fabiano, vi sarebbe il confronto con il caso cesariano del 49³⁸. Se poteva sembrare inopportuno per Cesare servirsi del precedente fabiano per sostenere la procedura adottata per la propria nomina a *dictator comitiorum habendorum causa* – viste le problematiche che lo avevano riguardato – ciò non sembra essere valido per quello di Pera, il quale poteva invece

³⁵ Vd. § 3.1.2. n. 87.

³⁶ Evocata come possibile da DE SANCTIS, *Storia...*, cit., pp. 231-232, n. 36, pur presentando come maggiormente probabile la *dictio* consolare, e J.L. FERRARY, *La législation romaine dans les livres 21 à 45 de Tite-Live*, in T. HANTOS (hrsg.), *Laurea internationalis. Festschrift für Jochen Bleicken zum 75. Geburtstag*, Stuttgart: 2003, p. 138; A. GUARINO, *Il dittatore appiedato*, Labeo, vol. XXV (1979), p. 8, n. 5, sostiene che «M. Giunio Pera fu creato, per decreto del Senato, dal pretore M. Claudio Marcello, ma resta il dubbio che il pretore mancasse, almeno nelle riflessioni costituzionalistiche dell'epoca, di tale potere di nomina».

³⁷ Secondo il racconto liviano, i due pretori P. Furio Filo e M Pomponio avrebbero provveduto a convocare il Senato subito dopo aver saputo della sconfitta di Canne (Liv. XXII, 56, 1); l'altro pretore, M. Claudio Marcello, sarebbe stato inviato da Ostia a Canosa per prendere il comando dell'esercito al posto del console Varrone, il quale sarebbe dovuto rientrare a Roma per riferire della situazione militare (Liv. XXII, 57, 1). Lo stesso Marcello, prima di lasciare Ostia, avrebbe inviato millecinquecento soldati a difesa di Roma, per poi consegnare la flotta a P. Furio Filo e dirigersi a Canosa (Liv. XXII, 57, 7).

³⁸ Vd. § 3.1.2. n. 107.

apparire il caso adatto a cui rifarsi. Se ciò non è avvenuto, è perché il procedimento del 216 doveva risultare differente da quello del 49.

Oltre a ciò, altro elemento non chiarito, almeno in modo esplicito, dalle fonti è il soggetto che avrebbe operato la scelta di Sempronio Gracco quale *magister equitum*: come infatti si è visto in precedenza, il racconto liviano utilizza una formula molto generica e concisa: *dictator ex auctoritate patrum dictus M. Iunius et Ti. Sempronius magister equitum*³⁹.

Vista l'assenza nelle fonti di qualsiasi riferimento a procedure straordinarie, si potrebbe ipotizzare che il resoconto del Patavino, vista la sua sinteticità, non si concentri nella presentazione di tutti i passaggi effettuati e lasci sottintesa la *dictio* del *magister equitum* (a cui sarebbe seguita la votazione della *lex curiata de imperio* da parte dei comizi curiati⁴⁰) da parte del *dictator* Giunio Pera, secondo la prassi comunemente adottata nella maggior parte delle dittature precedenti⁴¹.

La formula liviana sembra però lasciare aperta la possibilità che il Senato abbia quantomeno espresso una preferenza per la designazione Sempronio Gracco, pur senza intervenire nel vero e proprio processo di nomina⁴². Sulla questione, però, è intervenuta Scuderi, la quale bolla tale notazione della fonte come inesatta, sostenendo che essa in realtà ingloba la designazione complementare (del *magister equitum* da parte del *dictator*) in quella principale (del *dictator* da parte del Senato)⁴³.

Nonostante una ricostruzione esauriente dell'effettiva procedura attuata risulti, almeno allo stato attuale, impossibile, è altresì plausibile, con i pochi dati in nostro possesso, rilevare alcune caratteristiche con un certo grado di certezza. Ciò che sembra emergere dal resoconto degli autori antichi, al netto di inesattezze e rielaborazioni ideologiche, è che nel 216 M. Giunio Pera sia stato nominato dittatore tramite una *dictio dictatoris*. Sembra quindi da escludersi la possibilità che si sia ricorso in tale occasione ad una *creatio* popolare, secondo una delle ipotesi accreditate per il 217, a causa della mancanza di qualsiasi riferimento lessicale nel testo a tale procedura (così come ad una

³⁹ Liv. XXII, 57, 9.

⁴⁰ MASI DORIA, «Spretum imperium»..., cit., pp. 137-144.

⁴¹ DE MARTINO, *Storia della Costituzione*..., vol. II, cit., p. 388 n. 171.

⁴² BISCOTTI, *Memoria civica*..., cit., p. 142 n. 8.

⁴³ SCUDERI, *Per la storia del magister equitum*..., cit., pp. 27 n. 1 (vd. anche a sostegno MASI DORIA, «Spretum imperium»..., cit., pp. 144-145).

partecipazione popolare), e delle medesime problematiche che una tale tesi comporterebbe, analogamente al caso fabiano⁴⁴.

Ciò che rimane impossibile da definire con certezza assoluta è chi sia stato il magistrato incaricato a *dicere dictatorem*, se il console Varrone, come sostenuto dalla maggior parte degli studiosi⁴⁵ e, a mio avviso, maggiormente probabile alla luce delle riflessioni presentate, o uno dei pretori, qualora si ipotizzi una reduplicazione di quanto congetturato per l'anno precedente.

Per quanto riguarda il *magister equitum*, nonostante le notizie degli autori antichi a riguardo non risultino esplicite, mi sembra si possa sostenere con un certo grado di sicurezza che a formalizzare la scelta e la nomina di Sempronio Gracco sia stato il *dictator* Giunio Pera.

3.2.3. Presenza di due dittatori in carica contemporaneamente

Elemento di novità, emerso dalla fonte liviana, rispetto all'apparente consuetudine è la presenza contestuale in carica nel 216 di due dittatori, ovvero i già citati M. Giunio Pera e M. Fabio Buteone.

Come si è visto nel resoconto degli autori antichi, il Senato, per sopperire allo scarso numero di senatori presenti a causa delle recenti perdite nella battaglia di Canne, decise, in via eccezionale, di procedere alla *dictio* di un dittatore *senatus legendi causa* incaricando della nomina il console Varrone⁴⁶. Nello stesso momento, però, si trovava in carica già un dittatore, ovvero Giunio Pera: si sarebbe venuta dunque a creare, a detta di Livio, una situazione del tutto nuova⁴⁷, con due dittatori, rivestiti del *maius imperium*, in carica contemporaneamente.

La questione fu sollevata, come si è visto, dallo stesso Buteone, che fece notare come mai nella storia di Roma fosse avvenuta una cosa simile, e che a tali esagerazioni, seppur giustificate dal *tempus ac necessitas*⁴⁸, egli doveva porre un freno, limitandosi, almeno

⁴⁴ Vd. § 3.1.2; vd. però GUARINO, *Il dittatore...*, cit., p. 8, n. 5, il quale la ammette come possibile.

⁴⁵ Vd. § 3.2.2. n. 24.

⁴⁶ DEGRASSI, *Fasti...*, cit., pp. 60-61.

⁴⁷ A meno che non si consideri, come alcuni studiosi fanno, quella di Fabio e Minucio Rufo come una doppia dittatura, sulla base di quanto fa anche Plut. *Fab.* 9, 3-4 (vd. § 3.1.3 n. 152).

⁴⁸ Liv. XXIII, 23, 3.

nelle sue intenzioni, ad integrare la lista di senatori della *lectio senatus* precedente, senza apporvi esclusioni e rimaneggiamenti (anche se, nei fatti, con la sua azione avrebbe inevitabilmente operato degli ampliamenti dai risvolti politici non irrilevanti, considerando anche la precedente richiesta di Sp. Carvilio di concedere la cittadinanza a due senatori di ciascuna popolazione latina e di ammetterli in Senato)⁴⁹.

Certamente, l'eccezionalità di questa situazione, priva di precedenti nella storia di Roma, pone delle problematiche nel ricostruirne l'esatta portata e fa sorgere alcuni interrogativi. Innanzitutto, c'è da chiedersi come si sia regolata la coesistenza di due dittatori, magistratura che non prevedeva rapporti di collegialità paritaria. L'unico precedente, ancora una volta, potrebbe essere considerato quello del 217, per il quale alcuni autori antichi, come Plutarco e Polibio, riportano che Minucio, per effetto della *lex Metilia*, sarebbe stato elevato a dittatore al pari di Fabio⁵⁰. Tuttavia, come si è già avuto modo di far notare nel capitolo precedente, risulta assai complicato affermare con sicurezza che in tale situazione si sia verificata la permanenza in carica di due *dictatores*, effettivamente nominati come tali.

Inoltre, pur volendo considerare sicuramente attendibile tale elemento, vi sarebbe una differenza tra le due vicende, dal valore variamente interpretabile. Nel caso del 217, infatti, a Minucio sarebbe stata affidata la medesima incombenza del *Cunctator*, ovvero

⁴⁹ Vd. § 3.2.1. Buteone sottolinea come furono molte le violazioni rispetto all'assetto tradizionale della dittatura che si attuarono in tale occasione: oltre alla presenza contemporaneamente in carica di due dittatori, egli sottolinea che mai prima d'ora un dittatore era stato nominato senza *magister equitum* (CIL I² .1, 23, n. XVIb, vd. BROUGHTON, *The Magistrates...*, cit., p. 248, anche se, a quanto riportato dai Fasti, tale situazione si era già verificata nel 249, con la già citata nomina da parte di P. Claudio Pulcro del proprio scriba M. Claudio Glicia, costretto subito dopo ad abdicare, il quale però non avrebbe fatto in tempo a nominare un *magister equitum*, come riportato da DEGRASSI, *Fasti...*, cit., p. 56, e si sarebbe nuovamente verificata nel 49 con Cesare, vd. per approfondimenti MASI DORIA, «Spretum imperium», Napoli 2000, pp. 140-143); che mai si era affidato il potere censorio ad un magistrato soltanto, che per di più già l'aveva esercitato; né che si fosse affidato il potere per sei mesi ad un dittatore che non fosse un *dictator rei gerundae causa*. Tutte queste violazioni, nonostante non rientrino nei nostri criteri di indagine, risultano altresì rilevanti, così come le motivazioni che stanno dietro tali decisioni: si potrebbe ipotizzare che vi fosse la necessità di provvedere con estrema celerità a tale problema, e la soluzione dittatoriale, così come prospettato da MILANI, *Anomalie...*, cit., pp. 415-416, poteva rappresentare un'agile soluzione alla lunghezza ed incertezza dell'elezione comiziale (vd. anche A. TARWACKA, «Dictator senatui legendo». *The Unusual Dictatorship of M. Fabius Buteo*, in *Zeszyty Prawnicze*, vol. XIII (2013), pp. 190-195; J. SUOLAHTI, *The Roman Censors, a Study on Social Structure*, Helsinki 1963, pp. 283 e 308). Si potrebbero vedere dietro tale soluzione, però, anche motivazioni politiche: alcuni studiosi (SCULLARD, *Roman Politics...*, cit., pp. 31 sgg.; SUOLAHTI, *The Roman Censors...*, cit., pp. 282-283; MILANI, *Anomalie...*, cit., pp. 416-417 per i retroscena politici della vicenda), infatti, ipotizzano che dietro la scelta di Buteone, membro della gens Fabia e quindi uomo di fiducia della parte più conservatrice del Senato, vi fosse la volontà di scongiurare eventuali derive dall'ordine costituito (come la proposta di Sp. Carvilio, per la quale vd. Liv. XXIII, 22, 4-5).

⁵⁰ Vd. § 3.1.3 n. 151.

la conduzione della guerra contro Annibale. Nel caso in esame, invece, gli incarichi dei due dittatori sarebbero stati ben distinti, avendo uno il compito di condurre la guerra, il secondo di provvedere al completamento della *lectio senatus*. Ciò avrebbe potuto portare i due ad avere una sostanziale indipendenza nei rispettivi incarichi, e, quindi, rendere meno eversiva tale situazione eccezionale? Secondo il racconto delle fonti, tenuto conto della possibilità di inesattezze, sembra potersi affermare ciò, e che non vi fosse dunque il pericolo di ingerenze dell'uno rispetto all'altro; però non è del tutto da scartare l'ipotesi che almeno potenzialmente ciò sarebbe potuto accadere⁵¹.

Si deve altresì considerare un ulteriore fattore: nonostante la forte eccezionalità di tale situazione, fatte notare dallo stesso Buteone, egli, uomo retto e di sani principi, non si sarebbe rifiutato di assumere tale incarico, ma avrebbe comunque deciso di adempiere al proprio dovere e di portarlo a termine nel minor tempo possibile. Nonostante le differenze e le cautele tra le due circostanze, è possibile che proprio gli eventi del 217, in un contesto di necessità molto simile, abbiano potuto fornire un precedente per rendere meno dirompente tale iniziativa.

Del resto, nonostante non sia chiaro se Minucio fosse stato nominato o no dittatore, per effetto del *plebiscitum Metilium*, egli nei fatti sarebbe stato equiparato, almeno per quanto riguardava l'*imperium*, al *dictator*, con il risultato che si sarebbero venuti a trovare due magistrati, rivestiti del medesimo potere, in carica contemporaneamente. Questo caso avrebbe potuto legittimare Buteone, nonostante le rimostranze da lui sollevate, ad accettare comunque l'incarico, autoponendosi però delle limitazioni nella propria azione, forse per evitare una reduplicazione della situazione conflittuale vissuta l'anno precedente tra Fabio e Minucio.

Certamente si deve però tener conto dello stato delle fonti in nostro possesso: non è, infatti, del tutto remota la possibilità che il racconto liviano della vicenda risenta degli influssi della tradizione annalistica filofabiana, e che le rimostranze attribuite dal Patavino a Fabio provenissero in realtà o dallo stesso Senato – che già nell'atto della nomina avrebbe potuto imporre tali limitazioni – o da Livio stesso, che, come già accaduto nel caso di Q. Fabio Massimo⁵², potrebbe aver voluto mettere in luce i fattori di divergenza rispetto alla consuetudine della magistratura in esame.

⁵¹ TARWACKA, «Dictator senatui legendo» ..., cit., p. 189; MILANI, *Anomalie...*, cit., pp. 420-421.

⁵² Quando specificava che il *Cunctator* aveva agito non come *dictator*, ma come *prodictator* (vd. § 3.1.1. n. 56).

In ogni caso, qualunque sia la soluzione a tale questione, non si può però negare, fa notare Wilson, che una situazione del genere, con il mantenimento in carica di due dittatori allo stesso tempo, dei quali uno dei due privo del proprio sottoposto, creasse dei pericolosi precedenti per il prosieguo della storia della magistratura in esame⁵³. Forse, ciò si potrebbe interpretare come un ulteriore segno della crisi che la dittatura stava attraversando in quel periodo, e che l'avrebbe portata a cadere in disuso alla fine del III secolo.

3.2.4. Il dictator a cavallo

Merita un chiarimento la notizia, riportataci dalla fonte liviana, secondo cui, al momento della nomina a *dictator*, Giunio Pera avrebbe formulato al *populus* la richiesta di poter montare a cavallo:

[...] *et dictator M. Iunius Pera rebus divinis perfectis latoque, ut solet, ad populum, ut equum escendere liceret, [...]*.⁵⁴

La questione, che in questa sede verrà discussa per sommi capi e per la quale si rimanda a contributi più specifici⁵⁵, riguarda soprattutto l'interpretazione dell'inciso liviano *ut solet*, per poter comprendere se si possa affermare che fosse un *mos* di tutti i *dictatores* avanzare tale pretesa oppure no.

Si ha notizia solamente in un'altra occasione della formulazione di tale istanza, ovvero nel 217, quando, secondo la versione plutarcea, Fabio, appena nominato *dictator*, avrebbe interpellato a riguardo τὴν σύγκλητον (interpretabile come il Senato⁵⁶):

ὡς οὖν ταῦτ' ἔδοξεν, ἀποδειχθεὶς δικτάτωρ Φάβιος, καὶ ἀποδείξας αὐτὸς ἵππαρχον Μάρκον Μινούκιον, πρῶτον μὲν ἠτήσατο τὴν σύγκλητον ἵππῳ χρῆσθαι παρὰ τὰς στρατείας⁵⁷.

⁵³ WILSON, *The Needed Man...*, cit., p. 170.

⁵⁴ Liv. XXIII, 14, 2.

⁵⁵ G. VALDITARA, *Perché il dictator non poteva andare a cavallo*, SDHI, vol. LIV (1988), pp. 226-238; GUARINO, *Il dittatore...*, cit., pp. 7-15. BISCOTTI, *Memoria civica...*, cit., pp. 137-231.

⁵⁶ GUARINO, *Il dittatore...*, cit., p. 8; BISCOTTI, *Memoria civica...*, cit., p. 143.

⁵⁷ Plut. *Fab.* 4, 1.

Il biografo accompagna alla narrazione dell'evento anche delle possibili spiegazioni per questa restrizione, definita come una antica legge (τινα νόμον παλαιόν): la prima motivazione è che si considerava la cavalleria di poco conto e per questo era necessario che il *dictator* rimanesse nella fanteria; la seconda giustificazione è che si voleva che almeno in questo il dittatore fosse legato al popolo, dato che, conclude Plutarco, τυραννικὸν εἰς ἅπαντα τᾶλλα καὶ μέγα τὸ τῆς ἀρκῆς κράτος ἐστίν⁵⁸.

Le motivazioni di questa interdizione sono state variamente interpretate dagli studiosi, i quali si sono divisi tra coloro che hanno addotto ragioni di ordine religioso (soprattutto per il confronto con lo stesso divieto imposto al *flamen Dialis*)⁵⁹, politico (in relazione ad una possibile volontà da parte del ceto equestre di difendersi dall'avanzata di forze popolari, legate all'esercito oplitico)⁶⁰ o di carattere militare (legate al ruolo del tutto peculiare del *dictator* romano quale comandante della fanteria, in alternativa al *magister equitum*)⁶¹.

Il dibattito si estende anche al momento in cui avrebbe avuto origine di tale divieto: secondo Valditara, il quale ipotizza che la dittatura derivi dalla figura del *magister populi* di età regia, la genesi di tale interdizione sarebbe da ricercare nelle limitazioni imposte a tale figura dal *rex*, sia per ragioni di ordine militare, sia per contenere il potere del proprio sottoposto⁶².

Viceversa, Guarino⁶³, prendendo in analisi l'episodio della battaglia al lago Regillo contro i Latini durante la dittatura di Aulo Postumio, ipotizza che la prima attestazione sia da collocare in tale contesto, negando così che si trattasse di una caratteristica originaria della magistratura. Secondo lo studioso, infatti, il racconto di Dionigi⁶⁴ e, sia

⁵⁸ Plut. *Fab.* 4, 2. Di simile tenore è la già citata testimonianza di Zon. VII, 13 (trascritto a § 2. n. 20) che, nel raccontare le origini della dittatura, cita tra le limitazioni della dittatura il non poter salire a cavallo, se non in procinto di scendere in battaglia.

⁵⁹ F. LEIFER, *Studien zum antiken Ämterwesen: Zur Vorgeschichte des römischen Führeramts*, in *Klio*, vol. XXIII (1931, rist. 1962), p. 118, n. 3; A. MAGDELAIN, *Auspicia ad patres redeunt*, in M RENARD-R. SCHILLING (éd.), *Hommage à J. Bayet*, Bruxelles 1964, pp. 446-463.

⁶⁰ S. MAZZARINO, *Dalla monarchia allo stato repubblicano. Ricerche di storia romana arcaica*, Catania 1945, p. 196; A. ALFÖLDI, *Zur Struktur des Römerstaates im 5. Jahrhundert v. Chr.*, in E. GJERSTAD *et al.* (éd.), *Les origines de la République romaine. Entretiens sur l'antiquité classique de la fond. Hardt*, vol. XIII, Vandœuvres-Genève 1967, pp. 239 sgg.; A. MOMIGLIANO, *Procurator patricium*, *JRS*, vol. LVI (1966), pp. 17 sgg..

⁶¹ DE MARTINO, *Storia...*, vol. I, cit., pp. 282 sgg.; MOMIGLIANO, *Ricerche sulle magistrature romane...*, cit., pp. 278 sgg.; T. MOMMSEN, *Le droit public romain*, vol. III, Paris 1984, pp. 181 sgg..

⁶² VALDITARA, *Perché il dictator...*, cit., pp. 236-240.

⁶³ GUARINO, *Il dittatore...*, cit., pp. 13-15.

⁶⁴ Dion. Hal. VI, 3, 12; 12, 3.

pure più ambigualmente, quello di Livio⁶⁵ lascerebbero intendere che il *dictator* fosse in grado di spostarsi con rapidità, probabilmente a cavallo, da un lato all'altro del campo di battaglia. Lo schieramento romano, però, avrebbe rischiato di essere sconfitto se lo stesso Postumio non avesse sostenuto la pressione appiedando la cavalleria e rinforzando in tal modo la fanteria oplitica. Memori di quanto successo, i comizi o, per essi, il Senato avrebbero deciso di interdire l'uso del cavallo al *dictator*, non in senso assoluto, ma «come garanzia – afferma Guarino – che il dittatore avrebbe avuto a sua cura precipua l'organizzazione a resistenza della fanteria ed eventualmente della stessa cavalleria appiedata»⁶⁶.

Su tale lettura delle fonti appena citate, tuttavia, Biscotti nutre dei dubbi: nessuno dei due testi, a suo dire, sembra descrivere Postumio come un comandante di cavalleria. Neppure il verbo liviano *advolat*, usato dal Guarino come argomento a sostegno della sua tesi, sarebbe eloquente in tal senso, dato che potrebbe essere semplicemente usato per indicare la rapidità con la quale il *dictator* sarebbe intervenuto per risolvere la minaccia⁶⁷.

Vista la possibilità riportata da Livio tanto per Cincinnato⁶⁸ che per Camillo⁶⁹ di montare a cavallo, Biscotti ipotizza che il divieto fosse solamente formale, al fine di dividere dal punto di vista organizzativo il comando delle parti dell'esercito, ma con la possibilità per lo stesso di avvalersene fuori dal campo di battaglia (così come sembra dedursi dalla testimonianza di Zonara⁷⁰).

Sulla possibilità di richiedere una deroga a tale proibizione e sulla sua possibile origine all'inizio della storia della dittatura, la studiosa rileva che solamente per i due casi del 217 e 216 nel resoconto delle fonti possediamo una traccia concreta di ciò. D'altronde, il resoconto plutarco riportava l'antichità limitatamente al divieto, non alla richiesta di dispensa. È l'inciso liviano *ut solet* che sembra lasciare intendere come si trattasse di una consuetudine per i dittatori richiedere il permesso di salire a cavallo.

A riguardo, perciò, Biscotti propone un'interpretazione alternativa: è possibile che tale specificazione si riferisse al tradizionale atto di *ferre ad populum*, successivo alla nomina,

⁶⁵ Liv. II, 19-20, in particolare II, 20, 10: *Tum ad equites dictator advolat [...]*.

⁶⁶ GUARINO, *Il dittatore...*, cit., p. 15.

⁶⁷ BISCOTTI, *Memoria civica...*, cit., pp. 220-221.

⁶⁸ Liv. III, 28, 1: *Ibi dictator, quantum nocte prospici poterat equo circumvectus contemplatusque qui tractus castrorum quaeque forma esset, tribunis militum imperavit ut sarcinas in unum conici iubeant, militem cum armis valloque redire in ordine suos.*

⁶⁹ Liv. VI, 7, 3: (*Camillus*) *in equum insilit et ante signa obversus in aciem, ordines interequitans [...]*.

⁷⁰ Vd. § 2. n. 20.

con il quale il *dictator* avrebbe potuto presentare, oltre alla *lex curiata*, i provvedimenti da approvare, compresa l'ipotetica deroga al divieto di *equum escendere*. La versione plutarchea, che ascrive tale concessione al Senato e non al *populus*, si spiegherebbe con la differenza tra una competenza effettiva, di pertinenza del Senato, e un formale atto confermativo, da presentare invece ai comizi⁷¹.

Anche volendo sostenere che l'*ut solet* indichi una procedura consuetudinaria, conclude Biscotti, si potrebbe ipotizzare che esso si riferisca ad un uso introdotto di recente rispetto alla *dictatura* di Pera, instaurato l'anno precedente con Q. Fabio Massimo, il primo dittatore di cui le fonti riferiscono concretamente la richiesta di tale deroga. D'altronde, egli era stato nominato con una prassi per certi aspetti nuova e «una spiccata natura personalistica di cui non vi è traccia in relazione alle dittature precedenti e che gli stessi autori enfatizzano»⁷².

Certamente risulta impossibile affrontare la questione in modo esaustivo in questa sede. Tuttavia, ritengo di dover aggiungere qualche notazione a conclusione di questa sezione. Innanzitutto, le numerose problematiche intorno alla *lex curiata de imperio dictatoris*, fatte notare anche dalla stessa studiosa, rendono tale ipotesi da lei adottata fortemente ipotetica⁷³.

In secondo luogo, tale interpretazione dell'inciso liviano suscita, a mio avviso, alcune perplessità: sembra strano che tale concessione, formulata per la prima volta nel 217, sia divenuta solamente in un anno una consuetudine, tale da giustificare l'utilizzo di tale espressione da parte del Patavino. Inoltre, pur volendo tralasciare ciò, mi sembra altresì singolare che Livio non faccia parola di ciò nel racconto della dittatura fabiana, soprattutto se, come è stato ipotizzato, si trattava di una novità assoluta rispetto alle dittature precedenti.

Infine, vista la volontà da parte di Fabio, quale *dictator* e membro del consiglio augurale, di restaurare la *pax deorum* recentemente incrinata dalla *neglegentia caerimoniarum* di Flaminio, mi sembra quantomeno dubbio che egli abbia deciso, in

⁷¹ BISCOTTI, *Memoria civica...*, cit., pp. 224-225.

⁷² *Ibid.*, p. 226.

⁷³ Per la bibliografia in merito vd. *ibid.*, p. 225, n. 314; per ulteriori approfondimenti vd. M. HUMM, *La loi curiate et les auspices du peuple romain*, in *Cahiers du Centre Gustave Glotz*, vol. XXVI (2015), pp. 231-250; ID., *The Curiate Law and the Religious Nature of the Power of Roman Magistrates*, in O.E. TELLEGEN-COUPERUS (ed.), *Law and Religion in the Roman Republic*, Mnemosyne, Supplements 336, Leiden–Boston 2011, pp. 57-84; F.J. VERVAET, *The 'lex curiata' and the Patrician Auspices*, in *Cahiers du Centre Gustave Glotz*, vol. XXVI (2015), pp. 201-224.

modo del tutto nuovo rispetto al passato, di richiedere la deroga ad una legge antica (così definita da Plutarco) che, anche se non dipendente da motivazioni religiose (come alcuni studiosi ipotizzano), è comunque connessa ad una carica dal forte valore sacrale e religioso. Del resto, in tale occasione, si erano già verificate alcune difformità rispetto alla consuetudine affermatasi nel tempo.

3.2.5. Deposizione della carica

Stando al racconto delle fonti visto in precedenza, il *dictator* Giunio Pera, dopo aver presieduto i comizi per l'elezione dei consoli del 215, tornò a *Teanum* a svernare presso il proprio esercito, lasciando il *magister equitum* Sempronio Gracco a Roma per consultare il Senato circa l'allestimento delle truppe e la conduzione della campagna militare, dato che *post paucos dies* sarebbe entrato in carica come console.

La fonte liviana non specifica in quale momento il dittatore abbia terminato il proprio incarico: l'unico riferimento risulta essere l'affidamento dell'esercito di Giunio inizialmente al console appena eletto, ovvero Sempronio Gracco, e in seguito al *consul suffectus*, in luogo del defunto Postumio Albino, ovvero Quinto Fabio Massimo. Da quanto sembra emergere dalle fonti in nostro possesso, si potrebbe ipotizzare che l'incarico di Pera sia terminato pochi giorni prima o dopo l'entrata in carica dei nuovi consoli.

Non è però chiaro se egli fosse ancora in carica nel momento in cui giunse a Roma la notizia della morte del *consul designatus* Postumio Albino e si procedette all'elezione di un *consul suffectus*, individuato inizialmente in M. Claudio Marcello, risultato però *vitio creatus*, e successivamente nel già citato *Cunctator*⁷⁴. Dal silenzio delle fonti circa la presenza di Pera in tali avvenimenti, si potrebbe ipotizzare che egli si fosse già dimesso, nel momento in cui il suo sottoposto aveva assunto il consolato, ovvero prima delle Idi di Marzo.

Tuttavia, si tenga presente la forte congetturalità di tale ipotesi: le informazioni sulla dittatura di Pera riportate da Livio sono molto scarse; per contro, egli dedica molto più spazio alle azioni compiute dal maestro di cavalleria durante l'assedio di *Casilinum*.

⁷⁴ Liv. XXIII, 31, 1-14.

Perciò, l'argomento sembra non essere di per sé probante, ma vi sarebbe la necessità di ottenere ulteriori prove a sostegno. Ciò che comunque sembra affermabile è che Giunio terminò il proprio mandato per la scadenza dei sei mesi dalla nomina.

3.2.6. Conclusione

Si mettono a questo punto in rilievo i punti centrali del caso in esame:

1. Per quanto riguarda le modalità di assunzione della carica, si è notato come le fonti non chiariscano quale sia stata l'esatta procedura adottata. Dando credito al resoconto liviano, sembrerebbe potersi ipotizzare che si fosse adottata la procedura, consolidatasi nel tempo, di una *dictio* da parte di uno dei consoli (in questo caso dall'unico superstite, ovvero Terenzio Varrone). Tuttavia, come già si è potuto far notare, non sembra del tutto escludibile che si fosse proceduto con un iter differente, forse sulla scorta di quanto già avvenuto l'anno precedente con Q. Fabio Massimo. Tali dubbi investono anche la designazione del *magister equitum*, per la quale non viene specificato il soggetto promotore (se il Senato stesso, o il *dictator*, a cui sarebbe stata demandata la scelta della persona idonea a tal ruolo).
2. Elemento di innovazione rispetto alla prassi comunemente adottata per la magistratura in esame è la contemporanea presenza in carica di due dittatori, ovvero M. Giunio Pera e M. Fabio Buteone. Tale novità viene messa in evidenza dalla stessa fonte liviana, che, per bocca dello stesso Buteone, critica la scelta del Senato di nominare un secondo dittatore. Nonostante ciò, si è sottolineato come tale azione non sia stata così dirompente da impedire a Fabio di assumere il compito e di condurlo a termine, seppur con limiti autoimposti e nel minor tempo possibile.
3. Il *dictator* del 216 avrebbe fatto richiesta al popolo di esentarlo dal divieto di salire a cavallo. Come si è potuto notare, la questione risulta essere notevolmente complessa, sia per quanto riguarda le motivazioni di tale divieto, sia per il momento in cui si sarebbe richiesta per la prima volta la deroga a tale imposizione. Solamente per il 217 e 216, rispettivamente tramite Plutarco e Livio, le fonti forniscono attestazione di tale richiesta, con l'indicazione, nel secondo caso

(tramite l'inciso *ut solet*), della possibilità di una regolarità di tale istanza nelle dittature precedenti.

3.3 Tito Manlio Torquato (208)

3.3.1. Il racconto delle fonti

Secondo alcuni studiosi, vi sarebbe stata un'ulteriore vicenda in cui si sarebbe ricorsi alla nomina di un dittatore con compiti militari nel corso della seconda guerra punica, quella di T. Manlio Torquato¹ nel 208.

Il resoconto di Livio, principale² fonte a riguardo, riferisce che in quell'anno un agguato di Annibale, nei pressi di Venosa, causò la morte del console M. Claudio Marcello, nonché il ferimento del figlio Publio e dell'altro console T. Quinzio Crispino³. Il *consul* superstite informò quindi il Senato con una lettera della morte del collega e della sua impossibilità, a causa delle gravi ferite da lui riportate, di recarsi a Roma per presiedere i comizi. Per questo motivo, e per la forte preoccupazione dei possibili movimenti del Barcide, il quale avrebbe potuto dirigersi verso Taranto, egli chiese al

¹ Due volte console, nel 235 e 224, censore nel 231, ricevette un incarico propretorio in Sardegna nel 215 (vd. BROUGHTON, *The Magistrates...*, cit., p. 223 per il primo consolato, *ibid.*, p. 226 per la censura, *ibid.*, p. 231 per il secondo consolato, *ibid.*, p. 256 per la propretura, *ibid.*, p. 290 per la dittatura del 208); nel 216, durante l'assemblea in Senato per la liberazione degli ostaggi di Canne, aveva preso la parola contro la loro liberazione (Liv. XXII, 60, 5-27), riecheggiando le parole del proprio antenato dittatore, che aveva condannato a morte il figlio, reo di aver combattuto in duello contro il suo ordine (Liv. VIII, 7, 7-22). Nel 210 si era poi fatto portavoce, secondo Liv. XXVI, 30-32, 4, della parte avversa al console Marcello, a sostegno della richiesta da parte dei Siciliani della restituzione dei beni sottratti ai siracusani e di invertire le *provinciae* tra i due consoli: a Marcello, infatti, era stata affidata la Sicilia, dove due anni prima aveva ordinato il saccheggio di Siracusa. Dopo un discorso di Torquato, in cui si ricordava quanto Siracusa avesse fatto per Roma, il Senato deliberò solo per la seconda richiesta, concedendo l'inversione delle *provinciae*, ma non la riconsegna del bottino di guerra (Liv. XXVI, 32, 5-8) (sulla lettura liviana della vicenda vd. B. MINEO, *M. Claudius Marcellus dans le récit livien*, LEC, vol. LXXXIV (2016), fasc. 3, pp. 240-246).

² Oltre alla testimonianza dei Fasti Capitolini, di cui si avrà modo di discutere nel corso del capitolo, vi è un ulteriore passo, riportato da Varro V, 32, 153 e da lui attribuito a Nevio, che recita: *dictator ubi currum insidet, pervehitur usque ad oppidum*. CICHORIUS, *Röm. Stud.*, cap. II.1, pp. 55-56 ipotizza che tale frammento, attribuibile ad una delle tragedie o commedie, sia da riferirsi proprio a T. Manlio Torquato, la cui nomina a dittatore era avvenuta durante la vita di Nevio. Meno probabili secondo lo studioso risultano essere le ipotesi del 322, con la *dictatura* di A. Cornelio Cosso Arvina (che secondo una parte della tradizione annalistica – riferisce Liv. VIII, 40, 1-4 – sarebbe stata *ludorum faciendorum causa*), e del 257, con la nomina a *dictator Latinarum feriarum causa* di Q. Ogulnio Gallo (in quest'ultimo caso, infatti, il frammento si potrebbe attribuire al *Bellum Poenicum*, tuttavia, come fa notare E.H. WARMINGTON, *Remains of Old Latin, vol. II: Livius Andronicus. Naevius. Pacuvius. Accius*, London–Cambridge 1936, p. 149, n. 1, il metro sembra non essere il saturnio, elemento questo che porterebbe ad escludere l'attribuzione a tale opera).

³ Pretore nel 209, con il compito di occuparsi di Capua (vd. BROUGHTON, *The Magistrates...*, cit., p. 286 per la pretura, *ibid.*, pp. 289-290 per il consolato del 208).

consesso dei *patres* l'invio di consiglieri valenti (*viros prudentes*) per discutere delle possibili soluzioni a tale situazione critica. Si decise quindi di inviare un'ambasceria al console, per sollecitarlo a nominare un dittatore *comitiorum causa* perché si occupasse di tale incombenza⁴.

Il Patavino, dopo aver interrotto la narrazione per raccontare gli eventi degli altri fronti di guerra, riprende il racconto riferendo che il console, rientrato *in agro romano*, nominò *dictator* Torquato non solo per presiedere i comizi, ma, in aggiunta, anche per organizzare i giochi; a sua volta, Torquato scelse come proprio *magister equitum* C. Servilio Gemino, in quel momento edile curule⁵:

*Exitu huius anni T. Quinctius consul, dictatore comitiorum ludorumque faciendorum causa dicto T. Manlio Torquato, ex vulnere moritur [...]. Dictator Manlius magistrum equitum C. Servilium – tum aedilis curulis erat – dixit.*⁶

Compiuto ciò, Crispino, la cui salute era già fortemente compromessa, morì (secondo alcuni, riferisce Livio, in Campania, per altri a Taranto⁷).

Anche i Fasti Capitolini forniscono informazioni a riguardo, sebbene la formula riportata per il 208 risulti essere di difficile e controversa lettura, a causa dello stato mutilo delle lettere (le quali, tuttavia, erano maggiormente leggibili al momento della riscoperta e studio dell'epigrafe, ovvero nel 1925). Il Mingazzini⁸, primo editore del frammento epigrafico nel medesimo anno della scoperta, interpretò le lettere incomplete come ET C, da intendersi *et c(omitiorum)*, integrate, sulla base delle notizie provenienti dal testo liviano, con [*ludorum*]:

T. Manlius T. f. T. n. Torquatus dict(ator)

⁴ Liv. XXVII, 29, 4-5: *hae litterae recitatae magnum et luctum morte alterius consulis et metum de altero fecerunt. itaque et Q. Fabium filium ad exercitum Venusiam miserunt, et ad consulem tres legati missi Sex. Iulius Caesar L. Licinius Pollio L. Cincius Alimentus cum paucis ante diebus ex Sicilia redisset. hi nuntiare consuli iussi ut si ad comitia ipse venire Romam non posset dictatorem in agro Romano diceret comitiorum causa.*

⁵ Vd. BROUGHTON, *The Magistrates...*, cit., p. 290. Egli era stato tribuno della plebe nel 211 (*ibid.*, p. 273) e edile plebeo nel 209 (*ibid.*, p. 286); sarà in seguito edile curule nel 208 (*ibid.*, p. 291), pretore del 206 in Sicilia (*ibid.*, p. 298) e console del 203 (*ibid.*, pp. 310-311).

⁶ Liv. XXVII, 33, 6-7.

⁷ Liv. XXVII, 33, 6: *alii Tarenti, in Campani mortuum tradunt.*

⁸ P. MINGAZZINI, *Un frammento inedito dei Fasti Consolari Capitolini*, NSA, 1925, pp. 376-382.

lud(orum)] et c(omitiorum) [h(abendorum) c(aussa)]

[*C. Servilius C. f. P. nepos mag(ister) eq(uitum)*]

Nello stesso anno, però, un altro studioso, il Mancini⁹, propose una versione alternativa di questo frammento dei Fasti Capitolini, ipotizzando che, prima delle lettere già segnalate dal Mingazzini, fosse presente la dizione – «che leggesi abbastanza chiaramente quantunque coincida con la frattura del marmo»¹⁰ – *rei g(erundae)* accanto alla formula già individuata dal Mingazzini. Secondo questa seconda interpretazione, con la quale concordano anche altri studiosi¹¹, il testo tramandatoci dal frammento lapideo risulterebbe essere:

T. Manlius T. f. T. n. Torquatus dict(ator)

rei g(erundae) et c(omitiorum) [h(abendorum) c(aussa)]

[*C. Servilius C. f. P. nepos mag(ister) eq(uitum)*]

Come si discuterà meglio in seguito, le due fonti concordano nel riferire che a Torquato sarebbero state affidate due incombenze. Tuttavia, se si dà credito all'interpretazione proposta dal Mancini, delle due *causae* solamente una coincide (*comitiorum habendorum causa*), mentre l'altra risulta difforme (nel caso liviano *ludorum faciendorum causa*, in quello dei Fasti *rei gerundae causa*).

Tornando al racconto della vicenda, il Patavino informa che, nella prima riunione convocata dal dittatore, il consesso dei *patres* ordinò al dittatore di celebrare i Ludi Magni, di cui aveva fatto voto il pretore urbano M. Emilio nel 217 per un lustro, e di rinnovarli per il quinquennio successivo¹².

⁹ G. MANCINI, *Un nuovo frammento dei Fasti Consolari Capitolini*, BCAR, vol. LIII (1925), pp. 238-270.

¹⁰ MANCINI, *Un nuovo frammento...*, cit., p. 268.

¹¹ DEGRASSI, *Fasti...*, cit., pp. 62-63; U. SCAMUZZI, *La dittatura in Roma nel periodo delle guerre puniche*, Rivista di Studi Classici, vol. VI (1958), pp. 26-27; SCULLARD, *Roman Politics...*, cit., p. 277; G. NICOSIA, *L'ultimo dittatore*, BIDR, vol. C (1997), pp. 83-84.

¹² Liv. XXVII, 33, 8: *senatus quo die primum est habitus ludos magnos facere dictatorem iussit, quos M. Aemilius praetor urbanus C. Flaminio, Cn. Servilio consulibus fecerat et in quinquennium voverat; tum dictator et fecit ludos et in insequens lustrum vovit.*

A questo punto, il Senato si preoccupò di provvedere all'elezione dei consoli per l'anno successivo, visto che, in quel momento, entrambi i consoli erano deceduti¹³. Uno dei due era già stato individuato, nella figura di C. Claudio Nerone¹⁴; come suo collega si scelse M. Livio Salinatore, già console del 219¹⁵, quando era stato condannato tramite giudizio popolare per peculato¹⁶.

Egli, offeso per la sanzione ricevuta, si era recato in volontario esilio, lontano dalla vita politica, per poi essere richiamato a Roma nel 210 su sollecitazione dei censori, pur mantenendo ancora un atteggiamento disdegnoso alle sedute cui presenziava¹⁷. Nel momento in cui era stato costretto a difendere un suo congiunto, con il proprio discorso aveva impressionato a tal punto il popolo e il Senato da essere eletto al consolato per l'anno seguente, ovvero il 207, proprio come collega di Nerone, uno dei suoi precedenti accusatori¹⁸.

Una volta conclusi i comizi per l'elezione di consoli e pretori e portati a termine i Ludi Magni, Livio riferisce che il *dictator* e il *magister equitum* abbandonarono la carica¹⁹.

Certamente, come si è potuto notare, il resoconto della vicenda è condizionato da una tradizione estremamente labile e incerta, che riguarda molti aspetti della vicenda in

¹³ Liv. XXVII, 33, 9: *ceterum cum duo consulares exercitus tam prope hostem sine ducibus essent, omnibus aliis omissis una praecipua cura patres populumque incessit consules primo quoque tempore creandi et ut eos crearent potissimum quorum uirtus satis tuta a fraude Punica esset.*

¹⁴ Pretore del 212 (vd. BROUGHTON, *The Magistrates...*, cit., p. 267 per la pretura e *ibid.*, p. 294 per il consolato del 207).

¹⁵ M. Livio Salinatore, oltre che console del 219 e del 207, era stato dittatore nel 207 e censore nel 204, quando, secondo Liv. XXIX, 37, 8-17, si sarebbe nuovamente scontrato con C. Claudio Nerone, suo collega, rischiando di essere incriminato dal tribuno della plebe Cn. Bebio (vd. BROUGHTON, *The Magistrates...*, cit., p. 236 per il consolato del 219, *ibid.*, p. 294 per il consolato del 207, *ibid.*, p. 306 per la censura).

¹⁶ Liv. XXII, 35, 3-4: *L. Aemilium Paulum, qui cum M. Livio consul fuerat et damnatione collegae sui prope ambustus evaserat, infestum plebei [...];* 40, 3: *se populare incendium priore consulatu semustum effugisse* (sogg. Emilio Paolo); si veda sulla questione G. CLEMENTE, *I censori e il senato. I mores e la legge*, Athenaeum, vol. CIV (2016), p. 455 e 483; LICANDRO, *In magistratu damnari...* cit., p. 205-206 n. 87. FEIG VISHNIA, *State, Society and Popular leaders...* cit., pp. 78-79; G.P. KELLY, *A History of Exile in the Roman Republic*, Cambridge 2006, pp. 5-6; A.H.M. JONES, *The Criminal Courts of the Roman Republic and Principate*, Oxford 1972, p. 17.

¹⁷ Liv. XXVII, 35, 3-4: *M. Livius erat, multis ante annis ex consulatu populi iudicio damnatus, quam ignominiam adeo aegre tulerat ut rus migrarit et per multos annos et urbe et omni coetu caruerit hominum.*

¹⁸ Liv. XXVII, 34, 7-15. Le fonti (Liv. XXVII, 35, 6-9; Val. Max. IV, 2, 2; VII, 2, 6) riferiscono che proprio per questa ragione il Senato, rappresentato da Fabio, ordinò ai due di riconciliarsi, in modo tale che amministrassero lo Stato con comune accordo e decisione. Tale riappacificazione, tuttavia, non deve essere avvenuta con intenzioni sincere, visto il successivo scontro tra i due, tre anni più tardi, mentre erano censori (per cui vd. Liv. XXIX, 37, 8-14; Val. Max. II, 9, 6; Dio. fr. 57, 71).

¹⁹ Liv. XXVII, 35, 2: *post diem tertium eius diei praetorum comitia habita. Praetores creati L. Porcius Licinus C. Mamilius C. et A. Hostilii Catones. Comitibus perfectis ludisque factis dictator et magister equitum magistratu abierunt.*

esame. Esistono, infatti, differenti versioni, forniteci dagli autori antichi, che riguardano tanto la morte di Marcello quanto quella di Crispino, nonché le modalità e le motivazioni di tale disfatta.

Sulla morte del primo, è lo stesso Livio²⁰ – senza considerare gli altri autori antichi che riferiscono dell’avvenimento²¹ – ad informarci della molteplicità di resoconti che gli annalisti avrebbero tramandato sull’episodio, in particolare Celio, il quale avrebbe riportato tre varianti, la prima *traditam fama*, la seconda tramandata dall’elogio funebre realizzato dal figlio sopravvissuto all’agguato, la terza frutto del suo lavoro di ricerca e studio²². Si consideri, inoltre, come queste differenti testimonianze facciano capo a tradizioni ora favorevoli ora sfavorevoli al console, e come ciò renda ancora più complesso discernere gli elementi attendibili da quelli frutto di una lettura ideologica della vicenda.

Anche riguardo la morte dell’altro console, che riguarda più da vicino il caso in esame, si è riscontrata l’esistenza di una doppia tradizione in Livio rispetto al luogo – e, quindi, al momento – del decesso (se in Campania o a Taranto). Troppo generica per poter fornire un qualche indizio sulla questione risulta essere la notazione di Plutarco nella Vita di Marcello, dove riporta che il console Crispino οὐ πολλάς ἡμέρας ἐπιβίωσας²³.

Inoltre, a tali incertezze si sommano limiti e finalità delle fonti in esame, che rendono estremamente congetturali le argomentazioni che saranno condotte nei paragrafi successivi. Lo storiografo patavino, ad esempio, dimostra nella sua narrazione un’attenzione particolare al tema della scelta dei nuovi consoli, non solo sottolineando a più riprese come il compito principale di Torquato fosse quello di condurre le elezioni,

²⁰ Che riporta la vicenda a XXVII, 27, 1-14.

²¹ Pol. X, 32, 1-12; Val. Max. I, 6, 9; Plut. *Marc.* 29, 4-18.

²² Liv. XXVII, 27, 12-13: *Multos circa unam rem ambitus fecerim, si, quae de Marcellis morte variant auctores, omnia exequi velim. Ut omittam alios, Coelius triplicem gestae rei memoriam edit: unam traditam fama, alteram scriptam in laudatione fili, qui res gestae interfuerit, tertiam, pro inquisita ac sibi cooperta adfert.*

²³ Plut. *Marc.* 29, 18. Si potrebbe pensare che una notazione di questo tipo, indicante un lasso di tempo piuttosto breve, faccia propendere per una morte il più ravvicinata possibile a quella di Marcello, quindi al decesso di Crispino in Campania dopo la nomina del *dictator*. Questa però non è niente più che una suggestione: nulla vieta di pensare che con tale espressione potesse intendersi un periodo di tempo un po’ più esteso, nel quale rientrasse anche il viaggio di ritorno del console dalla Campania a Taranto. Del resto, l’informazione della morte di Crispino viene riportata in modo cursorio da Plutarco, a margine di un quadro estremamente tragico quale la morte di Marcello, argomento centrale della sua narrazione. Lecito aspettarsi dunque che la notazione fosse estremamente generale e, dunque, poco utile alla risoluzione della questione in esame.

ma anche dedicando ampio spazio al problema della selezione dei candidati da proporre e alla lunga diatriba tra i due selezionati, ovvero i già citati Nerone e Salinatore²⁴.

Non manca anche un particolare interesse per l'aspetto religioso, sottolineato dal Patavino con l'attenzione rivolta all'organizzazione dei *Ludi Magni*, per i quali specifica che erano stati organizzati per la prima volta nel 217 dal pretore urbano M. Emilio e da rinnovarsi ogni cinque anni. Dal canto loro i Fasti, a causa della loro frammentarietà e della loro dubbia cronologia, risultano essere non sempre affidabili e fornire delle informazioni, la cui valenza è notevolmente dibattuta dagli studiosi²⁵.

3.3.2. Modalità di nomina e finalità della carica

Come si è potuto evincere dalla narrazione liviana, vista l'impossibilità del console Crispino, gravemente ferito nell'agguato a Venosa, di recarsi a Roma per presiedere i comizi, si scelse di ricorrere alla nomina di un *dictator* a tale scopo.

Livio riporta esplicitamente che fu il console superstite, prima di morire, a formalizzare la nomina (*dicto*) di T. Manlio Torquato a dittatore. Quest'ultimo, a sua volta, nominò (*dixit*) C. Servilio Gemino come *magister equitum*.

Perciò, al netto di possibili inesattezze e rielaborazioni, non sembrano sussistere dubbi circa il soggetto che avrebbe operato la nomina del *dictator* (il console T. Quinzio Crispino), né sulla procedura adottata (definita esplicitamente come *dictio*).

Riguardo le motivazioni dietro la scelta da parte del *dictator* di Servilio Gemino come maestro della cavalleria, Patterson²⁶ ipotizza che essa sia stata dettata dalla sua esperienza nell'organizzazione dei *ludi*, in quanto già in precedenza egli, come edile, aveva provveduto ai giochi plebei²⁷. Tuttavia, sulla questione Jahn nutre dei dubbi, sostenendo invece che la scelta sia stata motivata dal fatto che entrambi erano membri del collegio

²⁴ Liv. XVII, 33, 9–34, 15.

²⁵ Si rimanda a quanto detto nella Premessa (§ 1., p. 8 e n. 4-5).

²⁶ M.L. PATTERSON, *Rome's Choice of Magistrates during the Hannibalic War*, TAPhA, vol. LXXIII (1942), pp. 319-340; WILSON, *The Needed Man...*, cit., p. 410.

²⁷ Liv. XXVII, 21, 9.

pontificale. In tal modo, Torquato, uno dei membri più anziani, voleva sostenere e favorire la carriera politica di uno dei membri più giovani²⁸.

Sorgono invece problematiche sulla corretta identificazione dei compiti che sarebbero stati affidati a Torquato.

Innanzitutto, come si è visto, sia Livio sia i Fasti concordano nel riferire che il *dictator* sia stato nominato per presiedere le elezioni dei consoli per l'anno successivo. Mommsen per la verità preferiva pensare che la dipartita, pressoché contemporanea, di entrambi i consoli nel 208 avesse dato luogo non ad una *dictatura*, ma ad un *interregnum*, e più nello specifico al secondo interregno di Q. Fabio Massimo, di cui viene data notizia nel suo *elogium*²⁹.

Tale ipotesi, però, risulta essere in conflitto tanto con la testimonianza liviana quanto con quella dei Fasti, che entrambe riferiscono che si ricorse ad una dittatura *comitiorum habendorum causa* per la conduzione dei comizi. Inoltre, nelle fonti non vi è nessun elemento a supporto della proposta di Mommsen, eccetto l'*elogium Fabii*, che però non fornisce indicazioni temporali. Tale proposta, come già fatto notare da altri studiosi sulla base di diversi elementi, sembra molto dubbia e di difficile accoglimento.

In primo luogo, Hartfield³⁰ sostiene che la soluzione dell'*interregnum* per il 208 non sia accettabile, per il fatto che uno dei due consoli era sopravvissuto quanto bastava per nominare un dittatore. Vi sarebbe però stato un caso, almeno secondo il Patavino, in cui si ricorse ad un *interregnum* nonostante i consoli fossero ancora vivi, ovvero nella già citata diatriba tra consoli e Senato alla fine del 217. I primi avevano infatti chiesto di istituire un *interregnum*, con un iniziale rifiuto del consesso dei *patres*, il quale aveva invece optato per la nomina di un *dictator*, dichiarato però *vitio creatus*, ed infine con l'accoglimento della proposta consolare³¹.

Su tale episodio gravano però alcune problematiche, che lo rendono non del tutto appropriato alla confutazione di quanto affermato dalla studiosa. Innanzitutto, il fatto che il Senato abbia respinto la proposta dei consoli lascerebbe intendere che la considerava

²⁸ JAHN, *Interregnum...*, cit., p. 134 (con cui concorda HARTFIELD, *The Roman Dictatorship...*, cit., pp. 512-513); D.E. HALM, *Roman Nobility and the Three Major Priesthoods, 218-167 B.C.*, TAPhA, vol. XCIV (1963), pp. 81-82.

²⁹ CIL, I², 1, p. 193: *INTERREX II*; cfr. BROUGHTON, *The Magistrates...*, cit., p. 291; F. MÜNZER, *Fabius*, in *RE*, VI 12, coll. 1816.

³⁰ HARTFIELD, *The Roman Dictatorship...*, cit., pp. 202-203.

³¹ Vd. § 3.1.2. n. 109.

non del tutto legittima. In secondo luogo, la stessa esistenza di questo *interregnum* è stata da alcuni studiosi³² messa in dubbio. Si è, infatti, ipotizzato una confusione della fonte liviana nel riferire di un interregno, che invece sarebbe avvenuto nel corso dell'anno, ovvero per la nomina del *dictator interregni causa* Q. Fabio Massimo, su cui però – come si è visto nel corso della trattazione riguardante il *Cunctator*³³ – si nutrono molti dubbi. In alternativa, si è più acutamente supposto che l'*interregnum* sia stato istituito all'inizio del nuovo anno consolare (ovvero il 216), quando ormai i consoli del 217 avevano terminato il loro mandato e tale soluzione risultava dunque essere appropriata³⁴.

In secondo luogo, fa notare Jahn³⁵, è possibile che entrambi gli interregni di Q. Fabio Massimo si possano datare al periodo precedente l'inizio della seconda guerra punica.

Nello specifico, lo studioso suppone che il primo potrebbe essersi verificato nel 222, circostanza in cui Plutarco attesta che i due consoli (M. Claudio Marcello e Cn. Cornelio Scipione Calvo) furono eletti in seguito ad un interregno³⁶. Per quanto riguarda il secondo caso, egli ipotizza il 220: in tale occasione, le fonti attestano due diverse coppie consolari, la prima delle quali, formata da M. Valerio Levino e Q. Muzio Scevola, si è presunto essere stata eletta in modo irregolare e per questo costretta ad abdicare o a non entrare in carica³⁷. Perciò, si sarebbe proceduto alla nomina di due nuovi consoli, forse, secondo lo

³² G.V. SUMNER, *Elections at Rome in 217 B.C.*, Phoenix, vol. XXIX (1975), pp. 250-259.

³³ Vd. § 3.1.2.

³⁴ E.S. GRUEN, *The Consular Elections for 216 B.C. and the Veracity of Livy*, California Studies in Classical Antiquity, vol. XI (1978), pp. 61-74 sostiene che la richiesta dei consoli di ricorrere all'*interregnum* avesse lo scopo di posticipare il più possibile l'entrata in carica dei nuovi consoli e quindi la loro destituzione. Ciò sarebbe stato dovuto all'insoddisfacente mandato che essi avevano condotto: Gemino, il quale aveva subito diversi insuccessi nel corso del suo mandato, era stato relegato al comando della flotta dopo la nomina di Fabio; Regolo, *consul suffectus* dopo la morte di Flamio, aveva trascorso gran parte del proprio mandato sotto il comando del *dictator* e, una volta terminato il mandato fabiano, era rimasto bloccato nei quartieri invernali. Tale istanza avrebbe avuto altresì anche motivazioni di strategia militare, in quanto si sarebbe voluto evitare (soprattutto da parte del gruppo fabiano) l'entrata in carica di personaggi politici che avrebbero posto immediatamente fine alla strategia attendista, fino a quel momento seguita, in favore di una tattica maggiormente offensiva. TWYMAN BRIGGS, *The Consular Elections for 216 B.C.*..., cit., pp. 285-294 afferma invece che il ricorso all'*interregnum* sarebbe potuto servire ad aggirare gli obblighi imposti dalla *Lex Maenia de patrum auctoritate* e aver così la libertà di riservarsi la concessione della *patrum auctoritas* anche dopo le elezioni.

³⁵ JAHN, *Interregnum*..., cit., pp. 109-116.

³⁶ Plut. *Marc.* 6, 1: Ὡς δ' οὖν ἐξωμόσαντο τὴν ἀρχὴν οἱ περὶ τὸν Φλαμίνιον, διὰ τῶν καλουμένων μεσοβασιλέων ὑπατος ἀποδείκνυται Μάρκελλος, καὶ παραλαβὼν τὴν ἀρχὴν ἀποδείκνυσιν αὐτῷ συνάρχοντα Γναῖον Κορνῆλιον.

³⁷ Ciò si dedurrebbe dalla notizia, fornitaci da Liv. XXIX, 11, 3 e XXX, 23, 5, secondo cui Valerio Levino, console del 210, sarebbe stato console due volte: per questo, sulla base del *Chronographus anni CCCLIII*, ed. Th. Mommsen, *Auct. ant.* 9 (1892), p. 54 (che riporta per l'anno 534 a.U.c.: *Levino et Scevola*), si è supposto che il suo primo consolato si debba datare al 220. Nello stesso anno però, come

studioso, tramite l'istituzione di un *interregnum*, per il quale si sarebbe appunto scelto Fabio³⁸.

La perdita del testo liviano per gli anni anteriori il 218 non permette però di verificare con certezza la validità di questa asserzione. In ogni caso, quest'ultima soluzione prospettata dagli studiosi appare maggiormente armonizzabile con le informazioni fornite dalle fonti rispetto ad un ipotetico interregno nel 208. Ciò renderebbe dunque più probabile l'affido delle incombenze elettorali nel 208 ad un *dictator*.

Molto più complessa risulta essere la questione relativa alla seconda *causa*, riguardo la quale, come si è visto, le fonti divergono. Innanzitutto, è necessario verificare se vi fosse la possibilità che il ricorso alla dittatura fosse determinato da più di una *causa*. Si potrebbe presumere ciò sulla base di almeno³⁹ un'altra annotazione dei Fasti, relativa al dittatore del 368 P. Manlio Capitolino, per il quale il testo epigrafico riferisce:

[P. Manlius A. f. A. n. C]apitolinus dict(ator)

seditionis sedandae et r(ei) g(erundae) c(aussa)

[C. Licinius C. f. P. n. Calvus pr]imus e plebe mag(ister) eq(uitum)⁴⁰

In altri casi è la fonte liviana a lasciar intendere che erano state più di una le esigenze alle quali si era ritenuto di far fronte ricorrendo alla dittatura. Per esempio, Livio riporta come nel 385 si fosse formalizzata la nomina di A. Cornelio Cosso come *dictator*, a causa sia della guerra avviata da Volsci, Latini ed Ernici, ma soprattutto della *seditio* interna ordita da M. Manlio Capitolino⁴¹.

Sorge, però, a questo punto un ulteriore problema, messo in luce da Nicosia⁴²: non sempre tra le fonti letterarie e quelle epigrafiche le indicazioni delle motivazioni, per cui

si è detto, è attestata nelle fonti (Zon. VIII, 20. Pol. III, 40, 9 riferisce del solo Catulo) un'altra coppia consolare, ovvero quella formata da C. Lutazio Catulo e L. Veturio Filone. Per questo, gli studiosi (Degrassi, *Fasti...*, cit., p. 139; MÜNZER, *Römische...*, cit., p. 168; BROUGHTON, *The Magistrates...*, cit., p. 235) sarebbero giunti alla conclusione che i primi due consoli siano stati dichiarati *vitio creati*, o comunque non abbiano assunto la carica, per poi essere sostituiti dalla seconda coppia consolare attestata.

³⁸ JAHN, *Interregnum...*, cit., p. 135-136.

³⁹ Si consideri, infatti, che parte dei Fasti è andata perduta: si potrebbe dunque ipotizzare che anche in altri occasioni si sia potuta avere l'attestazione di una doppia *causa* (DEGRASSI, *Fasti...*, cit., pp. 180-186, sulla base delle fonti letterarie, suggerisce una doppia *causa* per gli anni 494, 439, 368, 342, e 287).

⁴⁰ DEGRASSI, *Fasti...*, cit., pp. 40-41.

⁴¹ Liv. VI, 11, 1-10. Per ulteriori esempi vd. NICOSIA, *L'ultimo...*, cit., p. 78 n. 24; WILSON, *The Needed Man...*, cit., pp. 34-35.

⁴² NICOSIA, *L'ultimo...*, cit., pp. 80-81.

il *dictator* era stato nominato, concordano. Oltre al 208, lo studioso propone anche l'esempio di C. Menio del 314, di cui ci siamo già occupati in precedenza⁴³. I Fasti riportavano infatti che a tale *dictatura* si sarebbe ricorsi *rei gerund(ae) caussa*, sebbene nel racconto liviano si affermasse che la motivazione era stata la conduzione di *quaestiones* a Capua e, in seguito, a Roma. Sulla base di ciò, alcuni studiosi ipotizzano che si fosse ricorsi per questioni interne di ordine pubblico a tale *dictatura*, definibile perciò, sulla base del testo liviano, con la dicitura *quaestionibus exercendis causa*⁴⁴.

Si potrebbe altresì supporre che la formula dei Fasti *rei gerundae causa* sia da intendersi in senso più generale, e che potesse forse comprendere all'interno delle proprie prerogative anche quella di procedere alla conduzione di *quaestiones*. Se la maggior parte degli studiosi, a partire dal Mommsen⁴⁵, ha considerato la formula *rei gerundae causa* come la dicitura indicante la dittatura con compiti esclusivamente militari, di recente tale impostazione è stata messa in dubbio.

Hartfield e Wilson⁴⁶ hanno infatti ipotizzato che, in realtà, almeno inizialmente, l'espressione *rei gerundae causa* comprendesse una varietà più ampia di occupazioni e compiti. Per riassumere in breve questa posizione, Wilson, prendendo in considerazione tanto il termine *res* quanto il verbo *gero* e compiendone un'approfondita analisi lessicale, sostiene che tale dicitura indica generalmente "le azioni che devono essere compiute", derivanti da una responsabilità ufficiale e comprendenti compiti tanto militari quanto di politica interna. D'altronde, conclude lo studioso, non tutti i dittatori *rei gerundae causa* avrebbero condotto campagne militari.

A sostegno della considerazione appena esposta, entrambi gli studiosi fanno notare come nell'opera liviana la *causa* dittatoria venga nominata solamente quando non si tratti di quella *rei gerundae causa*, come se essa fosse la base di tutte le altre dittature con *causae* specifiche (che invece avrebbero avuto un unico e specifico dovere da essere risolto)⁴⁷. Tale "indeterminatezza" insita nella formula avrebbe permesso ai dittatori *rei*

⁴³ Vd. § 2.4.

⁴⁴ Vd. § 2.4. n. 139.

⁴⁵ MOMMSEN, *Römisches...*, vol. II. 1, p. 140; LINTOTT, *The Constitution...*, cit., p. 105.

⁴⁶ HARTFIELD, *The Roman Dictatorship...*, cit., pp. 4-5, 17-18 e 99-100; WILSON, *The Needed Man...*, cit., pp. 27-29.

⁴⁷ HARTFIELD, *The Roman Dictatorship...*, cit., p. 18; WILSON, *The Needed Man...*, cit., p. 29.

gerundae causa di portare a termine anche compiti non strettamente legati alla sfera militare, come appunto l'occuparsi di una *quaestio*⁴⁸.

A partire dal 368, come si è già discusso⁴⁹, l'esistenza di nuove tipologie di *causae* molto più specifiche, per compiti specialmente di natura amministrativa o religiosa, avrebbe di fatto convogliato le responsabilità della dittatura *r.g.c.* esclusivamente verso compiti militari, nonostante le mansioni per tale tipo di *dictator* fossero rimaste, almeno potenzialmente, le stesse.

Di tutto questo si deve tener conto nel momento in cui si prende in considerazione il caso del 208, per il quale, a mio avviso, sono possibili diverse interpretazioni.

Innanzitutto, si potrebbe cercare di individuare un punto di incontro tra il testo liviano e la notizia dei Fasti. Si potrebbe infatti supporre che la formula *rei gerundae causa* sia stata in realtà impiegata in senso lato, con l'inclusione in essa del compito di organizzare i *ludi* (distinguendolo però dal *comitia habere*), e che Livio abbia semplificato nel suo racconto, conservando un dato e precisando l'altro.

Tuttavia, non è possibile verificare con sicurezza tale ipotesi: dell'unico altro caso in cui sarebbe stato nominato un dittatore per tale scopo, ovvero quello di A. Cornelio Cosso Arvina del 322⁵⁰, purtroppo non possediamo la testimonianza dei Fasti a conferma o a confutazione di ciò⁵¹.

Vi sarebbe però un'ulteriore possibilità, evocata da Nicosia⁵² sulla base del resoconto liviano della vicenda.

L'autore prende in esame le versioni contrastanti, di cui Livio dà notizia, rispetto al momento e al luogo di morte del console Crispino, le quali avrebbero reso possibile o addirittura favorito la nascita di diverse varianti riguardo gli incarichi attribuiti al dittatore.

⁴⁸ HARTFIELD, *The Roman Dictatorship...*, cit., pp. 108-110.

⁴⁹ Vd. § 1.5.

⁵⁰ Liv. VIII, 38-40.

⁵¹ Alcuni studiosi (vd. HARTFIELD, *The Roman Dictatorship...*, cit., p. 420 n. 2 e WILSON, *The Needed Man...*, cit., pp. 33-34) riportano una dicitura specifica per tale *dictatura*, ovvero quella di *ludorum faciendorum causa*, sulla base del testo liviano, che riferisce come gli annalisti si dividessero tra due versioni discordanti: la prima, secondo cui la guerra contro i Sanniti sarebbe stata condotta dal dittatore (dunque *rei gerundae causa*), che avrebbe poi riportato il trionfo; la seconda, per cui il comando sarebbe stato affidato ai consoli, mentre il dittatore sarebbe stato nominato per sostituire il pretore, malato, nel dare inizio alla gara delle quadrighe (Liv. VIII, 40, 1-4).

⁵² NICOSIA, *L'ultimo...*, cit., p. 84.

Secondo la prima interpretazione, il console, per quanto ferito, sarebbe rimasto a capo delle proprie truppe e si sarebbe spostato a Taranto, dove sarebbe poi morto⁵³. Egli avrebbe dunque mantenuto, almeno per un certo periodo di tempo, il comando del proprio esercito, con la conseguenza che il dittatore sarebbe stato prima di tutto *comitiorum habendorum causa*, così come sottolinea più volte Livio nel corso della sua narrazione⁵⁴. Accanto a questa incombenza, vi sarebbe stata anche il bisogno di provvedere alla celebrazione dei *ludi*, di cui Torquato si sarebbe occupato non appena entrato in carica, e solo in un secondo momento egli avrebbe rivolto la propria attenzione alla convocazione dei comizi.

Nicosia⁵⁵ fa notare però come, nel momento in cui riferisce della deposizione della carica da parte del *dictator*, il Patavino menzioni prima la presidenza dei comizi, e solo in secondo luogo la celebrazione dei *ludi (comitiis perfectis, ludisque factis)*⁵⁶. Questa “discrasia” nella sequenza degli avvenimenti, secondo lo studioso, sarebbe riscontrabile anche nel resoconto della nomina del *dictator*: Livio, infatti, fa menzione della *dictio* del *magister equitum* da parte di Torquato dopo aver detto che anche il console Crispino era morto *ex vulnere* e che, perciò, *duo consules sine memorando proelio interfecti velut orbam rem publicam reliquerant*⁵⁷.

Sulla base di ciò, si verrebbe a configurare, secondo lo stesso Nicosia, un’ulteriore possibilità, secondo cui il console sarebbe giunto a Capua gravemente ferito e sarebbe morto in quel luogo subito dopo aver perfezionato la nomina del *dictator*. Vi sarebbe stata, di conseguenza, la necessità di provvedere, oltre che alla convocazione dei comizi per l’elezione dei consoli dell’anno successivo, anche a quella di condurre le operazioni militari, dato che la *res publica* era rimasta orfana di entrambi i supremi magistrati ordinari. «Questa seconda versione – conclude lo studioso⁵⁸ – anticipando il momento della morte del console superstite (collocandola in tempo e luogo vicino allo scontro), come esigenza primaria, per cui si era fatto nominare al console (prima che morisse) il dittatore, allegava la *rei gerundae causa*, alla quale affiancava la *comitiorum causa*. Ed è appunto questa la versione accolta dai Fasti».

⁵³ Con la morte di Crispino a Taranto concorda DE SANCTIS, *Storia...*, cit., p. 476.

⁵⁴ Liv. XXVII, 29, 3; 29, 5; 33, 6; 33, 9.

⁵⁵ NICOSIA, *L’ultimo...*, cit., pp. 84-85.

⁵⁶ Liv. XXVII, 35, 1.

⁵⁷ Liv. XXVII, 33, 7.

⁵⁸ NICOSIA, *L’ultimo...*, cit., pp. 85-86.

Secondo Mancini, tuttavia, la frase *rei g(erundae) et* sarebbe stata in realtà un'aggiunta posteriore alla sigla consueta *c(omitiorum) h(abendorum) c(aussa)*, che invece avrebbe fatto certamente parte della prima redazione⁵⁹. In accordo con questa ipotesi, prospettata dallo studioso, si potrebbe delineare, a mio avviso, un'ulteriore interpretazione dei fatti: si potrebbe supporre che la nomina del *dictator* sia stata inizialmente prevista solo per la necessità di presiedere i comizi (e di provvedere alla realizzazione dei giochi), vista l'impossibilità del console di recarsi a Roma a causa delle ferite riportate.

Solo in un secondo momento, a causa della sopraggiunta morte del console (in accordo con la versione liviana che vorrebbe Crispino morto a Taranto), vi sarebbe stato anche il bisogno di provvedere alle incombenze militari, visto che, come riferisce Livio, entrambi gli eserciti consolari si trovavano *sine ducibus* molto vicini al nemico⁶⁰. Tale compito sarebbe dunque potuto essere affidato al *dictator*, almeno fino al momento in cui non si fossero designati i due consoli per l'anno successivo, cosa che, almeno a detta del Patavino, non sarebbe stata per nulla facile. Vi sarebbero state, infatti, notevoli difficoltà (e, potenzialmente, ritardi) nel riuscire a trovare un candidato idoneo da affiancare a Nerone e, una volta individuato il Salinatore, nel convincerlo ad assumere tale carica⁶¹. Ciò potrebbe giustificare l'aggiunta dei Fasti della dicitura *rei gerundae causa*, per indicare le responsabilità militari del *dictator* durante questo periodo.

Hartfield⁶², tuttavia, dissente nel riferirsi alla dittatura di T. Manlio Torquato come ad una *dictatura rei gerundae causa*. Secondo lei, sia per ragioni di conservazione del materiale epigrafico, sia di spazio nella pietra, sia per la rarità di una doppia formulazione nei Fasti (riscontrabile solamente nel caso di P. Manlio Capitolino nel 368⁶³) sarebbe difficilmente sostenibile l'ipotesi di una doppia dicitura.

La studiosa preferisce invece pensare che la dicitura per Manlio fosse semplicemente *comitorum habendorum causa*, sulla base di tre casi a suo dire analoghi, ovvero il 339, con la *dictatura* di Q. Publilio Filone, il 216, con il già citato M. Giunio Pera, e il 202, con C. Servilio Gemino. A suo dire, quella sarebbe stata la principale e sola mansione per la quale Torquato sarebbe stato nominato (data anche l'insistenza con la quale Livio vi

⁵⁹ MANCINI, *Un nuovo frammento...*, cit., p. 268.

⁶⁰ Liv. XXVII, 33, 9: *Ceterum cum duo consulares exercitus tam prope hostem sine ducibus essent [...]*.

⁶¹ Liv. XXVII, 34, 1-15.

⁶² HARTFIELD, *The Roman Dictatorship...*, cit., pp. 511-513.

⁶³ Per il quale i Fasti riportano la dicitura *sed(itionis) sed(anda) et r(ei) g(erundae) c(ausa)* (vd. DEGRASSI, *Fasti...*, cit., pp. 40-41).

ritorna nel corso della sua narrazione); il compito di organizzare i giochi sarebbe stato aggiunto successivamente *ex senatus consulto*, senza però che questo intaccasse in alcun modo la dicitura ufficiale del *dictator*.

Sebbene, poi, il principale compito della dittatura *comitiorum habendorum causa* fosse quello di occuparsi di null'altro che delle elezioni, questo tipo di dittatura sarebbe stata, nella forma, esattamente lo stesso di quello *rei gerundae causa*. «All other magistracies – continua la studiosa – fell into abeyance during an appointment *chc* and the *dictator chc* was, just as a *dictator rgc*, the greatest power of the moment» (secondo una linea di pensiero che verrà poi ulteriormente sviluppata, e parzialmente corretta da Nicosia⁶⁴). La morte di un console nel 208 non avrebbe perciò in nessun modo alterato i poteri o la posizione di Manlio⁶⁵.

Mi sembra, però, che con tale affermazione la studiosa non colga a fondo le sue stesse intuizioni, nel momento in cui riferisce di una tendenza sempre più accentuata, almeno a partire dal 368, per la quale l'esistenza di queste nuove tipologie di *causae* avrebbero di fatto convogliato le responsabilità della dittatura *r.g.c.* esclusivamente verso compiti militari⁶⁶.

Non credo, quindi, si possa parlare di alterazione dei poteri rispetto alla dittatura del 208, ma piuttosto, nel rispetto di una inclinazione sempre più marcata delle *causae* dittatorie ad essere sempre più specifiche, la testimonianza dei Fasti (se interpretata come *rei gerundae et comitiorum habendorum causa* o come *ludorum faciendorum et comitiorum habendorum causa*) mi sembra tentare di rendere conto degli ulteriori compiti, o di ambito militare – vista la ravvicinata morte di entrambi i consoli – o religiosi ai quali sarebbe stato chiamato il dittatore. Inoltre, con la sua ipotesi sembra di difficile spiegazione la formula liviana *comitiorum ludorumque faciendorum causa*, un'espressione estremamente sintetica ma precisa, proveniente forse da una fonte tecnica che faceva riferimento ad una tradizione che attribuiva a Torquato la duplice *causa* (probabilmente uniformando il compito suppletivo a quello “principale”).

⁶⁴ NICOSIA, *Sulle pretese figure...*, cit., pp. 529-592; Come si è già avuto modo di far notare nella Premessa (§ 1.5., n. 78), l'assunto della studiosa secondo cui il ricorso alla *dictatura* avrebbe provocato la sospensione di tutte le altre magistrature è stato confutato dagli studiosi successivi.

⁶⁵ HARTFIELD, *The Roman Dictatorship...*, cit., p. 512: «The death of one consul in 208 in no way altered the powers or position of *Manlius*».

⁶⁶ Come visto a § 1.5.

D'altronde, come riferisce la stessa studiosa⁶⁷, solamente in tre casi (almeno a quanto riferiscono le fonti) un *dictator* nominato *comitiorum habendorum causa* sarebbe stato chiamato a provvedere ad altre incombenze che non fossero le elezioni, ovvero nel 208 e 202, in cui si sarebbe affidato anche il compito di celebrare i *ludi*, e nel 203, quando si sarebbe invece assegnato un compito del tutto inusuale (che sarà successivamente oggetto di approfondimento⁶⁸). Il nostro caso si verrebbe dunque a configurare come la prima attestazione di tale novità. Perciò, appare quantomeno ammissibile l'ipotesi che con tale aggiunta singolare dei Fasti si sia voluto tentare di render conto di questa inusitata ampiezza di prerogative rispetto al passato.

Sulla questione, però, permangono numerosi dubbi, dovuti sia alle difficoltà sollevate dalle fonti (tanto quella liviana quanto quella epigrafica), sia alla controversa valenza da attribuire alla *causa* dittatoria, fortemente dibattuta tra gli studiosi⁶⁹.

3.3.3. Deposizione della carica

Secondo il racconto liviano visto in precedenza, il dittatore e il *magister equitum* avrebbero abdicato non appena portate a termine le elezioni dei consoli e dei pretori e completati i *ludi*. Tale versione sembrerebbe dunque non presentare particolarità rispetto alle dittature precedenti.

Sui tempi di permanenza in carica di Torquato, tuttavia, non è possibile fare delle stime precise.

Da quanto sembra desumersi dal resoconto del Patavino, infatti, la morte di Marcello e il ferimento di Crispino dovevano essere avvenuti in un momento imprecisato ad anno inoltrato, forse verso la fine dell'estate. Con ciò si potrebbe dedurre – tenendo però conto della forte congetturalità di tale ipotesi, in quanto Livio non segue un rigoroso ordine cronologico nella sua narrazione – dal fatto che egli sembra terminare il racconto delle operazioni militari in Italia per poi passare a quelle in Spagna, con il nesso *eadem aestate*⁷⁰. Si potrebbe perciò collocare la nomina di Torquato attorno a questo periodo.

⁶⁷ HARTFIELD, *The Roman Dictatorship*..., cit., pp. 227-228.

⁶⁸ Vd. § 3.4.

⁶⁹ Per tutti vd. WILSON, *The Needed Man*..., cit., pp. 23-47.

⁷⁰ Liv. XXVII, 29, 7.

La deposizione della carica da parte di Torquato, poi, avvenne sicuramente prima dell'entrata in carica dei nuovi consoli, e, per questo motivo, vista l'assenza dei consoli e di loro *suffecti*, ci si sarebbe immediatamente rivolti ai consoli designati, per sorteggiare le rispettive *provinciae* in anticipo⁷¹. Questo darebbe dunque l'idea di un arco di tempo piuttosto breve per la permanenza in carica del *dictator*.

Questa circostanza sembrerebbe confermare quanto prospettato da Hartfield, con il termine della carica che avrebbe rispettato il completamento del compito primario per cui la *dictatura* era stata richiesta, ovvero l'elezione dei nuovi consoli.

Nulla però avrebbe potuto impedire al dittatore, nel frattempo, di occuparsi anche di ulteriori incombenze affidategli, sia che si trattasse dell'organizzazione dei *ludi* (come riferito da Livio) sia di mansioni di natura militare, di cui fosse necessario occuparsi immediatamente (come ipotizzato in precedenza)⁷².

Si tenga però presente che quest'ultima ipotesi risulta essere fortemente congetturale: dagli elementi in nostro possesso, provenienti dalle fonti, l'unica certezza è che Torquato e Gemino, *comitiis perfectis ludibusque factis*, deposero le proprie cariche.

3.3.4. Conclusione

Riguardo il caso in esame, si è potuto notare come le principali problematiche ruotino attorno alla corretta identificazione delle *causae* per le quali si sarebbe ricorso alla *dictatura*. Sia il resoconto liviano che la testimonianza dei Fasti, infatti, nostre uniche fonti della vicenda, presentano un quadro non del tutto coerente tra di loro.

Nel primo caso, Livio stesso attesta l'esistenza di molteplici tradizioni riguardanti luogo e momento di morte di Crispino⁷³, elemento che, insieme all'apparente "discrasia" nel racconto degli eventi da parte del Patavino (riconducibile forse ad un ordine non cronologico seguito dallo storico, ma sulla cui base Nicosia⁷⁴ ha basato la sua ipotesi), complica l'analisi della dittatura di Torquato.

⁷¹ Liv. XXVII, 35, 5.

⁷² Sui risvolti di tale vicenda rispetto alla storia della magistratura dittatoria, si rimanda alle conclusioni (§ 4).

⁷³ Vd. Liv. XXVII, 33, 6 trascritto a § 3.3.1 n. 7.

⁷⁴ NICOSIA, *L'ultimo...*, cit., pp. 84-85.

Nel secondo caso, l'attuale stato di conservazione del frammento lapidario non permette di verificare con certezza assoluta la lettura *rei gerundae et comitiorum habendorum caussa*, che invece sarebbe sostenibile sulla base delle fotografie eseguite al momento della scoperta⁷⁵.

Ciò ha generato, come si è visto, diverse interpretazioni rispetto alle mansioni affidate a T. Manlio Torquato, con gli studiosi che si sono divisi tra chi ha sostenuto come unica (o quantomeno primaria) incombenza quella delle elezioni⁷⁶ e chi invece, basandosi su una delle interpretazioni più accreditate del frammento dei Fasti e sul grave stato di crisi della *res publica*, dovuto alla ravvicinata morte nel tempo di entrambi i consoli, ipotizza che il *dictator* si sia occupato primariamente delle necessità militari dello stato⁷⁷.

A mio avviso, è possibile altresì supporre un'ulteriore congettura, secondo cui Torquato sia stato nominato in primo luogo per la conduzione dei comizi, ma sia stato anche chiamato all'espletamento di ulteriori compiti, sia di natura religiosa (come l'organizzazione dei *ludi*) sia di natura militare, almeno fino all'elezione dei nuovi consoli per l'anno successivo⁷⁸. Ciò sarebbe supportato anche dal fatto che il *dictator* e il *magister equitum* abdicarono alle rispettive cariche una volta concluse le elezioni (che avrebbero fornito anche i nuovi comandanti militari a sostituzione dei due consoli deceduti) e i giochi, dando dunque l'idea di come i loro compiti fossero principalmente quelli. Certamente quest'ultima ipotesi, come le precedenti, soffre delle medesime problematiche, già messe in evidenza precedentemente, ossia sul fare affidamento su fonti poco affidabili, che non permettono conclusioni certe.

Per quanto riguarda invece le modalità di nomina, non sembrano esserci motivi per mettere in dubbio la versione liviana, secondo cui sarebbe stato il console Crispino, prima della propria morte, a nominare Torquato come dittatore.

⁷⁵ Vd. § 3.3.1.

⁷⁶ HARTFIELD, *The Roman Dictatorship*..., cit., pp. 511-513; WILSON, *The Needed Man*..., cit., p. 555.

⁷⁷ NICOSIA, *L'ultimo*..., cit., pp. 84-86.

⁷⁸ Vd. SCAMUZZI, *La dittatura in Roma*..., cit., pp. 26-27.

3.4. P. Sulpicio Galba Massimo (203)

3.4.1. Il racconto delle fonti

Anche per quanto riguarda l'anno 203 vi sarebbero alcuni elementi, pur se notevolmente controversi, che potrebbero far ipotizzare l'affidamento di incombenze di natura militare ad un *dictator*, pur se di natura del tutto particolare e non del tutto assimilabili alle precedenti. Si ritiene dunque utile includere anche questa vicenda all'interno della casistica.

Livio, che fornisce le principali informazioni sulla vicenda¹, racconta come in quell'anno i consoli Cn. Servilio Cepione² e C. Servilio Gemino³ fossero stati incaricati di occuparsi rispettivamente della regione del Bruzio e dell'Etruria⁴. Il primo ottenne la resa di alcune città che erano passate dalla parte di Annibale (come Cosenza, Aufugo e Berga), scontrandosi poi in campo aperto con il Barcide nel territorio di Crotone (anche se, come riferisce Livio, la tradizione relativa a questa battaglia era assai incerta)⁵. Il secondo dall'Etruria, sua *provincia* di destinazione, passò poi in Gallia, dove, a detta del Patavino, *nulla memorabili re in provincia Etruria Galliaque – nam eo quoque processerat – gesta*. L'unica sua impresa fu quella di liberare dalla prigionia il padre C. Servilio e C. Lutazio, i quali erano caduti prigionieri dei Galli Boi nel 218, quando, in

¹ Notizie sulle azioni militari dell'anno in esame vengono fornite anche da Zon. IX, 13, che tuttavia riporta erroneamente come uno dei due consoli fosse P. Scipione. Nel suo resoconto non vi è alcuna menzione della nomina di un *dictator*.

² Pretore urbano nel 205, quando sarebbe stato incaricato dal Senato di verificare il rispetto dei limiti territoriali imposto ai Campani (Liv. XXVIII, 46, 6; vd. BROUGHTON, *The Magistrates...*, cit., p. 302 per la pretura nel 205; *ibid.*, p. 310-11 per il consolato del 203).

³ Pretore nel 206, con la responsabilità della Sicilia (vd. *ibid.*, p. 298 per la pretura del 206, *ibid.*, p. 310-11 per il consolato del 203). Per ulteriori approfondimenti sulla sua figura vd. R. FEIG VISHNIA, *The transitio ad plebem of C. Servilius Geminus*, ZPE, vol. CXIV (1996), pp. 289-298, in partic. pp. 296-298.

⁴ Liv. XXX, 1, 2-3: *censuerunt patres, ut consules inter se compararent sortirenturque, uter Bruttios adversus Hannibalem, uter Etruriam ac Ligures provinciam haberet; cui Bruttii evenissent, exercitum a P. Sempronio acciperet [...]*.

⁵ Liv. XXX, 19, 10-11. Sulla battaglia Livio riporta che *Obscura eius pugnae fama est. Valerius Antias quinque milia hostium caesa ait; quae tanta res est, ut aut impudenter ficta sit aut negligenter praetermissa. Nihil certe ultra rei in Italia ab Hannibale gestum; nam ad eum quoque legati ab Cartagine revocantes in Africam iis forte diebus, quibus ad Magonem, venerunt*. Questa dunque, secondo Livio, che a sua volta riprende Valerio Anziato, sarebbe stata l'ultima azione militare di Annibale in Italia prima del suo ritorno in territorio africano.

qualità di *triumviri agris dandis* e di legati, erano stati presi in custodia durante un'ambasceria dai Galli per ottenere la restituzione dei loro ostaggi⁶.

In seguito, giunsero a Roma dei legati cartaginesi per intavolare delle trattative di pace, che il Senato decise tuttavia di rigettare, mandando via i legati senza concludere l'accordo e ordinando a Scipione di continuare la guerra in Africa, di cui era stato incaricato dal Senato come proconsole fin dal 204⁷.

Contemporaneamente (*per eos dies*), il console Cepione prese la decisione di passare in Sicilia e da lì di recarsi in Africa, per il fatto che – aggiunge Livio – era convinto fosse suo il merito della liberazione dell'Italia e che per questo fosse suo dovere inseguire Annibale in Africa e continuare a combattere⁸. Tenuto conto che tale compito era già stato affidato a Scipione, il quale a tale scopo si trovava già sul posto, sembra potersi dedurre che ciò sia stato avvertito come un tentativo da parte di Cepione di prendere il posto del futuro vincitore di Zama.

Il Senato, appena venuto a conoscenza del progetto del console, pensò inizialmente di far inviare una lettera al pretore per richiamarlo in Italia. Dato che il pretore era però convinto che il console non gli avrebbe obbedito⁹, si decise di nominare un dittatore che fosse in grado di portare a termine tale mansione, in virtù della sua superiore autorità. La scelta ricadde su P. Sulpicio Galba Massimo¹⁰, affiancato dal *magister equitum* M. Servilio Pulice Gemino¹¹.

⁶ La tradizione circa l'attacco gallico e la cattura degli ambasciatori, come segnalato dallo stesso Liv. XXI, 25, 2-7, risulta essere molto confusa, sia circa i nomi dei triumviri (C. Lutazio risulta essere certo, mentre vi sono dei dubbi su C. Servilio e M. Annio, al posto dei quali sono tramandati anche i nomi di M. Acilio e C. Erennio o P. Cornelio Asina e C. Papirio) sia sui soggetti che sarebbero stati catturati (alcuni riportano che sarebbero stati gli ambasciatori inviati da Roma, altri i triumviri). Pol, III, 40, 6-14 nomina solamente i triumviri, che sarebbero stati nominati anche ambasciatori; con tale versione sembra concordare anche nei passi successivi Livio, facendo uso del termine *legati* in riferimento ai triumviri.

⁷ Liv. XXX, 21, 11-23, 8.

⁸ Liv. XXX, 24, 1: *Per eos dies Cn. Servilius consul, haud dubius, quin pacatae Italiae penes se gloria esset, velut pulsum ab se Hannibalem persequens in Siciliam, inde in Africam transiturus, traiecit.*

⁹ Forse anche alla luce di quanto già avvenuto nel 217, quando il consesso dei *patres*, prima con una lettera, poi con un'ambasceria, aveva tentato – senza successo – di richiamare a Roma il console Flaminio perché perfezionasse i riti religiosi per l'entrata in carica e si consultasse con il Senato (Liv. XXI, 63, 6-13).

¹⁰ Console nel 211, quando si sarebbe occupato con l'altro console della difesa di Roma, e nel 200, quando gli sarebbe stata affidata la guerra contro Filippo di Macedonia (vd. BROUGHTON, *The Magistrates...*, cit., p. 272 per il consolato del 211; *ibid.*, p. 311 per la dittatura del 203; *ibid.*, p. 323 per il consolato del 200).

¹¹ Nominato poi console per l'anno successivo (vd. BROUGHTON, *The Magistrates...*, cit., p. 311 per la magistratura equestre; *ibid.*, p. 315 per il consolato del 202); era stato precedentemente pretore nel 204 (*ibid.*, p. 306); era dal 211 anche membro plebeo del collegio degli auguri (*ibid.*, p. 283).

Sempre secondo il Patavino, il dittatore e il maestro della cavalleria trascorsero poi il periodo restante dell'anno recandosi nelle città della penisola, che durante la guerra si erano separate da Roma, per conoscere le motivazioni della loro defezione:

*quod ubi Romae vulgatum est, primo censuerant patres, ut praetor scriberet consuli senatum aequum censere in Italiam reverti eum; deinde cum praetor spreturum eum litteras suas diceret, dictator ad id ipsum creatus P. Sulpicius pro iure maioris imperi consulem in Italiam revocavit. Reliquum anni cum M. Servilio magistro equitum circumeundis Italiae urbibus, quae bello alienatae fuerant, noscendisque singularum causis consumpsit.*¹²

All'interno del racconto degli avvenimenti relativi alla fine del 203, Livio fa infine un'ultima allusione al dittatore al capitolo 26. Aggiunge che gli annalisti erano in disaccordo nell'affermare se i comizi di quell'anno fossero stati tenuti dal console C. Servilio o dal dittatore P. Sulpicio. Secondo quest'ultima versione, egli sarebbe stato nominato dal console stesso, poiché Servilio era impegnato in Etruria, *ex senatus consulto*, per indagare *de coniurationibus principum*:

*Comitia eius anni utrum C. Servilius consul habuerit an, quia eum res in Etruria tenuerint quaestiones ex senatus consulto de coniurationibus principum habentem, dictator ab eo dictus P. Sulpicius, incertum ut si diversi auctores faciunt*¹³.

La funzione elettorale del dittatore compare anche nella formula attestata nei Fasti, che per il 203 riportano:

P. Sulpicius Ser. f. P. n. Galba Maximus dict(ator)

comit(iorum) habend(orum) caussa

*M. Servilius C. f. P. n. Pulex Geminus mag(ister) eq(uitum)*¹⁴

¹² Liv. XXX, 24, 2-4.

¹³ Liv. XXX, 26, 12.

¹⁴ DEGRASSI, *Fasti...*, cit., pp. 62-63.

La fonte epigrafica sembra quindi individuare nella conduzione dei comizi elettorali la mansione per la quale si sarebbe nominato il dittatore, in accordo con una delle versioni a cui Livio accenna *a latere*, senza però far alcun cenno al problema del richiamo del console, messo invece in primo piano nel testo del Patavino.

Ciò crea ovviamente molta incertezza riguardo a questi fatti (che già lo storiografo patavino mette in evidenza nel corso della sua narrazione), con l'esistenza di diversi filoni interpretativi, diversamente orientati, di cui si tenterà di dar conto nel paragrafo successivo.

3.4.2. Modalità e ragioni della nomina

Come si è potuto riscontrare dal resoconto liviano appena presentato, nel 203 sarebbe stato uno dei due consoli, ovvero C. Servilio, su consiglio del Senato, a nominare (utilizzando prima il verbo *creatus*¹⁵, poi *dictus*¹⁶), un dittatore, nella persona di P. Sulpicio Galba Massimo. A sua volta, anche se non esplicitamente comunicato dal Patavino, il *dictator* avrebbe nominato come *magister equitum* M. Servilio Pulice Gemino. A riguardo, diversi studiosi¹⁷ hanno sostenuto l'esistenza di un legame politico tra Sulpicio e i Servilii¹⁸: ciò sarebbe deducibile, per quanto concerne questa vicenda, dal

¹⁵ Liv. XXX, 24, 3 riportato a § 3.4.1 n. 12.

¹⁶ Liv. XXX, 26, 12 trascritto a § 3.4.1. n. 13.

¹⁷ A. LIPPOLD, *Consules: Untersuchungen zur Geschichte des römischen Konsulates von 264 bis 201 v. Chr.*, Bonn 1963, p. 213; JAHN, *Interregnum...*, cit., pp. 143-144; PATTERSON, *Rome's Choice of Magistrates...*, cit., p. 338; HARTFIELD, *The Roman Dictatorship...*, cit., p. 516.

¹⁸ Gli studiosi hanno provato a formulare delle ipotesi riguardo i legami politici dei Servilii, alcuni (CASSOLA, *I gruppi politici...*, cit., pp. 411-413) sostenendo un legame stretto con gli Scipioni, altri invece (F. MÜNZER, *Sulpicius*, in *RE*, IVA 8, p. 64; SCHUR, *Scipione l'africano...*, cit., pp. 13-14 e 48-49; SCULLARD, *Roman Politics...*, cit., pp. 63-68) supponendo che fosse un esponente del gruppo capeggiato dai Fulvii-Claudii. Per quanto riguarda la prima ipotesi, si è supposto che esistessero due gruppi politici distinti all'interno dei Servilii, quello dei Cepioni, che sarebbe stato avverso agli Scipioni, e quello dei Gemini, che invece sarebbe stato suo alleato. Ciò sarebbe afferribile per il fatto che il console Cepione sarebbe stato avversario di Scipione, avendo tentato di sostituirsi a lui nel comando della guerra d'Africa; per questo motivo, l'altro console, Gemino, avrebbe nominato un *dictator* per trattenerlo in Italia Cepione. Riguardo la seconda ipotesi, limitandoci agli avvenimenti del 203/202, gli studiosi sostengono tale legame soprattutto per il fatto che Sulpicio Galba, esponente del gruppo dei Fulvii-Claudii (vd. SCULLARD, *Roman Politics...*, cit., pp. 61-64) avrebbe nominato *magister equitum* il già citato Marco Servilio. Inoltre, una comunanza di intenti sarebbe avvertibile, secondo SCULLARD, *Roman Politics...*, cit., pp. 78-79, anche nell'opposizione a Scipione di una parte del Senato durante le trattative di pace, con la richiesta da parte di Salinatoro di richiamare il console Servilio ad occuparsi di ciò (il quale quindi, secondo Scullard, si dovrebbe presumere essere avversario di

fatto che egli, nominato *dictator* da un Servilio, ovvero C. Servilio Gemino, avrebbe a sua volta nominato *magister equitum* un altro Servilio, ovvero Marco, il fratello del console del 203. Inoltre, Marco Servilio sarebbe stato poi eletto console del 202 dai comizi, presieduti secondo una parte della tradizione dal *dictator* Galba.

Tralasciando però i legami politici dei protagonisti della vicenda, ciò che riguarda più da vicino l'oggetto del nostro studio risulta essere l'identificazione delle mansioni lui attribuite. Riguardo ciò, Livio ammette espressamente l'esistenza di due diverse versioni da parte degli annalisti:

1. La prima, che viene da lui adottata in prima istanza, secondo cui Sulpicio sarebbe stato nominato *dictator* per esigenze prettamente politiche. Egli avrebbe avuto un compito "dissuasorio" nei confronti di un console, Cepione, riottoso nel seguire una certa linea di condotta. Secondo quanto affermato dal Patavino, questa esigenza si sarebbe venuta a configurare come il motore primo della nomina, dato che il dittatore era stato *creatus ad id ipsum*, dopo la rinuncia da parte del pretore. Su di essa però sembra però successivamente innestarsi (accanto alla prima *causa* o in suo subordine) un'ulteriore mansione, ovvero la conduzione di indagini nella penisola per il tempo restante della carica.
2. La seconda, seguita invece dai Fasti e da una parte della tradizione storiografica, cui Livio fa riferimento *a latere*, per la quale si sarebbe ricorsi ad un *dictator* per presiedere i comizi, dato che il console Servilio sarebbe stato impegnato in Etruria per condurre delle indagini su congiure nobiliari. Sull'altro console le fonti non forniscono informazioni, anche se è ipotizzabile che pure lui fosse impossibilitato a rientrare Roma, essendo forse impegnato in Sicilia.

Sulla questione, molti studiosi hanno tentato, basandosi su diverse argomentazioni, di mettere in dubbio la prima versione liviana della vicenda, propendendo per la variante dei Fasti e della tradizione alternativa.

In primo luogo, il Münzer¹⁹ ha tentato di dimostrare l'inaffidabilità del resoconto liviano sulla base del lessico da lui adottato. A suo avviso, l'uso del termine *creatus* in relazione alla prima tradizione, al posto del più "regolare" *dictus* (utilizzato invece nella seconda versione della vicenda), rivelerebbe il ricorso ad una procedura elettiva,

Scipione), e il successivo intervento di M. Valerio Levino (membro dei Claudii-Valerii) per continuare la guerra e rifiutare immediatamente le trattative di pace.

¹⁹ MÜNZER, *Römische...*, cit., pp. 143-144; ID., *Sulpicius*, cit., p. 64.

inverosimile e priva di riscontri, del *dictator*, la quale sminuirebbe la credibilità di tale variante rispetto a quella relativa ad una mansione elettorale.

Tale argomentazione, tuttavia, risulta difficilmente persuasiva. Come si è già avuto modo di mettere in luce in più punti di questo studio²⁰, Livio impiega interscambiabilmente i due termini in riferimento al processo di nomina del dittatore. Inoltre, come fatto notare da Cascione, il termine *creatio* era impiegato, in realtà, nel lessico tecnico in rapporto al dittatore, almeno per quanto riguardava la formula relativa alla dichiarazione di *vitium* (*vitio creatus*, non *vitio dictus*). Perciò, dall'alternanza terminologica presente nei due passi non è lecito inferire alcunché²¹.

In secondo luogo, altri studiosi²² mettono in dubbio la veridicità del resoconto liviano per il fatto che sembra improbabile che si sia deciso di ricorrere alla nomina di un *dictator* unicamente per richiamare un console, in virtù del suo potere superiore, e per recarsi nelle città che avevano abbandonato Roma per Annibale (*causae* non attestate altrimenti, sebbene si faccia spesso riferimento nel testo liviano alla superiorità della magistratura dittatoria, come nel caso del 314).

Al contrario, come fatto notare anche da Hartfield, il problema della conduzione dei comizi elettorali sembrerebbe essersi presentato a più riprese in questo periodo: dal 210 al 202, infatti, si sarebbe ricorsi almeno sei volte alla nomina di un *dictator* per provvedere alle elezioni comiziali. Ciò, secondo la studiosa²³, darebbe l'idea di come il problema della conduzione delle elezioni e la sua risoluzione con il ricorso alla *dictatura* fosse ampiamente attestata.

Tuttavia, la stessa Hartfield, in riferimento alla prima versione, afferma che «the improbability of the tale does not *ipso facto* mean impossibility»²⁴. Vi sarebbe un ulteriore

²⁰ Si rimanda alla discussione presentata nella vicenda di Fabio (§ 3.1.2) sulla variabilità dei termini usati da Livio per indicare la nomina di un *dictator* e a quella riguardante Giunio Pera (§ 3.2.2).

²¹ CASCIONE, *Studi di diritto...*, cit., pp. 12-15; lo stesso studioso sostiene la non esistenza di una reale distinzione tra *dictio* e *creatio* per la dittatura sulla base di altri due argomenti, oltre a quello sopra esposto: il fatto che il *magister equitum*, sottoposto del dittatore, sia comunque nominato da lui attraverso una procedura definita come *dictio*, la quale dovrebbe invece essere utilizzata per la nomina di un potere maggiore rispetto a quello del nominante; oltre a ciò, la comparazione con la *dictatura* del mondo latino ed etrusco, dove essa risulta essere la magistratura normale annuale, giustificerebbe l'alternanza dei due termini. Già GIOFFREDI, *Diritto e processo...*, cit., pp. 63-65 prima di lui dichiarava che «*dictatorem dicere* equivale a *dictatorem creare*, ed è appunto la creazione che il console, al di fuori di ogni intervento dei comizi, fa del dittatore con suo diretto atto di volontà», dimostrando ciò anche sulla base di alcuni passi liviani in cui i comizi *consulem dicunt* (Per i quali vd. *ibid.*, p. 65 n. 8).

²² BROUGHTON, *The Magistrates...*, cit., pp. 314-315 n. 2; JAHN, *Interregnum...*, cit., p. 143.

²³ HARTFIELD, *The Roman Dictatorship...*, cit., p. 216.

²⁴ *Ibid.*, p. 215.

caso in cui, a suo dire, si sarebbe ricorso alla nomina di un *dictator* per la conduzione di *quaestiones*, ovvero nella già citata vicenda di C. Menio, scelto nel 314 per sovrintendere alle indagini sulla congiura dei capi dell'aristocrazia di Capua²⁵. Sarebbe dunque già accaduto che si ricorresse alla *dictatura* per la risoluzione di indagini interne, in virtù del *metus* suscitato da tale carica (motivo questo già presente anche nella vicenda del 458, con la dittatura di L. Quinzio Cincinnato, il quale, prima di dimettersi dalla carica, aveva presieduto il processo contro Volscio in quanto, grazie al timore suscitato, avrebbe potuto evitare qualsiasi tentativo di ostruzionismo da parte dei tribuni²⁶).

Del resto, analogamente al 314, anche nel 203 la situazione politica era assai delicata. Nonostante la recente partenza di Annibale dall'Italia, Roma doveva fare i conti con rapporti diplomatici piuttosto instabili con i propri *socii*, dei quali era necessario assicurarsi la fedeltà prima di dare inizio alle operazioni militari in Africa.

Vi è però da considerare che – come si è visto – nel caso del 314 l'inchiesta si risolse in un nulla di fatto: infatti il dittatore e il *magister equitum* furono posti sotto accusa dagli stessi nobili oggetto della loro inchiesta e Menio, per poter affrontare il processo, si dimise dalla propria carica. Nonostante sia poi stata provata la sua innocenza, l'inchiesta da lui avviata sarebbe stata infine messa a tacere.

Non vi sarebbero invece casi in cui si sia ricorso alla nomina di un *dictator* per stornare le iniziative di un console. L'unico caso paragonabile, che però, come si è potuto far notare in precedenza, presenta numerose problematiche circa una sua corretta interpretazione, risulta essere la nomina a *dictator* di Q. Publilio Filone nel 339, la quale era stata originariamente prevista dal Senato per bloccare l'eccessiva riottosità di Emilio (nonostante poi quest'ultimo abbia scelto di nominare dittatore il collega Publilo, cosa questa del tutto anomala fino a quel momento, in modo tale da poter continuare il suo attacco nei confronti del Senato²⁷).

Si potrebbe dunque sostenere che fosse prevista la possibilità di servirsi della dittatura per imporre una certa condotta ad un magistrato supremo riottoso. Tuttavia, pur ammettendo ciò, tale intento – nei casi di dittatura precedenti al 203 – sarebbe sempre stato celato da altre motivazioni, come, per esempio, la campagna militare contro i Latini

²⁵ Liv. IX, 26, 5-7. Tale *dictatura* viene indicata nei Fasti, nonostante i dubbi sollevati da alcuni studiosi circa la sua correttezza, con la dicitura *rei gerundae causa*. Per la discussione delle motivazioni vd. § 2.4. e §3.3.2.

²⁶ Liv. III, 29, 6 trascritto a § 1.4. n. 59.

²⁷ Vd. § 2.3.

nel caso appena citato di Publilio. Mai si sarebbe verificato che un dittatore fosse nominato esplicitamente per tale scopo, come invece sostiene la versione messa in primo piano dal Patavino.

Tenuto conto di queste considerazioni, è possibile che il Senato si sia veramente servito della nomina di un dittatore per questi due compiti? Secondo la variante accettata da Livio, si dovrebbe rispondere in maniera affermativa; per Hartfield, tuttavia, tale versione dei fatti sembra poco credibile.

La studiosa adduce due motivazioni: la prima²⁸ riguarda la situazione contingente a Roma in quel momento. Visto che il console Servilio *nulla memorabili re in provincia Etruria Galliaque [...] gesta*²⁹, a causa delle minori pressioni militari dovute alla partenza di Annibale, egli sarebbe stato libero di poter condurre le indagini affidategli dal Senato. Data, quindi, l'assenza di entrambi i consoli dall'Urbe – Cepione probabilmente impegnato a inseguire Annibale, Gemino attivo in Etruria nelle città defezioniste – e la difficoltà nel poterli facilmente richiamare a Roma, il Senato non poteva fare altro che ricorrere, come già avvenuto negli anni precedenti, alla *dictatura comitiorum habendorum causa*. Inoltre, il fatto che uno dei consoli eletti per il 202 fosse il *magister equitum* M. Servilio Pulice Gemino³⁰, che prima di quel momento aveva rivestito solamente l'edilità nel 204, supporterebbe ancor di più tale versione dei fatti.

Il secondo argomento presentato dalla studiosa è il raffronto con il caso del 207. In tale situazione, infatti, si sarebbe affidato un incarico – da lei definito come proconsole – a M. Livio Salinatore, affinché si recasse in Etruria *ad quaestiones habendas*³¹. Dato che il consesso dei *patres* non aveva ritenuto necessario fare uso di un *dictator* in tale occasione, certamente – conclude la studiosa – non vi sarebbe stata esigenza nemmeno nel 203³².

Tali argomentazioni, pur condivisibili, non risultano essere, a mio avviso, totalmente convincenti: non ritengo di poter escludere del tutto la possibilità che C. Servilio avesse la possibilità di tornare a Roma. Livio stesso³³, nel corso della narrazione, evocherebbe

²⁸ HARTFIELD, *The Roman Dictatorship...*, cit., p. 216.

²⁹ Liv. XXX, 19, 6.

³⁰ Vd. § 3.4.1. n. 11.

³¹ Liv. XXVIII, 10, 4.

³² HARTFIELD, *The Roman Dictatorship...*, cit., p. 215.

³³ Liv. XXX, 23, 1-8: *emotis deinde curia legatis sententiae interrogari coeptae. M. Livius C. Servilium consulem, qui propior esset, arcessendum, ut coram eo de pace ageretur, censebat: cum de re maiore,*

questa possibilità. Essendo giunta a Roma un'ambasceria cartaginese, per avviare trattative di pace, in Senato si sarebbe discusso animatamente sul da farsi. Tra i pareri riportati dal Patavino, vi sarebbe stato quello di M. Livio Salinatore, che proponeva di richiamare il console C. Servilio, il più vicino dei due magistrati supremi, per discutere delle condizioni di pace in sua presenza. Il suggerimento non sarebbe stato seguito, in quanto, su parere di M. Levino, si sarebbe preferito rimandare indietro i legati senza concludere la pace, perché sospettati di essere più spie che ambasciatori. Sulla base di ciò, mi sembra non del tutto da scartare l'eventualità che, anche in vista dei comizi, si potesse proporre di richiamare il console a Roma.

Per quanto riguarda, poi, la vicenda del 207, essa risulta essere di non così facile comprensione: secondo il resoconto liviano, infatti, in quell'anno M. Livio, allora console, sarebbe stato nominato dittatore dal proprio collega, C. Claudio, per presiedere i comizi, dato che – afferma il Patavino³⁴ – era stato deciso che i comizi fossero tenuti da un *dictator*. Solo dopo aver concluso le votazioni dei consoli e dei pretori, il dittatore, *magistratu abdicato dimissoque exercitu*, si era recato in Etruria per istruire un'inchiesta per ordine del Senato, per la quale aveva ottenuto un incarico proconsolare per l'anno successivo³⁵.

Tale episodio ha suscitato molti interrogativi tra gli studiosi. Prima di tutto, ci si è chiesti quale sia stata la reale motivazione dietro la nomina di Livio a dittatore *comitiorum habendorum causa*, visto che entrambi i consoli si trovavano in quel momento a Roma per la celebrazione del trionfo ed erano quindi in grado, almeno potenzialmente, di provvedere a tale mansione. Inoltre, elemento ancora più anomalo (che trova come unico

quam quanta ea esset, consultatio incidere non posset, non uideri sibi absente consulum altero amobusue eam rem agi satis ex dignitate populi Romani esse. [...] M. Valerius Laevinus, qui bis consul fuerat, speculatores non legatos uenisse arguebat, iubendosque Italia excedere et custodes cum iis usque ad naves mittendos, Scipionique scribendum ne bellum remitteret. [...] eo magis in Laeuiனி sententiam discessum. legati pace infecta ac prope sine responso dimissi.

³⁴ Liv. XXVIII, 10, 1: *Cum comitiorum tempus adpeteret et per dictatorem comitia haberi placuisset, C. Claudius consul M. Livium conlegam dictatorem dixit, Livius Q. Caecilium magistrum equitum.*

³⁵ Liv. XXVIII, 10, 2-4: *M. Livio dictatore creati consules L. Veturius Q. Caecilius, is ipse qui tum erat magister equitum. inde praetorum comitia habita; creati C. Servilius M. Caecilius Metellus Ti. Claudius Asellus Q. Mamilius Turrinus, qui tum aedilis plebis erat. comitiis perfectis dictator, magistratu abdicato dimissoque exercitu, in Etruriam provinciam ex senatus consulto est profectus ad quaestiones habendas qui Etruscorum Umbrorumue populi defectionis ab Romanis ad Hasdrubalem sub adventum eius consilia agitassent quique eum auxiliis aut comteatu aut ope aliqua iuvisent.; Liv. XXVIII, 10, 11: *in Etruria duas volonum legiones a C. Terentio propraetore M. Liuius proconsul, cui prorogatum in annum imperium erat, acciperet.**

precedente la già citata dittatura del 339) risulta essere il fatto che fu nominato dittatore uno dei due consoli in carica.

A riguardo sono state formulate diverse tesi, riguardo la quale non è possibile in questa sede soffermarsi in modo approfondito e per le quali si rinvia agli autori specifici³⁶. La spiegazione, a mio avviso, più convincente risulta essere quella fornita dalla stessa Hartfield³⁷, la quale ipotizza che la motivazione di tale decisione fosse favorire nelle elezioni consolari per il 206 il *magister equitum*, ovvero Q. Cecilio Metello: fa notare, infatti, la studiosa che dei dieci maestri di cavalleria nominati durante la seconda guerra punica, la metà sarebbe stata eletta console dell'anno successivo, e tutti e cinque come *magistri equitum* di un *dictator comitorum habendorum causa*.

L'altra questione riguarda la comprensione del ruolo con cui Livio Salinatore avrebbe assunto il compito di condurre le indagini in Etruria. Dando credito al resoconto liviano, egli, dopo aver portato a termine le elezioni, avrebbe abdicato alla dittatura e, congedatosi dall'esercito, sarebbe partito per l'Etruria *ex senatus consulto*. Sembrerebbe quindi intendersi che si sia recato lì rivestendo ancora il ruolo di console, carica che avrebbe dunque conservato nonostante la nomina a *dictator* (elemento questo che suscita ancor più perplessità della nomina a dittatore di un console in carica), per poi assumere, all'inizio del nuovo anno, il ruolo di proconsole.

Vi sarebbe stato un tentativo, da parte di Bandel, di sostenere che Salinatore abbia condotto le *quaestiones* come *dictator*, dato che, a suo parere, quello sarebbe stato il compito principale per il quale sarebbe stato nominato³⁸. Mi sembra però che tale interpretazione, come già fatto notare da Hartfield³⁹, si scontri con ciò che viene riportato

³⁶ BROUGHTON, *The Magistrates...*, cit., p. 295 e 298 n. 1 giustifica questa scelta come un'espedito da parte di Nerone per porre il proprio collega come console anziano. Viceversa, secondo BANDEL, *Die römischen...*, cit., p. 140, la reale motivazione per il ricorso alla *dictatura* non sarebbero state le elezioni, bensì la conduzione delle indagini in Etruria: la presidenza dei comizi sarebbe stato un mero pretesto e una motivazione secondaria. Infine, secondo WILSON, *The Needed Man...*, cit., p. 253, si potrebbe supporre che dietro vi fossero scrupoli religiosi, a causa dei quali si sarebbe affidato il compito al magistrato con il più alto potere possibile, per ottenere così il miglior risultato possibile, senza vizi di forma.

³⁷ HARTFIELD, *The Roman Dictatorship...*, cit., pp. 209-212 (sulla base di RILINGER, *Der Einfluss des Wahlleiters...*, cit., pp. 195-196 e JAHN, *Interregnum...*, cit., p. 140).

³⁸ Vd. quanto detto a § 3.4.2. n. 36.

³⁹ HARTFIELD, *The Roman Dictatorship...*, cit., p. 241 n. 62.

dalle fonti, che concordemente attestano come tale *dictatura* fosse *comitiorum habendorum causa*⁴⁰.

Sorge però a questo punto un dubbio, già espresso da Wilson⁴¹: mi chiedo infatti se, vista le molte coincidenze tra la vicenda del 207 e quella, ipotizzata da una parte della tradizione, del 203 – con un console incaricato di occuparsi di alcune indagini in Etruria alla fine dell'anno consolare, il ricorso ad un *dictator comitiorum habendorum causa* e la prosecuzione dell'incarico inquisitorio nell'anno successivo come proconsole – non si possa sospettare che vi sia stata o una reduplicazione di tale vicenda in una parte della tradizione (come sostenuto dallo studioso americano), oppure, più cautamente, una mescolanza di dettagli tra i due episodi.

La confusione potrebbe essere stata accresciuta anche dagli avvenimenti del 202, in cui M. Servilio Gemino (*magister equitum* del 203), divenuto console, avrebbe nominato come *dictator comitiorum habendorum causa* il fratello C. Servilio Gemino (console del 203). La proliferazione di personaggi politici appartenenti alla *gens Servilia*, nonché la possibilità di una manipolazione dei fatti in funzione tanto proserviliana quanto antiserviliana avrebbero potuto portare alla nascita di una pluralità di versioni sulla vicenda.

In considerazione di ciò, e delle argomentazioni presentate, anche la seconda variante della tradizione, attestataci da Livio, sembra – a mio avviso – presentare non pochi ostacoli per una sua completa accettazione.

Per concludere questa riflessione, credo sia possibile formulare un'ipotesi sulla vicenda, che cerchi di tener conto, per quanto possibile, di entrambe le tradizioni. Prendendo, infatti, in considerazione sia gli avvenimenti del 203 sia quelli del 202, la *dictatura* appare configurarsi sempre di più come uno degli strumenti della lotta politica romana. Negli ultimi anni della seconda guerra punica una delle *gens* più attive e importanti del panorama politico romano sarebbe stata proprio quella dei Servili, che fu in grado di piazzare propri membri – o affiliati – nelle più importanti magistrature: i già

⁴⁰ Mi sento di dubitare che Salinatore abbia ricevuto l'incarico inquisitorio in qualità di *dictator* anche per ragioni temporali: la sua partenza, infatti, sarebbe avvenuta a ridosso dell'inizio del nuovo anno, in cui egli avrebbe assunto il ruolo di proconsole. Mi sembra dunque improbabile che gli sia stata affidata tale mansione per una durata di tempo così breve. Molto più verosimile che egli si sia recato in Etruria rivestendo ancora il ruolo di console, carica che non avrebbe perduto nonostante la nomina a dittatore (nonostante pure quest'ultimo elemento appaia quantomeno singolare e suscettibile di ulteriori considerazioni).

⁴¹ WILSON, *The Needed Man...*, cit., p. 556.

citati Cn. Servilio Cepione e C. Servilio Gemino furono consoli del 203; il fratello di quest'ultimo Marco, rivestì il *magisterium equitum* dello stesso anno e divenne poi console del 202, nominando il fratello Caio dittatore nello stesso anno. Probabili personaggi politici legati a tale famiglia sembrano poi essere il già citato *dictator* P. Sulpicio Galba Massimo, il quale sarebbe stato poi eletto console nel 200, nonché P. Elio Peto, *magister equitum* di C. Servilio Gemino nel 202 e poi eletto console per il 201. La dittatura (ormai negli ultimi anni quasi esclusivamente *comitiorum habendorum causa*) doveva quindi sembrare la soluzione più adatta per permettere a personaggi politici che non ne avevano i requisiti (M. Gemino aveva rivestito solamente l'edilità curule nel 204⁴², Peto era stato pretore urbano nel 203⁴³) di raggiungere il consolato.

Inoltre, già a partire dalla nomina di Torquato del 208, nella dittatura sembrano convergere più necessità contemporaneamente, delle quali il magistrato si occupa nel corso della sua nomina, sia che si tratti delle elezioni, sia dell'organizzazione dei Ludi, sia di questioni militari o politiche. È possibile che anche nel 203, così come poi avverrà nel 202 (quando il dittatore C. Servilio avrebbe, secondo Livio⁴⁴, tenuto sia le elezioni, sia i Ludi, sia riunito il Senato per decidere sull'accoglienza degli ambasciatori cartaginesi), vi sia stata una pluralità di mansioni affidate al *dictator*, per diverse ragioni.

Innanzitutto, i rapporti con gli alleati italici di Annibale dovevano essere notevolmente instabili, dopo anni di conflitto. Vista l'ampiezza territoriale dell'indagine (che, a detta di Livio, comprendeva tutta Italia), nonché la delicatezza del compito, è possibile che si sia voluto ricorrere ad un *dictator*, piuttosto che affidare tale incarico ad un console.

Oltre a ciò, anche il compito di richiamare il console Cepione in Italia non doveva essere del tutto privo di importanza. Più volte nel corso degli ultimi anni della seconda guerra punica, i consoli avrebbero cercato di accaparrarsi il comando della campagna d'Africa ai danni del proconsole Scipione, ottenendo sempre, però, un netto rifiuto da parte del Senato⁴⁵. Ciò darebbe l'idea di come in quel periodo la lotta politica, in cui si

⁴² Vd. § 3.4.1. n. 11.

⁴³ Vd. BROUGHTON, *The Magistrates...*, cit., p. 311.

⁴⁴ Liv. XXX, 39, 4: *M. Servilius, ne comitiorum causa ad urbem reuocaretur dictatore dicto C. Servilio Gemino, in prouinciam est profectus; dictator magistrum equitum P. Aelium Paetum dixit*; 39, 8: *Cerialia ludos dictator et magister equitum ex senatus consulto fecerunt*. 40, 4: *legatis Carthaginiensium et Philippi regis—nam hi quoque uenerant—petentibus ut senatus sibi daretur responsum iussu patrum ab dictatore est consules novos iis senatum daturos esse*.

⁴⁵ Vd. Liv. XXX, 24, 1-3, riguardante il caso in esame; 27, 2-4, nel quale Livio racconta che i consoli del 202 avrebbero richiesto che fossero sorteggiate l'Italia e l'Africa come provincie, ma il Senato avrebbe

contrapponevano il gruppo favorevole a Scipione e i suoi detrattori, si fosse notevolmente inasprita. È dunque possibile che, nella vicenda in analisi, vi sia stata la necessità di ricorrere ad un *dictator* per poter trattenere il console.

Anche dietro l'ipotetica scelta di affidare a Sulpicio la presidenza dei comizi si potrebbero intravedere motivazioni politiche, ovvero, come si è già sottolineato, la volontà di favorire la nomina a console di un personaggio politico come M. Servilio, che non aveva ricoperto alcuna carica con *imperium*, grazie alla sua nomina a *magister equitum*, magistratura che, in questo periodo, sembra funzionare come una sorta di "lasciapassare" per l'elezione a console⁴⁶.

Per questi motivi, secondo il mio modesto parere, si potrebbe supporre che P. Sulpicio Galba sia stato inizialmente nominato *dictator* per le due motivazioni addotte da Livio, ovvero il richiamo del console Cepione in Italia e l'indagine sulle motivazioni delle città che si erano alleate con Annibale (la quale, a mio avviso, avrebbe potuto essere la mansione ufficiale⁴⁷, forse per nascondere il vero obiettivo, ovvero il blocco dell'iniziativa consolare). Tale incarico doveva avere una certa durata di tempo, forse addirittura semestrale: ciò si potrebbe dedurre dal resoconto liviano, che riferisce come la nomina del *dictator* sia avvenuta contemporaneamente⁴⁸ all'arrivo degli ambasciatori cartaginesi e alla discussione in Senato della pace, eventi che avrebbero avuto inizio durante l'estate⁴⁹.

In seguito – dando credito o alla notizia secondo cui sarebbero sorte *coniurationes principum* in Etruria, tali da richiedere l'intervento consolare, o ipotizzando manovre politiche – si sarebbe richiamato il *dictator* a Roma per presiedere i comizi, in modo tale da permettere al console di partire per l'incarico assegnatogli dal Senato.

lasciato la decisione al *populus*, che avrebbe confermato Scipione come comandante; 38, 6-7, in cui si riferisce che il console del 202 Ti. Claudio avrebbe organizzato la partenza per l'Africa con estrema lentezza, in quanto i senatori avevano deciso che la conferma o meno della pace (e i contenuti) fossero di pertinenza di Scipione; 40, 7-10, dove si narra che il console del 201 Cn. Lentulo, appena entrato in carica, avrebbe richiesto per sé la *provincia* d'Africa, ma ancora una volta il Senato sarebbe ricorso al voto popolare, che avrebbe mantenuto Scipione come comandante (vd. M. BELLOMO, *Le trattative di pace del 203-201 a.C.: Scipione e il Senato*, in *Cahiers du Centre Gustave Glotz*, vol. XXIV (2013), pp. 50-53).

⁴⁶ Vd. § 3.4.2. n. 37.

⁴⁷ Elemento ammesso come possibile anche da Wilson (WILSON, *The Needed Man...*, cit., p. 556).

⁴⁸ Dopo la conclusione della narrazione sull'ambasceria cartaginese, Liv. XXX, 24, 1 (trascritto a § 3.4.1. n. 8) introduce la narrazione della nomina del *dictator* con le parole *per eos dies*.

⁴⁹ Liv. XXX, 18, 1: *eadem aestate qua haec decreta Romae et in Africa gesta sunt*, [...]. Per ulteriori approfondimenti sulla cronologia degli eventi in esame vd. BELLOMO, *Le trattative di pace...*, cit., pp. 37-62.

Contro questa ipotesi osterebbe però la formula riportata dai Fasti, la quale fa esclusivamente riferimento alle mansioni elettive, senza considerare gli altri compiti affidatigli. Se si considerasse attendibile la ricostruzione appena presentata, la dicitura, così come tramandataci, sembrerebbe andare in senso opposto rispetto alla tendenza di una sempre maggiore specializzazione delle *causae* dittatorie, di cui si è discusso a proposito di T. Manlio Torquato⁵⁰. Seguendo infatti tale linea di pensiero, si dovrebbe ipotizzare quantomeno un'indicazione di tale mansione nella dicitura, forse con l'espressione *rei gerundae causa*, usata nel precedente di C. Menio del 314.

Indubbiamente mancava – almeno per le parti giunte sino a noi – l'attestazione nei Fasti di una formula specifica per indicare il compito di condurre *quaestiones* (come, per esempio, la formula liviana *quaestionibus exercendis* impiegata nella vicenda di Menio): forse per questo si sarebbe scelto di servirsi solamente della formula *comitiorum habendorum causa*, nella quale si sarebbe indicata l'unica mansione effettivamente definibile con una dicitura specifica, comprendendovi però tutte le mansioni rivestite da Sulpicio Galba. Si tenga però presente che tale argomento, così come tutta la discussione della vicenda, risulta fortemente congetturale e passibile di interpretazioni alternative a causa della molteplicità di tradizioni tramandateci dalle fonti.

3.4.3. Deposizione della carica

Ugualmente problematica risulta essere l'identificazione delle modalità con cui il *dictator* e il *magister equitum* avrebbero abdicato alle rispettive cariche. Il resoconto liviano, infatti, non riferisce esplicitamente della deposizione della *dictatura* da parte di Sulpicio: l'unico vago accenno potrebbe essere presente nella dichiarazione secondo cui il dittatore, dopo aver richiamato il console Cepione in Italia, avrebbe passato la parte restante dell'anno (*relicum anni*⁵¹) a compiere indagini sui motivi della defezione degli alleati durante la guerra annibalica.

⁵⁰ Vd. § 3.3.2.

⁵¹ Liv. XXX, 24, 4 trascritto a § 3.4.1. n. 12.

Da ciò sembrerebbe dedursi che il *dictator* abbia rivestito la magistratura per un certo periodo di tempo, probabilmente per un semestre, come era d'uso per le dittature *rei gerundae causa*, e che alla scadenza del mandato abbia lasciato la *dictatura*.

Tale supposizione, però, non coinciderebbe con la versione tramandataci dai Fasti (e da una parte della tradizione annalistica): se si desse credito all'ipotesi di una *dictatura comitiorum habendorum causa*, si dovrebbe ipotizzare che Sulpicio, non appena portate a termine le operazioni di voto, abbia abdicato alla carica.

Ciò rimarrebbe invece valido supponendo che a Galba sia stato affidato anche il richiamo del console in Italia e la conduzione delle indagini, così come si è affermato in precedenza. Ipotizzando infatti che la nomina sia avvenuta in estate, si potrebbe sostenere che a fine anno il *dictator*, alla conclusione delle elezioni comiziali, abbia abbandonato la magistratura, o per la scadenza semestrale del mandato, o per il completamento delle operazioni concernenti la *comitiorum habendorum causa*.

Data però la scarsità e ambiguità delle notizie tramandateci dalle fonti, non è possibile ricavare ulteriori elementi a sostegno della veridicità di una delle due ipotesi.

3.4.4. Conclusione

In conclusione, nel corso della trattazione si è potuto notare come siano molte le problematiche che impediscono una corretta ricostruzione della vicenda in esame, a partire dalla presenza di due diverse tradizioni – di cui Livio stesso dà notizia nel suo racconto – circa le motivazioni del ricorso alla dittatura di P. Sulpicio Galba.

La prima, che il Patavino sceglie di valorizzare nel suo resoconto, attesterebbe che il *dictator* sia stato nominato per richiamare il console Cepione a Roma e che, completato ciò, abbia trascorso la parte restante dell'anno ad indagare i motivi della defezione degli alleati passati dalla parte di Annibale.

La seconda, citata da Livio come versione alternativa e accettata dai Fasti, sosterrrebbe che il console Servilio abbia proceduto alla nomina di Sulpicio *comitiorum habendorum causa*, in quanto egli sarebbe stato incaricato dal Senato di condurre delle inchieste *de coniurationibus principum* in Etruria.

Questa ambiguità ha portato gli studiosi a dividersi – valorizzando l’una o l’altra versione attestata dalle fonti – tra chi⁵² sostiene l’inammissibilità del resoconto liviano e la maggior veridicità della notizia epigrafica e chi⁵³ invece ha tentato di avvalorare la testimonianza fornita da Livio.

Si è cercato, pur con tutte le limitazioni del caso, di delineare una versione dei fatti che tenesse conto di entrambe le varianti attestate. Ritengo che tale rappresentazione della vicenda, pur essendo fortemente ipotetica e presentando punti non del tutto chiari, possa essere un punto di partenza per fornire ulteriori spunti di riflessione e discussione critica sul caso in esame.

La sola notizia concretamente riferitaci dalle fonti, rispetto alla quale non sembrano sussistere motivi di dubbio, è che sarebbe stato il console C. Servilio ad effettuare la *dictio* del *dictator* Sulpicio.

⁵² MÜNZER, *Römische...*, cit., p. 144; ID., *Sulpicius*, cit., p. 64; BROUGHTON, *The Magistrates...*, cit., pp. 314-315 n. 2; JAHN, *Interregnum...*, cit., p. 143; HARTFIELD, *The Roman Republic...*, cit., pp. 213-216 e 516.

⁵³ BANDEL, *Die römischen...*, cit., p. 142; SIBER, *Römisches Verfassungsrecht...*, cit., p. 210; LIPPOLD, *Consules...*, cit., p. 213 n. 519; NICOSIA, *L'ultimo...*, cit., p. 86 n. 61. Dubbioso a riguardo WILSON, *The Needed Man...*, cit., p. 556, che cerca però di valorizzare la notizia delle indagini in territorio italico.

4. Conclusioni

Nel corso di quest'indagine, si è cercato di delineare le caratteristiche della dittatura con funzione militare nel periodo finale della sua esistenza, in modo tale da poterne mettere in luce eventuali mutamenti, rispetto alle esperienze passate, come strumento di gestione di momenti emergenziali.

Il tentativo di approfondire tale fase storica ci ha portato ad allargare lo sguardo alle precedenti applicazioni, per verificare se e quanto sia ricorrente l'adesione al "modello" tradizionalmente attestato dalle fonti – che la delineano come l'*ultimum auxilium* cui si ricorre in situazioni di emergenza e rivestito di un *imperium nimum* – e quali siano gli elementi di continuità e discontinuità tra questi utilizzi e quelli operati durante la seconda guerra punica.

In primo luogo, viene confermato, a mio avviso, il suo impiego in contesti di assoluta necessità. Quest'ultima, tuttavia, risulta essere variamente caratterizzata: non basta di per sé una difficoltà di ordine militare, una minaccia esterna, anche se estremamente pericolosa, a decretare il ricorso all'opzione dittatoriale. Del resto, non si spiegherebbe altrimenti per quale motivo l'Urbe non sia ricorsa ad un *dictator* in seguito a importanti sconfitte subite in questo periodo, per esempio dopo il 292 (con la sconfitta subita da Q. Fabio Massimo Gurgite ad opera dei Sanniti)¹ o il 280 (con la sconfitta subita da P. Valerio Levino ad Eraclea per mano di Pirro)².

Sarebbe quindi stato un insieme di motivazioni, a mio parere, a sollecitare il ricorso alla magistratura straordinaria. Prima di tutto, l'avvertimento di una qualche forma di inadeguatezza del comando ordinario, di tipo soggettivo – nel caso in cui il *dux* (o i *duces*) si fosse reso colpevole di qualche inadempienza al proprio mandato (come nei casi di A. Atilio Caiatino e Q. Fabio Massimo) – od oggettivo – in occasione del ferimento o della morte del generale (come nella vicenda di Ap. Claudio, C. Marcio, L. Papirio, Q. Fabio Massimo, M. Giunio Pera, T. Manlio Torquato).

¹ Vd. BROUGHTON, *The Magistrates...*, cit., pp. 181-182 per le fonti a riguardo.

² *Ibid.*, pp. 190-191 per le fonti della vicenda. Plut. *Pyrr.* 18, 1 riferisce che pur essendo stata discussa in Senato la possibilità di abrogare il comando al console, nessuna azione sarebbe stata intrapresa nei suoi confronti, anche se si decise di far affrontare Pirro all'altro console, ovvero Ti. Coruncanio.

Non possono però non essere considerate anche inquietudini di ordine religioso, legate ad una corretta conservazione della *pax deorum*, imprescindibile per il successo di qualsiasi operazione militare. La nomina del Inregillense, per esempio, voleva sanare, almeno nella lettura di una certa *pars* politica, allora in grado di imporsi, non solo la rottura generatasi dalla concessione degli *auspicia* ad un console plebeo, ma anche i terribili *prodigia* di quegli anni, successivi alla tremenda epidemia che colpì Roma a partire dal 365³. La *dictatura* del Caiatino, poi, interveniva anche sulle inadempienze di ordine religioso del console, che avrebbe intrapreso il combattimento *contra auspicia*⁴. Non si possono poi non citare le polemiche sollevate dalla *neglegentia caerimoniarum* di C. Flaminio, additata dal dittatore Fabio come la principale ragione della disfatta al Trasimeno e sulla quale egli sarebbe intervenuto tempestivamente non appena nominato *dictator*⁵; oppure, la nomina di M. Giunio Pera, in un contesto – seguente la sconfitta di Canne – condizionato anche da una forte crisi religiosa (dettata dagli spaventosi *prodigia* e, almeno secondo le fonti in nostro possesso, da un medesimo atteggiamento sprezzante nei confronti della sfera religiosa da parte del console Varrone precedente la battaglia, il quale ne avrebbe condizionato l'esito⁶).

Accanto a queste, mi sembra però di intravedere anche motivi di ordine politico, soprattutto in corrispondenza di alcuni momenti chiave, come gli anni immediatamente successivi l'approvazione delle *leges Liciniae Sextiae* o nel corso della guerra annibalica, dove la lotta tra i vari gruppi politici raggiunse uno dei suoi picchi più alti. In molti casi, infatti, si riscontra un uso della dittatura come strumento di lotta politica delle diverse forze in campo.

Emblematiche sono al riguardo le vicende di Ap. Claudio nel 362, di C. Marcio Rutilo nel 356, di Papirio Cursor e nel 339 e di C. Menio nel 310. Nel primo caso, la sconfitta di quello che, almeno secondo un filone della tradizione, fu il primo console plebeo a condurre un esercito avrebbe prodotto la reazione patrizia, con la nomina di un personaggio fortemente ostile alle istanze plebee.

³ Liv. VII, 1, 7 per l'inizio dell'epidemia; 2, 2–3, 2 per il tentativo di pacificare gli dèi con l'introduzione dei *ludi scaenici* a Roma, che vennero però interrotti dall'esondazione del Tevere; 3, 3–9 con la nomina del primo *dictator clavi figendi causa*; 6, 1–2 per il terremoto che aprì una voragine nel Foro.

⁴ Tanto più se, come riferiscono alcune fonti (Cic. *nat. deor.* II, 7; *divin.* I, 29 e II, 20 e 79; Val. Max. I, 4, 3; Min. Fel. VII, 4; XXVI, 2), anche l'altro console sarebbe morto in un naufragio ignorando gli *auspicia* contrari.

⁵ Vd. § 3.1.1.

⁶ Vd. § 3.2.1.

Nel secondo, viceversa, la spinta riformatrice della parte plebea, supportata dall'ala più aperta del patriziato, avrebbe condotto alla designazione del primo *dictator* plebeo: il suo essere al centro di complesse trame e relazioni politiche, probabilmente anche con esponenti patrizi, spiega come la sua nomina abbia provocato una forte reazione nel campo "avverso", visibile tanto nell'opposizione senatoria alla concessione del trionfo quanto nell'elezione, per l'anno successivo, di due consoli patrizi, giunta alla fine di un faticoso percorso culminato nell'indizione di un *interregnum*. Nel corso di quegli anni, poi, si sarebbe cercato di ottenere il medesimo risultato anche attraverso l'azione compiacente di dittatori *rei gerundae causa*: come si è visto, tentativi in tal senso si registrano nel 353, con la nomina di T. Manlio Torquato, e nel 352, con C. Giulio Iullo⁷.

Nel terzo episodio, la richiesta di un *dictator* da parte del Senato mirava, secondo le fonti, unicamente a contenere l'eccessiva animosità dei due consoli, ostili ai *patres* fin dal loro insediamento.

Per quanto riguarda l'ultima vicenda, l'allargamento del motivo e del luogo dell'indagine sembrerebbe rispondere, dando credito alle notizie giunte fino a noi, a nessun altro motivo se non alla volontà da parte del gruppo politico vicino a Menio di colpire i propri avversari politici.

Ciò però non deve far pensare alla *dictatura* militare come ad un mero strumento di lotta politica. Anzi, a mio avviso essa doveva primariamente essere, nella concezione dei Romani del tempo, l'espedito migliore per affrontare determinate situazioni di particolare crisi. Si spiegherebbe così per quale motivo l'Urbe recuperi per ben due volte, nel 249 e nel 217, una magistratura alla quale, per scopi militari, non si ricorreva più da decenni. Nel primo caso, infatti, l'ultima *dictatura rei gerundae causa* di cui si ha certezza⁸ è quella di M. Valerio Massimo Corvo, del 301, dalla quale sarebbero quindi passati quasi cinquant'anni. Nel secondo, il precedente immediato della dittatura fabiana è proprio quella di Caiatino del 249, da cui sarebbero trascorsi circa trent'anni. Dopo quest'ultimo recupero, la *dictatura* militare avrebbe conosciuto la sua fine nel 208 o,

⁷ Per un'analisi più approfondita si rimanda a § 2.3.

⁸ La frammentarietà dei Fasti Capitolini relativamente a questo periodo, nonché la perdita del testo liviano, non permettono conclusioni certe: esistono infatti tre dittature a noi note (rispettivamente di M. Emilio Barbula, Ap. Claudio Cieco e P. Cornelio Rufino), databili tra il 292 e il 284, di cui non si conoscono né le motivazioni della nomina né dettagli specifici sulle loro azioni durante la permanenza in carica. Ciò, a mio avviso, non inficia comunque l'affermazione riportata: si tratterebbe comunque di un lasso di tempo di circa quarant'anni tra queste dittature e quella del nostro, assai rilevanti viste le numerose guerre (e le probabili emergenze) che Roma aveva dovuto attraversare.

dando credito all'ipotesi sopra riportata, nel 203. Mi sembra scontato che, se si verificarono tali reintroduzioni, vuol dire che tale magistratura doveva essere ritenuta lo strumento più adatto per rispondere a questi momenti di emergenza di natura bellica e che, di conseguenza, essa lo doveva essere stato anche in precedenza.

D'altro canto, vi dovevano però essere state anche delle ragioni valide che avevano spinto i Romani a non fare più un uso frequente della soluzione dittatoria agli inizi del III secolo e che, probabilmente, un secolo dopo ne decretarono la momentanea scomparsa, nonostante i tentativi di recupero sopracitati. Come si può ben immaginare, la loro identificazione risulta essere estremamente complessa e richiederebbe certamente ulteriori approfondimenti e indagini, che comprendano, per esempio, i casi di dittatura non militare e un'analisi più profonda dell'utilizzo della magistratura in esame nel corso del IV secolo.

Mi sembra, infatti, che proprio a partire da questo periodo possano intravedersi i germi di quella che non definirei tanto "crisi" della magistratura dittatoria⁹, quanto piuttosto un cambiamento importante della natura della *dictatura*, la quale iniziava sempre di più ad essere oggetto di attacchi e della messa in discussione delle sue azioni. Il caso più significativo è certamente quello del 217, con la messa in discussione dell'operato di Q. Fabio Massimo da parte del *magister equitum* Minucio e del tribuno della plebe Metilio, la quale si sarebbe tradotta nell'approvazione dell'equiparazione degli *imperia* del *dictator* e del suo sottoposto¹⁰. Tuttavia, già dal secolo precedente si sono potute riscontrare vicende nelle quali la condotta di tale magistrato, seppur con modalità differenti, era stata fatta oggetto di attacchi. Si veda per esempio la più volte menzionata vicenda di L. Manlio Capitolino Imperioso, dittatore *clavi figendi causa* nel 363, il quale aveva tentato di eccedere i limiti del proprio incarico per condurre una guerra contro gli Etruschi e per questo era stato oggetto di feroci critiche da parte dei tribuni della plebe, a tal punto da costringerlo a dimettersi¹¹; oppure il già citato episodio di C. Menio, costretto alle dimissioni per poter difendersi dalle accuse mossegli dagli avversari politici circa possibili *coitiones* elettorali¹².

⁹ Così invece SPINA, 203-82 a.C..., cit., pp. 513-519.

¹⁰ Vd. § 3.1.3.

¹¹ Vd. § 1.1. n. 29; § 1.9. n. 121.

¹² Vd. § 2.4.

Se la polemica nei confronti dell'Imperioso è giustificata dall'eccezionalità del suo atto (mai un *dictator* aveva tentato di arrogarsi prerogative non previste dal suo incarico), il caso di Menio, seppur riguardante un mandato inquisitorio e non militare, mi sembra ammettere quantomeno la possibilità di chiamare un dittatore a render conto del proprio operato, stabilendo così un precedente per tutte le successive magistrature.

Questo argomento è stato individuato da alcuni studiosi¹³ come la causa principale della caduta in disuso della *dictatura*. Pur non concordando con tale lettura monolitica e assolutizzante (ritengo, infatti, che siano intervenuti più fattori a determinare la crisi dell'istituto dittatorio), ciò che mi sembra comunque rilevante ai fini del nostro studio è la conferma della lontananza dell'uso della dittatura da quel "modello" di cui si è già discusso in precedenza. Si delinea invece un contesto nel quale il dittatore era obbligato (o si considerava tale) a tener conto della volontà delle persone per conto delle quali stava operando per adempiere al compito che gli era stato affidato¹⁴.

Un'ulteriore considerazione, in parte legata a quest'ultima riflessione, riguarda le dittature militari della seconda guerra punica: credo che, al netto di alcuni elementi di novità messi in luce nel corso della nostra analisi, la *dictatura* fabiana si inserisca, nel complesso, nel solco della tradizione precedente, configurandosi solo in parte come un momento di rottura tale da condurre alla desuetudine della carica. Il contesto critico (con la morte di un console e di un esercito consolare), la scelta di una personalità eminente, la velocità nella riorganizzazione dell'apparato militare, l'intervento mirante a risanare la *pax deorum*: sono tutti aspetti che si sono potuti osservare anche nelle *dictaturae* precedenti e che, del resto, ne rappresentano i tratti peculiari.

Anche la messa in discussione dell'operato del *dictator*, come si è visto, non risulterebbe una novità in assoluto, essendo già presenti dei precedenti a riguardo. Sulla presunta eccezionalità di un attacco proveniente dal *magister equitum* vi sono, però, alcuni dubbi: un caso analogo sarebbe ravvisabile nella vicenda di L. Papirio Corsore e Q. Fabio Massimo Rulliano del 325¹⁵, sulla quale però alcuni studiosi nutrono sospetti, sostenendo che tale avvenimento sia stato modellato proprio sullo scontro avvenuto nel 217¹⁶.

¹³ In primis MOMMSEN, *Römisches...*, cit., pp. 147-148, riportato a § 1.1. n. 32.

¹⁴ WILSON, *The Needed Man...*, cit., pp. 218-219.

¹⁵ Vd. § 2.5.

¹⁶ Vd. § 2.5. n. 156-157, vd. *contra* le riflessioni personali sviluppate a § 2.5. n. 180.

Inedite e dal forte impatto politico appaiono invece essere le modalità in cui tale scontro si sostanziò, con l'approvazione di un provvedimento di *aequatio imperii*. Tale evento, seppur presentato come una soluzione di compromesso e avente una valenza circoscritta al caso fabiano, mi sembra segnalare una svolta nella storia dell'istituto, così come tradizionalmente inteso, e contribuire all'accelerazione della sua fine.

Tale cambiamento appare evidente anche nelle vicende del 216, con la dittatura di M. Giunio Pera: pur inserendosi per alcuni aspetti nel solco della tradizione (con la nomina giustificata dalla gravissima sconfitta a Canne, la scelta di un personaggio esperto nell'arte della guerra e l'organizzazione immediata di un nuovo esercito tramite la leva straordinaria), la permanenza contemporanea in carica di due *dictatores* – il primo, Pera, nominato per ragioni militari e il secondo, Buteone, per l'espletamento della *lectio senatus* – creò una situazione del tutto eccezionale, la cui reale portata è ancora oggi non del tutto identificata con certezza.

Ciò che certamente si può affermare è che tale deviazione dalla prassi non può non aver condizionato il futuro della magistratura in esame: la compresenza di più emergenze contemporaneamente (la guerra contro Annibale, il problema della conduzione dei comizi elettorali e la necessità di procedere con la *lectio senatus*) avrebbe condotto ad una soluzione – la doppia dittatura – del tutto nuova e improponibile nel lungo periodo, in quanto snaturante le peculiarità stesse della *dictatura*, come la monocraticità.

Anche la concomitante necessità di provvedere ad un'organizzazione pluriennale della strategia militare¹⁷ avrebbe favorito il definitivo abbandono di una dittatura totalmente militare, in favore del più vantaggioso sistema dei *promagistratus*¹⁸. Da questo momento, si osserva un uso della magistratura dittatoria più indirizzato alla risoluzione di compiti più circoscritti di natura politico-amministrativa, come la convocazione dei comizi.

In alcune occasioni, addirittura, si sarebbero riscontrate diverse urgenze contingenti. Tale mi sembra essere il caso del 208, in cui il *dictator* Manlio Torquato sarebbe stato chiamato contemporaneamente alla conduzione dei comizi e alla celebrazione dei *ludi*¹⁹.

¹⁷ M. BELLOMO, *Il comando militare a Roma nell'età delle guerre puniche (264-201 a.C.)*, Stuttgart 2019, pp. 154-159.

¹⁸ WILSON, *The Needed Man...*, cit., pp. 481-483; BELLOMO, *Il comando militare a Roma...*, cit., pp. 162-168, il quale sottolinea come accanto ad un uso più "istituzionalizzato" della *prorogatio imperii* il Senato, in caso di scoppio di crisi non preventivate, abbia iniziato a fare uso di ulteriori provvedimenti straordinari, come la concessione di un *imperium* a privati cittadini.

¹⁹ Vd. § 3.3.

La quasi coincidente morte di entrambi i consoli avrebbe però reso necessario, a mio parere, il suo intervento anche nella sfera militare, per la gestione delle operazioni almeno fino al momento in cui si sarebbe proceduto all'elezione dei nuovi consoli.

Tradizionalmente, in tale situazione critica ci si sarebbe aspettati la nomina di un dittatore con compiti esclusivamente militari. Questo invece non sarebbe accaduto: la principale preoccupazione dei senatori sarebbe invece stata quella di eleggere al più presto i nuovi consoli. Se ne deduce quindi che la *dictatura* militare non era più ritenuta (dopo le esperienze di Fabio e Pera) la soluzione idonea per la gestione delle operazioni militari a medio termine, a vantaggio di un sistema (quello consolare e promagistratuale) ritenuto forse maggiormente adatto per la gestione di più fronti di guerra. Del resto, l'elezione di Livio Salinatore e Claudio Nerone, ai quali sarebbero stati affidati rispettivamente il fronte gallico, con l'arrivo di Asdrubale, e il contenimento di Annibale nel Bruzzio, avrebbe condotto i Romani al primo grande successo nei confronti dei Cartaginesi al Metauro, segno che la necessità di provvedere a più fronti bellici rendeva, di fatto, più conveniente la soluzione consolare.

Il confinamento della magistratura dittatoria ad un uso preminentemente "interno", specie di natura elettorale, avrebbe portato con sé un ulteriore effetto, evidenziato nella vicenda di P. Sulpicio Galba: come osservato da Hartfield²⁰, la nomina di un *dictator comitiorum habendorum causa* sembra fosse utilizzata per favorire, nella competizione elettorale, uno specifico candidato, indicato tramite la sua nomina a *magister equitum*. Se già nel IV secolo, come si è visto, si erano osservati usi "politici" della *dictatura*, mai si era però giunti ad un impiego così caratterizzato. Le complesse relazioni tra i vari magistrati eletti tra il 204 e il 202²¹ inducono infatti ad ipotizzare che la dittatura sia stata sfruttata come "ascensore politico", permettendo ad un gruppo politico (quello dei Servilii) di rivestire contemporaneamente le più importanti cariche della *res publica* e di indirizzarne la politica.

Anche le numerose versioni attestate dalle fonti circa le diverse mansioni affidate al dittatore del 203 mi sembrano andare in questa direzione: il blocco dell'iniziativa del console Cepione di passare in Africa, la convocazione dei comizi – dai quali sarebbe stato eletto console del 202 il *magister equitum* M. Servilio Gemino, fratello dell'altro console

²⁰ Vd. § 3.4.2.

²¹ Per le quali vd. § 3.4.

del 203 Caio – e le indagini *de coniurationibus principum* in Etruria paiono essere tutte incombenze connotate da un forte tratto politico, manifestando il tentativo da parte di tale gruppo politico di condizionare le azioni politiche dell'Urbe in un momento chiave come la fase finale della seconda guerra punica.

Tale tendenza si potrebbe intravedere anche nelle complesse vicende dalla successiva *dictatura* del 202, rivestita da C. Servilio Gemino, nominato dal fratello console Marco. A lui sarebbe stata affidata la conduzione dei comizi, i quali tuttavia non si sarebbero potuto tenere a causa di una tempesta, lasciando la *res publica* priva dei magistrati curuli all'inizio dell'anno successivo²². Egli avrebbe nel frattempo celebrato i *Cerialia* in sostituzione degli edili della plebe e presieduto la seduta del Senato che avrebbe accolto l'ambasceria di pace cartaginese (pur se la discussione vera e propria fu rimandata dallo stesso *dictator* fino al momento della nomina dei due consoli)²³. Questo ritardo nella convocazione dei comizi è stato interpretato da alcuni storici come una mossa politica di ostacolo alla politica del *dictator*²⁴, segno, forse, di un sempre più marcato uso politico della magistratura in esame.

In ogni caso, con la fine del secondo conflitto punico sarebbe terminata l'ultima esperienza di questo *remedium* (almeno fino al recupero operato da Silla). Alla luce delle considerazioni appena esposte, e accanto alle altre motivazioni già messe in luce dagli studiosi²⁵, mi chiedo se proprio questa eccessiva “strumentalizzazione politica” della dittatura possa averne determinato il definitivo abbandono. L'ingerenza sempre più accentuata di tale magistratura nella politica interna dell'Urbe e il favoreggiamento di una sua parte potrebbero aver fornito sufficienti ragioni per accantonare una soluzione che, almeno nella sua declinazione militare, era già caduta in desuetudine.

In conclusione, da questa indagine mi sembra di poter rilevare come la *dictatura*, nella sua dimensione bellica, si sia caratterizzata, al pari delle altre magistrature romane, per l'estrema mutevolezza e adattabilità ai vari contesti storici di utilizzo e alle varie

²² Liv. XXX, 39, 4-5.

²³ Liv. XXX, 40, 4; anche in questo caso, come in precedenza, il *magister equitum* P. Elio Peto sarebbe stato nominato console per il 201.

²⁴ SCHUR, *Scipione l'africano...*, cit., pp. 66-67 ipotizza che si sia verificato un ostruzionismo da parte degli auguri nei confronti del *dictator*, per evitare che venissero eletti due consoli ostili a Scipione; vd. anche LIPPOLD, *Consules...*, cit., p. 110 e 214-217; JAHN, *Interregnum...*, cit., pp. 145-150 e HARTFIELD, *The Roman Dictatorship...*, cit., pp. 517-518 considerano in ogni caso la motivazione climatica come quella più probabile.

²⁵ Per tutti vd. WILSON, *The Needed Man...*, cit., pp. 442-480.

emergenze per le quali essa veniva evocata (ben lontano da un modello estremamente uniforme fornito dalle fonti).

Nonostante ciò, il rischio di un suo sfruttamento a fini politici e, soprattutto, le nuove necessità dal punto di vista della strategia militare – con guerre pluriennali caratterizzate da più fronti bellici – rendevano, di fatto, scarsamente produttiva una magistratura caratterizzata da ristretti limiti temporali e territoriali, che, se superati entrambi, ne avrebbero di fatto distorto irrimediabilmente la natura. Per questo motivo, in un periodo estremamente complicato per Roma come la seconda guerra punica, in cui essa dovette riorganizzare il proprio apparato bellico e istituzionale per far fronte alle sempre nuove necessità²⁶, la *dictatura* avrebbe trovato sempre minore spazio, fino a scomparire del tutto, pur rimanendo, allo stesso tempo, ben presente nell'immaginario collettivo romano.

²⁶ Non a caso, BELLOMO, *Il comando militare a Roma...cit.*, pp. 171-177 individua gli anni tra il 215 e il 213 come quelli in cui si sarebbe verificata una “rivoluzione istituzionale”. Vd. anche pp. 220-221, in cui sottolinea come il sempre più frequente ricorso alla *prorogatio imperii* negli ultimi anni del conflitto annibalico «mostra come a Roma si fosse ormai consumata una profonda trasformazione dell'apparato istituzionale».

5. Bibliografia

- ALFÖLDI, A., *Zur Struktur des Römerstaates im 5. Jahrhundert v. Chr.*, in E. GJERSTAD et al. (éd.), *Les origines de la République romaine. Entretiens sur l'antiquité classique de la fond. Hardt*, vol. XIII, Vandœuvres–Genève 1967, pp. 223-290
- BANDEL, F., *Die römischen Diktaturen*, Breslau 1910
- BARONI, A., *La titolatura della dittatura di Silla*, *Athenaeum*, vol. XCV (2007), fasc. 2, pp. 775-792
- BAUMAN, R.A., *The Abrogation of Imperium: Some Cases and a Principle*, *RhM*, vol. CXI (1968), pp. 37-50
- ID., *The Crimen Maiestatis in the Roman Republic and Augustan Principate*, Johannesburg 1970
- ID., *The Lex Valeria de provocatione of 300 B.C.*, *Historia*, vol. XXII (1973), pp. 34-47
- BECK, H., *Karriere und Hierarchie: Die römische Aristokratie und die Anfänge des cursus honorum in der mittleren Republik*, Berlino 2005
- BELLOMO, M., *Le trattative di pace del 203-201 a.C.: Scipione e il Senato*, in *Cahiers du Centre Gustave Glotz*, vol. XXIV (2013), pp. 37-62
- ID., *La (pro)dittatura di Quinto Fabio Massimo (217 a.C.): a proposito di alcune ipotesi recenti*, *REA*, vol. CXX (2018), fasc. 1, pp. 37-56
- ID., *Il comando militare a Roma nell'età delle guerre puniche (264-201 a.C.)*, Stuttgart 2019
- BELOCH, K.J., *Römische Geschichte bis zum Beginn der punischen Kriege*, Berlin 1926
- BISCOTTI, B., *Memoria civica e rappresentazione del potere: il dittatore e il cavallo*, in L. GAROFALO (a cura di), *La dittatura romana*, vol. II, Napoli 2018, pp. 137-231
- BRENNAN, T. C., *The Praetorship in the Roman Republic*, vol. I, Oxford 2000
- BRIQUEL, D., *Aspects politiques et aspects militaires dans le livre IX de Tite-Live: les figures de L. Papirius Cursor et de Q. Fabius Maximus Rullianus*, in O. DEVILLERS–

- J. MEYER (éd), *Pouvoirs des hommes, pouvoir des mots, des Gracques à Trajan*, Louvain–Paris–Walpole 2009, pp. 331-350
- BROUGHTON, T.R.S., *The Magistrates of the Roman Republic*, vol. I, New York 1951-60
- CALTABIANO, M., *Motivi polemici nella tradizione storiografica relativa a C. Flaminio*, in M. SORDI (a cura di), *Contributi dell'Istituto di Storia antica dell'Università del Sacro Cuore*, vol. IV, Milano 1976, pp. 102-117
- CASCIONE, C. *Studi di diritto pubblico romano*, Napoli 2010
- CASSOLA, F., *I gruppi politici romani nel III secolo a.C.*, Trieste 1962
- CAVAGGIONI, F., *La battaglia di Drepana: immagini di una sconfitta*, AIV, vol. CLXIII (2004-2005), fasc.1, pp. 227-250
- EAD., *Aspetti politici, religiosi e giudiziari nella vicenda di P. Claudio Pulcro*, AIV, vol. CLXIII (2004-2005), fasc.1, pp. 354-378.
- EAD., *Generali e sconfitta militare a Roma agli albori della repubblica (509-290 a.C.)*, Padova 2010
- EAD., «Vae Victis!» *Il problema della sconfitta militare a Roma durante lo scontro con Annibale*, Bologna 2013
- EAD., *Tito Livio e gli esordi della dittatura*, in L. GAROFALO (a cura di), *La dittatura romana*, vol. 1, Napoli 2017, pp. 1-40
- CENERINI, F., *Gaio Flaminio, uomo politico, Homo Religiosus*, in A. CALBI–G. SUSINI (a cura di), *Pro poplo Ariminese*, Faenza 1995, pp. 129-143
- CHAPLIN, J.D., *Livy's Exemplary History*, Oxford 2000
- CICHORIUS, C., *Römische Studien, historisches, epigraphisches, literargeschichtliches aus vier Jahrhunderten Roms*, Leipzig 1922
- CLEMENTE, G., *Il plebiscito Claudio e le classi dirigenti romane nell'età dell'imperialismo*, Ktèma, vol. VIII (1983), pp. 253-259
- ID., *I censori e il senato. I mores e la legge*, Athenaeum, vol. CIV (2016), pp. 446-500
- COARELLI, F., *Le fonti non annalistiche dell'annalistica*, Eutopia, vol. V (1996), 1-2, pp. 23-33

- CORNELL, T.J., *The Value of the Literary Tradition Concerning Archaic Rome*, in K.A. RAAFLAUB (ed.), *Social Struggles in Archaic Rome. New Perspectives on the Conflict of the Orders*, Berkeley–Los Angeles–London 1986, pp. 52-76
- ID., *Political Conflict in Archaic Rome and the Republican Historians*, in G. ZECCHINI (a cura di), *'Partiti' e fazioni nell'esperienza politica romana*, vol. VII, Milano 2009, pp. 3-30
- ID., *Crisis and Deformation in the Roman Republic: the Case of the Dictatorship*, in V. GOUŠCHIN–P.J. RHODES, *Deformations and Crises of Ancient Civil Communities*, Stuttgart 2015, pp. 101-125
- DALLA ROSA, A., «Ductu auspicioque»: *Per una riflessione sui fondamenti religiosi del potere magistratuale fino all'epoca augustea*, *Studi Orientali e Classici*, vol. XLIX (2003), pp. 185-255
- DEGRASSI, A., *Fasti capitolini*, Torino 1954
- DELPLACE, C., *L'intervention étrusque dans les dernières années de la deuxième guerre samnite (312-308)*, *Latomus*, vol. XXVI (1967), fasc. 4, pp. 454-466
- DE MARTINO, *Storia della Costituzione Romana*, vol. I, Napoli 1951
- ID., *Storia della Costituzione Romana*, vol. II, Napoli 1954
- DE SANCTIS, G., *Storia dei Romani*, vol. I, Firenze 1979³
- ID., *Storia dei Romani*, vol. III.1, Milano 1907
- ID., *Storia dei Romani*, vol. III.2, Milano 1907
- ID., *La dittatura di Caere*, in B. NOGARA, *Scritti in onore di Bartolomeo Nogara*, Città del Vaticano 1937, pp. 147-158
- DEVELIN, R., *The Integration of Plebeians into the Political Order after 366 B.C.*, in K.A. RAAFLAUB, (ed.), *Social Struggles in Archaic Rome: New Perspectives on the Conflict of the Orders*, Malden 2005², pp. 293-311
- ID., *The Practice of Politics at Rome 366-167 B.C.*, Bruxelles 1985
- DE WILDE, M., *The Dictator's Trust: Regulating and Constraining Emergency Powers in the Roman Republic*, *HPTh*, vol. XXXIII (2012), fasc. 4, pp. 555-577

- DROGULA, F.K., *Commanders and Command in the Roman Republic and the Early Empire*, Chapel Hill 2015
- DRUMMOND, A., *The Dictator Years*, *Historia*, vol. XXVII (1978), pp. 550-572
- EASTON, J.A., *A new Perspective on the Early Roman Dictatorship, 501-300 B.C.*, Kansas 2010
- ECKSTEIN, A., *Human Sacrifice and Fear of Military Disaster in Republican Rome*, *AJAH*, vol. VII (1982), fasc. I, pp. 69-95
- ELLIOTT, J., *Ennius "Cunctator" and the History of a Gerund in the Roman Historiographical Tradition*, *The Classical Quarterly*, vol. LIX (2009), fasc. 2, pp. 532-542
- FEIG VISHNIA, R., *State, Society and Popular Leaders in Mid-Republican Rome 241- 167 BC*, London–New York 1996
- EAD., *The transitio ad plebem of C. Servilius Geminus*, *ZPE*, vol. CXIV (1996), pp. 289-298
- EAD., *A Case of «Bad Press»? Gaius Flaminius in Ancient Historiography*, *ZPE*, vol. CLXXXI (2012), pp. 27-45
- FENOCCHIO, M.A., *Plebità e dittatura: le relazioni nel primo secolo della repubblica romana*, in L. GAROFALO (a cura di), *La dittatura romana*, vol. I, Napoli 2017, pp. 107-134
- FERCIA, R., *Profili giuridici e contenuti politici del rapporto tra 'coercitio' del 'dictator' e 'tribunicia intercessio'*, in L. GAROFALO (a cura di), *La dittatura romana*, vol. I, Napoli 2017, pp. 135-156
- FERENCZY, E., *From the Patrician State to the Patricio-plebeian State*, Amsterdam 1976
- FERRARY, J.L., *La législation romaine dans les livres 21 à 45 de Tite-Live*, in T. HANTOS (hrsg.), *Laurea internationalis. Festschrift für Jochen Bleicken zum 75. Geburtstag*, Stuttgart 2003, pp. 107-142
- ID., *À propos des pouvoirs et des honneurs décernés à César entre 48 et 44*, in G. URSO (a cura di), *Cesare: precursore o visionario? Atti del convegno internazionale, Cividale del Friuli, 17-19 settembre 2009*, Pisa 2010, pp. 9-30

- FEZZI, L., *Modelli politici di Roma antica*, Roma 2015
- ID., *Pompeo: conquistatore del mondo, difensore della res publica, eroe tragico*, Roma 2019
- FRANCHINI, L., *La dittatura di Quinto Fabio Massimo*, JusOnline, vol. III (2017), fasc.1, pp. 30-92
- FRANÇOIS, P., «Sacrorum causa»: *sur le retour à Rome de Fabius Cunctator en 217*, in J. CHAMPEAUX–M. CHASSIGNET (éd.), «Aere perennius»: *en hommage a Hubert Zehnacker*, Paris 2006, pp. 165-184
- FRASCHETTI, A., *Le sepolture rituali del Foro Boario*, in J. SCHEID *et al.* (éd.), *Le déficit religieux dans la cite antique*, Roma 1981, pp. 51-115
- GABBA, E., *Nuove ricerche sul conflitto fra patrizi e plebei in Roma arcaica*, Athenaeum, vol. LXVII (1989), pp. 570-575
- ID., *Istituzioni politiche romane al tempo di Cesare*, Humanitas, vol. LVII (2002), fasc. 1, pp. 39-45
- GIANNELLI, G., *Roma nell'età delle guerre puniche*, Bologna 1938
- GIOFFREDI, C., *Diritto e processo nelle antiche forme giuridiche romane*, Roma 1955
- GIUMETTI, F., *Prima che il gallo canti. A proposito della dictio del dictator tra diritto, antropologia e storia delle religioni*, in L. GAROFALO (a cura di), *La dittatura romana*, vol. I, Napoli 2017, pp. 69-106
- GOLDEN, G.K., *Emergency Measures: Crisis and Response in the Roman Republic (from the Gallic Sack to the Tumultus of 43BC)*, New Brunswick–New Jersey 2008
- ID., *Crisis Management in the Roman Republic: The Role of the Political Institutions in Emergencies*, Cambridge 2013
- GRÖSELING, J., *Rom und Etrurien von der Eroberung Vejis bis zur Mitte des 3. Jahrhunderts vor Christus*, Leipzig 1913
- GRUEN, E.S., *The Consular Elections for 216 B.C. and the Veracity of Livy*, California Studies in Classical Antiquity, vol. XI (1978), pp. 61-74
- GUARINO, A., *La rivoluzione della plebe*, Napoli 1975

- ID., *Il dittatore appiedato*, *Labeo*, vol. XXV (1979), pp. 7-15
- GUSSO, M., *Appunti sulla notazione dei Fasti Capitolini "Interregni caus(sa)" per la (pro) dittatura di Q. Fabio Massimo nel 217 a.C.*, *Historia*, vol. XXXIX (1990), fasc. 3, pp. 291-333
- HALM, D.E., *Roman Nobility and the Three Major Priesthoods, 218-167 B.C.*, *TAPhA*, vol. XCIV (1963), pp. 73-85
- HARRIS, W.V., *Rome in Etruria and Umbria*, Oxford 1971
- HARTFIELD, M.E., *The Roman Dictatorship: Its Character and Its Evolution*, Berkeley 1982
- HINARD, F., *La dittatura costituente di Silla*, in A. CALORE (a cura di), *Seminari di storia e di diritto*, Milano 1995, pp. 1-10
- HUMM, M., *The Curiate Law and the Religious Nature of the Power of Roman Magistrates*, in O.E. TELLEGEN-COUPERUS (ed.), *Law and Religion in the Roman Republic*, *Mnemosyne*, Supplements 336, Leiden–Boston 2011, pp. 57-84
- ID., *La loi curiate et les auspices du peuple romain*, in *Cahiers du Centre Gustave Glotz*, vol. XXVI (2015), pp. 231-250
- HURLET, F., *La dictature de Sylla: monarchie ou magistrature republicaine? Essai d'histoire constitutionnelle*, Bruxelles–Roma 1993
- JAHN, J., *Interregnum und Wahldiktatur*, Kallmunz 1970
- JONES, A.H.M., *The Criminal Courts of the Roman Republic and Principate*, Oxford 1972
- KALYVAS, A., *The Tyranny of Dictatorship: When the Greek Tyrant Met the Roman Dictator*, *Political Theory*, vol. XXXV (2007), fasc. 4, pp. 412-442
- KELLY, G.P., *A History of Exile in the Roman Republic*, Cambridge 2006
- KONRAD, C.F., *After Drepana*, *Classical Quarterly*, vol. LXV (2015), fasc. 1, pp. 192-203
- ID., *Polybios and the Consulship of Iunius Pullus*, *Hermes*, vol. CXLIV (2016), pp. 178-193

- KRAMER, F., *Massilian Diplomacy before the Second Punic War*, *AJPh*, vol LXIX (1948), pp. 1-26
- KUNKEL, W.–WITTMANN, R., *Staatsordnung und Staatspraxis der römischen Republik*, München 1995
- LABRUNA, L., *Adversus plebem dictator*, in F. HINARD (éd.), *Dictatures: Actes de la Table Ronde réunie à Paris les 27 et 28 février 1984*, Paris 1988, pp. 49-72
- LANGE, L., *Römische Alterthümer*, vol. I, Berlino 1876³
- LAZENBY, J.F., *Hannibal's War. A Military History of the Second Punic War*, Warminster 1978
- LEIFER, F., *Studien zum antiken Ämterwesen: Zur Vorgeschichte des römischen Führeramts*, *Klio*, vol. XXIII (1931, rist. 1962)
- LESINSKI, J., *Quintus Fabius Maximus Verrucosus: a dictator in 217 B. C.?*, in T. DERDA–J. URBANIK–M. WECOMWSKI, *EYEPΓEΣΙΑΣ XAPIN: Studies Presented to Benedetto Bravo and Ewa Wipszycka by their Disciples*, *The Journal of Juristic papyrology supplement 1*, Warsaw 2002, pp. 131-158
- LEWIS, S., *Greek tyranny*, Liverpool 2009
- LICANDRO, O., «In magistratu damnari»: *ricerche sulla responsabilità dei magistrati romani durante l'esercizio delle funzioni*, Torino 1999
- LINDERSKY, J., *The Augural Law*, *Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt*, vol. II. 16. 3 (1986), pp. 2147-2312
- LINTOTT, A.W., *Electoral Bribery in the Roman Republic*, *JRS*, vol. LXXX (1990), pp. 1-16
- ID., *The Constitution of the Roman Republic*, Oxford 1999.
- LIPPOLD, A., *Consules: Untersuchungen zur Geschichte des römischen Konsulates von 264 bis 201 v. Chr.*, Bonn 1963
- LOEWENSTEIN, K., *The Governance of Rome*, The Hague 1973
- LORETO, L., *Sui meccanismi della lotta politica a Roma tra il 314 e il 294 a.C.. Considerazioni su quattro casi*, *AFLM*, vol. XXIX (1991), pp. 61-76

- ID., *Osservazioni sulla politica estera degli Emilii Mamercini e di Publio Filone*, Prometheus, vol. XVIII (1992), pp. 58-68
- LUZZATO, G.I., *Appunti sulle dittature imminente iure, spunti critici e ricostruttivi*, in *Studi in onore di P. de Francisci*, vol. III, Milano 1956, pp. 405-459
- MAGDELAIN, A., *Auspicia ad patres redeunt*, in M. RENARD–R. SCHILLING (éd.), *Hommage à J. Bayet*, Bruxelles 1964, pp. 427-463
- MANCINI, G., *Un nuovo frammento dei Fasti Consolari Capitolini*, BCAR, vol. LIII (1925), pp. 238-270
- MANCUSO, G., *Alcune considerazioni sulla dittatura sillana. 'Imperium', dittatura, principato ed esperienze costituzionali contemporanee*, in G. MELONI (a cura di), *Dittatura degli antichi e dittatura dei moderni*, Roma 1983, pp. 137-143
- MASI DORIA, C., «Spretum imperium»: *Prassi costituzionale e momenti di crisi nei rapporti tra magistrati nella media e tarda repubblica*, Napoli 2000
- MAZZARINO, S., *Dalla monarchia allo stato repubblicano. Ricerche di storia romana arcaica*, Catania 1945
- MAZZOTTA, M.C., "Interregnum" e dittatura "comitiorum habendorum causa": *il caso di Q. Fabio Massimo nel 217 a.C.*, Aevum, vol. XC (2016), fasc. 1, pp. 125-140
- MELONI, G., *Dottrina romanistica, categorie giuridico-politiche contemporanee e natura del potere del «dictator»*, in G. MELONI (a cura di), *Dittatura degli antichi e dittatura dei moderni*, Roma 1983, pp. 77-110
- ID., «Dictatura popularis», in F. HINARD (éd.), *Dictatures: Actes de la Table Ronde réunie à Paris les 27 et 28 février 1984*, Paris 1988, pp. 73-86
- MILANI, M., *Anomalie nelle dittature tra il V e il III secolo a.C.* in L. GAROFALO (a cura di), *La dittatura romana*, vol. II, Napoli 2018, pp. 369-439
- MILES, G.B., *Livy. Reconstructing Early Rome*, Ithaca-London 1995
- MINEO, B., *M. Claudius Marcellus dans le récit livien*, LEC, vol. LXXXIV (2016), fasc. 3, pp. 229-257
- MINGAZZINI, P., *Un frammento inedito dei Fasti Consolari Capitolini*, NSA, 1925, pp. 376-382.

- MOMIGLIANO, A., *Procum patricium*, JRS, vol. LVI (1966), pp. 16-24
- ID., *Ricerche sulle magistrature romane*, in A. MOMIGLIANO (a cura di), *Quarto contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico*, Roma 1969, pp. 273-327
- MOMMSEN, T., *Corpus Inscriptionum Latinarum*, vol. I², Roma 1893
- ID., *Römisches Staatsrecht*, vol. II. I, Basel 1952
- ID., *Le droit public romain*, vol. III, Paris 1984
- MORA, F., *Fasti e schemi cronologici: la riorganizzazione annalistica del passato remoto romano*, Stuttgart 1999
- MÜNZER, F., *Römische Adelsparteien und Adelsfamilien*, Stuttgart 1920
- ID., *Claudius*, in *RE*, III 6, coll. 2697
- ID., *C. Marcius Rutilus*, in *RE*, XIV 28, coll. 1588
- ID., *Fabius*, in *RE*, VI 12, coll. 1816
- ID., *Sulpicius*, in *RE*, IVA 8, p. 16
- ID., *Torquatus*, in *RE*, VIA 12, coll. 1184
- NICCOLINI, G., *I fasti dei tribuni della plebe*, Milano 1934
- NICOLET, C., *La dictature à Rome*, in M. DUVERGER (éd.), *Dictatures et légitimité*, Paris 1982, pp. 69-84
- NICOSIA, G., *Sulle pretese figure di dictatores imminuto iure*, in *Studi in onore di Cesare Sanfilippo*, (Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza / Università di Catania), vol. VII, Milano 1987, pp. 529-592.
- ID., *L'ultimo dittatore*, BIDR, vol. C (1997), pp. 73-86
- OAKLEY, S.P., *A Commentary on Livy. Books VI-X*, vol. I, Oxford 1997
- ID., *A Commentary on Livy. Books VI-X*, vol. II, Oxford 1998
- ID., *A Commentary on Livy. Books VI-X*, vol. III, Oxford 1998
- OGILVIE, R.M., *A Commentary on Livy 1-5*, Oxford 1965

- PATTERSON, M.L., *Rome's Choice of Magistrates during the Hannibalic War*, TAPhA, vol. LXXIII (1942), pp. 319-340
- PELLOSO, C., *Il 'dictator' negli assetti magistratuali italiani*, in L. GAROFALO (a cura di), *La dittatura romana*, vol. I, Napoli 2017, pp. 427-516
- ID., *La dittatura tra modello romano, neo-romano e italico*, in F. BRUNI–L. GAROFALO (a cura di), *Lingua e istituzioni. Aspetti comunicativi, intellettuali, storico-giuridici, religiosi*, Venezia 2020, pp. 231-263
- PINNA PARPAGLIA, P., *Sulla 'rogatio' Metilia de aequando magistri equitum et dictatoris iure*, SDHI, vol. XXXV (1969), pp. 215-248
- PHILIPS, E.J., *Roman Politics during the Second Samnite War*, Athenaeum, vol. L (1972), pp. 337-356
- POMA, G., *Su Livio VII, 17, 6: Dictator primus e plebe*, RSA, vol. XXV (1995), pp. 71-90
- PROCCHI, F., *Dittatura e 'provocatio ad populum'*, in L. GAROFALO (a cura di), *La dittatura romana*, vol. I, Napoli 2017, pp. 183-230
- PULITANÒ, F., *Le funzioni del dittatore: riflessioni sulla prima pentade di Tito Livio*, in L. GAROFALO (a cura di), *La dittatura romana*, vol. 1, Napoli 2017, pp. 41-67
- RAAFLAUB, K.A. (ed.), *Social Struggles in Archaic Rome: New Perspectives on the Conflict of the Orders*, Malden 2005²
- RAMPAZZO, N., «Quasi praetor non fuerit»: *studi sulle elezioni magistratuali in Roma repubblicana tra regola ed eccezione*, Napoli 2008
- RICHARDSON, J.S., *The Triumph, the Praetors and the State*, JRS, vol LXV (1975), pp. 50-63
- RILINGER, R., *Der Einfluss des Wahlleiters bei den römischen Consulwahlen*, München 1976
- RODGERS, B.S., *Catulus' Speech in Cassius Dio 36.31–36*, GRBS, vol. XLVIII (2008), fasc. 3, pp. 295-318
- ROSENBERGER, V., *The Gallic Disaster*, The Classic World, vol. XCVI (2003), fasc. 4, pp. 365-373

- ROSENSTEIN, N.S., *Imperatores Victi: Military Defeat and Aristocratic Competition in the Middle and Late Republic*, Berkeley–Los Angeles–Oxford 1990
- ROLLER, M.B., *The consul(ar) exemplum: Fabius Cunctator's paradoxical glory*, in H. BECK *et al.* (ed.), *Consuls and Res Publica. Holding High Office in the Roman Republic*, Cambridge 2011, pp. 182-210
- ROSSETTI, G., *Sulla genesi della dittatura di Silla*, in L. GAROFALO (a cura di), *La dittatura romana*, vol. II, Napoli 2018, pp. 537-568
- ROTONDI, G., *Leges publicae populi romani*, Milano 1912
- SALMON, E.T., *Samnium and the Samnites*, Cambridge 1967
- SCAMUZZI, U., *La dittatura in Roma nel periodo delle guerre puniche*, *Rivista di Studi Classici*, vol. VI (1958), pp.16-32
- SCHUR, W., *Scipione l'africano e la fondazione dell'impero mondiale di Roma*, trad. it. di A. TREVES, Milano 1937 (ed. orig. *Scipio Africanus und die begründung der römischen weltherrschaft*, Leipzig 1927)
- SCUDERI, R., *Per la storia del magister equitum, sottoposto o collega minor del dittatore*, in "Magister: Aspetti Culturali e Istituzionali" *Atti Del Convegno*, vol. II, Chieti 1999, pp. 27–54.
- EAD., L' 'humanitas' di Fabio Massimo nella biografia plutarcea, *Athenaeum*, vol. XCVIII (2010), fasc. II, pp. 467-487
- SCULLARD, H.H., *Roman Politics 220-150 B.C.*, Oxford 1951
- SIBER, H., *Römisches Verfassungsrecht in geschichtlicher Entwicklung*, Lahr 1952
- SMITH, C., *Rhetorical History: The Struggle of the Orders in Livy*, in D.H. BERRY–A. ERSKINE (ed.), *Form and Function in Roman Oratory*, Cambridge 2010, pp. 264-280
- ID., *The Magistrates of the early Roman Republic*, in H. BECK *et al.* (ed.), *Consuls and Res Publica. Holding High Office in the Roman Republic*, Cambridge 2011, pp. 19-40
- SORDI, M., *L'ultima dittatura di Cesare*, *Aevum*, vol. L (1976), pp. 151-153
- SPINA, A., *203-82 a.C.: Un secolo senza dittatura*, in L. GAROFALO (a cura di), *La dittatura romana*, vol. II (2018), pp. 509-536

- STAVELEY, E.S., *The Political Aims of Appius Claudius Caecus*, *Historia*, vol. VIII (1959), pp. 410-433
- SUMNER, G.V., *Elections at Rome in 217 B.C.*, *Phoenix*, vol. XXIX (1975), pp. 250-259
- SUOLAHTI, J., *The Roman Censors, a study on social structure*, Helsinki 1963
- ID., "Claudia insons". *Why Was a Fine Imposed on Claudia Ap.f. in 246 BC?*, *Arctos*, vol. XI (1977), pp. 133-151
- ID., *M. Claudius Glicia, qui scriba fuerat, dictator*, *Arctos*, vol. X (1976), pp. 97-104
- TARWACKA, A., «Dictator senatui legendo». *The unusual dictatorship of M. Fabius Buteo*, in *Zeszyty Prawnicze*, vol. XIII (2013), pp. 185-196
- TOYNBEE, A.J., *L'eredità di Annibale II: Roma e il Mediterraneo dopo Annibale*, trad. it. di U. FANTASIA, Torino 1983 (ed. orig. *Hannibal's Legacy. The Hannibalic War's Effects on Roman Life*. II, Cambridge 1965)
- TRIGGIANO, A., *L'«abdicatio» del «dictator»*, in L. GAROFALO (a cura di), *La dittatura romana*, vol. I, Napoli 2017, pp. 381-425
- TWYMAN BRIGGS, L., *The Consular Elections for 216 B.C. and the Lex Maenia de patrum auctoritate*, *CPh*, vol. LXXIX (1984), pp. 285-294
- VALDITARA, G., *Perché il dictator non poteva andare a cavallo*, *SDHI*, vol. LIV (1988), pp. 226-238
- ID., *Studi sul magister populi. Dagli ausiliari militari del rex ai primi magistrati repubblicani*, Milano 1989
- ID., *Il dictator tra emergenza e libertà*, Torino 2021
- VERVAET, F.J., *The Scope and Historic Significance of the Lex Metilia de aequando M. Minuci magistri equitum et Q. Fabi dictatoris iure (217 B.C.E.)*, *SDHI*, vol. LXXIII (2007), pp. 197-232
- ID., *The «lex curiata» and the Patrician Auspices*, in *Cahiers du Centre Gustave Glotz*, vol. XXVI (2015), pp. 201-224
- VINCENTI, U., *Ius Publicum, Storia e fortuna delle istituzioni pubbliche di Roma Antica*, Napoli 2018

- WALBANK, F. W., *A Historical Commentary on Polybius*, I, Oxford 1957
- WARMINGTON, E.H., *Remains of Old Latin*, vol. II: *Livius Andronicus. Naevius. Pacuvius. Accius*, London–Cambridge 1936
- WILLIAMSON, C., *The Laws of the Roman People: Public Law in the Expansion and Decline of the Roman Republic*, Ann Arbor 2005
- WILSON, M.B., *The Needed Man: the evolution, abandonment, and resurrection of the Roman dictatorship*, New York 2017
- ID., *Dictator: The Evolution of the Roman Dictatorship*, Ann Arbor 2021
- XENOPHONTOS, S., Περὶ ἀγαθοῦ στρατηγοῦ: *Plutarch's Fabius Maximus and the Ethics of Generalship*, *Hermes*, CLX (2012), pp. 160-183
- ZECCHINI, G., *La figura di C. Terenzio Varrone nella tradizione storiografica*, in M. SORDI (a cura di), *Contributi dell'Istituto di Storia antica dell'Università del Sacro Cuore*, vol. IV, Milano 1976, pp. 118-130